

## **ALLEGATO C**

### **INDIRIZZI NORMATIVI CON MODIFICHE**

Nel seguito viene riportato il testo dell'elaborato PTCP "Indirizzi Normativi" con evidenziate le modifiche apportate successivamente all'adozione del piano, in recepimento delle osservazioni pervenute e del parere regionale.

In particolare:

- le parti cancellate sono riportate in colore rosso barrato,
- le parti modificate e aggiunte sono evidenziate in colore verde.

## **AUTORITÀ PROCEDENTE**

**Dirigente dell'Area 3 Territorio Appalti Patrimonio, Dott.ssa Gloria Vanz**

### GRUPPO DI LAVORO

Arch. Elena Molinari  
(P.O. Servizio Pianificazione, Attività Estrattive, Agenti Ittico Venatorie) - Coordinatrice  
Arch. Giorgio Redolfi  
(Responsabile Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio) - Componente  
Arch. Marisa Calvano  
(Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio) - Componente  
Arch. Manuela Fornari  
(Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio) - Componente

## **AUTORITÀ COMPETENTE**

**Dirigente dell'Area 4 Tutela e valorizzazione dell'ambiente, Dott. Sandro Bellini**

### GRUPPO DI LAVORO

Dott.ssa Francesca Rizzini  
(P.O. Servizio Energia, Natura e Parchi, VIA VAS) – Coordinatrice  
Dott. Marco Bassani  
(Ufficio VIA-VAS) – Componente  
Arch. Paolo Agosti  
(P.O. Servizio Programmazione OOPP, Ciclabili, Sicurezza stradale, Pianificazione servizio di trasporto provinciale, autorizzazioni e controllo in materia di trasporto privato) – Componente  
Dott. Diego Lombardi  
(Ufficio Attività Estrattive) – Componente

## **Contributi esterni**

Ing. Francesca Tribuzio  
Dott. Carlo Caleffi

# INDICE

<b>PARTE 1 – DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>8</b>
<b>CAPO I - FINALITÀ, ARTICOLAZIONE, OBIETTIVI ED ELABORATI .....</b>	<b>8</b>
Art.1 Compiti e contenuti del PTCP.....	8
Art.2 Articolazione del PTCP ed efficacia dei disposti normativi .....	8
2.1 Sistemi tematici .....	8
2.2 Obiettivi .....	9
2.3 Limiti di sostenibilità.....	9
2.4 Azioni regolative: prescrizioni ed indirizzi .....	9
2.5 Azioni dirette: progetti e interventi .....	10
Art.3 Obiettivi strategici.....	10
Art.4 Elaborati, documenti e Banca Dati Numerica del PTCP .....	11
<b>CAPO II – ATTUAZIONE, GESTIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PTCP.....</b>	<b>13</b>
Art.5 Strumenti di attuazione e gestione.....	13
5.1 Strumenti diretti di attuazione e gestione.....	13
5.2 Linee Guida Tematiche .....	14
5.3 Documenti informativi .....	14
5.4 Organismi di consultazione.....	14
Art.6 Circondari, Ambiti Geografici e Ambiti Territoriali Omogenei del PTR.....	15
Art.7 Concertazione e perequazione territoriale .....	16
7.1 Concertazione territoriale.....	16
7.2 Perequazione territoriale .....	17
7.3 Strumenti della concertazione .....	17
Art.8 Mitigazione e compensazione ambientale.....	18
8.1 Mitigazione ambientale .....	18
8.2 Compensazione ambientale.....	18
Art.9 Modifiche e varianti.....	18
9.1 Correzioni e aggiornamenti coerenti con le strategie generali del PTCP .....	19
9.2 Modifiche e integrazioni coerenti con le strategie generali del piano.....	20
9.3 Varianti generali o parziali.....	20
Art.10 Bilanci d'area .....	21
Art.11 Monitoraggio .....	22
Art.12 Sistema Informativo Territoriale .....	22
<b>CAPO III – RAPPORTI CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE .....</b>	<b>23</b>
Art.13 Pianificazione e programmazione sovraordinata e provinciale .....	23
13.1 Piani e programmi sovraordinati .....	23
13.2 Piani provinciali di settore.....	24
Art.14 Valutazione di compatibilità.....	25
<b>PARTE 2 – DISPOSIZIONI PER I SISTEMI TEMATICI .....</b>	<b>27</b>
<b>TITOLO I – SISTEMA TEMATICO PAESAGGISTICO E AMBIENTALE .....</b>	<b>27</b>
<b>CAPO I – OBIETTIVI GENERALI PER IL PAESAGGIO PROVINCIALE .....</b>	<b>27</b>
Art.15 Obiettivi generali per il paesaggio mantovano .....	27

<b>CAPO II – AREE ASSOGGETTATE A SPECIFICA TUTELA ED INTEGRAZIONE NEL PTCP.....</b>	<b>28</b>
Art.16 Aree assoggettate a specifica tutela di legge (p) .....	28
16.1 Beni tutelati dal D.Lgs.42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (p).....	29
16.2 Rete dei Siti Natura 2000 (p).....	29
16.3 Sistema delle aree naturali protette (p).....	31
16.4 Siti patrimonio mondiale dell'UNESCO (p).....	33
Art.17 Elementi della pianificazione paesaggistica regionale.....	33
17.1 Ambiti Geografici.....	33
17.2 Unità tipologiche di paesaggio (UdP) .....	34
17.3 Individuazione e descrizione delle UdP .....	34
17.4 Articolazione delle UdP.....	35
17.5 Indirizzi specifici per le UdP (p).....	35
17.6 Laghi di Mantova (p).....	36
17.7 Fiume Po (p) .....	37
17.8 Geositi (p) .....	37
17.9 Il Geosito "Anfiteatro Morenico" (p) .....	37
17.10 Tutela del paesaggio in ambiti non vincolati (p).....	38
17.11 Recepimento nel PTCP e nei PGT (p) .....	38
Art.18 Disposizioni per gli ambiti e gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica di competenza provinciale (p).....	39
18.1 Indicazioni per gli elaborati progettuali (p) .....	39
18.2 Mitigazioni e Compensazioni: criteri (p) .....	40
<b>CAPO III – AMBITI, SISTEMI ED ELEMENTI DI RILEVANZA PROVINCIALE - VALORE FISICO E NATURALE.....</b>	<b>40</b>
Art.19 Sistema idrico (p) .....	40
19.1 Canali di rilevante valore naturalistico – ambientale (p) .....	40
19.2 Fontanili (p).....	41
Art.20 Zone umide (p) .....	42
Art.21 Emergenze vegetazionali (p) .....	43
21.1 Boschi (p).....	43
21.2 Aree a vegetazione naturale rilevante (p) .....	44
21.3 Sistemi verdi lineari (p) .....	44
21.4 Alberi proposti come monumentali (p).....	45
Art.22 Aree golenali.....	45
Art.23 Elementi geomorfologici .....	46
23.1 Rilievi isolati in pianura.....	47
23.2 Elementi geomorfologici degli anfiteatri del Garda, della pianura e delle valli fluviali .....	47
23.3 Elementi geomorfologici lineari.....	47
23.4 Arginature.....	47
<b>CAPO IV – AMBITI, SISTEMI ED ELEMENTI DI RILEVANZA PROVINCIALE - VALORE STORICO E CULTURALE .....</b>	<b>48</b>
Art.24 Siti archeologici (p).....	48
Art.25 Sistema insediativo di matrice storica (p) .....	49
25.1 Nuclei di antica formazione (p).....	49

25.2 Beni di rilevante valore storico-culturale (p).....	50
Art.26 Sistema della mobilità di matrice storica.....	52
26.1 Viabilità storica.....	53
26.2 Ferrovie storiche e Stazioni ferroviarie.....	53
26.3 Ponti di interesse storico .....	53
Art.27 Sistema irriguo di matrice storica.....	53
27.1 Canali di matrice storica .....	53
27.2 Manufatti idraulici di rilevante interesse storico.....	56
Art.28 Sistemi dell'organizzazione del paesaggio agrario .....	56
28.1 Ambiti rurali di pregio.....	57
28.2 Altri canali del reticolo idrico .....	57
<b>CAPO V – AMBITI, SISTEMI ED ELEMENTI DI RILEVANZA PROVINCIALE - VALORE SIMBOLICO E SOCIALE, FRUITIVO E PERCETTIVO.....</b>	<b>58</b>
Art.29 Luoghi della percezione e della memoria (p).....	58
Art.30 Itinerari culturali europei e nazionali (p) .....	59
30.1 Via Carolingia .....	59
30.2 Via Claudia Augusta .....	59
30.3 Via Matildica del Volto Santo .....	60
Art.31 Percorsi paesaggistici .....	60
31.1 "Tracciati guida paesaggistici" .....	61
31.2 "Strade panoramiche".....	62
31.3 "Piano dei percorsi e delle piste ciclopeditoni".....	62
<b>CAPO VI – IL PROGETTO DI RETE ECOPAESISTICA PROVINCIALE.....</b>	<b>63</b>
Art.32 Obiettivi per la Rete Ecopaesistica Provinciale.....	63
Art.33 Elementi costitutivi la Rete Ecopaesistica Provinciale .....	63
33.1 Primo livello della rete – corridoi ambientali sovrasistemici .....	64
33.2 Secondo livello della rete – aree di protezione dei valori ambientali.....	64
33.3 Terzo livello della rete - Aree di conservazione o ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli.....	64
33.4 Interferenze .....	65
33.5 Altri elementi della rete.....	65
Art.34 Indirizzi del PTCP per la costruzione della Rete Ecopaesistica Provinciale.....	65
34.1 Indirizzi del PTCP per gli elementi di primo livello della rete .....	65
34.2 Indirizzi del PTCP per gli elementi di secondo livello della rete .....	66
34.3 Indirizzi del PTCP per gli elementi di terzo livello della rete .....	67
34.4 Indirizzi del PTCP per le interferenze della rete .....	68
34.5 Indirizzi per gli altri elementi della rete (PLIS proposti) .....	69
Art.35 Attuazione della Rete Ecopaesistica Provinciale.....	70
35.1 Ruolo della Provincia .....	70
35.2 Incentivi e finanziamenti.....	71
<b>TITOLO II – SISTEMA TEMATICO INSEDIATIVO E PRODUTTIVO.....</b>	<b>72</b>
<b>CAPO I – OBIETTIVI GENERALI PER IL SISTEMA INSEDIATIVO PROVINCIALE .....</b>	<b>72</b>
Art.36 Obiettivi generali per il sistema insediativo .....	72
<b>CAPO II – CARATTERI ED ELEMENTI DI RILEVANZA SOVRALocale .....</b>	<b>74</b>

Art.37 Poli attrattori.....	74
Art.38 Poli insediativi .....	75
Art.39 Servizi ed insediamenti di rilevanza sovralocale .....	76
<b>CAPO III – INDIVIDUAZIONE E TRASFORMABILITÀ DEI POLI PRODUTTIVI E COMMERCIALI PROVINCIALI .....</b>	<b>78</b>
Art.40 Ambiti specializzati per attività produttive.....	78
40.1 Ambiti produttivi consolidati.....	78
40.2 Ambiti produttivi suscettibili di sviluppo .....	79
Art.41 Ambiti produttivi di rilievo provinciale o superiore .....	79
Art.42 Ambiti produttivi di rilievo sovralocale .....	80
Art.43 Ambiti produttivi di rilievo comunale .....	81
Art.44 Altri insediamenti produttivi .....	81
Art.45 Insediamenti commerciali .....	82
<b>CAPO IV – INDIRIZZI PER LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI INSEDIATIVE .....</b>	<b>84</b>
Art.46 Criteri localizzativi e dimensionali delle previsioni insediative (p) .....	84
46.1 Criteri localizzativi (p).....	84
46.2 Criteri dimensionali (p) .....	87
<b>CAPO V - CONSUMO DI SUOLO, RIGENERAZIONE E MONITORAGGIO.....</b>	<b>87</b>
Art.47 Criteri e indirizzi per la riduzione del consumo di suolo (p) .....	87
47.1 Criteri del PTR per la riduzione del consumo di suolo ai sensi della LR 31/2014 (p) .....	87
47.2 Indirizzi del PTCP per l'applicazione delle soglie di riduzione comunali del consumo di suolo (p) .....	89
47.3 Indirizzi del PTCP per la rigenerazione urbana e territoriale (p) .....	90
47.4 Indirizzi del PTCP per la verifica e il monitoraggio del consumo di suolo (p).....	91
<b>TITOLO III – SISTEMA TEMATICO RISCHIO, DEGRADO E COMPROMISSIONE PAESAGGISTICA.....</b>	<b>92</b>
<b>CAPO I – OBIETTIVI GENERALI PER IL SISTEMA RISCHIO, DEGRADO E COMPROMISSIONE PAESAGGISTICA.....</b>	<b>92</b>
Art.48 Obiettivi generali per il sistema del rischio, degrado e compromissione paesaggistica .....	92
<b>CAPO II – TUTELA DELLE MATRICI AMBIENTALI, IDROGEOLOGICHE ED IDRAULICHE .....</b>	<b>92</b>
Art.49 Dissesti del territorio provinciale e rischio sismico (p).....	92
49.1 Aree a rischio idrogeologico molto elevato (p) .....	93
49.2 Aree a rischio idraulico e Piano di Gestione dei Rischi di Alluvioni (PGRA) (p) .....	93
49.3 Piano di Gestione dei Rischi di Alluvioni del Reticolo Secondario di Pianura (p) .....	94
49.4 Aree a rischio sismico (p).....	96
49.5 Norme per la prevenzione e riduzione del rischio sismico .....	96
Art.50 Rischio idraulico delle aste principali (p) .....	97
50.1 Fasce del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) (p).....	97
50.2 Opere di sicurezza idraulica .....	103
Art.51 Vulnerabilità degli acquiferi (p).....	104
51.1 Aree ad alta vulnerabilità degli acquiferi (p) .....	104
51.2 Aree di ricarica dell'acquifero profondo (p) .....	104
Art.52 Criticità ambientali.....	105
52.1 Aste della rete dei canali e dei corsi d'acqua che presentano elementi di criticità ambientale legati all'interferenza con funzioni antropiche .....	105

52.2 Siti contaminati.....	105
52.3 Impianti a rischio di incidente rilevante.....	106
<b>CAPO III – DEGRADO E COMPROMISSIONE PAESAGGISTICA .....</b>	<b>106</b>
Art.53 Elementi detrattori generatori di degrado/compromissione paesaggistica.....	106
53.1 Ambiti di nuova urbanizzazione e di infrastrutturazione.....	107
53.2 Aree produttive esistenti e previste .....	107
53.3 Grandi strutture di vendita.....	107
53.4 Impianti trattamento rifiuti, discariche attive e dismesse.....	108
53.5 Ambiti a forte presenza di allevamenti zootecnici intensivi.....	108
53.6 Ambiti estrattivi, cave attive e da riqualificare .....	108
53.7 Elettrodotti .....	109
53.8 Altri elementi detrattori.....	109
<b>TITOLO IV – SISTEMA TEMATICO DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI.....</b>	<b>111</b>
<b>CAPO I – OBIETTIVI GENERALI PER IL SISTEMA DELLA MOBILITÀ E TRASPORTI .....</b>	<b>111</b>
Art.54 Obiettivi generali per il sistema della mobilità e dei trasporti .....	111
<b>CAPO II – CARATTERI DEL SISTEMA DELLA MOBILITÀ.....</b>	<b>113</b>
Art.55 Componenti del sistema della mobilità di rilevanza provinciale.....	113
55.1 Riconoscimento di rilevanza sovracomunale .....	113
<b>CAPO III – PRESCRIZIONI E INDIRIZZI PER GLI ELEMENTI DELLA RETE .....</b>	<b>114</b>
Art.56 Definizione e efficacia della rete e dei nodi viabilistici (p) .....	114
56.1 Assetto strategico della rete viabilistica (p) .....	114
56.2 Assetto strategico dei nodi viabilistici (p).....	115
56.3 Classificazione delle strade (p) .....	115
Art.57 Prescrizioni in materia di rispetto stradale (p).....	115
57.1 Distanze di rispetto dai confini stradali (p) .....	115
57.2 Accessi alle strade extraurbane (p).....	116
57.3 Nodi viabilistici (p) .....	116
57.4 Salvaguardie per le strade di progetto (p).....	117
Art.58 Prescrizioni per la definizione e l'efficacia della rete per il trasporto pubblico locale (p) .....	121
58.1 Il sistema del trasporto pubblico su ferro (p).....	121
58.2 Il sistema del trasporto pubblico su gomma (p).....	123
58.3 Il sistema del trasporto turistico su acqua (p).....	123
Art.59 Prescrizioni per la definizione e l'efficacia della rete per il trasporto merci (p) .....	123
59.1 Il sistema del trasporto merci su ferro – Raccordi merci (p).....	124
59.2 Il sistema del trasporto delle merci su acqua (p) .....	124
Art.60 Prescrizioni per agevolare la mobilità non motorizzata (p).....	125
60.1 Piano dei percorsi e delle piste ciclopedonali e della mobilità sostenibile (p) .....	125
Art.61 Prescrizioni per la definizione e l'efficacia dei nodi di scambio intermodale (p) .....	126
61.1 Nodi di scambio intermodale per il trasporto pubblico (p) .....	126
61.2 Nodi di scambio intermodale per il trasporto delle merci (p) .....	126
61.3 <b>Altri</b> nodi infrastrutturali di rilevante complessità (p) .....	127
61.4 Ambito del Masterplan per la programmazione e rigenerazione territoriale del polo produttivo di livello provinciale di Mantova est e del sito inquinato di interesse nazionale - laghi di Mantova e polo chimico" (p)...	127

Art.62 Indirizzi riguardo ai corridoi tecnologici dove realizzare infrastrutture di rete .....	127
Art.63 Indirizzi per l'inserimento ambientale e paesaggistico e la mitigazione degli impatti delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità .....	128
63.1. Progettazione delle infrastrutture viabilistiche.....	128
63.2. Fascia di ambientazione: definizione, funzioni, dimensioni .....	128
63.3. Interferenze: primi criteri per l'inserimento delle infrastrutture che interferiscono con ambiti rilevanti del sistema paesaggistico e del sistema insediativo.....	130
<b>CAPO IV – CRITERI PER IL RECEPIMENTO DEGLI ELEMENTI DELLA RETE.....</b>	<b>130</b>
Art.64 Criteri per la programmazione degli interventi sul sistema della mobilità e dei trasporti .....	130
Art.65 Criteri per la definizione e il recepimento delle salvaguardie della rete e dei nodi infrastrutturali (p).....	130
65.1 Salvaguardie Obiettivi infrastrutturali prioritari regionale e sovregionale del PTR (p) .....	130
65.2 Salvaguardie per i tracciati della rete infrastrutturale di interesse del PTCP (p) .....	131
65.3 Attenzioni per la localizzazione di nodi viabilistici, intermodali e di rilevante complessità (p).....	131
65.4 Concertazione delle nuove previsioni infrastrutturali significative (p) .....	131
<b>TITOLO V – SISTEMA TEMATICO SISTEMA AGRICOLO E RURALE .....</b>	<b>132</b>
<b>CAPO I – OBIETTIVI GENERALI PER IL SISTEMA AGRICOLO E RURALE .....</b>	<b>132</b>
Art.66 Obiettivi generali per il sistema agricolo e rurale.....	132
<b>CAPO II – TUTELA DEL TERRITORIO RURALE E DEGLI AMBITI AGRICOLI .....</b>	<b>133</b>
Art.67 Definizione del territorio rurale (p).....	133
Art.68 Articolazione del territorio rurale in ambiti agricoli (p) .....	133
68.1 Ambiti agricoli strategici ad elevata caratterizzazione produttiva (p).....	133
68.2 Ambiti agricoli strategici ad elevata valenza paesaggistica (p) .....	134
68.3 Ambiti agricoli di interazione tra il sistema insediativo ed il sistema agricolo (p).....	135
68.4 Aree agricole soggette a trasformazione (p) .....	136
68.5 Recepimento e modifica degli Ambiti agricoli del PTCP nelle aree agricole del PGT (p) .....	136
Art.69 Indirizzi per la disciplina delle aree agricole del PGT .....	137
Art.70 Insediamenti compatibili nelle aree destinate all'agricoltura dei PGT.....	138
Art.71 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in ambiti agricole (p).....	139
Allegati Tecnici degli Indirizzi Normativi.....	140
Allegato Tecnico 1 - Soglie comunali di riduzione del consumo di suolo .....	140
Allegato Tecnico 2 - Prima individuazione delle Aree della rigenerazione territoriale.....	140
Allegato Tecnico 3 - Dati e specifiche per il monitoraggio del consumo di suolo .....	140



### CAPO I - FINALITÀ, ARTICOLAZIONE, OBIETTIVI ED ELABORATI

#### **Art.1 Compiti e contenuti del PTCP**

1. Il PTCP ha le finalità, i contenuti e l'efficacia giuridica fissati dalle leggi nazionali e regionali in materia.
2. I PTCP, ai sensi e con gli effetti di cui alla LR 12/05, fissa gli obiettivi relativi all'assetto e alla tutela del territorio provinciale, connessi ad interessi di rango provinciale o sovra comunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale. Esso è atto di indirizzo della programmazione socioeconomica della Provincia ed ha valenza paesaggistico - ambientale.
3. Il PTCP determina, in coerenza con la LR 12/05 e la LR 31/14, con il Piano Territoriale Regionale (PTR) e con gli altri atti di programmazione e pianificazione regionale, gli indirizzi per i processi di trasformazione territoriale e di sviluppo economico e sociale in modo da garantirne la compatibilità con gli obiettivi e i limiti di sostenibilità ambientale, di equità nell'uso delle risorse, di contenimento del consumo suolo e di tutela dei caratteri paesaggistico - ambientali del territorio.
4. Il PTCP si conforma al principio dell'azione ambientale e dello sviluppo sostenibile fissati dal DLGS 152/06 e al principio di integrazione delle esigenze ambientali negli obiettivi e nelle azioni da esso individuati.
5. Il PTCP ha efficacia di orientamento, indirizzo e coordinamento, in particolare degli atti di pianificazione comunale fatte salve le previsioni che, ai sensi di legge, hanno efficacia prescrittiva e prevalente.
6. Il PTCP ha efficacia di orientamento, indirizzo e coordinamento, in particolare degli atti di pianificazione di settore con rilevanza territoriale della provincia stessa e degli altri enti, fatte salve le previsioni che, ai sensi di legge, hanno efficacia prescrittiva e prevalente.
7. Il PTCP ha carattere di flessibilità e processualità, è suscettibile di essere successivamente aggiornato, modificato, integrato e completato, nei modi stabiliti dalla legge e, per quanto di competenza, dall'articolo 9 delle presenti norme.

#### **Art.2 Articolazione del PTCP ed efficacia dei disposti normativi**

1. Il PTCP articola i propri contenuti con riferimento a: sistemi tematici, obiettivi, limiti di sostenibilità, azioni regolative e azioni dirette.

##### **2.1 Sistemi tematici**

1. I Sistemi tematici che costituiscono il riferimento per l'articolazione dei contenuti di PTCP sono:
  - a) il sistema paesaggistico e ambientale;
  - b) il sistema insediativo e produttivo;
  - c) il sistema del rischio, degrado e compromissione paesaggistica;
  - d) il sistema della mobilità e dei trasporti;
  - e) il sistema agricolo e rurale.
2. Ogni sistema può essere a sua volta articolato in più sottosistemi in funzione della necessità di meglio specificare e differenziare le azioni regolative e le azioni dirette del piano.
3. Il quadro analitico, progettuale, di indirizzo e disciplina per gli ambiti e gli elementi dei sistemi tematici del PTCP sono sviluppati nella parte II delle presenti norme.

## 2.2 Obiettivi

1. Il PTCP fissa gli obiettivi, relativi all'assetto e alla tutela del territorio provinciale, connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale, fatti salvi i limiti di sostenibilità di cui all'articolo 2.3.
2. Gli obiettivi del PTCP si conformano a tre principi ordinatori: sviluppo, qualità e sostenibilità.
3. Gli obiettivi del PTCP si distinguono in:
  - a) obiettivi strategici, rispondenti alla visione generale di sviluppo che il piano formula per l'intero territorio provinciale ed esplicitati all'articolo 3 delle presenti norme;
  - b) obiettivi generali riferiti ai singoli sistemi tematici, definiscono criticità, potenzialità e priorità di ciascuno dei sistemi. Tali obiettivi hanno, per loro natura, un carattere più articolato e di maggior dettaglio rispetto agli obiettivi strategici, rispetto ai quali risultano comunque coerenti, e costituiscono il riferimento più operativo per la definizione degli indirizzi e dei limiti di sostenibilità, per il monitoraggio del piano e per le valutazioni di compatibilità.
4. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della LR 12/05, gli obiettivi costituiscono i riferimenti per l'individuazione delle priorità di attenzione e di intervento di livello provinciale e sovralocale, nonché per la valutazione di compatibilità degli atti di pianificazione dei Comuni, degli altri enti e della provincia stessa.
5. Gli obiettivi sono una componente strutturale del piano, soggetta a costante verifica, aggiornamento e integrazione, anche sulla base delle risultanze del programma di monitoraggio di cui all'articolo 11 e possono essere modificati dalla Provincia, quelli strategici con la procedura di cui all'articolo 9.3 e quelli generali tematici con la procedura di cui all'articolo 9.2.

## 2.3 Limiti di sostenibilità

1. Il PTCP fissa i limiti di sostenibilità, rappresentati dai criteri e dagli indicatori qualitativi e quantitativi del piano per garantire lo sviluppo, la qualità e la sostenibilità delle trasformazioni sul territorio.
2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della LR 12/05, i limiti di sostenibilità costituiscono i riferimenti per la verifica delle priorità di attenzione e di intervento di livello provinciale e sovralocale, nonché per la valutazione di compatibilità degli atti di pianificazione dei Comuni, degli altri enti e della provincia stessa.
3. I limiti di sostenibilità sono una componente strutturale del piano, soggetta a costante verifica, aggiornamento e integrazione, anche sulla base delle risultanze del programma di monitoraggio di cui all'articolo 11 e possono essere modificati dalla Provincia con la procedura di cui all'articolo 9.2.
4. La specificazione dei limiti di sostenibilità del piano e le procedure per il loro monitoraggio potranno essere meglio disciplinati con linee guida tematiche di cui all'articolo 5.2.

## 2.4 Azioni regolative: prescrizioni ed indirizzi

1. Il Piano individua due livelli di azioni regolative: le prescrizioni e gli indirizzi.
2. Per **prescrizioni** si intendono le disposizioni e le previsioni del PTCP con efficacia prescrittiva e prevalente, che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite, nonché sui contenuti del PGT e dei piani attuativi, dei piani di settore di livello provinciale, di ogni altro strumento di pianificazione o programmazione. Ai sensi della LR 12/2005 le prescrizioni riguardano i temi del paesaggio, della difesa del suolo, delle infrastrutture della mobilità, degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico e del contenimento del consumo di suolo.

3. Gli indirizzi normativi del PTCP che assumono efficacia prescrittiva e prevalente ai sensi dell'art. 18 della LR12/05, sono contenuti nella PARTE 2 – DISPOSIZIONI PER I SISTEMI TEMATICI e contrassegnati con la lettera (p), in particolare:

- a) per il Sistema Paesaggistico e Ambientale: negli articoli 16, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.10, 17.11, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 29, 30;
- b) per il Sistema Rischio, Degrado e Compromissione Paesaggistica: negli articoli 49, 50, 51;
- c) per il Sistema Mobilità e trasporti: negli articoli da 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 65;
- d) per il Sistema agricolo e rurale: negli articoli 67 e 68;
- e) per il Sistema Insediativo e produttivo: negli articoli 46 e 47.

4. Le prescrizioni del PTCP devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal piano, prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti conseguenti e costituiscono oggetto di verifica puntuale nella procedura di valutazione di compatibilità.

5. Per **indirizzi** si intendono le disposizioni e le indicazioni del PTCP, con funzione di indirizzo e orientamento, che devono essere osservate nella elaborazione dei contenuti del PGT e dei piani attuativi, dei piani settoriali di livello provinciale, di ogni altro strumento di pianificazione o programmazione.

6. Gli indirizzi del PTCP si riferiscono a obiettivi, criteri e modalità operative da assumere nella pianificazione alle diverse scale relativamente ad aree e ambiti a varia destinazione, quando questi abbiano rilevanza programmatica e/o pianificatoria sovracomunale in materia urbanistica, ambientale, paesistica e infrastrutturale.

7. Dagli indirizzi del PTCP gli strumenti pianificatori di carattere locale o sovralocale possono motivatamente discostarsi, salvaguardando tuttavia l'insieme degli obiettivi e i limiti di sostenibilità del PTCP. Gli eventuali scostamenti dovranno essere verificati nell'ambito della procedura di valutazione di compatibilità.

8. Gli indirizzi del PTCP che possono incidere sui beni disciplinati dall'art. 18 della L.R. 12/2005, devono essere osservati e verificati con particolare attenzione nell'elaborazione dei piani alle diverse scale e nella procedura di valutazione di compatibilità.

#### *2.5 Azioni dirette: progetti e interventi*

1. Il Piano individua azioni dirette finalizzate alla traduzione operativa degli obiettivi strategici e tematici, nonché delle azioni regolative in progetti, opere e interventi.

2. Le azioni dirette del PTCP sono contenute negli Allegati B1, B2 e B3 - Progetti di rilevanza sovralocale. La Provincia redige periodicamente, assumendo progressivamente gli esiti del monitoraggio previsto dalla Valutazione Ambientale Strategica del PTCP, un aggiornamento degli Allegati finalizzato alla costruzione di un Osservatorio della progettualità del PTCP.

### **Art.3 Obiettivi strategici**

1. Gli obiettivi strategici rappresentano il riferimento primario per la redazione e l'attuazione del PTCP.

2. Gli atti e le azioni della Provincia e degli altri enti che incidono sull'assetto e la tutela del territorio provinciale, devono essere indirizzati ad assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi strategici:

- 1. Promuovere e rafforzare il sistema territoriale come sistema reticolare e di relazioni.
- 2. Garantire la qualità dell'abitare e governare il processo di diffusione.

3. Promuovere una mobilità efficiente e sostenibile e garantire un sistema infrastrutturale intermodale, sicuro ed adeguato.
4. Promuovere la difesa e la valorizzazione degli spazi rurali e delle attività agricole.
5. Attivare politiche per un territorio più vivibile e sicuro e per il contenimento dei rischi da inquinamento ambientale.
6. Perseguire la valorizzazione del paesaggio e la costruzione delle reti ecologiche.
7. Valorizzare il sistema turistico e integrare i valori plurali del territorio.
8. Promuovere il sistema economico, valorizzando il legame tra territori e produzioni.
9. Incrementare le occasioni e le capacità di cooperazione, programmazione e progettazione tra gli enti locali e i cittadini nella attuazione delle politiche territoriali.
10. Garantire l'uso razionale e l'efficienza distributiva delle risorse energetiche e non rinnovabili.

#### **Art.4 Elaborati, documenti e Banca Dati Numerica del PTCP**

1. Il PTCP si compone di tre tipologie di elaborati e documenti: *Elaborati di carattere normativo – prescrittivo*, *Documenti di carattere analitico – metodologico*, *Documenti del processo di Valutazione Ambientale (VAS) e di Valutazione di Incidenza (VInCA)*, in particolare:

##### **A. Elaborati di carattere normativo – prescrittivo:**

*A.1 - Indirizzi Normativi*, in cui sono contenuti le finalità, gli obiettivi, i dispositivi di carattere orientativo - prestazionale e normativo - prescrittivo, le modalità di adozione, di gestione e di attuazione del PTCP;

*A.2 - Tavole di piano*, in cui sono rappresentati sia i temi del quadro conoscitivo e ricognitivo sia i temi del quadro dispositivo e progettuale del PTCP, articolati per sistemi tematici e proposti a due scale di rappresentazione:

- Tavole a scala 1:75.000 per cogliere le relazioni sovramunicipali:
  - . *Tavola 1a Sistema paesaggistico - valore fisico e naturale*
  - . *Tavola 1b Sistema paesaggistico - valore storico e culturale*
  - . *Tavola 2 Sistema insediativo e produttivo*
  - . *Tavola 3 Sistema del rischio, degrado e compromissione paesaggistica*
  - . *Tavola 4 Sistema della mobilità e dei trasporti*
  - . *Tavola 5 Sistema agricolo e rurale*
- Tavole a scala 1:25.000 per cogliere le indicazioni puntuali:
  - . *Tavola 1 Indicazioni paesaggistiche e ambientali*
    - . *sistema paesaggistico - valore fisico e naturale*
    - . *sistema paesaggistico - valore storico e culturale*
    - . *sistema del rischio, degrado e compromissione paesaggistica*
  - . *Tavola 2 Indicazioni insediative, infrastrutturali e agricole*
    - . *sistema insediativo e produttivo*
    - . *sistema della mobilità e dei trasporti*
    - . *sistema agricolo e rurale*

##### **B. Documenti di carattere analitico – metodologico:**

*B.1 - Relazione illustrativa* in cui, a partire dai contenuti del PTCP vigente, del Documento Preliminare del PTCP, sono illustrati: analisi, metodi, criteri e strumenti adottati nella redazione del piano.

*B.2 – Allegati di piano distinti in documenti informativi del quadro conoscitivo e ricognitivo (R) e Linee Guida metodologiche (M)*

- Allegati A - Schede di indagine (R)
  - . A1 - Comuni: dotazioni e vocazioni
  - . A2 - Caratteri delle Unità di Paesaggio provinciali
- Allegati B - Progetti di rilevanza sovralocale (R)
  - . B1 - Progetti: Sistema paesaggistico e Rete Ecopaesistica
  - . B2 - Progetti: Sistema della mobilità e dei trasporti
  - . B3 - Progetti: Sistema insediativo e produttivo
- Allegati C - Repertori (R)
  - . C1 - Repertorio dei beni storico-culturali
  - . C2 - Repertorio dei siti archeologici
  - . C3 - Repertorio degli elementi di criticità e di degrado
  - . C4 - Repertorio dei servizi e degli insediamenti di rilevanza sovralocale
  - . C5 - Repertorio degli ambiti produttivi provinciali
  - . C6 - Repertorio dei luoghi della percezione e della memoria
- Allegati D - Linee Guida metodologiche (M)
  - . D1 - Riferimenti sovraordinati
  - . D2 - Piani e programmi di competenza provinciale
  - . D3 - Contenuti minimi del PGT
  - . D4 - Caratteri del territorio rurale e del sistema produttivo agricolo
  - . D5 - Criteri di mitigazione e di compensazione **ambientale**

*C. Documenti del processo di VAS e di VInCA:*

*C.1 Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica.*

*C.2 Parere Motivato finale.*

*C.3 Dichiarazione di Sintesi finale.*

*C.4 Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale.*

2. Tutti gli elaborati e i documenti del PTCP possono essere aggiornati, modificati e integrati con le modalità e le procedure di cui all'articolo 9.

3. I contenuti degli **Elaborati, dei Documenti e** delle Tavole di Piano trovano riferimento unico nella Banca Dati Numerica del PTCP che contiene tutti gli elementi cartografici rappresentati sulle tavole, georeferenziati e in formato digitale, secondo una struttura dati GIS, coerente con gli indirizzi regionali.

4. La variante al PTCP in adeguamento al PTR integrato ai sensi della LR 31/2014 si compone dei seguenti elaborati e documenti, **sostitutivi o integrativi dei precedenti**:

**A. ELABORATI DI CARATTERE NORMATIVO – PRESCRITTIVO:**

A.1 - *Indirizzi Normativi*, con gli aggiornamenti, le modifiche e le integrazioni relative ai temi sviluppati e comprensivi dei seguenti allegati tecnici:

- Allegato Tecnico 1 - Soglie comunali di riduzione del consumo di suolo;
- Allegato Tecnico 2 - Prima individuazione delle Aree della rigenerazione territoriale;
- Allegato Tecnico 3 - Dati e specifiche per il monitoraggio del consumo di suolo;

A.2 - *Tavole di piano*, con gli aggiornamenti, le modifiche e le integrazioni relative ai temi sviluppati, articolate per sistemi tematici:

- Tavola 1 Indicazioni paesaggistiche e ambientali (scala 1:25.000)
  - . *sistema paesaggistico – valore fisico e naturale*
  - . *sistema paesaggistico – valore storico e culturale*
  - . *sistema del rischio, degrado e compromissione paesaggistica*
- Tavola 2 Indicazioni insediative, infrastrutturali e agricole (scala 1:25.000)

- . sistema insediativo e produttivo
- . sistema della mobilità e dei trasporti
- . sistema agricolo e rurale

**- Tavola 3 Dissesti del territorio provinciale (scala 1:75.000)**

**. 3a - Aree a rischio idraulico - scenari di pericolosità del reticolo secondario di pianura**

**. 3b - Aree a rischio sismico - aree suscettibili degli effetti locali**

**B. DOCUMENTI DI CARATTERE ANALITICO – METODOLOGICO:**

B.1 - *Relazione illustrativa*, con gli aggiornamenti, le modifiche e le integrazioni relative ai temi sviluppati e comprensivi dei seguenti allegati:

- . Allegato 1.1: Soglie comunali di riduzione del consumo di suolo.
- . Allegato 1.2: Schede comunali degli Ambiti di Trasformazione (AT).
- . Allegato 1.3: Schede comunali delle soglie minime di riduzione.
- . Allegato 1.4: DCP n. 38/2020, Relazione e Tavole del Masterplan di Mantova Est.
- . Allegato 1.5: Schede delle aree di rigenerazione territoriale sovralocali.
- . Allegato 1.6: Dati e specifiche per il monitoraggio del consumo di suolo.
- . Allegato 2.1: Carta della Rete Ecopaesistica provinciale.
- . Allegato 3.1: Documento di indirizzo "Quadro infrastrutturale strategico del PTCP di Mantova".
- . Allegato 3.2: Proposte dei Comuni per il collegamento alla rete ciclabile sovralocale.
- . Allegato 3.3: Nuovo Allegato B2 – Progetti: Sistema della mobilità e dei trasporti.
- . Allegato 4.1: Carta Piano Gestione Rischio Alluvioni / Reticolo Secondario di Pianura (PGRA / RSP).
- . Allegato 4.2: Carta Piano Assetto Idrogeologico / Piano Gestione Rischio Alluvioni (PAI / PGRA).
- . Allegato 4.3: Contributi dei Consorzi di Bonifica.
- . Allegato 4.4: Planimetrie delle aree golenali proposte dai Consorzi di Bonifica.
- . Allegato 5.1: Carta delle aree suscettibili degli effetti locali.
- . Nuovo Allegato D5 - Criteri di mitigazione e compensazione.**

**C. DOCUMENTI DEL PROCESSO DI VAS E DI VINCA:**

- C.1 *Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica.*
- C.2 *Parere Motivato finale.*
- C.3 *Dichiarazione di Sintesi finale.*
- C.4 *Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale.*

**CAPO II – ATTUAZIONE, GESTIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PTCP**

**Art.5 Strumenti di attuazione e gestione**

1. Per assicurare l'efficacia e la processualità del Piano, in accordo all'evoluzione dello scenario economico-sociale e all'aggiornamento del quadro conoscitivo e ricognitivo, la Provincia, anche in collaborazione con i Comuni, attua i contenuti e gli obiettivi del PTCP attraverso: Strumenti diretti di attuazione e gestione, linee guida tematiche, documenti analitici procedurali, organismi di consultazione.

**5.1 Strumenti diretti di attuazione e gestione**

1. Costituiscono strumenti diretti di attuazione e aggiornamento del PTCP:

- a) *piani di settore della Provincia di Mantova;*
- b) *piani d'area provinciali, configurabili anche come piani tematici e/o di settore che si riferiscono ad ambiti territoriali relativi a più Comuni (anche appartenenti a province diverse) interessati da dinamiche omogenee e/o a problematiche congruenti;*
- c) *progetti strategici (eventualmente configurabili come piani e progetti tematici e di settore) che si riferiscono a territori soggetti a dinamiche di trasformazione*

*particolarmente rilevanti, o interessati da progetti di sviluppo di interesse provinciale o regionale, anche di carattere infrastrutturale e Piani di Azione paesistica;*

- d) atti di programmazione negoziata, pianificazione complessa e di intesa interistituzionali quali accordi di programma (che possono prevedere elaborati cartografici appositi, dossier predisposti relativamente a problematiche specifiche) ed altri tipi di accordi (società di scopo, protocolli di intesa, convenzioni, procedure concordate);*
- e) approfondimenti tematici e/o di circondario relativi alla specificazione di obiettivi propri del PTCP, nonché il programma di monitoraggio del PTCP di cui all'articolo 11.*

2. Costituiscono inoltre strumenti diretti di attuazione, gestione e aggiornamento del PTCP i Piani di governo del territorio comunali o intercomunali, verificati come coerenti e compatibili con il PTCP nell'ambito della procedura di valutazione di compatibilità.

## **5.2 Linee Guida Tematiche**

1. Le Linee Guida Tematiche costituiscono strumenti di specificazione e integrazione delle procedure gestionali e dei criteri di intervento del PTCP.

2. Attraverso le Linee Guida Tematiche la Provincia, anche assumendo gli esiti della Valutazione Ambientale Strategica, definisce criteri, parametri, schemi di riferimento e di indirizzo per l'attuazione del PTCP, nonché per la valutazione di compatibilità, in particolare dei PGT, integrativi dei contenuti del PTCP e non vincolanti, salvo il loro successivo recepimento nel PTCP o in altri piani e atti, nelle forme e con l'efficacia per questi previste.

3. Costituiscono una prima definizione e articolazione di Linee Guida Tematiche del PTCP gli allegati D – linee guida di approfondimento metodologico, di cui al precedente articolo 4.

4. In fase di attuazione del PTCP potranno essere sviluppate Linee Guida finalizzate:

- a) alla specificazione e ottimizzazione delle procedure di gestione e attuazione del PTCP relativamente a gli strumenti di attuazione, le procedure per la redazione dei PGT, le procedure per l'espressione del parere, le procedure per la costruzione del sistema informativo.*
- b) alla definizione di criteri e modalità di intervento, gestione e attuazione di temi di particolare complessità, quali la riqualificazione ed il riutilizzo del sistema degli insediamenti diffusi, con particolare attenzione al sistema delle corti e cascine, delle opere di infrastrutturazione del territorio agricolo, ai manufatti idraulici e al sistema delle canalizzazioni; le modalità d'uso delle aree soggette a rischio da esondazione e tecnologico, con riferimento alle esigenze di protezione della salute e di maggiore consapevolezza e responsabilizzazione nei confronti della sicurezza individuale e collettiva; di criteri insediativi delle attività produttive – commerciali, degli allevamenti e degli impianti da fonti rinnovabili in agricoltura, con particolare attenzione alle infrastrutture per l'accessibilità e dei servizi ed alle localizzazioni rispetto ai sistemi insediativi residenziali e rispetto alla qualità e alle infrastrutture dei territori agricoli.*
- c) a sviluppare e gestire tavoli di lavoro, metodi e strumenti sui temi della perequazione e compensazione territoriale e locale, di cui all'articolo 7 e per il monitoraggio del PTCP, di cui all'articolo 11.*

## **5.3 Documenti informativi**

1. I documenti informativi costituiscono strumenti del quadro conoscitivo e ricognitivo del PTCP e sono costituiti da elenchi, repertori, schede informative e statistiche che qualificano e identificano gli elementi rappresentativi dei diversi sistemi tematici del piano.

2. Costituiscono una prima definizione e articolazione dei *Documenti Informativi* gli *allegati A, B e C* di cui al precedente articolo 4.

## **5.4 Organismi di consultazione**

1. Gli organismi di consultazione costituiscono strumenti per la verifica, l'aggiornamento, la condivisione e l'attuazione dei contenuti e degli obiettivi del PTCP:

- a) gli organismi di consultazione e di coordinamento provinciale, costituiti: dalla Conferenza dei Comuni di cui all'articolo 16 della L.R. 12/05, eventualmente articolata per Conferenze di Circondario, dal Tavolo di consultazione delle Associazioni Economiche e Sociali, dal Tavolo di consultazione degli Enti Sovracomunali, dalla Conferenza intersettoriale per il PTCP e dalla Conferenza di Valutazione per la VAS del PTCP, istituiti dalla Giunta Provinciale;
- b) gli organismi di consultazione e coordinamento sovraprovinciale, costituiti dai Gruppi di Lavoro Regione – Province, dalle Commissioni Tecniche dell'Unione delle Province Lombarde (UPL), da altre strutture di coordinamento interprovinciale ed interregionale.

#### **Art.6 Circondari, Ambiti Geografici e Ambiti Territoriali Omogenei del PTR**

1. I Circondari sono gli ambiti in cui si articola l'organizzazione territoriale della Provincia e sono stabiliti dal PTCP sulla base di:

- a) fattori fisico-naturali, economici e di relazione tra le polarità urbane provinciali ed extra provinciali;
- b) livelli di cooperazione sovralocale in rapporto a forme sia istituzionali (ASL, Bacini scolastici...) sia di associazionismo volontario (Consorzi, Associazioni di Categoria, ...).

2. Il Circondario è l'ambito ove specificare gli indirizzi di tutela, di sviluppo e di intervento, verificando la compatibilità, la coerenza ed i livelli di interazione con il sistema locale, potrà trovare in sede di attuazione del PTCP momenti di verifica e potrà altresì riarticolarsi anche per ambiti di minore dimensione territoriale.

3. Gli Ambiti Geografici, quale ulteriore articolazione territoriale dei Circondari, sono territori di riconosciuta identità geografica fondata su componenti sia morfologiche che storico-culturali e relazionali, ovvero da una comunanza di identità culturali, dialetti, vicende amministrative, tradizioni, fatti insediativi.

4. In base all'analisi della struttura del territorio e delle relazioni fra Comuni (polarità, pendolarismo, gravitazioni) sono stati individuati:

A) CIRCONDARIO A - ALTO MANTOVANO - composto da 21 comuni

- a1) *Ambito geografico: Alto mantovano (10 comuni):* Castelfelfredo, Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Goito, Guidizzolo, Medole, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino, Volta Mantovana.
- a2) *Ambito geografico: Tre Fiumi: Oglio, Chiese, Osona (11 comuni):* Acquafredda sul Chiese, Asola, Canneto sull'Oglio, Casaloldo, Casalmoro, Casalromano, Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti, Mariana Mantovana, Piubega, Redondesco.

B) CIRCONDARIO B - VIADANESE - OGLIO PO - composto da 10 comuni

- b1) *Ambito geografico: Oglio Po (10 comuni):* Bozzolo, Commessaggio, Dosolo, Gazzuolo, Marcaria, Pomponesco, Rivarolo Mantovano, Sabbioneta, San Martino dell'Argine, Viadana.

C) CIRCONDARIO C - OLTREPO MANTOVANO - composto da 19 comuni

- c1) *Ambito geografico: Sinistra Secchia (6 comuni):* Gonzaga, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, San Benedetto Po, Suzzara.
- c2) *Ambito geografico: Destra Secchia (13 comuni):* Borgo Mantovano, Borgocarbonara, Magnacavallo, Ostiglia, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide e Felonica, Serravalle a Po, Sustinente.

D) CIRCONDARIO D - MEDIO MANTOVANO - composto da 14 comuni

- d1) *Ambito geografico: Grande Mantova (7 comuni):* Bagnolo San Vito, Curtatone, Mantova, Marmirolo, Porto Mantovano, San Giorgio Bigarello, Borgo Virgilio.
- d2) *Ambito geografico: Seconda Cerchia (7 comuni):* Castelfelforte, Castel D'Ario, Castellucchio, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, Villimpenta.

5. Il PTR ha articolato il territorio regionale in 33 Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), di cui 3 per



la Provincia di Mantova corrispondenti ai Comuni dell'Alto, Medio e Basso Mantovano, prevedendo che le Province possano proporre modifiche in sede di adeguamento dei PTCP.

6. Il PTCP assume i Circondari e gli Ambiti Geografici quali disaggregazioni più dettagliate degli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) del PTR **integrato ai sensi della LR 31/2014.**

## **Art.7 Concertazione e perequazione territoriale**

### *7.1 Concertazione territoriale*

1. Il PTCP, sulla base del sistema infrastrutturale e dei servizi, delle caratteristiche socio-economiche, nonché delle risorse paesistico - ambientali e storico-culturali del territorio, assume la concertazione tra gli enti locali quale metodo e criterio fondamentale per accedere ad opportunità insediative e di sviluppo più qualificate e destinate a soddisfare una domanda di natura esogena, nonché per affrontare e risolvere problematiche ambientali di area vasta.

2. La concertazione è finalizzata alla realizzazione di una più equilibrata ripartizione delle esternalità dei fenomeni urbanizzativi, per i soggetti pubblici e privati, secondo il metodo della perequazione e della compensazione territoriale, descritte all'articolo 7.2.

3. La Provincia, sulla base delle proprie competenze, promuove e garantisce la cooperazione tra enti locali e altri soggetti pubblici e privati, attivando e partecipando alle procedure di concertazione in relazione alle azioni ed agli obiettivi del PTCP.

4. La procedura di concertazione, di cui la Provincia è soggetto promotore e garante, comporta la redazione di intese o accordi di carattere politico-istituzionale o tecnico, nonché il supporto degli strumenti di gestione ed attuazione previsti dal PTCP.

5. La Provincia può promuovere, in accordo con i Comuni, iniziative di approfondimento delle tematiche progettuali del PTCP con riferimento ai temi del dimensionamento della residenza, dei servizi, delle attività commerciali e produttive, nonché delle infrastrutture. Il dimensionamento di queste funzioni potrà essere valutato all'interno di Bilanci d'area di cui all'articolo 10 e verificato come coerente a livello di Circondario, di Ambito Geografico **o di ATO.**

6. Il metodo della concertazione può essere adottato anche al fine di formulare documenti di indirizzo destinati all'individuazione di soglie e di parametri, dimensionali, localizzativi e qualitativi, preordinati e concordati per la redazione dei PGT dei comuni e loro varianti.

7. Nel caso che più comuni intendano pervenire alla formulazione di un tale documento, la Provincia, su richiesta degli stessi, apre un tavolo di concertazione finalizzato alla definizione concordata degli elementi di cui sopra. In tale circostanza la Provincia promuove l'accordo fra i comuni interessati, concorrendo alla definizione degli elementi e dei parametri oggetto della concertazione.

8. Le intese circa la localizzazione di insediamenti a carattere sovracomunale saranno siglate dalla Provincia e dai Comuni interessati per territorio e dagli altri enti interessati, qualora l'oggetto dell'intesa riguardi ambiti specifici di competenza di altri enti.

9. Il PTCP identifica nei Circondari, negli Ambiti geografici **o negli ATO,** gli ambiti di concertazione dei processi di pianificazione e il livello più idoneo per la verifica delle scelte definite a scala sovralocale.

10. Specifici ambiti di concertazione, individuati anche attraverso l'articolazione dei circondari, dovranno essere individuati come l'ambito spaziale di riferimento per le concertazioni finalizzate alle intese interistituzionali che possono riguardare:

- a) l'attuazione dei progetti strategici del PTCP;
- b) la verifica dei limiti di sostenibilità;
- c) la definizione di infrastrutture e corridoi tecnologici;
- d) la definizione dei poli attrattori e degli insediamenti di portata sovracomunale;

- e) la componente idrogeologica e sismica;
- f) la componente paesaggistica e ambientale.

11. In generale si possono individuare tre livelli territoriali di concertazione: livello provinciale, livello di **ATO**, circondario o di ambito geografico, livello sovracomunale relativo a più Comuni.

### 7.2 Perequazione territoriale

1. La perequazione territoriale costituisce strumento negoziale attraverso il quale la Provincia, i Comuni e gli altri enti interessati definiscono un'equilibrata distribuzione dei vantaggi e dei sacrifici connessi ai fenomeni urbanizzativi, infrastrutturali ed insediativi, in modo da evitare che, per conseguire risorse economiche, si diffondano operazioni comportanti consistente consumo di suolo e di risorse ambientali.

2. La perequazione territoriale deve rispettare anche condizioni di sostenibilità e puntare alla realizzazione di obiettivi ambientali quali l'attuazione della Rete Ecopaesistica Provinciale.

3. Ai sensi del comma 2-ter dell'art. 11 della LR 12/05, i Comuni possono prevedere forme di perequazione territoriale intercomunale, ad esempio con riferimento agli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), anche attraverso la costituzione di un fondo finanziato con risorse proprie o con quote degli oneri di urbanizzazione e altre risorse conseguenti alla realizzazione degli interventi concordati. A tal fine definiscono, d'intesa tra loro, le attività, le modalità di finanziamento e ogni altro adempimento che ciascun ente partecipante si impegna a realizzare, con l'indicazione dei relativi tempi e delle modalità di coordinamento. I Comuni interessati possono demandare la gestione unitaria del fondo alla Provincia al fine di sviluppare progetti e attuare interventi di rilevanza sovracomunale.

4. La Provincia incentiva l'utilizzazione della perequazione territoriale attraverso la promozione di accordi tra i Comuni quale condizione, ad esempio, per **espansioni progetti** insediativi rilevanti o per il potenziamento della rete infrastrutturale provinciale.

~~4. La Provincia, per promuovere i predetti accordi, può favorire la costituzione di fondi di compensazione, finanziati dalla Provincia stessa e dagli enti locali con risorse proprie, attraverso entrate conseguenti alla realizzazione degli interventi o con oneri di urbanizzazione.~~

### 7.3 Strumenti della concertazione

1. Tra gli strumenti amministrativo-giuridici, ai fini dell'attuazione degli indirizzi del PTCP, della concertazione e della perequazione territoriale, si indicano i Protocolli d'intesa, gli Accordi di programma, le Convenzioni ed i Consorzi, così come definiti dalla legislazione vigente, in particolare dal D.Lgs. 267/2000, in particolare:

- a) *Il Protocollo d'intesa* è una forma di accordo che identifica gli impegni e le responsabilità dei soggetti proponenti e può essere promosso da soggetti pubblici e privati; esso è soggetto a deliberazione degli organi collegiali di governo e può rinviare a modalità operative tramite gli strumenti di cui ai successivi punti.
- b) *L'Accordo di programma*, come previsto dall'articolo 34 del D.Lgs. 267/2000, mira ad assicurare un'azione integrata e coordinata di diversi soggetti pubblici e privati e a determinare tempi, modalità, finanziamenti ed altri connessi adempimenti; esso è promosso dall'Ente interessato e se adottato con Decreto del Presidente regionale ha valore di Variante ai piani generali e di settore comunali e provinciali.
- c) *La Convenzione*, come prevista dall'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, mira ad assicurare lo svolgimento in modo coordinato di determinati servizi e funzioni tra diversi soggetti pubblici e privati e a stabilire finalità, durata, forme di consultazione dei soggetti contraenti, rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie. Il rapporto di convenzione è soggetto alla preventiva istituzione di un disciplinare-tipo.

- d) *Il Consorzio*, come previsto dall'articolo 31 del D.Lgs. 267/2000, mira ad assicurare la gestione associata di determinati servizi o funzioni attraverso l'approvazione di una convenzione a maggioranza assoluta dei componenti, unitamente allo statuto del Consorzio; in particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, ai soggetti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio.

2. Può costituire ulteriore strumento di conoscenza e supporto alle iniziative di concertazione il Bilancio d'area di cui all'articolo 10.

### **Art.8 Mitigazione e compensazione ambientale**

1. La Provincia, assumendo anche gli esiti della Valutazione Ambientale Strategica del PTCP, può implementare le Linee Guida tematiche, di cui al Nuovo Allegato D5, finalizzate alla dettagliata definizione ed al monitoraggio dei criteri di mitigazione e compensazione da prevedere per le azioni di trasformazione di rilevanza sovralocale.

#### **8.1 Mitigazione ambientale**

1. Il PTCP definisce *mitigazione ambientale* le iniziative volte ad attenuare gli effetti generabili dall'implementazione di azioni, ma anche di impatti derivanti da attività insediate e infrastrutturali in un territorio.

2. Le misure di mitigazione sono quelle che mirano ad abbattere quanto più possibile gli effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e, più in generale, sulla vita delle persone.

3. La definizione di misure di mitigazione risulta fortemente legata ai caratteri propri del progetto ed al contesto in cui lo stesso viene realizzato.

#### **8.2 Compensazione ambientale**

1. Il PTCP definisce *compensazione ambientale* le iniziative volte a risarcire il territorio per gli impatti che non è possibile mitigare e/o ridurre.

2. Le misure di compensazione sono quelle che tendono a riequilibrare l'impatto negativo generato da una trasformazione operando interventi di segno positivo finalizzati a riportare in bilancio, o arricchire, il sistema delle risorse presente in un territorio.

3. Le misure di compensazione devono essere considerate efficaci quando bilanciano gli effetti con incidenza negativa indotti dalla realizzazione del progetto o del piano e devono essere attuate il più vicino possibile alla zona interessata dal piano o progetto che produrrà gli effetti negativi.

4. Le misure di compensazione devono essere monitorate con continuità per verificare la loro efficacia a lungo termine per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione e sviluppo previsti e per provvedere all'eventuale loro adeguamento.

### **Art.9 Modifiche e varianti**

1. Il PTCP definisce i propri contenuti attraverso progressivi approfondimenti di scala e di settore, concentrandosi prioritariamente sui nodi e sulle problematiche strutturali, integrando e prevedendo di articolare in fasi successive, con il contributo dei comuni, il quadro relativo a specifici ambiti territoriali o tematici. Contestualmente a questo processo di progressiva implementazione e specificazione dei contenuti del PTCP è indispensabile definire uno schema di riferimento per stabilire i limiti entro i quali il PTCP può evolversi ed implementarsi senza che le specificazioni costituiscano Variante di PTCP.

~~2. Il comma 11 dell'art. 17 della LR. 12/05 prevede che il PTCP disciplini modalità semplificate per l'approvazione di modifiche concernenti le correzioni di errori materiali e l'aggiornamento cartografico, nonché lo sviluppo e la conseguente definizione localizzativa di interventi da esso previsti e gli aspetti di ambito locale che non incidano sulle strategie generali del piano.~~

2. Il comma 11 dell'art. 17 della L.R. 12/05 prevede che il PTCP disciplini modalità semplificate per l'approvazione di modifiche che non incidano sulle strategie generali del piano, per le quali non sono richiesti né il parere della Conferenza dei Comuni, né la valutazione da parte della Regione. Sono comprese in tali modalità semplificate:

- le correzioni di errori materiali,

- l'aggiornamento cartografico e dei dati,

- lo sviluppo e la definizione localizzativa di interventi previsti dal PTCP,

- gli aspetti di ambito locale,

- le modifiche per l'attuazione della soglia di riduzione del consumo di suolo e per consentire l'attuazione di interventi di rigenerazione urbana e recupero del patrimonio edilizio esistente.

3. Il comma 14 dell'articolo 17 della L.R. 12/05 ~~prevede che la medesima procedura di approvazione del PTCP si applichi alle sue varianti,~~ stabilisce che le varianti al PTCP, diverse da quelle di cui ai commi 11 e 12 (programmazione negoziata, intese), sono approvate con la medesima procedura prevista per la sua approvazione, limitando l'informazione e la consultazione degli enti locali unicamente a quelli territorialmente interessati. ~~e pertanto stabilisce che tutte le norme relative alle fasi di predisposizione, adozione, pubblicazione, verifica regionale, approvazione definitiva ed eventuale adeguamento del PTCP siano applicabili anche alle Varianti del PTCP, che~~ La Provincia potrà assumere tali varianti ogni qual volta si renda necessario od opportuno procedere in tal senso, non avendo la vigente legislazione ~~né statale né regionale~~ fissato termini di durata del piano provinciale.

4. Il PTCP definisce tre tipologie di variazione ai contenuti del piano:

- a) Correzioni e aggiornamenti coerenti con le strategie generali del piano,
- b) Modifiche e integrazioni coerenti con le strategie generali del piano,
- c) Varianti generali e parziali del piano.

5. Con cadenza periodica o in caso di particolari esigenze, gli elaborati e i documenti, nonché i dati numerici e cartografici del PTCP di cui all'art.4 possono essere oggetto di aggiornamento generale con le modalità di cui all'art. 9.2.

#### 9.1 Correzioni e aggiornamenti coerenti con le strategie generali del PTCP

1. Costituiscono correzioni e aggiornamenti coerenti con le strategie generali del PTCP, ai sensi del comma 11 dell'articolo 17 della L.R. 12/05, tutte le variazioni finalizzate:

- a) alla correzione di errori materiali contenuti nella documentazione di piano,
- b) all'aggiornamento dello stato di fatto operato dai Comuni nei PGT, da altro ente o dalla provincia stessa in strumenti a maggior dettaglio.
- ~~c) al recepimento delle determinazioni a maggior definizione operate dai Comuni nei PGT, da altro ente o dalla provincia stessa in strumenti a maggior dettaglio, condivise nell'ambito della procedura di valutazione di compatibilità.~~

~~2. Le modifiche di cui al punto a) sono recepite nei documenti del PTCP a cura e a responsabilità del Dirigente competente.~~

~~3.~~ **2.** Rientrano tra le modifiche di cui al punto b) gli aggiornamenti ai temi del quadro conoscitivo e ricognitivo presenti nelle tavole di piano e negli allegati ~~A, B e C,~~ di cui all'articolo 4.

~~4. Rientrano tra le modifiche di cui al punto c) le determinazioni e le previsioni dei comuni nei PGT riguardanti le quote insediative di cui all'articolo 47, gli ambiti agricoli di cui all'articolo 68 e gli ambiti di trasformazione, nei limiti e alle condizioni previste nei presenti Indirizzi Normativi.~~

~~5.~~ **3.** Le modifiche di cui ai punti a) e b) ~~e c)~~ sono soggette a valutazione di compatibilità che ne attesta la coerenza con le strategie generali del PTCP e recepite nei documenti del PTCP a cura e a responsabilità del Dirigente competente.

## 9.2 Modifiche e integrazioni coerenti con le strategie generali del piano

1. Costituiscono modifiche e integrazioni coerenti con le strategie generali del piano, ai sensi del comma 11 dell'articolo 17 della L.R. 12/05, tutte le variazioni finalizzate:

- a) al recepimento di disposizioni ~~preordinate~~ contenute nella legislazione ~~statale e regionale, in materia, nei Piani di Settore soggetti ad approvazione regionale,~~ nel PTR, e nei Piani d'Area ~~e di Settore~~ Regionali e in altri strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinata,
- b) al recepimento di disposizioni e contenuti dei P.T.C. dei parchi naturali e regionali, nonché dei piani di gestione delle aree protette,
- c) al recepimento di disposizioni e contenuti dei Piani provinciali di Settore, di cui all'articolo 13.2,
- d) al recepimento di disposizioni e contenuti degli Strumenti diretti di attuazione e gestione del PTCP, di cui all'articolo 5.1 o in Strumenti di concertazione di cui all'articolo 7.3,
- e) al recepimento di contenuti e disposizioni delle linee guida tematiche di cui all'articolo 5.2,
- ~~f) al recepimento e all'aggiornamento dei tracciati derivanti dalla progettazione delle reti infrastrutturali di mobilità e delle nuove varianti;~~
- f) al recepimento e all'aggiornamento dei progetti di interesse sovralocale (paesaggistici, infrastrutturali e insediativi), ~~di cui agli allegati B dell'articolo 4.2,~~ anche proposti dai Comuni e da altri enti,
- g) al recepimento e all'aggiornamento delle previsioni e delle determinazioni dei Comuni nei PGT, ~~da altro Ente o dalla provincia stessa in strumenti a maggior dettaglio, che presentano elementi di incompatibilità non sostanziale e non comprese tra le modifiche di cui alla lettera c), del punto 1, dell'articolo 9.1~~ in particolare ~~per la determinazione e l'applicazione della soglia di riduzione del consumo di suolo e per consentire l'attuazione di interventi di rigenerazione urbana e recupero del patrimonio edilizio esistente.~~
- ~~h) al recepimento delle determinazioni a maggior definizione operate dai Comuni nei PGT, da altro ente o dalla provincia stessa in strumenti a maggior dettaglio, condivise nell'ambito della procedura di valutazione di compatibilità.~~

2. Le modifiche e integrazioni di cui al presente articolo sono soggette a valutazione di compatibilità che ne attesta la coerenza con le strategie generali del PTCP e sono approvate ~~dalla~~ **Giunta con Decreto del Presidente della Provincia o con Delibera di Giunta Provinciale**, previa pubblicazione su Web e comunicazione alla Regione Lombardia ed alla Conferenza dei Comuni, come modificazioni integrative e specifiche del PTCP approvato, coerenti con le strategie generali del piano.

## 9.3 Varianti generali o parziali

1. Il PTCP può essere soggetto a varianti generali o parziali alle quali si applicano le stesse procedure per l'approvazione del PTCP e si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) modifiche e integrazioni sostanziali alla struttura normativa, specie con riferimento alle indicazioni con valore prescrittivo (che incidono direttamente sul regime giuridico delle aree, incluse quelle di salvaguardia) salvo che per il recepimento di normative e disposizioni sovraordinate,
- b) modifiche alle componenti strutturali del piano non derivanti da atti preordinati,
- c) modifiche alle componenti strategiche di livello regionale quali:
  - elementi fondamentali individuati nei documenti regionali,
  - elementi fondamentali della programmazione regionale di settore,
  - modifiche che interessino tutto il territorio provinciale o aspetti di impostazione metodologica che riguardino più tematiche.

2. Il Comune può proporre varianti al PTCP per le quali si applicano le procedure di cui al comma 14 dell'articolo 17 della L.R. 12/05.
3. Ai sensi del comma 12 dell'articolo 17 della LR 12/05, l'approvazione, con la partecipazione e l'assenso della Provincia, di strumenti di programmazione negoziata previsti dalla vigente legislazione comporta variante automatica al PTCP, ove tali strumenti siano in contrasto con previsioni prescrittive e prevalenti del PTCP o non compatibili con i suoi obiettivi.
4. La partecipazione e l'eventuale assenso della Provincia avviene nelle forme previste dall'ordinamento provinciale e dalle eventuali disposizioni speciali in materia di programmazione negoziata.
5. L'approvazione di eventuali varianti del PTCP previste da programmi integrati d'intervento (PII) avviene con le procedure e gli adempimenti stabiliti dalle norme di legge vigenti in materia e, in particolare, nel rispetto del comma 9 dell'articolo 92 della L.R. 12/2005.

### **Art.10 Bilanci d'area**

1. I bilanci d'area sono strumenti finalizzati alla valutazione preventiva e al monitoraggio delle esternalità **territoriali**, economiche, sociali e ambientali conseguibili attraverso le azioni del PTCP, gli interventi coordinati tra più Comuni, tra più settori e/o tra più soggetti pubblici e privati.
2. I bilanci d'area, sono ~~preliminarmente riferiti~~ **riferibili agli Ambiti Geografici e ai Circondari del PTCP, nonché agli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO)** di cui all'art. 6 e possono trovare una maggiore specificazione finalizzata al riconoscimento di peculiarità e/o di particolari problematiche.
3. I Bilanci d'area devono potersi confrontare con il Sistema della conoscenza ed utilizzare e integrare il Sistema Informativo Territoriale.
4. I Bilanci d'area possono assumere la valenza di osservatori di valutazione economica, sociale e ambientale del processo di attuazione del PTCP e degli accordi di concertazione, determinando il riferimento programmatico per piani e progetti tematici e di settore.
5. Laddove i bilanci d'area siano utilizzati per la definizione di accordi a contenuto perequativo ai sensi dell'articolo 7, potranno essere redatti sulla base dei criteri individuati da specifiche Linee guida tematiche, di cui all'articolo 5.3.
6. I Bilanci d'area per la definizione di accordi a contenuto perequativo, dovranno individuare i fattori di beneficio e di costo connessi alle azioni della provincia e dei comuni.
7. Tra i fattori di beneficio potranno essere considerati:
  - a) sia quelli direttamente incidenti sui bilanci degli enti (incremento delle entrate per effetto degli oneri di urbanizzazione e dei contributi relativi al costo di costruzione - effetti indotti sul mercato immobiliare con il conseguente incremento delle entrate tributarie connesse sia ai valori immobiliari che ad altre basi imponibili);
  - b) sia quelli di carattere più generale (effetti positivi indotti sulla struttura terziaria, commerciale, direzionale e ricettiva) - incremento del "rango territoriale" del comune - eventuali miglioramenti della qualità locale indotti dagli interventi di riqualificazione degli insediamenti (produttivi e non) e dai provvedimenti di mitigazione e/o compensazione ambientale e paesaggistica, posti a carico dei soggetti che realizzano gli interventi)
8. Tra i fattori di costo potranno essere considerati:
  - a) sia quelli direttamente incidenti sui bilanci degli enti (adeguamento sistema urbanizzazioni primarie e secondarie - potenziamento/adeguamento servizi comunali - riqualificazione ambientale e paesaggistica qualora non gravante su altri soggetti - manutenzione infrastrutture di urbanizzazione primaria e secondaria non gravanti su altri soggetti);
  - b) sia quelli gravanti sulla collettività locale (sottrazione di suolo per usi agricoli - incremento dei fattori di congestione per la rete infrastrutturale viaria - eventuale compromissione dei fattori di "attrazione" nei confronti del sistema economico-produttivo - eventuale

incremento di rischi di incidenti ambientali - possibile compromissione paesaggistica del contesto di intervento);

9. Il Bilancio d'Area potrà inoltre individuare le entrate da immettere nel Fondo perequativo e i criteri per il loro riparto, sulla base della bozza di accordo compensativo.

### ***Art.11 Monitoraggio***

1. L'attività di monitoraggio può essere definita come un insieme di procedure finalizzate a fornire un costante flusso di indicazioni sull'attuazione delle risposte offerte alle pressioni rintracciate per verificare l'efficacia delle strategie e delle azioni previste dal PTCP, al fine di permettere l'adozione tempestiva di eventuali misure correttive.

2. L'attività di monitoraggio, di cui all'articolo 10 della Direttiva 2001/42/CE, è un insieme di procedure finalizzate a controllare gli effetti ambientali prodotti dall'attuazione di piani e programmi, al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive più opportune.

3. Il monitoraggio è una attività che può assumere più declinazioni, tra le principali:

- a) un'attività di osservazione dello stato e delle trasformazioni territoriali;
- b) un'attività di osservazione dei fenomeni ambientali e del loro sviluppo temporale;
- c) un'attività di osservazione di fenomeni indotti, non previsti dall'attuazione del piano;
- d) un'attività di verifica delle scelte attuate dal decisore pubblico;
- e) un'attività di verifica delle misure di mitigazione e compensazione previste;
- f) un'attività di verifica della progettualità e dei limiti di sostenibilità del piano;
- g) un'attività di osservazione dei diversi fenomeni di degrado o rischio di degrado emergenti, al fine di integrare le letture ed analisi e valutare l'efficacia delle politiche e azioni di riqualificazione paesaggistica o contenimento del degrado messe in campo.

4. La Provincia si impegna a organizzare e curare il permanente monitoraggio degli effetti del PTCP e del conseguimento dei suoi obiettivi adottando, quando se ne presenti la necessità, ogni provvedimento atto ad adeguare il PTCP a nuove situazioni od esigenze.

5. La Provincia, assumendo anche gli esiti della Valutazione Ambientale Strategica del PTCP, in collaborazione con i Comuni, può redigere Linee Guida Tematiche, di cui al precedente articolo 5.2, finalizzate alla definizione dettagliata dei dati, degli indicatori e delle procedure per il monitoraggio del PTCP, anche al fine della costruzione di osservatori permanenti delle trasformazioni territoriali, paesaggistiche, della progettualità e dei limiti di sostenibilità del piano.

### ***Art.12 Sistema Informativo Territoriale***

1. In coerenza con quanto indicato all'articolo 3 della L.R. 12/2005, la gestione del sistema delle conoscenze trova nel Sistema Informativo Territoriale (SIT) lo strumento primario per la gestione e la divulgazione del sistema della conoscenza.

2. Il SIT provinciale è lo strumento atto a gestire l'elaborazione, l'aggiornamento, la rappresentazione e la divulgazione delle informazioni territoriali, dello stato di attuazione degli interventi e del monitoraggio del territorio, dell'ambiente e del paesaggio.

3. Gli indirizzi per lo sviluppo del SIT provinciale sono:

- a) il SIT è costituito da basi informative fondamentali, consistenti in aggregati coerenti di informazioni formalmente individuate, a cui sono applicate procedure atte a garantire il grado di significatività, la qualità e l'aggiornamento delle informazioni stesse;



- b) il SIT è diretto a realizzare l'organizzazione dei flussi informativi in basi informative per le quali siano garantiti criteri uniformi di acquisizione, validazione e aggiornamento dei dati e l'utilizzo integrato dei dati tra basi informative diverse;
- c) il SIT è diretto a garantire la disponibilità delle informazioni necessarie al controllo delle funzioni delegate, la verifica della efficienza della spesa, e degli effetti degli interventi realizzati, a questo fine sono riorganizzate le basi dei dati costituite a fini gestionali;
- d) la Provincia promuove lo sviluppo delle basi informative degli Enti locali territoriali la cui realizzazione è rilevante al fine della qualità dei dati necessari al sistema informativo o comunque con questo integrabili;
- e) la Provincia riconosce valenza strategica all'esigenza di costruire un sistema informativo territoriale (SIT) condiviso tra Regione, Provincia e Comuni per il governo del territorio, quale strumento di ausilio all'analisi territoriale contenuta negli strumenti di pianificazione. Assume conseguentemente l'impegno a proseguire il programma di lavoro avviato anche attraverso la predisposizione di appositi "osservatori" e/o "tavoli tecnici".
- f) la Provincia riconosce il SIT quale lo strumento capace di fornire un supporto tecnico sistematico alle decisioni e un servizio di informazione ai soggetti pubblici e privati interessati alle opportunità e alle condizioni insediative.

4. La Banca Dati Numerica del PTCP, di cui al comma 4 <sup>3</sup> dell'art. 4, costituisce articolazione del SIT provinciale, che deve essere continuamente implementato ed aggiornato nell'ambito delle attività di gestione del PTCP e dall'evoluzione delle conoscenze derivanti anche dal rapporto con i Comuni.

~~6.~~ <sup>5.</sup> Gli elementi cartografici della Banca Dati Numerica del PTCP e i dati dei documenti informativi sono da considerarsi una prima sistematizzazione delle conoscenze messa a disposizione dei Comuni (in particolare per la redazione dei PGT), di altri enti e soggetti che potranno implementare apportando proposte di aggiornamento, modifica ed integrazione.

<sup>5.</sup> ~~6.~~ il PTCP assume **la "Tavola delle Previsioni di Piano e la Carta del Consumo di suolo dei PGT"**, ~~quale progetto strategico di piano, il Mosaico degli strumenti urbanistici comunali~~, quale componente della Banca Dati Numerica del PTCP, come strumento conoscitivo dello stato ~~e delle~~ trasformazioni del territorio, nonché **per il monitoraggio del consumo di suolo di cui all'art. 47.4.**

7. Le modalità di consegna degli elaborati digitali dei PGT, presentati in sede di valutazione di compatibilità al PTCP, dovranno rispettare le specifiche regionali ~~in particolare per la tavola delle previsioni di piano, redatta in scala 1:10.000~~ **e le indicazioni di cui all'Allegato Tecnico 3.**

8. La Provincia, anche in applicazione di disposizioni regionali in materia, può redigere un documento di Linee Guida Tematiche finalizzato a dettagliare criteri e procedure per la gestione della Banca Dati Numerica del PTCP nonché per la consegna e lo scambio dei dati con i Comuni e gli altri enti, nella prospettiva della costruzione di un Sistema Informativo Territoriale Integrato.

### CAPO III – RAPPORTI CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

#### **Art.13 Pianificazione e programmazione sovraordinata e provinciale**

##### *13.1 Piani e programmi sovraordinati*

1. Sono piani e programmi sovraordinati quelli, generali e di settore, che si riferiscono a territori e/o ambiti interprovinciali, regionali e interregionali.
2. Il recepimento delle indicazioni della pianificazione e della programmazione regionale e comunque sovraordinata permette al PTCP di svolgere in modo adeguato un ruolo di



coordinamento delle azioni provinciali e comunali al quadro delle programmazioni regionali e più in generale alle iniziative di programmazione extra-provinciali.

3. In questa attività di recepimento il PTCP deve, di concerto con gli organi competenti, verificare la congruenza del metodo e delle proposte di tali piani e programmi, in particolare con i temi della compatibilità con i sistemi tematici e con gli elaborati del PTCP.

4. In caso di coerenza con il PTCP le proposte sono recepite con le modalità di cui all'articolo 9.2.

5. In caso di incoerenza con il PTCP le proposte sono recepite con le modalità di cui all'articolo 9.2 verificando con il soggetto proponente gli opportuni approfondimenti per il loro inserimento nel contesto provinciale, individuando eventuali varianti e le conseguenti misure mitigative e compensative.

6. Il PTCP recepisce le prescrizioni contenute nella pianificazione sovraordinata vigente alla data della sua approvazione.

### *13.2 Piani provinciali di settore*

1. I piani di settore da redigere da parte della Provincia, di cui all'Allegato D2 – Piani e Programmi di competenza provinciale, sono riconducibili a tre tipologie:

- a) piani redatti dalla Provincia per delega di competenza;
- b) piani redatti dalla Provincia per affrontare tematiche settoriali di interesse provinciale;
- c) piani redatti dalla Provincia quali strumenti di attuazione e approfondimento diretto del PTCP.

2. I piani provinciali di settore dovranno integrarsi con il PTCP, essi possono costituire strumenti attuativi, di approfondimento e di specificazione, in grado di proporre modifiche agli obiettivi generali tematici, alle disposizioni ed alle scelte del PTCP.

3. Nel rapporto tra i piani deve prevalere il principio di complementarietà, per cui tutti i soggetti responsabili del procedimento devono tendere al conseguimento di obiettivi condivisi e assumersi le relative competenze.

4. Tutti i piani provinciali trovano un riferimento operativo nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici della Provincia che diviene pertanto strumento per la verifica della attuabilità delle opere di diretta competenza provinciale.

5. Gli elementi di omogeneità che devono caratterizzare l'insieme dei piani provinciali sono:

- a) Il riferimento agli obiettivi strategici e generali tematici di cui agli articoli 2.2 e 3;
- b) il riferimento ai documenti di carattere normativo e prescrittivo: Indirizzi Normativi e Tavole di Piano;
- c) il riferimento al quadro della progettualità provinciale cui agli Allegati B – Progetti di rilevanza sovralocale;
- d) il riferimento al quadro della programmazione regionale ed extra-provinciale di cui all'Allegato D1 – Riferimenti Sovraordinati;
- e) il riferimento al quadro della programmazione provinciale di cui all'Allegato D2 – Piani e Programmi di competenza provinciale;
- f) il riferimento al SIT provinciale, di cui all'articolo 12, che ne costituisce lo strumento operativo. La redazione dei piani di settore deve diventare occasione di arricchimento del SIT provinciale; pertanto gli studi alla base dei singoli piani dovranno essere sviluppati nei modi e con le tecniche più adeguate per integrare ed implementare il patrimonio di conoscenze del SIT provinciale;

6. La procedura per rendere coerenti i piani di settore al PTCP riguarda la definizione degli obiettivi, il metodo di redazione e la definizione dei criteri di intervento; essa comporta la programmazione di incontri sia di carattere tecnico sia di carattere politico e istituzionale. Questi

incontri dovranno garantire sia un coordinamento interno, da realizzare tra gli uffici dei differenti settori della Provincia che un coordinamento esterno da realizzare tra Enti e soggetti istituzionali che presiedono e/o partecipano alla definizione dei progetti di intervento. L'organizzazione di questi incontri potrà prevedere la predisposizione di specifiche elaborazioni, realizzate dal SIT provinciale e dall'Ufficio di piano, al fine di garantire un confronto su basi informative condivise.

7. Le eventuali modifiche e integrazioni al PTCP proposte dai piani provinciali di settore potranno essere recepite con le modalità e le procedure di cui all'articolo 9.2, previa valutazione di compatibilità e di coerenza con il PTCP.

8. I piani provinciali di settore, salvo diversa disciplina dettata dalla legislazione in materia, possono essere approvati con le modalità e le procedure di cui all'articolo 9.2.

#### **Art.14 Valutazione di compatibilità**

1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della LR 12/05, sono sottoposti alla procedura di valutazione di compatibilità con il PTCP i piani di governo del territorio comunali ed intercomunali (ovvero il documento di piano, il piano delle regole per gli ambiti agricoli strategici ed il piano dei servizi in caso di Comuni costituenti polo attrattore) e relative varianti, nonché i progetti in variante (sportelli unici attività produttive, piani integrati di intervento e quanti altri costituiscano variante al documento di piano). Ai sensi del comma 5 dell'articolo 13 della LR 12/05 la Provincia valuta la compatibilità del documento di piano con il proprio PTCP.

2. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 della LR 12/05 e smi, sono inoltre sottoposti alla procedura di Valutazione di compatibilità con il PTCP:

- a) i piani provinciali di settore;
- b) i piani di altri enti a valenza territoriale;
- c) i progetti infrastrutturali e per la mobilità non già individuati nel PTCP stesso;
- d) i progetti insediativi di rilevanza sovracomunale, quali grandi strutture di vendita o centri commerciali, o altri progetti soggetti ad accordi di programma o conferenze di servizi.

3. Il PGT costituisce lo strumento principale per il governo del territorio. Esso verifica come rendere coerenti le scelte individuate alla scala locale con gli obiettivi e con le indicazioni della programmazione e pianificazione regionale e provinciale. I piani dei comuni di confine verificano anche le indicazioni della pianificazione extra-provinciale, attraverso approfondimenti conoscitivi relativi alle dipendenze tra comuni extra-Regione/Provincia.

4. Il comune in sede di redazione del PGT assume le indicazioni del PTCP, predispone analisi più dettagliate, individua le scelte alla scala locale, disciplina l'uso e la trasformazione del territorio in coerenza con le disposizioni dei presenti *Indirizzi Normativi* e con i contenuti delle *Tavole di piano*.

5. Costituiscono strumenti di riferimento per la redazione dei PGT e per il confronto con la Provincia nella procedura di valutazione di compatibilità:

- a) i documenti allegati del PTCP (allegati A, B, C e D) ed in particolare l'Allegato D3 contenuti minimi dei PGT;
- b) il PTR e i documenti regionali applicativi della LR 12/05 e della LR 31/14;
- c) **Gli Allegati Tecnici di cui al successivo art. 47, in adeguamento al PTR integrato ai sensi della LR 31/2014 per la riduzione del consumo di suolo.**

6. Costituiscono principali elementi di verifica e giudizio nella procedura di Valutazione di compatibilità la coerenza dei Documenti di piano dei PGT con:

- a) gli obiettivi strategici e generali tematici di cui agli articoli 2.2 e 3;
- b) i limiti di sostenibilità di cui all'articolo 2.3;

- c) le disposizioni prescrittive di tutela e salvaguardia per i diversi sistemi tematici;
- d) gli indirizzi di tutela e sviluppo del territorio per i diversi sistemi tematici;
- e) i criteri per la localizzazione, il dimensionamento, la definizione funzionale **e la riduzione** delle ~~nuove~~ previsioni insediative di trasformazione del territorio per i diversi sistemi tematici.

7. I contenuti e le previsioni del PGT approvato dall'Amministrazione Comunale, valutati come compatibili e coerenti con il PTCP, possono costituire aggiornamenti al PTCP, con le modalità e le procedure di cui all'articolo 9. ~~1~~**2**.

8. La Provincia, anche assumendo gli esiti della Valutazione Ambientale Strategica del PTCP, può redigere un documento di Linee Guida Tematiche finalizzato a dettagliare criteri e procedure per la valutazione di compatibilità, quale strumento per la verifica delle scelte previste da ciascun piano o progetto.

**9. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 della LR 31/2014 le Province verificano, in sede di parere di compatibilità il corretto recepimento dei criteri, degli indirizzi e delle disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato del PTR.**

### **TITOLO I – SISTEMA TEMATICO PAESAGGISTICO E AMBIENTALE**

#### **CAPO I – OBIETTIVI GENERALI PER IL PAESAGGIO PROVINCIALE**

##### ***Art.15 Obiettivi generali per il paesaggio mantovano***

1. Il PTCP assume il paesaggio come testimonianza e documento del processo storico-evolutivo del rapporto tra l'uomo, la sua cultura e l'ambiente ed indica nella tutela, valorizzazione e ricomposizione dei caratteri paesistici, nella protezione delle risorse fisico-naturali, nella difesa del suolo, nella regimazione idraulica e nella ricomposizione degli ecosistemi, gli obiettivi verso i quali finalizzare le proprie azioni.

2. In particolare, in coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica della Convenzione Europea sul Paesaggio, del D.lgs. 42/04 e della LR 12/05, i contenuti paesaggistici dei PTCP e le relative disposizioni normative sono finalizzati a:

a) Salvaguardare gli aspetti caratteristici e significativi dei paesaggi riconosciuti, attraverso:

- La tutela degli ambiti di naturalità esistenti;
- La costruzione della Rete Ecopaesistica Provinciale, tramite interventi diretti di implementazione dei corridoi ecologici esistenti e politiche di incentivo agli stessi; politiche di sviluppo di sistemi ed aree di naturalità diffusa; promozione di modelli agricoli e di forme di turismo compatibili con le risorse paesistico-ambientali e con le componenti antropiche presenti;
- Lo sviluppo di un sistema uniforme e condiviso di tutela per gli ambiti che presentano i medesimi valori paesaggistici per preservare la leggibilità del territorio e gli elementi di riconoscibilità dei vari sistemi, ambiti ed elementi del paesaggio mantovano;
- la conservazione ed il mantenimento degli aspetti significativi e caratteristici di ogni paesaggio;
- La salvaguardia di singoli ambiti, sistemi ed elementi, ancorché non cartografati, cui il PTCP, in attuazione del PTR e della d.g.r. 8/6421 del 27/12/2007, riconosce rilevante valore naturale, storico – culturale e percettivo.

b) Gestire le trasformazioni del territorio in una prospettiva di sviluppo sostenibile, attraverso:

- l'orientamento delle trasformazioni al recupero delle aree dismesse e/o degradate;
- la limitazione del consumo di suolo, in linea con gli obiettivi della LR 12/05 e smi, come da indirizzi per il sistema insediativo e nel rispetto dei limiti di sostenibilità del piano;
- la verifica della coerenza delle trasformazioni proposte con la forma urbana, gli andamenti morfologici e le condizioni di sicurezza idrogeologica del territorio, e nel rispetto dei valori paesaggistici presenti;
- l'inserimento di elementi di mitigazione paesistico-ambientale a margine dei progetti infrastrutturali, delle aree produttive e lungo i margini urbani;
- la progettazione e la predisposizione di idonei interventi di compensazione paesistico-ambientale per qualsiasi tipologia di intervento (edilizio, infrastrutturale, ecc.), che alteri e modifichi il paesaggio, in cui si inserisce;
- l'incremento della copertura vegetazionale negli ambiti rurali;
- la tutela delle visuali e degli elementi della percezione;
- il mantenimento della riconoscibilità dei nuclei urbani curandone il rapporto con il tessuto rurale ed evitando la saldatura dell'edificato tra abitati contigui;

- c) Pianificare il paesaggio mantovano, attraverso:
- la valorizzazione dei paesaggi riconosciuti, costituenti il paesaggio mantovano, attraverso forme di fruizione sia per la popolazione locale che turistica, purché compatibili e sostenibili;
  - il ripristino e il recupero di situazioni di degrado e/o di compromissione paesistica, anche potenziali, con particolare attenzione agli ambiti di escavazione, ai fini di un loro inserimento funzionale entro la Rete Ecopaesistica Provinciale, all'infrastrutturazione, all'urbanizzazione ed ai fenomeni di rischio idrogeologico;
  - la creazione di nuovi paesaggi e di nuovi valori paesaggistici, che siano riconosciuti e condivisi, per un complessivo miglioramento della qualità della vita della popolazione locale.
- d) Incentivare forme di cooperazione inter-istituzionale per la salvaguardia, la gestione e la pianificazione condivisa del paesaggio mantovano.

## CAPO II – AREE ASSOGGETTATE A SPECIFICA TUTELA ED INTEGRAZIONE NEL PTCP

### ***Art.16 Aree assoggettate a specifica tutela di legge (p)***

1. Ai sensi della LR 12/2005 e s.m.i. hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT le previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici in attuazione dell'articolo 77 della medesima legge.
2. Il PTCP definisce specifiche normative di tutela e salvaguardia ad integrazione dei disposti sovraordinati nazionali e regionali.
3. Le aree assoggettate a specifica tutela perseguono il duplice obiettivo della conservazione del patrimonio naturale, storico-culturale e paesaggistico e della promozione socio-economica delle comunità residenti attraverso la valorizzazione sostenibile dello stesso patrimonio. Esse:
  - a) rappresentano elementi di primo riferimento per la definizione delle strategie di salvaguardia, gestione e pianificazione del territorio provinciale.
  - b) costituiscono la struttura portante (nodi e corridoi principali) della Rete Ecopaesistica di livello provinciale e la loro istituzione, tutela e valorizzazione concorre alla costruzione effettiva della rete stessa;
  - c) rappresentano i principali luoghi deputati ad accogliere gli interventi di rinaturazione e forestazione, nonché di compensazione e mitigazione ambientale e paesaggistica;
  - d) rappresentano, unitamente alla Rete Ecopaesistica, le aree in cui prioritariamente favorire la creazione di un sistema integrato di fruizione, fondato su sistemi di percorrenza, su un'offerta di servizi ricreativi, culturali, didattico - scientifici strutturati e di qualità e su un'adeguata offerta turistica, agrituristica, nonché gastronomica e delle produzioni tipiche;
  - e) costituiscono beni di rilevanza sovralocale, rispetto ai quali alto deve essere lo sforzo di collaborazione e coordinamento fra Enti gestori, Provincia ed Enti locali per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile.
4. la Provincia nella propria attività istituzionale e pianificatoria:
  - a) promuove e partecipa, attraverso il PTCP ed attraverso la propria azione istituzionale, alla definizione di parchi naturali regionali entro i perimetri dei parchi regionali;
  - b) con il PTCP propone, lungo i corridoi principali della Rete Ecopaesistica non già valorizzati e tutelati come aree protette, la costituzione di Piani Locali di interesse sovracomunale;
  - c) nel PTCP recepisce, in particolare per i Parchi regionali istituiti, i Piani Territoriali del Parco approvati ai quali i Comuni devono adeguare i propri strumenti di pianificazione;
  - d) prevede che nelle riserve naturali, in assenza di piano di gestione, non siano consentiti interventi di carattere insediativo, di escavazione e di accumulo dei rifiuti, sia prescritto

il mantenimento della vegetazione esistente e siano ammessi rimboschimenti e trasformazioni arboree coerenti con i caratteri ecologici dell'area.

5. I comuni provvedono, nell'ambito della redazione del proprio PGT, in collaborazione con la Provincia e gli altri enti competenti in materia, a verificare l'individuazione di tutti i beni tutelati ed eventualmente ad aggiornare la cartografia e le basi informative del SIT ed in coerenza con quanto disposto dalla Regione nel Decreto dirigenziale della DG Territorio ed Urbanistica n. 8/12520 del 10/11/2006 per lo scambio dei dati Regione - Comune.

#### *16.1 Beni tutelati dal D.Lgs.42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (p)*

1. Il PTCP assume le norme di tutela e salvaguardia dei beni culturali e dei beni paesaggistici individuati dal D.Lgs. 42/2004, che è normativa nazionale di riferimento. I beni tutelati dal D.Lgs. 42/2004 sottoposti alla vigente normativa sovraordinata in materia e alle relative disposizioni regolamentari ed attuative, sono:

##### *a) Beni culturali per cui sia intervenuta la dichiarazione dell'interesse culturale*

Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

##### *b) Tutela indiretta*

Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

##### *c) «Bellezze individue» e «bellezze d'insieme» e dichiarazione di notevole interesse pubblico*

Sono immobili ed aree di notevole interesse pubblico, già previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (ora recepite dall'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.), per cui è intervenuta la dichiarazione di notevole interesse pubblico con atto, provvedimento o notifiche.

##### *d) Aree tutelate per legge*

Sono aree tutelate per legge quelle contenute al comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, ovvero sul territorio della Provincia di Mantova quelle di seguito elencate:

- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018;
- le zone umide incluse nell'elenco previsto dal DPR n. 448 del 13 marzo 1976 e successivo DPR n. 184 del 11 febbraio 1987 (zone umide di interesse internazionale: Palude di Ostiglia e Valli del Mincio);
- le zone di interesse archeologico.

#### *16.2 Rete dei Siti Natura 2000 (p)*

1. La "Rete Natura 2000", istituita a seguito della Direttiva 92/43/CEE Habitat, costituisce la Rete ecologica europea, ovvero un sistema coerente e coordinato di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali e vegetali di interesse comunitario, la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo.

2. La "Rete Natura 2000" si compone di Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS). L'elenco seguente e la perimetrazione utilizzata nelle tavole fa riferimento ai siti "Rete Natura 2000" come vigenti alla data di adozione del piano.

2. La "Rete Natura 2000" si compone di Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e **Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che corrispondono ai Siti di Importanza Comunitaria per i quali gli stati membri hanno definito le misure di conservazione necessarie ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse comunitario per i quali il sito è stato istituito.** L'elenco seguente e la perimetrazione utilizzata nelle tavole si riferisce ai siti "Rete Natura 2000" come vigenti alla data di **adozione approvazione** del piano.

CODICE	NOME	ENTE GESTORE	TIPO SITO
IT20A0004	LE BINE	Consorzio Parco Naturale Oglio Sud	ZSC
IT20B0001	BOSCO FOCE OGLIO	Consorzio Parco Naturale Oglio Sud	ZSC
IT20B0002	VALLI DI MOSIO	Consorzio Parco Naturale Oglio Sud	ZSC
IT20B0003	LANCA CASCINA S. ALBERTO	Consorzio Parco Naturale Oglio Sud	ZSC
IT20B0004	LANCHE DI GERRA GAVAZZI E RUNATE	Consorzio Parco Naturale Oglio Sud	ZSC
IT20B0005	TORBIERE DI MARCARIA	Consorzio Parco Naturale Oglio Sud	ZSC
IT20B0006	ISOLA BOSCONI	Lega Italiana Protezione Uccelli	ZSC/ZPS
IT20B0007	ISOLA BOSCHINA	Azienda Regionale delle Foreste	ZSC/ZPS
IT20B0008	PALUDI DI OSTIGLIA	Comune di Ostiglia	ZPS
IT20B0009	VALLI DEL MINCIO	Consorzio Parco del Mincio	ZPS
IT20B0010	VALLAZZA	Consorzio Parco del Mincio	ZSC/ZPS
IT20B0011	BOSCO FONTANA	Corpo forestale dello Stato	ZSC/ZPS
IT20B0012	COMPLESSO MORENICO DI CASTELLARO LAGUSELLO	Consorzio Parco del Mincio	ZSC
IT20B0014	CHIAVICA DEL MORO	Parco del Mincio	ZSC
IT20B0015	POMPONESCO	Comune di Pomponesco	ZSC
IT20B0016	PALUDI DI OSTIGLIA	Comune di Ostiglia	ZSC
IT20B0017	ANSA E VALLI DEL MINCIO	Consorzio Parco del Mincio	ZSC
T20B0018	COMPLESSO MORENICO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	Consorzio Parco del Mincio	SIC
IT20B0401	PARCO REGIONALE OGLIO SUD	Consorzio Parco Naturale Oglio Sud	ZPS
IT20B0402	RISERVA REGIONALE GARZAIA DI POMPONESCO	Comune di Pomponesco	ZPS
IT20B0501	VIADANA, PORTIOLO, SAN BENEDETTO PO, OSTIGLIA	Provincia di Mantova	ZPS

3. Il PTCP promuove la tutela e la valorizzazione di tali siti – che costituiscono parte integrante e strutturale della Rete Ecopaesistica di livello provinciale – ed assicura, in coerenza con le indicazioni regionali ed in accordo con Enti Gestori e Comuni, la salvaguardia del patrimonio naturalistico-ambientale d’interesse comunitario, costituito dagli habitat e dalle specie presenti nei siti.

4. Le previsioni di uso e trasformazione del sito devono essere coerenti con gli obiettivi di conservazione del sito stesso, nonché devono prendere in considerazione le criticità e gli elementi di degrado eventualmente individuati nei formulari. A tal fine piani ed interventi non direttamente necessari e connessi alla gestione del sito sono soggetti a Valutazione d’Incidenza come disposto dal DPR n. 357/97 e dalla d.g.r. 7/14106/2003 e s.m.i.

5. Nel caso in cui un SIC interessi più Comuni dovranno essere assicurate le necessarie forme di collaborazione intercomunale ai fini della sua corretta pianificazione e gestione.

6. Ai sensi del DPR n. 357/97 e della d.g.r. 7/14106/2003 e s.m.i. lo studio per individuare e valutare gli effetti che un piano può avere sul sito, deve essere redatto dai proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico - venatori e le loro varianti.

7. In fase attuativa, con gli strumenti di cui al precedente CAPO II – ATTUAZIONE, GESTIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PTCP ed in particolare dell’articolo 5 - Strumenti di attuazione e gestione, dovranno essere inoltre definite specifiche misure di conservazione dei Siti approvati ai sensi del DPR 357/97. Il riferimento da assumere è la d.g.r. n. 9275 del 8 aprile 2009 “Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3,4,5,6 del DM 17/10/07, n.184”.

### 16.3 Sistema delle aree naturali protette (p)

1. Il sistema delle aree protette rappresenta l’insieme delle aree di maggiore rilevanza naturalistica del territorio provinciale ed è composto da:

a) *Riserve naturali* e relative aree di rispetto individuate ai sensi dell’articolo 2 della L. 394/91 e dell’articolo 11 della L.R. 86/83

riserva	atto istitutivo	piano	ente gestore	enti locali interessati
BOSCO FONTANA	D.M. 29.03.72; D.M. 10.04.76		Corpo forestale dello Stato	Provincia: Mantova Comuni: Marmirolo, Porto Mantovano
COMPLESSO MORENICO CASTELLARO LAGUSELLO	D.C.R. 11.10.84, n.III/1738	D.G.R. n 5/41300 del 22/09/1993	Consorzio Parco del Mincio	Provincia: Mantova Comuni: Monzambano, Cavriana
GARZAIA DI POMPONESCO	D.C.R. 28.07.88, n.IV/1176	In itinere	Provincia di Mantova	Provincia: Mantova Comune: Pomponesco
ISOLA BOSCHINA	D.C.R. 06.03.85, n.3/1966	D.G.R. n 4/45782 del 01/08/1989	Azienda Regionale delle Foreste	Provincia: Mantova Comune: Ostiglia
ISOLA BOSCONI	D.C.R. 29.01.87, n.IV/566	D.G.R. n 4/53279 del 21/03/1990	Lega Italiana Protezione Uccelli	Provincia: Mantova Comuni: Borgocarbonara
LE BINE	D.C.R. 01.10.87, n.759	D.G.R. n 5/41299 del 22/09/1993	Consorzio Parco Naturale Oglio Sud	Province: Cremona, Mantova Comuni: Calvatone, Acquanegra sul Chiese
PALUDI DI OSTIGLIA	D.C.R. 11.10.84, n.III/1737	D.G.R. n 5/36594 del 25/05/1993	Comune di Ostiglia	Provincia: Mantova Comune: Ostiglia



TORBIERE DI MARCARIA	D.C.R. 31.05.89, n.IV/1390	D.G.R. n 2616 del 11/12/2000	Consorzio Parco Naturale Oglio Sud	Provincia: Mantova Comune: Marcaria
VALLAZZA	D.C.R. 24.01.91, n.V/102	In itinere	Consorzio Parco del Mincio	Provincia: Mantova Comuni: Mantova, Borgo Virgilio
VALLI DEL MINCIO	D.C.R. 11.10.84, n.III/1739 C.R. del 21.12.2017, X/1739 - Modifica dei confini	In itinere	Consorzio Parco del Mincio	Provincia: Mantova Comuni: Curtatone, Mantova, Porto Mantovano, Rodigo

b) *Parchi regionali individuati ai sensi dell'art. 2 della L. 394/91 e dell'art. 16 della L.R. 86/83*

parchi regionali	atto istitutivo	PTC
MINCIO	L.R. 08.09.84, n.47	d.g.r. 28.06.00, n.7/193, mod. d.g.r. 3/8/00, n. 1000
OGGIO SUD	L.R. 16.04.88, n.17	d.g.r. 01.12.00, n. 2455

c) *Parchi naturali regionali proposti ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della L. 394/91 e dell'articolo 16 ter della L.R. 86/83*

parchi naturali	proposta	atto istitutivo
MINCIO		-
OGGIO SUD	d.g.r. 01.12.00, n. 2455	-

d) *Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) istituiti ai sensi dell'articolo 34 della L.R. 86/83*

PLIS	comuni interessati ed ente gestore	atto istitutivo	piano di gestione
PARCO SAN LORENZO	Comune di Pegognaga	D.g.r. n. IV/51876 del 21/02/1990	D.p.g.r. n. 8990/Ec del 14/09/1992
PLIS NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	Comune di Castiglione delle Stiviere	D.g.p. n. 54 del 24/02/2005	D.g.p. n. 238 del 15/09/2005
PARCO GOLENE FOCE SECCHIA	Convenzione tra i Comuni di Quistello, Quingentole, Moglia e San Benedetto Po, ente capofila comune di Quistello	D.g.p. n. 56 del 24/02/2005	D.g.p. n. 236 del 15/09/2005
PLIS LA GOLENA E LE SUE LANCHE	Comune di Viadana	D.g.p. n. 55 del 24/02/2005	D.g.p. n. 237 del 15/09/2005
PARCO GOLENALE DEL GRUCCIONE	Comune di Sermide e Felonica	D.g.p. n. 72 del 10/03/2005	D.g.p. n. 197 del 25/07/2005
PLIS NEL COMUNE DI SOLFERINO	Comune di Solferino	D.g.p. n. 277 del 27/10/2005	D.g.p. n. 377 del 22/12/2005
PLIS, IN AREA GOLENALE, LUNGO UN TRATTO DI SPONDA DEL PO	Temporaneamente identificato con l'Ente capofila, comune di Ostiglia, dalla convenzione fra i Comuni di Ostiglia, Sustinente, Serravalle a Po e Borgo Mantovano	D.g.p. n. 239 del 15/09/2005	D.g.p. n. 279 del 27/10/2005

PARCO SAN COLOMBANO	Comune di Suzzara	D.g.r. n. VI/33672 del 15/09/2005	D.p.g.r. n. 1869
PARCO DEL MORO	Comune di Casalmoro	in fase di istituzione	-
MONTE MEDOLANO	Comune di Medole	D.g.p. 79 del 11/08/2015	-

#### 16.4 Siti patrimonio mondiale dell'UNESCO (p)

1. Dal luglio 2008 il centro storico di Mantova e quello di Sabbioneta sono stati riconosciuti dall'UNESCO patrimonio dell'umanità. I criteri adottati per l'individuazione riconoscono che *"Mantova e Sabbioneta costituiscono eccezionali testimonianze del valore della cultura rinascimentale. Esse rappresentano gli esempi più eminenti delle due modalità più emblematiche della progettazione urbanistica del Rinascimento, rispettivamente quella evolutiva e quella fondativa. Di grande importanza anche per gli aspetti architettonici, tecnologici e monumentali. Le due località hanno svolto un ruolo di primo piano nella diffusione della cultura rinascimentale in Europa e fuori di essa."*

2. Inoltre *"Mantova e Sabbioneta rappresentano il modello di una particolare civiltà durante un ben preciso periodo storico, con effetti su urbanistica, architettura e arte. Gli ideali del Rinascimento, affermati dalla famiglia Gonzaga, sono presenti nella morfologia urbana, nell'architettura e nelle attività produttive tradizionali, ottimamente conservate nel corso del tempo. Le città rappresentano gli esempi più eminenti delle due modalità più emblematiche della progettazione urbanistica del Rinascimento, rispettivamente quella evolutiva e quella fondativa. Come tali, esse sono servite di riferimento per gran parte delle successive esperienze di costruzione della città fino all'epoca moderna. Gli artisti che hanno concorso alla realizzazione delle due città hanno prodotto capolavori che hanno portato a compimento gli ideali del primo Rinascimento, contribuendo in maniera determinante alla diffusione internazionale di un movimento destinato a influenzare e plasmare l'intera Europa."*

3. Da giugno 2011 i Siti palafitticoli preistorici dell'arco alpino in Comune di Cavriana a Bande-Corte Carpani e in Comune di Monzambano a Castellarò Lagusello-Fondo Tacoli, sono nella Lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO.

4. Ai sensi della Legge 20 febbraio 2006, n. 77 *"Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del patrimonio mondiale, posti sotto la tutela dell'UNESCO"*, i due ambiti hanno priorità nell'assegnazione di finanziamenti destinati ad interventi secondo le leggi vigenti, la redazione di piani di gestione e misure di sostegno, ai fini di una gestione compatibile e di un corretto rapporto tra flussi turistici e servizi culturali offerti.

5. Il PTCP in accordo con i Comuni assicura le azioni di salvaguardia e valorizzazione del contesto paesaggistico di riferimento dei suddetti siti e delle relative aree tampone ("buffer zones") anche attraverso appositi 'Piani di gestione', al fine di promuoverne la tutela, la conoscenza e le possibilità di fruizione culturale e didattica.

6. I Comuni ~~di Mantova e Sabbioneta~~ **interessati dai Siti Unesco** provvedono, nell'ambito della redazione del PGT, a riportare nelle cartografie di piano la perimetrazione **degli stessi** ~~del centro storico dichiarato patrimonio UNESCO~~ con le relative buffer zones e nel Piano delle Regole **sia riportata** la disciplina di riferimento.

### **Art.17 Elementi della pianificazione paesaggistica regionale**

#### 17.1 Ambiti Geografici

1. In ottemperanza alle disposizioni regionali, che avevano individuato nel PTPR del 2001 (vedi "I paesaggi della Lombardia" - vol. 2) gli ambiti geografici a scala regionale, sono state

individuare più idonee articolazioni degli stessi alla scala provinciale, al fine di cogliere e descrivere in modo più appropriato sia i caratteri connotativi dei diversi contesti paesaggistici sia le espressioni della cultura locale, cui riconoscere una specifica identità paesistica da salvaguardare.

2. In Provincia di Mantova in base all'analisi della struttura del territorio e delle relazioni fra comuni (polarità, pendolarismo, gravitazioni, ...) sono stati individuati sette ambiti geografici già elencati ~~nella tabella di cui~~ all'art. 6 dei presenti indirizzi normativi, come declinazione dei Circondari.

3. I Comuni nella redazione dei PGT devono tener conto dell'ambito geografico, cui appartengono.

#### 17.2 Unità tipologiche di paesaggio (UdP)

1. In ottemperanza alle disposizioni regionali, che avevano individuato nel PTPR del 2001 (vedi "I paesaggi della Lombardia" - vol. 2) le unità tipologiche di paesaggio a scala regionale, sono state individuate più idonee articolazioni delle stesse alla scala provinciale.

2. Sulla base dei pedo-paesaggi della carta pedologica (ERSAF) sono state individuate le UdP che, sebbene caratterizzate da modulazioni e varietà, presentano una omogeneità percettiva, fondata sulla ripetitività delle combinazioni di fattori naturali ed elementi storico-culturali.

#### 17.3 Individuazione e descrizione delle UdP

1. Le Unità tipologiche di Paesaggio, le cui caratteristiche specifiche sono riportate nell'Allegato A2 - *Caratteri delle unità tipologiche di paesaggio*, costituiscono gli ambiti territoriali di riferimento per la descrizione, la caratterizzazione e la tutela di area vasta, nonché per l'attivazione di misure di valorizzazione e per lo sviluppo dei contenuti paesaggistici dei PGT. Essi intendono fornire una visione generale delle peculiarità e delle vocazioni dell'Unità di Paesaggio secondo molteplici punti di vista: naturale e dell'equilibrio dei fattori ambientali, storico-culturale, fruitivo-percettivo, agricolo e rurale.

2. La ricognizione svolta ha permesso di individuare le seguenti Unità tipologiche di paesaggio provinciali, a cui i Comuni riferiranno le proprie elaborazioni in coerenza con i contenuti delle indicazioni della d.g.r. 29 dicembre 2005 - n. 8/1681 - *Modalità per la pianificazione comunale* (L.R. 12/2005 art. 7) ed in particolare dell'Allegato A - *Contenuti paesaggistici del PGT*:

Paesaggi delle colline
<ul style="list-style-type: none"> <li>• UDP 1 - Anfiteatro morenico del Garda</li> </ul>
Paesaggi della pianura
<ul style="list-style-type: none"> <li>• UDP 2 - Alta pianura ghiaiosa</li> <li>• UDP 3 - Media pianura idromorfa o fascia storica delle risorgive, suddivisa in: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Fascia storica delle risorgive</i></li> <li>• <i>Paesaggi storici "del riso"</i></li> </ul> </li> <li>• UDP 4 - Bassa pianura</li> <li>• UDP 5 - Piana alluvionale</li> </ul>
Paesaggi delle valli fluviali
<ul style="list-style-type: none"> <li>• UDP 6 - Valle del Mincio, suddivisa in: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Alto Mincio</i></li> <li>• <i>Valli del Mincio, Mantova e laghi di Mantova</i></li> <li>• <i>Basso Mincio</i></li> </ul> </li> </ul>

- UDP 7 - Valle del Chiese
- UDP 8 - Valle dell'Oglio
- UDP 9 - Fascia fluviale del Po
- UDP10 - Fascia fluviale del Secchia
- UDP11 - Paleoalveo del Mincio

3. I Comuni nella elaborazione dei PGT ed in particolare della componente paesaggistica dello stesso, possono articolare e meglio specificare obiettivi e prescrizioni per ogni singola unità di paesaggio individuata. Possono proporre modifiche alla delimitazione delle UdP in ragione della loro maggiore conoscenza del territorio.

#### 17.4 Articolazione delle UdP

1. Come meglio specificato nell'Allegato A2 – *Caratteri delle unità tipologiche di paesaggio* per ogni UdP il PTCP individua:

- a) i «*capisaldi di riferimento paesaggistico*», ovvero quei sistemi, ambiti ed elementi che costituiscono prevalenze paesaggistiche rispetto alle quali la programmazione provinciale, comunale e di settore dovrà mettere in atto rigorose politiche di salvaguardia e valorizzazione;
- b) gli «*elementi di attenzione*», ovvero quei sistemi, ambiti ed elementi sui quali si informa la qualità diffusa del territorio e rispetto ai quali verificare l'incidenza delle proposte degli strumenti di pianificazione e/o delle proposte di intervento e trasformazione;
- c) gli «*elementi di criticità*», ovvero quei sistemi, ambiti ed elementi che costituiscono o possono costituire elementi di degrado o detrattori del paesaggio rispetto ai quali verificare i benefici delle proposte degli strumenti di pianificazione e/o delle proposte di intervento e trasformazione.

#### 17.5 Indirizzi specifici per le UdP (p)

1. Costituiscono indirizzi specifici per la tutela delle UdP:

- a) Tutelare, salvaguardare e valorizzare i «*capisaldi di riferimento paesaggistico*» fondanti;
- b) Valorizzare gli «*elementi di attenzione*» riconosciuti;
- c) Riqualificare gli «*elementi di criticità*» riconosciuti, per i quali mettere in atto politiche a favore di un miglioramento paesaggistico;
- d) Promuovere, potenziare e coordinare iniziative comuni di fruizione ricreativa, culturale e didattica, ai fini di uno sviluppo socio-economico sostenibile;
- e) Tutelare la morfologia dei luoghi, quale caratteristica di ogni singolo paesaggio, attraverso l'esclusione e/o la rigorosa verifica di ammissibilità di ogni tipo di intervento che possa alterarne significativamente la conformazione, tale da cancellarne leggibilità e riconoscibilità;
- f) Sostenere ed incentivare la realizzazione di opere di mitigazione e compensazione per qualsivoglia tipo di intervento volto ad alterare la morfologia dei luoghi su tutto il territorio provinciale, anche in aree non vincolate;
- g) Promuovere la conservazione dello stato di naturalità dei luoghi, evitando alterazioni dirette o indotte da interventi di bonifica agraria, che non rispettino (o che si pongano in contrasto con) i parametri e i requisiti regionali in materia, che qui si intendono integralmente recepiti, da interventi di riorganizzazione e tombinatura dei corsi idrici superficiali o dall'edificazione;

- h) Incentivare la piantumazione e la creazione di boschi, fasce alberate e filari, quali opere di mitigazione e compensazione ambientale, nelle previsioni e negli interventi di trasformazione;
- i) Promuovere la conservazione degli ambiti destinati all'attività agricola escludendo l'edificazione sparsa, fatte salve precise esigenze di integrazione/sviluppo di centri aziendali agricoli esistenti;
- j) Incentivare il recupero dei valori paesaggistici degli ambiti destinati all'attività agricola attraverso la demolizione di edifici agricoli dismessi incongrui con l'esistente (ad esempio ex stalle, capannoni, silos, ecc.) e la creazione di nuovi valori paesaggistici;
- k) Salvaguardare i valori paesaggistici dei sistemi insediativi storici e contenere i nuovi insediamenti sparsi sia residenziali che produttivi, al fine di garantire localizzazioni adeguate e coerenti con i riconosciuti valori paesaggistici del contesto;
- l) Tutelare il patrimonio edilizio storico sia in ambito urbano che in ambito extra urbano, evitando trasformazioni non compatibili e non coerenti con il contesto dal punto di vista percettivo, tipologico, architettonico, materico e funzionale, ovvero promuovendo la pianificazione di interventi di riqualificazione paesaggistica;
- m) Attivare politiche volte alla rinaturalizzazione delle situazioni deturpate da ex cave mediante l'utilizzo dei criteri di ingegneria naturalistica;
- n) Evitare la realizzazione di laghetti per piscicoltura, itticultura e acquacoltura, comunque denominati, e di bacini per la raccolta e lo smaltimento di acque meteoriche, e similari comunque finalizzati, che alterino la morfologia del territorio, in quanto non coerenti con la tutela e la salvaguardia del paesaggio mantovano. Tali interventi si pongono spesso in contrasto con quanto disposto dal vigente Piano Cave Provinciale, per quanto riguarda i quantitativi di materiale estraibile (tali interventi non devono interferire o costituire alternativa concorrenziale con la produzione delle cave previste dal PCP). Sono ammissibili se partecipano alla gestione coordinata della risorsa idrica in base al piano di gestione del Consorzio di Bonifica ed Irrigazione competente per territorio, purché oggetto di concertazione con la Provincia;
- o) Garantire la sicurezza idraulica ed idrogeologica degli elementi morfologici, soggetti ad instabilità, caratterizzanti ciascuna UdP;
- p) Salvaguardare e valorizzare gli ambiti destinati alle produzioni tipiche (DOC, DOP, IGP, ecc.);
- q) Incentivare la fruizione turistica sul territorio mantovano attraverso la promozione del territorio stesso, la salvaguardia dei caratteri paesaggistici e il sostegno alle politiche di ricezione;
- r) Salvaguardare e potenziare gli elementi vegetazionali tipici, ed in particolare le aree boscate e le aree a vegetazione naturale lungo i corsi d'acqua;
- s) La valorizzazione del sistema ambientale, la prevenzione degli stati di rischio idraulico, idrogeologico e tecnologico, la tutela delle risorse fisiche, tra cui il suolo, e la prevenzione dell'inquinamento e del degrado ambientale.

2. Nell'Allegato A2 – *Caratteri delle unità tipologiche di paesaggio* possono essere contenute previsioni ed indicazioni aggiuntive.

3. La coerenza con quanto definito per le UdP costituisce elemento di valutazione della compatibilità al PTCP di atti di pianificazione e programmazione e di progetti di intervento.

#### *17.6 Laghi di Mantova (p)*

1. Il PTCP recepisce quanto disposto all'art. 19 comma 2 della normativa del Piano Paesaggistico del PTR.

2. Previsioni ed indirizzi di maggiore definizione sono contenute nell'UdP n. 6 "Valle del Mincio", ed in particolare nella sotto unità "Valli del Mincio, Mantova e laghi di Mantova".

#### 17.7 Fiume Po (p)

1. Per quanto riguarda il Fiume Po, che corre per un buon tratto all'interno del territorio provinciale, il PTCP recepisce quanto disposto all'art. 20, commi 7 e 8 della normativa del Piano Paesaggistico del PTR.

2. Indirizzi di maggiore definizione sono contenuti nell'UdP n. 9 "Fascia fluviale del Po".

#### 17.8 Geositi (p)

1. La Regione riconosce il valore paesaggistico dei geositi quali località, area o territorio dove sia possibile definire un interesse geologico o geomorfologico per la conservazione associabile ad un valore scientifico, ai fini della comprensione dei processi geologici in atto e/o nei termini dell'esemplarità didattica riferita alla dinamica del nostro pianeta, alla ricostruzione dell'evoluzione biologica e delle fluttuazioni climatiche durante il passato geologico, come alla costruzione della conformazione geomorfologica attuale e della percezione sociale consolidata di un territorio correlata alle sue specificità naturalistiche e geologiche.

2. La Regione individua sul territorio della Provincia di Mantova i seguenti geositi:

descrizione geosito	valore attribuito
a) Complesso morenico Castellaro Lagusello	geomorfologico
b) Valli del Mincio	naturalistico
c) Torbiere di Marcaria	naturalistico
d) Palude di Ostiglia	naturalistico
e) Anfiteatro Morenico	geomorfologico

3. Il PTCP recepisce quanto disposto all'art. 22 comma 3 della normativa del Piano Paesaggistico del PTR.

4. I Geositi «Complesso morenico Castellaro Lagusello», «Valli del Mincio», «Torbiere di Marcaria» e «Palude di Ostiglia» ~~sono Siti di Importanza Comunitaria facenti~~ fanno parte della "Rete Natura 2000" di cui all'articolo 16.2, dotati di specifici piani di gestione.

5. La Provincia di Mantova d'intesa con gli enti gestori dei suddetti ~~SIC~~ **Siti**, ciascuno per il territorio di competenza, possono promuovere la valorizzazione museale e/o didattica dei siti suddetti, anche tramite la proposta di geoparchi, in sinergia con la definizione delle reti di percorsi e di itinerari di fruizione paesaggistica del proprio territorio.

#### 17.9 Il Geosito "Anfiteatro Morenico" (p)

1. Il geosito "Anfiteatro Morenico", corrispondente alla UdP 1 "Anfiteatro Morenico del Garda" è riconosciuto di rilevanza regionale per il prevalente interesse geomorfologico, per cui deve essere oggetto di attenta e specifica salvaguardia al fine di preservarne la specifica conformazione e connotazione.

2. Le previsioni conformative di maggiore definizione per il geosito «Anfiteatro Morenico» sono:

- Tutelare la morfologia delle colline (crinali dei cordoni morenici, ripiani, trincee, depressioni intermoreniche lacustri o palustri...) attraverso l'esclusione, o la rigorosa verifica di ammissibilità, di ogni intervento che possa modificarne la forma;
- Promuovere la conservazione dello stato di naturalità dei luoghi, evitando alterazioni dirette o indotte da bonifiche agrarie, da interventi di riorganizzazione e tombinatura dei corsi idrici superficiali o dall'edificazione;

- c) Promuovere la conservazione degli ambiti rurali escludendo l'edificazione sparsa, fatte salve precise esigenze di integrazione di centri aziendali agricoli esistenti ed incentivare il recupero di valori paesaggistici attraverso la demolizione di edifici agricoli dismessi incongrui con l'esistente (ad esempio ex stalle, capannoni, ecc.);
- d) Salvaguardare e potenziare gli elementi vegetazionali tipici, ed in particolare le aree boschive sui versanti e sui declivi e le aree a vegetazione naturale lungo i corsi d'acqua;
- e) Tutelare in maniera particolare il patrimonio edilizio storico sia in ambito urbano che in ambito rurale, evitando trasformazioni non in linea con il contesto sia dal punto di vista funzionale che da quello tipologico, architettonico e dei materiali;
- f) Attivare politiche volte alla rinaturalizzazione delle situazioni deturpate da cave e manomissioni in genere mediante l'utilizzo di criteri dell'ingegneria naturalistica;
- g) Potenziare e coordinare le iniziative di fruizione ricreativa, culturale e di sviluppo socio-economico sostenibile;
- h) Evitare la realizzazione di laghetti collinari e di bacini di raccolta delle acque meteoriche comunque finalizzati che alternino la morfologia del territorio se in contrasto con quanto disposto dal vigente Piano Cave Provinciale, per quanto riguarda i quantitativi di materiale estraibile (tali interventi non devono interferire o costituire alternativa concorrenziale con la produzione delle cave previste dal PCP). Sono ammissibili se partecipano alla gestione coordinata della risorsa idrica in base al piano di gestione del Consorzio di Bonifica ed Irrigazione competente per territorio, purché oggetto di concertazione con la Provincia;
- i) Garantire il mantenimento dell'equilibrio idrogeologico dei versanti;
- j) Tutelare i valori paesaggistici dei sistemi insediativi storici, contenere i nuovi insediamenti residenziali e produttivi e garantire localizzazioni adeguate e coerenti con i valori paesaggistici del contesto.

#### *17.10 Tutela del paesaggio in ambiti non vincolati (p)*

1. Per la tutela del paesaggio si ricorda che con d.g.r. 8 novembre 2002, n. 7/11045, la Regione Lombardia ha approvato le *Linee guida per l'esame paesistico dei progetti*, ai fini della determinazione dell'impatto paesistico, da attuarsi per tutti quegli interventi che incidano sull'esteriore aspetto **dei luoghi e** degli immobili presenti nel territorio regionale, anche non sottoposti a specifici vincoli paesistici ai sensi della Parte III del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

#### *17.11 Recepimento nel PTCP e nei PGT (p)*

1. In ottemperanza alle disposizioni regionali tutti i piani territoriali con valenza paesistica devono costruire quadri e scenari di riferimento paesaggistici, che siano fra loro confrontabili.
2. Il quadro conoscitivo è costruito a partire dalla ricognizione dei vincoli di legge esistenti sul territorio provinciale, organizzati e strutturati secondo la proposta di "legenda unificata", di cui alla d.g.r. 8/6421/2007.
3. Compito della disciplina paesaggistica del PTCP, potendo disporre tutele e cautele più articolate anche in relazione alla scala di maggior dettaglio, è quello di recepire le tutele di livello europeo e nazionale, e di assorbire ed eventualmente sostituire quella di livello regionale vigente.
4. Il PTCP, nel suo ruolo di indirizzo e coordinamento delle politiche paesaggistiche comunali e locali, deve definire uno scenario paesaggistico di livello provinciale, per essere di supporto ai Comuni nella definizione della strategia paesaggistica comunale, che sia con essa coerente.
5. I Comuni nella elaborazione dei PGT, ed in particolare della componente paesaggistica dello stesso, devono declinare i contenuti paesaggistici, come richiesto dalla d.g.r. 29/12/2005 n. 8/1681 – Modalità per la pianificazione comunale, per la definizione della "carta condivisa del paesaggio" e della "carta della sensibilità e vulnerabilità del paesaggio comunale".

6. I Comuni devono definire uno scenario/strategia paesaggistica di livello comunale, coerente con le politiche e strategie paesaggistiche individuate a livello provinciale.

***Art.18 Disposizioni per gli ambiti e gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica di competenza provinciale (p)***

1. La Provincia di Mantova è titolare di funzioni paesaggistiche ai sensi dell'articolo 80 commi 3 e 4 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.

2. Qualora gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica di competenza provinciale possano produrre effetti sulla rete dei Siti Natura 2000 (SIC, ZPS, ZSC), il richiedente avrà cura di chiedere all'ente gestore se tale intervento e/o la sua ubicazione siano soggetti a valutazione di incidenza.

3. In tal caso sarà cura del richiedente acquisire preventivamente valutazione d'incidenza dall'ente gestore,

- a) in quanto ente con specifiche competenze ambientali, spesso difficilmente disgiungibili dagli aspetti paesaggistici;
- b) perché le eventuali prescrizioni dell'autorizzazione paesaggistica non siano in contrasto con quanto richiesto dall'ente gestore e/o possono in alternativa recepire quanto contenuto nella valutazione d'incidenza.

4. Qualora gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica di competenza provinciale ricadano nel perimetro di un Parco regionale dovrà essere preventivamente acquisito il parere di conformità al Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) da parte dell'ente Parco, in quanto ente sovralocale, dotato di piano territoriale di coordinamento con valenza paesistica. In caso di mancata espressione entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta, si riterrà acquisito l'assenso all'intervento, ai sensi dell'art. 17 bis nella Legge 241/1990, esclusivamente per quanto attiene il procedimento di autorizzazione paesaggistica.

***18.1 Indicazioni per gli elaborati progettuali (p)***

1. I progetti degli interventi dovranno essere corredati dalla documentazione minima prevista dalle vigenti disposizioni regionali in materia (rif. d.g.r IX/2727/2011).

2. La *Relazione Paesaggistica*, elaborato indispensabile e necessario per la valutazione dell'intervento, deve contenere un paragrafo dedicato all'analisi di tutte le criticità ed interferenze localizzative, che l'opera in progetto determinerà.

3. Dovranno essere esplicitate le valutazioni in merito alla miglior localizzazione dell'opera in progetto con l'esclusione e/o l'individuazione di possibili alternative.

4. Le considerazioni svolte dovranno portare all'identificazione di proposte mitigative e/o compensative, valide per limitare l'impatto dell'opera progettata sul territorio. Gli elaborati progettuali a corredo della pratica paesaggistica devono infatti indicare le opere di mitigazione sia visive che ambientali previste, nonché evidenziare gli effetti negativi che non possono essere evitati o mitigati e pertanto possono essere proposte eventuali misure di compensazione (sempre necessarie quando si tratti di interventi a grande scala o di grande incidenza).

5. Le opere mitigative e compensative proposte dovranno essere riportate anche negli elaborati progettuali grafici di inserimento/recupero ambientale, le cui previsioni di spesa per la realizzazione e la gestione dovranno essere riportate nella relazione.

6. La *rappresentazione fotografica dello stato attuale* dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio, è elaborato indispensabile.



7. Per gli interventi estrattivi in fondo agricolo si rende necessario presentare almeno una fotografia aerea storica di un congruo intorno dell'area di intervento, che permetta di conoscere lo stato del paesaggio 'storico'.

8. La *rappresentazione fotografica della simulazione* in loco dell'opera progettata (mediante paline o altro metodo di rappresentazione reale dell'ingombro) o *fotomontaggio* che ne evidenzia l'inserimento nel contesto paesaggistico, in relazione al tipo di intervento proposto è documento indispensabile per l'amministrazione competente, anche ai fini dell'avvio del procedimento.

9. In relazione a particolari caratteristiche degli ambiti oggetto d'intervento o del progetto, l'ufficio competente o la Commissione per il Paesaggio possono motivatamente richiedere eventuali approfondimenti specialistici quali, ad esempio, ricerche storiche e sul patrimonio culturale, indagini geologiche e/o vegetazionali ed altri studi.

#### *18.2 Mitigazioni e Compensazioni: criteri (p)*

1. Criteri sulle opere di mitigazione e compensazione sono contenute nel Nuovo Allegato D5 – *Criteri di mitigazione e compensazione*

### CAPO III – AMBITI, SISTEMI ED ELEMENTI DI RILEVANZA PROVINCIALE - VALORE FISICO E NATURALE

#### **Art.19 Sistema idrico (p)**

1. Il PTCP individua quali componenti del *Sistema idrico* di rilevanza paesaggistica provinciale i *Canali di rilevante valore naturalistico-ambientale* e i *Fontanili*.

2. Laddove gli elementi ricadano in *Aree assoggettate a specifica tutela*, di cui all'articolo 16, le norme seguenti sono da intendersi integrative delle stesse.

#### *19.1 Canali di rilevante valore naturalistico – ambientale (p)*

1. I *Canali di rilevante valore naturalistico - ambientale* rappresentano gli elementi del reticolo idrografico provinciale caratterizzati da elementi di naturalità rilevante e/o per cui prevedere opportuni interventi di rinaturazione in coerenza con le indicazioni normative previste per le aree della Rete Ecopaesistica Provinciale, di cui agli articoli da 32 a 35, e sono rappresentati:

- a) nel Circondario A dai corsi d'acqua dei canali Seriola Piubega, Seriola Marchionale, Fossa Redone Superiore, Fossa Redone Inferiore, Roggia Isorella, fiume Osone e Scolo Caldane;
- b) nel Circondario B dai corsi d'acqua dei canali Delmona Tagliata, Bogina, Navarolo I Tratto e Fossola;
- c) nel Circondario C dai corsi d'acqua dei canali Zara e Po Vecchio, Fissero-Tartaro-Canalbiano, Gramignazzo e Fossalta Superiore;
- d) nel Circondario D dai corsi d'acqua dei canali Tartaro, Tione, Osone Vecchio, Osone Nuovo, Paiolo Basso, Roncorrente, Fossaviva, Seriola Marchionale, Solforo e Goldone, oltre al Diversivo di Mincio e al Canale Fissero-Tartaro-Canalbiano per i quali, fatte salve le norme vigenti in materia di polizia idraulica è auspicabile l'avvio di un processo di rinaturalizzazione.

2. Gli indirizzi del PTCP da assumere come specifico riferimento per il recepimento dei *Canali di rilevante valore naturalistico-ambientale* negli strumenti pianificatori provinciali e comunali sono:

- a) la previsione di opportuni interventi di rinaturazione in coerenza con le indicazioni normative previste per le aree della Rete Ecopaesistica Provinciale di cui ai successivi articoli.

- b) la promozione di interventi che, fatte salve le esigenze di sicurezza idraulica stabilite dai Consorzi di Bonifica e di Irrigazione competenti, tendano al recupero ed alla salvaguardia delle caratteristiche naturali degli alvei;
- c) il favorire la manutenzione e l'eventuale ripristino delle opere infrastrutturali che attraversano le aste individuate garantendo il rispetto delle condizioni di naturalità e la contestuale predisposizione delle opportune misure di sicurezza per scongiurare danni irreversibili all'ambiente naturale ed in particolare alla vegetazione ripariale.
- d) la valorizzazione di elementi di interesse idraulico di particolare pregio ingegneristico e paesaggistico. Questa azione costituisce un'occasione per realizzare, attraverso adeguate politiche di tutela e di valorizzazione dei siti, un nodo di forte interesse progettuale e di convergenza tra la rete dei corridoi ecologici, che si appoggia anche a canali artificiali, e la valorizzazione degli elementi storico-architettonici di matrice idraulica presenti.

3. Il Comune fatte salve le esigenze di sicurezza idraulica stabilite dai Consorzi di Bonifica e di Irrigazione competenti, nei propri atti di pianificazione:

- a) verifica e integra a scala di maggior dettaglio i corsi d'acqua individuati dal PTCP nonché le parti del territorio ed i beni che presentano significative relazioni con gli stessi, dettando disposizioni volte ad indirizzare e controllare le eventuali trasformazioni ed a prescrivere il corretto inserimento degli interventi edilizi ammessi;
- b) verifica che l'individuazione di nuovi ambiti di trasformazione in corrispondenza dei corsi d'acqua individuati dal PTCP non ne pregiudichi la naturalità;
- c) definisce criteri di compensazione e/o di mitigazione per eventuali interventi ammessi.
- d) applica quanto disposto all'art. 20 della normativa del Piano Paesaggistico del PTR, ed in particolare: procede ad una analisi dettagliata, recependo le indicazioni regionali relative alla definizione del reticolo idrico principale e mettendo in evidenza la struttura ed il grado di efficienza, la funzione svolta nel contesto del sistema idrico sovralocale riferendosi in modo coerente alle indicazioni del Documento direttore per la bonifica, il riordino irriguo e il territorio rurale D.G.R. 6/44128 del 9 luglio 1999 e dei Programmi Provvisori di Bonifica redatti dai Consorzi ai sensi della L.R. 5/95. Le analisi dovranno individuare le potenzialità ambientali presenti e l'interazione con le previsioni di piano relativamente sia alle ipotesi di espansione sia alle iniziative di riqualificazione / valorizzazione ambientale. Rappresentano gli elementi cui l'azione comunale deve prioritariamente riferirsi per la definizione di una rete ecologico-ambientale di livello comunale.

## 19.2 Fontanili (p)

1. La fascia dei fontanili è ubicata al limite tra l'alta e la bassa pianura ove la falda freatica non è affiorante, ma è situata a esigua profondità, permettendo così all'acqua di affiorare in cavità naturali o artificiali.

2. La tutela paesistica deve essere orientata ad evitare alterazioni strutturali di questa particolare classe morfologico-pedologica, in quanto testimonianza di un sistema di altissimo valore ecologico e naturalistico.

I rischi di vulnerabilità associati a questo valore ambientale sono riferiti a manomissioni del microambiente artificiale di regimazione delle acque e all'inquinamento delle falde superficiali.

3. I fontanili, in quanto testimonianza storica della cultura materiale dei luoghi e in quanto elementi di un sistema di elevato valore ecologico e naturalistico, sono da salvaguardare tenendo conto di quanto indicato nella scheda n. 2.1.4 dell'allegato B alla d.g.r. 2727/2011 "*Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - contestuale revoca della d.g.r. 2121/2006*".

4. Gli indirizzi del PTCP da assumere come riferimento per il recepimento dei *Fontanili* negli strumenti pianificatori provinciali e comunali sono:

a) la promozione del recupero e della riqualificazione di questi elementi in correlazione con la definizione della Rete Ecopaesistica locale e con riferimento alla promozione di percorsi di fruizione paesaggistica del territorio e alla realizzazione di punti di sosta nel verde.

5. Previsioni ed indirizzi di maggiore definizione sono contenute nell'UdP n. 3 "*Media pianura idromorfa o fascia storica delle risorgive*", ed in particolare nella sotto unità "*Fascia storica delle risorgive*".

6. Il Comune fatte salve le esigenze di sicurezza idraulica stabilite dai Consorzi di Bonifica e di Irrigazione competenti, nei propri atti di pianificazione:

- a) verifica e integra a scala di maggior dettaglio i fontanili individuati dal PTCP nonché le parti del territorio ed i beni che presentano significative relazioni con gli stessi, dettando disposizioni volte ad indirizzare e controllare le eventuali trasformazioni;
- b) non consente opere di urbanizzazione e di edificazione per un raggio di 50 metri dalla testa del fontanile e per una fascia di 10 metri su entrambi i lati lungo i primi 200 metri dell'asta; resta inteso che queste distanze possono essere eventualmente estendibili da parte del Comune nell'ambito della redazione del PGT;
- c) consente, per gli edifici esistenti, esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento funzionale. Gli eventuali ampliamenti potranno essere effettuati esclusivamente nella direzione opposta a quella della testa del fontanile.
- d) non consente azioni o interventi che possano compromettere le risorse idriche superficiali e sotterranee, in particolare le alterazioni del sistema idraulico del capofonte e del relativo microambiente, ad eccezione delle normali operazioni di manutenzione.

#### **Art.20 Zone umide (p)**

1. Il PTCP individua le *Zone umide* di rilevanza paesaggistica provinciale ovvero *zone umide, bugni e laghetti di cava rinaturalizzati o da rinaturalizzare*, che costituiscono biotopi di elevato interesse ecologico e naturalistico.

2. Laddove gli elementi ricomprendono *Aree assoggettate a specifica tutela*, di cui all'articolo 16, le norme seguenti sono da intendersi integrative delle stesse.

3. Gli indirizzi del PTCP da assumere come riferimento per il recepimento delle *Zone umide* negli strumenti pianificatori provinciali e comunali sono:

- la promozione del recupero e della riqualificazione di questi elementi in correlazione con la definizione della Rete Ecopaesistica locale e con riferimento alla promozione di percorsi di fruizione paesaggistica del territorio e alla realizzazione di punti di sosta nel verde.

4. Nelle zone umide è vietato di norma qualsiasi intervento che ne depauperi il grado di naturalità e biodiversità.

5. Il Comune nei propri atti di pianificazione:

- a) verifica e integra a scala di maggior dettaglio le aree umide individuate dal PTCP nonché le parti del territorio ed i beni che presentano significative relazioni con gli stessi, dettando disposizioni volte ad indirizzare e controllare le eventuali trasformazioni ed a prescrivere il corretto inserimento degli interventi edilizi ammessi;
- b) non consente interventi di carattere edificatorio e interventi di trasformazione o di manomissione diretta ed indiretta sino ad un intorno di 50 m dal confine dell'area umida;

resta inteso che queste distanze possono essere eventualmente estendibili da parte del Comune nell'ambito della redazione del PGT;

- c) non consente azioni o interventi che possano compromettere le risorse idriche superficiali e sotterranee, in particolare le alterazioni del sistema idraulico ad eccezione delle normali operazioni di manutenzione;
- d) non consente opere di bonifica per fini agricoli o per la sistemazione del terreno in un intorno di 25 m, resta inteso che queste distanze possono essere eventualmente estendibili da parte del Comune nell'ambito della redazione del PGT;
- e) detta, in coerenza con gli obiettivi del PTCP, specifici i criteri di intervento al fine di garantire la tutela ambientale, paesaggistica, ecologica e naturalistica;
- f) definisce criteri di compensazione e/o di mitigazione per eventuali interventi.

### **Art.21 Emergenze vegetazionali (p)**

1. Il PTCP individua le *Emergenze vegetazionali* di rilevanza paesaggistica provinciale ovvero *Boschi, Aree a vegetazione naturale rilevante, Sistemi verdi lineari, Alberi proposti come monumentali*.
2. Laddove gli elementi ricomprendono *Aree assoggettate a specifica tutela*, di cui all'articolo 16, le norme seguenti sono da intendersi integrative delle stesse.
3. Per disposizioni specifiche si rimanda agli indirizzi normativi del PIF della Provincia di Mantova per il territorio di competenza.
4. Nei territori di competenza degli enti Parco Mincio e Parco Oglio Sud, fino all'approvazione dei relativi Piani di Indirizzo Forestale, si applicano le vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia oltre che le norme dei relativi Piani Territoriali di Coordinamento.

#### **21.1 Boschi (p)**

1. Il PTCP recepisce la ricognizione effettuata dal Piano di Indirizzo Forestale provinciale, che ha individuato le aree qualificate a bosco, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia, e rimanda ai relativi indirizzi normativi.
2. Il PTCP provvederà al recepimento della ricognizione e delimitazione delle aree qualificate a bosco effettuata dai PIF degli enti Parco e ne rimanderà ai relativi indirizzi normativi.
3. Gli indirizzi del PTCP da assumere come riferimento per il recepimento dei boschi negli strumenti pianificatori provinciali e comunali sono:
  - a) la promozione degli interventi di riqualificazione e sviluppo delle aree boscate, indicati negli indirizzi e nelle disposizioni del piano di indirizzo forestale provinciale, che costituisce specifico piano di settore del PTCP;
  - b) il favorire il recupero e la riqualificazione di questi elementi in correlazione con la definizione della Rete Ecopaesistica locale e con riferimento alla promozione di percorsi di fruizione paesaggistica del territorio e alla realizzazione di punti di sosta nel verde.
4. Il Comune nei propri atti di pianificazione:
  - a) recepisce i seguenti contenuti dei piani di indirizzo forestale: la delimitazione delle superfici a bosco e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco, in quanto immediatamente esecutive e costituiscono automaticamente variante agli strumenti urbanistici vigenti;
  - b) verifica e integra a scala di maggior dettaglio i boschi individuati nei piani di indirizzo forestale, nonché le parti del territorio ed i beni che presentano significative relazioni con gli stessi, dettando per questi ultimi disposizioni volte ad indirizzare e controllare le

eventuali trasformazioni ed a prescrivere il corretto inserimento degli interventi edilizi ammessi;

- c) individua interventi di rimboschimento prioritariamente nei varchi e nei punti critici della Rete Ecopaesistica, individuati nelle Tavole del PTCP, secondo le indicazioni del piano di indirizzo forestale;
- d) definisce criteri di compensazione e/o di mitigazione per eventuali interventi sulle aree limitrofe ai boschi.

#### 21.2 Aree a vegetazione naturale rilevante (p)

1. Il PTCP effettua una prima ricognizione delle *Aree a vegetazione naturale rilevante*.

2. Gli indirizzi del PTCP da assumere come riferimento per il recepimento delle *Aree a vegetazione naturale rilevante* negli strumenti pianificatori provinciali e comunali sono:

- a) favorire il riequilibrio ecologico dell'area attraverso la tutela e la ricostruzione degli habitat naturali;
- b) valorizzare le risorse naturalistiche, sviluppandone il ruolo di presidio ambientale e paesistico attraverso il potenziamento dei suoi elementi strutturanti;
- c) sostenere e conservare l'identità del territorio, promuovendo la diversificazione delle attività agricole in una logica multifunzionale.

3. Il Comune nei propri atti di pianificazione:

- a) verifica, specifica ed integra l'individuazione e la perimetrazione delle aree a vegetazione rilevante ed assume le forme di tutela e valorizzazione più idonee.
- b) verifica e integra a scala di maggior dettaglio le aree individuate dal PTCP nonché le parti del territorio ed i beni che presentano significative relazioni con gli stessi, dettando disposizioni volte ad indirizzare e controllare le eventuali trasformazioni ed a prescrivere il corretto inserimento degli interventi edilizi ammessi;
- c) prevede la creazione di fasce tampone, di ambienti di fitodepurazione, di impianti arborei per la produzione di biomassa e di impianti arborei per collegare le fasce boscate esistenti;
- d) non consente interventi che aumentino la frammentazione delle *Aree a vegetazione naturale rilevante* e la compromissione della loro funzionalità ecologica;
- e) verifica che l'individuazione di nuovi ambiti di trasformazione in corrispondenza delle *Aree a vegetazione naturale rilevante* individuati dal PTCP non ne pregiudichi la naturalità e la funzionalità ecologica;
- f) definisce criteri di compensazione e/o di mitigazione per eventuali interventi ammessi.

#### 21.3 Sistemi verdi lineari (p)

1. Il PTCP effettua una prima ricognizione dei *Sistemi verdi lineari* ovvero delle formazioni di *siepi, filari ed arbusteti* che per dimensione assumono rilevanza paesaggistica provinciale.

2. Gli indirizzi del PTCP da assumere come riferimento per il recepimento dei *sistemi verdi lineari* negli strumenti pianificatori provinciali e comunali sono:

- a) la tutela e la valorizzazione dell'equipaggiamento vegetazionale, posto internamente od esternamente alla Rete Ecopaesistica provinciale, costituito da arbusteti, siepi e filari;
- b) perseguire la diffusione omogenea sul territorio nonché il potenziamento della loro valenza ecologica;
- c) l'incremento della messa a dimora di nuove piante autoctone sia arbustive che arboree in modo da orientare lo sviluppo ed aumentarne il ruolo nell'equilibrio ecologico provinciale.

3. Il Comune in modo coerente con le indicazioni del PIF, nei propri atti di pianificazione:

- a) verifica e integra a scala di maggior dettaglio sistemi verdi lineari individuati dal PTCP nonché le parti del territorio ed i beni che presentano significative relazioni con gli stessi, dettando disposizioni volte ad indirizzare e controllare le eventuali trasformazioni ed a prescrivere il corretto inserimento degli interventi edilizi ammessi;
- b) definisce criteri di compensazione e/o di mitigazione per eventuali interventi ammessi.

#### *21.4 Alberi proposti come monumentali (p)*

1. Il PTCP assume gli esiti della ricognizione svolta dal Settore Ambiente della Provincia nel biennio 2003-2004 relativa al censimento degli *Alberi proposti come monumentali*, ovvero degli esemplari arborei singoli, in gruppo o in filare di alto pregio naturalistico, storico, paesistico e culturale. Per una analisi dettagliata si rimanda al paragrafo 1.9.5 – *Alberi monumentali* contenuta nella Relazione del PIF.

2. Gli indirizzi del PTCP da assumere come riferimento per il recepimento dei *Alberi proposti come monumentali* negli strumenti pianificatori provinciali e comunali sono:

- a) assumere gli alberi di interesse monumentale come riferimento per le politiche di mantenimento e promozione della naturalità diffusa;
- b) promuovere forme di tutela per quegli esemplari arborei che, singoli o in gruppo, rappresentano una presenza storicamente e culturalmente significativa;
- c) integrare la ricognizione svolta anche al fine di proporre la dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del D.Lgs. 42/2004, come modificato dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 63 del 2008.

3. Il Comune nei propri atti di pianificazione:

- a) verifica e integra a scala di maggior dettaglio gli *Alberi proposti come monumentali* individuati dal PTCP;
- b) tutela gli esemplari individuati attraverso la definizione di una opportuna fascia di rispetto e normando le attività in essa consentite;
- c) non consente di danneggiare o abbattere gli alberi individuati, ed eseguire lavori sul suolo, in una fascia di rispetto individuata dalla proiezione della chioma dell'albero al suolo e di ampiezza comunque non inferiore a 7 metri misurati a partire dal piede dell'albero;
- d) definisce le condizioni entro cui l'abbattimento può avvenire prevedendo esclusivamente le esigenze di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie. L'abbattimento è autorizzato, previa acquisizione di una perizia tecnica effettuata da un esperto in discipline agronomiche forestali, qualora si evidenzino esigenze fitosanitarie.

### **Art.22 Aree golenali**

1. Il PTCP individua le *Aree golenali* distinte in *Aree golenali aperte* ed *Aree golenali protette o chiuse*. In base alla definizione del P.A.I. la Golenale o area golenale è una porzione di territorio compresa tra l'alveo inciso del corso d'acqua e gli argini maestri, costituente parte dell'alveo di piena, soggetta a inondazione per portate di piena con ricorrenza superiore a quella della piena ordinaria. Sono presenti due diverse tipologie di golenale:

- a) "Golenale Aperta Porzione dell'area golenale compresa tra un argine golenale o un argine maestro e l'alveo inciso.". Sono terreni di proprietà pubblica o privata adiacenti ai corsi d'acqua, spesso utilizzati per scopi agricoli dai proprietari o concessionari.
- b) "Golenale chiusa. Porzione dell'area golenale compresa tra un argine golenale e l'argine maestro.": Sono in prevalenza terreni di proprietà privata, protetti da argini anch'essi di proprietà privata, tali aree protette sono inondabili durante gli eventi di piena

straordinaria. Quando l'evento di piena risulta altamente pericoloso per la pubblica incolumità è necessario procedere alla laminazione delle acque di piena all'interno delle golene chiuse.

2. Le norme del PTCP per le aree golenali sono da intendersi integrative di quelle previste per le *Aree assoggettate a specifica tutela*, di cui all'articolo 16, e di quelle contenute nel *Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Po*.

3. Gli indirizzi del PTCP da assumere come riferimento per il recepimento delle *Aree golenali aperte e chiuse* negli strumenti pianificatori provinciali e comunali sono:

- a) la tutela e la valorizzazione dell'equipaggiamento vegetazionale, posto internamente od esternamente alla Rete Ecopaesistica provinciale, costituito da arbusteti, siepi e filari;
- b) il riconoscimento delle aree golenali quali elementi di rilevante caratterizzazione paesistica ed il mantenimento dei caratteri di naturalità che queste aree hanno mantenuto.

4. Il Comune nei propri atti di pianificazione e in particolare nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT:

- a) predispone e aggiorna idonea documentazione con delimitazione cartografica su CTR scala 1:10.000, di ogni evento calamitoso occorso, legato sia alle dinamiche fluviali sia a quelle di tipo geomorfologico;
- b) integra e aggiorna le informazioni ed i dati in essa contenuti in funzione dello stato delle conoscenze messe a disposizione dall'Autorità di Bacino del Po, dalla Regione Lombardia e dalla Provincia;
- c) incentiva il recupero delle aree dismesse oggetto di attività estrattiva dove privilegiare, ove possibile, la funzione di laminazione delle piene fluviali, nel rispetto dei valori paesistico-ambientali del contesto fluviale;
- d) individua le infrastrutture e i manufatti ricadenti in aree soggette a rischio idrogeologico o che costituiscano elemento di rischio. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 5 della legge 267/1998 e ai sensi dell'articolo 18 bis del PAI, previa intesa con gli Enti sovraordinati, i Comuni ne promuovono la delocalizzazione;
- e) prevede che i fabbricati dismessi, che non possiedono valore testimoniale, storico architettonico e di archeologia industriale, devono essere preferibilmente rimossi, privilegiando il recupero dell'area con funzione di laminazione delle piene fluviali, nel rispetto dei valori paesistico-ambientali del contesto fluviale.

### **Art.23 Elementi geomorfologici**

1. Il PTCP individua gli *Elementi geomorfologici* di rilevanza paesaggistica provinciale ovvero i *Rilievi isolati in pianura*, gli *Elementi geomorfologici degli anfiteatri del Garda*, gli *Elementi geomorfologici della pianura*, gli *Elementi geomorfologici delle valli fluviali*, gli *Elementi geomorfologici lineari* e le *Arginature*.

2. Questi elementi rappresentano le particolari forme del territorio che si generano nel corso del tempo e subiscono una continua evoluzione ad opera di processi naturali e artificiali responsabili del modellamento della superficie terrestre.

3. Laddove gli elementi ricomprendono *Aree assoggettate a specifica tutela*, di cui all'articolo 16, le norme seguenti sono da intendersi integrative delle stesse.

4. Gli indirizzi del PTCP da assumere come riferimento per il recepimento degli *Elementi geomorfologici di rilevanza provinciale* negli strumenti pianificatori provinciali e comunali sono:

- a) la tutela degli elementi emergenti della morfologia che, in rapporto alla loro evidenza percettiva, costituiscono elementi di notevole interesse paesistico e di riferimento simbolico come presenze evocative del paesaggio originario;
- b) la conservazione e la tutela dei caratteri morfologici e connotativi del territorio anche in modo finalizzato alla prevenzione di situazioni di potenziale rischio idrogeologico;
- c) la promozione di trasformazioni urbanistiche e infrastrutturali capaci di rispettare la struttura geomorfologica dei luoghi con particolare attenzione agli elementi di maggior rilievo quali solchi vallivi, paleoalvei, scarpate morfologiche, dossi morenici.

5. Il Comune nei propri atti di pianificazione e in particolare nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT:

- a) verifica e integra a scala di maggior dettaglio gli *Elementi geomorfologici* individuati dal PTCP;
- b) rispetto agli orli di terrazzo, non sono ammessi interventi infrastrutturali e di nuova edificazione per una fascia sul ripiano terrazzato e per una fascia sul ripiano sottostante a partire rispettivamente dall'orlo della scarpata e dal piede della stessa; l'estensione delle suddette fasce è pari all'altezza della scarpata e comunque non inferiore all'altezza del manufatto in progetto;
- c) per gli orli di terrazzo, i terrazzi di erosione di scarpata principali e secondari ed i dossi fluviali non sono consentiti interventi e trasformazioni che alterino la morfologia, l'acclività e la naturalità di tali strutture morfologiche.

#### 23.1 Rilievi isolati in pianura

1. Il Monte Medolano rappresenta il rilievo isolato in pianura di maggior rilevanza sul territorio provinciale riconosciuto come PLIS con D.g.p. 79 del 11/08/2015.

2. Nei rilievi isolati in pianura, in quanto emergenze geologiche che costituiscono memoria delle passate trasformazioni ed elementi di notevole interesse paesistico, non sono consentiti interventi e trasformazioni che ne alterino la morfologia, l'acclività e la naturalità. La trasformazione edificatoria è vietata, o comunque soggetta ad attenta verifica di opportunità.

#### 23.2 Elementi geomorfologici degli anfiteatri del Garda, della pianura e delle valli fluviali

1. Il PTCP recepisce gli *Elementi geomorfologici* delle rilevazioni ERSAF contenute nella carta pedologica, che hanno condotto alla definizione delle Unità tipologiche di Paesaggio, di cui all'art. 17.2.

#### 23.3 Elementi geomorfologici lineari

1. Il PTCP individua gli *orli di terrazzo*, i *dossi fluviali* e i *paleoalvei*, in quanto emergenze morfologico - naturalistiche che, in rapporto alla loro evidenza percettiva, costituiscono elementi di notevole interesse paesistico.

2. Gli *Elementi geomorfologici lineari* concorrono spesso a formare fasce dotate di un alto grado di naturalità e costituiscono elementi di riferimento simbolico come presenze evocative del paesaggio originario.

3. Gli indirizzi del PTCP da assumere come riferimento per il recepimento degli *Elementi geomorfologici lineari* negli strumenti pianificatori provinciali e comunali sono:

- a) non sono consentiti interventi e trasformazioni che alterino la morfologia, l'acclività e la naturalità dei suddetti elementi morfologici.

#### 23.4 Arginature

1. Il PTCP individua le *Arginature*, che identificano un sistema lineare **eretto lungo i corsi d'acqua** a difesa passiva del territorio **e delle popolazioni residenti** dagli eventi di piena.



2. Le Arginature costituiscono un elemento di separazione tra l'acqua e la terra che assume notevole rilevanza paesistico-ambientale nel territorio mantovano sia in quanto realtà emergenti dalla pianura alluvionale sia laddove situate in ambiti dotati di alto grado di naturalità. Di norma il sistema delle arginature si colloca in un contesto caratterizzato da: l'ambito del corso d'acqua, spesso fluviale, con andamento meandriforme o rettificato e con presenza o meno di aree golenali più o meno vegetate; il territorio rurale, in larga parte di pianura, composto da campi coltivati, canali e percorsi agricoli e più di rado bordati da piante e aree boscate; il sistema insediativo urbano e/o rurale con strutture sparse; la fauna tipica. Inoltre la possibilità di camminare lungo i corsi d'acqua o di seguire con altri mezzi, come le biciclette, l'andamento degli stessi, può configurare interessanti ed alternativi usi delle arginature di carattere ricreativo. Sono presenti tre tipologie di arginatura:

- a) "Argine Maestro Demaniale. Opera idraulica in rilevato a diversa tipologia costruttiva, con funzioni di contenimento del livello idrico corrispondente alla portata di piena di progetto, a protezione del territorio circostante". L'argine maestro demaniale è composto da un rilevato di terra omogenea, ricoperto da un tappeto erboso, per proteggerlo dall'erosione da parte della corrente sul lato a fiume e dal dilavamento da parte delle acque piovane sul lato a campagna. L'intero manufatto idraulico deve essere mantenuto costantemente in buono stato, privo di vegetazione arbustiva, alberi e cespugli, al fine di individuare eventuali problematiche dovute a frane, cedimenti, erosioni, ecc.
- b) "Argine golenale. Opera idraulica in rilevato a diversa tipologia costruttiva, con funzioni di contenimento del livello idrico corrispondente alla portata di piena di progetto, a protezione di una porzione dell'area golenale. La quota della sommità dell'argine è sempre inferiore a quella del corrispondente argine maestro". L'argine golenale è di proprietà privata (Consorzi agricoli), la cui manutenzione è a carico del Consorzio proprietario. Il ruolo degli argini golenali è: di difesa dalle alluvioni dei terreni agricoli privati; di protezione, dalle acque di piena, degli argini maestri; in caso di necessità, non contribuiscono al deflusso della portata, ma attraverso l'invaso temporaneo dei volumi di piena, esplicano un'azione di riduzione dei colmi del fenomeno (laminazione della portata).
- c) *Altri argini*. Elementi lineari in leggero rilievo rispetto all'andamento piano-altimetrico del terreno, spesso corrispondenti alle sponde di corpi idrici minori esistenti o scomparsi.

3. Il Comune nei propri atti di pianificazione e in particolare nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT:

- a) non consente processi di artificializzazione dell'elemento naturale con danni conseguenti alla vegetazione ripariale, e in riferimento alle arginature di origine storica, l'abbandono e la rinaturalizzazione spontanea;
- b) attiva politiche volte alla riqualificazione delle situazioni di degrado paesistico-ambientale mediante l'utilizzo dei criteri dell'ingegneria naturalistica.

4. Per quanto riguarda la tipologia a) del precedente comma 2:

- trattandosi di opere idrauliche di difesa, sono comunque fatte salve le prescrizioni contenute nell'art 50.2 relative alle opere di sicurezza idraulica;
- ove interessanti beni tutelati dal D.Lgs.42/2004, sono fatte salve le tutele e salvaguardie richiamate nell'art. 16.1 comma 1 lett. d) secondo punto relativo alle aree tutelate per legge.

#### CAPO IV – AMBITI, SISTEMI ED ELEMENTI DI RILEVANZA PROVINCIALE - VALORE STORICO E CULTURALE

##### **Art.24 Siti archeologici (p)**

1. Il PTCP individua i *Siti archeologici* indicando i *Siti di valore archeologico* ovvero gli ambiti sottoposti a specifico vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004 e *Altri siti archeologici*, ovvero gli ambiti

caratterizzati dall'accertato ritrovamento di beni di interesse archeologico. In particolare modo si segnalano quelle aree urbane e suburbane, presso le quali vi sono stati ritrovamenti ed aree in prossimità di località scomparse.

2. Gli indirizzi del PTCP da assumere come riferimento per il recepimento delle *Siti archeologici* negli strumenti pianificatori provinciali e comunali sono:

- a) la conservazione delle tracce e della memoria di presenze storico-culturali, attualmente alterate o scomparse, che hanno strutturato in modo significativo il territorio.
- b) lo sviluppo di procedure di raccordo con la competente Soprintendenza Archeologica finalizzato ad acquisire i siti archeologici nelle banche dati del PTCP, definendo modalità di raccordo con quelle comunali.

3. Il Comune nei propri atti di pianificazione:

- a) verifica, con la collaborazione della Provincia e della competente Soprintendenza Archeologica, specifica ed integra l'individuazione e la perimetrazione dei siti di valore archeologico e degli altri siti archeologici ed assume in accordo con gli stessi enti, le forme di tutela e valorizzazione più idonee.

### **Art.25 Sistema insediativo di matrice storica (p)**

1. Il PTCP individua il *Sistema insediativo di matrice storica* di rilevanza paesaggistica provinciale, indicando i *Nuclei di antica formazione* e i *Beni di rilevante valore storico-culturale*.

2. Il PTCP riconosce questi elementi come appartenenti al sistema degli insediamenti antropici aventi specifiche connotazioni rispetto ai contesti naturali o rurali; esso si articola e specifica nelle diverse unità paesistico-territoriali e secondo i caratteri degli elementi individuati nel presente capo, sulla base dei diversi modelli insediativi e delle densità dell'urbanizzazione.

3. I centri e i nuclei urbani e rurali di antica formazione sono identificati sulla base della prima levata delle tavolette dell'Istituto Geografico Militare del 1888 (scala 1:25.000), secondo le indicazioni di cui agli artt. 19 e 20 (Individuazione e tutela dei centri e nuclei storici, Riconoscimento e tutela della viabilità storica) delle Norme di attuazione del PTPR, nonché le indicazioni contenute nei punti 1.1 e 2 della Parte II (Strutture insediative e valori storico culturali del paesaggio) degli Indirizzi di Tutela dello stesso PTPR.

#### **25.1 Nuclei di antica formazione (p)**

1. Il PTCP individua i centri storici costituiti dalle aree urbanizzate di più antico insediamento, corrispondenti ai centri urbani storici di maggior livello gerarchico per la presenza di sedi amministrative, religiose, di mercato, dotati di impianto urbanistico complesso, con diffuse presenze di edifici monumentali o elementi architettonici di pregio.

2. Sono da considerare parte integrante dei centri e nuclei storici anche le aree di pertinenza funzionale o visiva di edifici e nuclei isolati, le aree inedificate, il verde e le fasce di rispetto o di protezione visiva, gli edifici di costruzione o ricostruzione recente interclusi o accorpati ad un agglomerato storico.

3. Tra i *Nuclei di antica formazione* il PTCP individua anche i nuclei originari dei centri urbani dotati di ruolo territoriale e di capacità di attrazione più limitata rispetto ai centri urbani storici, di cui al comma 1, caratterizzati da struttura urbana non particolarmente complessa e ricca di funzioni civili e religiose, ancorché dotata di cortine edilizie antiche, continue e riconoscibili.

4. Gli indirizzi del PTCP da assumere come riferimento per il recepimento dei *Nuclei di antica formazione* negli strumenti pianificatori provinciali e comunali sono:

- a) la conservazione delle tracce e della memoria di presenze storico-culturali, attualmente alterate o scomparse, che hanno strutturato in modo significativo il territorio;

- b) la tutela e la valorizzazione degli impianti urbani storici promuovendo interventi urbanistici ed edilizi capaci di rispettare l'assetto morfologico urbano storico e tutelare le aree e le strutture delle reti dei corsi d'acqua presenti, favorendo la connessione del verde;
- c) la preservazione delle visuali percettive di fruizione dei beni storico-culturali e paesistici, nonché degli elementi costituenti memoria storica e identità dei luoghi mediante opportune analisi di relazione visuali;
- d) la ricostituzione ed il mantenimento del paesaggio urbano storico e l'identificazione degli originari caratteri dei centri in relazione con il loro contesto operando in modo da permettere il mantenimento delle tipologie edilizie storiche, evidenziando i caratteri di unitarietà e tipicità compresa dell'integrità del reticolo viario e dell'impianto urbano.

5. Il Comune nei propri atti di pianificazione:

- a) verifica, specifica ed integra l'individuazione e la perimetrazione dei *Nuclei di antica formazione* ed assume, in coerenza con le indicazioni del PTPR, le forme di tutela e valorizzazione più idonee;
- b) preserva l'intero ambito del centro storico, meglio identificato come nucleo urbanizzato al 1889 ai sensi delle indicazioni contenute nel PTPR;
- c) prevede analisi di dettaglio finalizzate all'individuazione delle caratteristiche tipologiche e delle modalità di intervento adeguate a tutelare, conservare e valorizzare la struttura del *Nucleo di antica formazione* ed i valori in esso presenti;
- d) nell'analisi di dettaglio individua anche gli assi stradali, che hanno determinato l'impianto originario dei *Nuclei di antica formazione*, al fine di preservarne la permanenza, la continuità e la leggibilità del tracciato;
- e) prevede modalità di intervento adeguate a garantire l'inserimento dei nuovi interventi nel tessuto edilizio esistente e a non alterare la percezione delle parti unitarie, le permanenze storiche, la distribuzione degli spazi, dei percorsi e le relazioni esistenti nel tessuto storico;
- f) prevede trasformazioni urbanistiche e infrastrutturali, che non interferiscano con il tessuto storico e che siano progettate integrando e valorizzando gli elementi e i caratteri, che connotano il contesto locale, anche mediante ricorso a misure di mitigazione e compensazione paesistico-ambientali;
- g) prevede che gli interventi di trasformazione perseguano la conservazione e la tutela dell'impianto urbanistico e degli elementi tipologici e stilistici che, ancorché di modeste dimensioni, presentano caratteri originari di unitarietà;
- h) prevede che gli interventi di trasformazione sull'edilizia esistente siano volti alla ristrutturazione, alla riqualificazione e alla possibilità di recupero dei manufatti e degli edifici di valore storico-architettonico, privilegiando destinazioni d'uso finali multifunzionali;
- i) garantisce il riconoscimento dei margini dell'edificato storico.

25.2 Beni di rilevante valore storico-culturale (p)

1. Il PTCP individua i *Beni di rilevante valore storico-culturale* riconoscendone 9 differenti tipologie. Queste sono: *borghi fortificati, luoghi della religione, luoghi dell'abitare, luoghi della produzione, spazi ed elementi di interesse civico, corti rurali e cascine, segni minori, parchi e giardini, quartieri isolati*.

2. Il PTCP riconosce questi elementi come appartenenti al sistema degli insediamenti antropici aventi specifiche connotazioni rispetto ai contesti naturali o rurali.

3. Gli elementi sono individuati a partire dall'archivio dei Beni Storico-Architettonici realizzato dal Settore Programmazione e Pianificazione della Provincia nella prima metà degli anni '90 e successivamente verificato rispetto alle indicazioni contenute nella strumentazione urbanistica comunale.

4. L'indicazione rappresenta un primo riferimento da assumere per la predisposizione di strumenti urbanistici comunali e potranno essere specificati nell'ambito di progetti tematici e di settore. In questo senso gli approfondimenti realizzati concorreranno alla definizione del quadro delle conoscenze specificando e aggiornando quanto considerato dal PTCP.

5. Gli indirizzi del PTCP da assumere come riferimento per il recepimento dei *Beni di rilevante valore storico-culturale* negli strumenti pianificatori provinciali e comunali sono:

- a) la tutela conservativa dei beni in oggetto, volta al mantenimento e al ripristino della loro originaria struttura e consistenza ed al mantenimento dell'integrità e della significatività, anche estetico - visuale del contesto paesistico - ambientale connesso;
- b) la promozione di riutilizzi e recuperi, volti anche alla conservazione dei significati degli organismi, dei luoghi e dei contesti che li hanno prodotti originariamente;
- c) la valorizzazione anche dei siti storici di non particolare emergenza architettonica o paesistica, ma che rappresentano un valore diffuso e capillare, capace di attribuire identità storica e culturale ai luoghi, nonché di assumere il ruolo di punti di appoggio per il progetto di Rete Ecopaesistica Provinciale o per la strutturazione di percorsi paesaggistici con fini turistico-ricreativi.

6. Il Comune nei propri atti di pianificazione:

- a) verifica ed integra, anche in collaborazione con la Provincia, l'individuazione dei *Beni di rilevante valore storico-culturale* ed assume, in coerenza con le indicazioni del PTPR, le forme di tutela e valorizzazione più idonee;
- b) verifica e integra a scala di maggior dettaglio i dati conoscitivi presenti nell'Allegato C1 - *Repertorio dei beni di rilevante valore storico-culturale* ed individuati dal PTCP verificando le eventuali integrazioni e/o modifiche in funzione dell'importanza storica, delle attuali caratteristiche e dell'attuale funzione svolta dai diversi elementi;
- c) presta attenzione al contesto ambientale in cui i Beni si collocano ed alle potenziali connessioni degli stessi con la Rete Ecopaesistica Provinciale;
- d) individua, se necessario, eventuali altre emergenze, singole o complesse, da sottoporre ad azioni di tutela;
- e) può predisporre una specifica normativa finalizzata a tutelare e valorizzare i beni ed il contesto ambientale in cui gli stessi si situano, individuando gli interventi ammessi e le destinazioni d'uso compatibili;
- f) prevede opportune aree di rispetto e/o salvaguardia intorno ai beni individuati a tutela del bene stesso e del suo contesto di riferimento, finalizzate alla "creazione e/o conservazione di quei con visuali", che ne consentono la percezione visiva, e alla conservazione del ruolo connotante del bene stesso rispetto al paesaggio;
- g) definisce criteri di compensazione e/o di mitigazione per eventuali interventi.

7. Per i *parchi e giardini*, gli interventi dovranno essere inquadrati all'interno di uno studio complessivo che consideri tutte le componenti, architettoniche, materiche e vegetali, promuovendo se necessario l'adozione di *'Piani del Verde'* al fine di tutelare e gestire correttamente il patrimonio vegetale di interesse storico, anche attraverso programmi di manutenzione a breve, medio e lungo termine.

## **Art.26 Sistema della mobilità di matrice storica**

1. Il PTCP individua il *Sistema della mobilità di matrice storica* di rilevanza paesaggistica provinciale, ovvero la *viabilità storica*, le *ferrovie storiche*, le *stazioni ferroviarie*, i *ponti storici*.
2. Laddove gli elementi ricadano o interessino o attraversino *Aree assoggettate a specifica tutela*, di cui all'articolo 16, le norme seguenti sono da intendersi integrative delle stesse.
3. Analogamente a quanto indicato per il *Sistema insediativo di matrice storica* e per il *Sistema irriguo di matrice storica*, sono considerati appartenenti al *Sistema della mobilità di matrice storica* quegli elementi, lineari e puntuali, presenti nella prima levata delle tavolette IGM.
4. Gli indirizzi del PTCP da assumere come riferimento per il recepimento del sistema della *Mobilità di matrice storica* negli strumenti pianificatori provinciali e comunali sono:
  - a) la promozione della permanenza, della continuità e della leggibilità del tracciato antico che, anche in presenza di modifiche e varianti, sono da considerare valori meritevoli di tutela;
  - b) il riconoscimento di tali elementi sulla cartografia aggiornata permetterà, non soltanto di evitare interventi che materialmente li cancellino e interrompano, ma anche di conservare, per quanto possibile, la loro struttura (pavimentazioni, muri in pietra, ponti, ecc.) e mantenere leggibili i segni storicamente legati alla loro presenza, quali allineamenti di edifici, alberature, muri di contenimento, edicole sacre, recinzioni e cancelli, opere di presidio e simili;
  - c) la tutela delle opere puntuali di supporto alla mobilità, come ad esempio i ponti e le stazioni minori, quali elementi rilevanti del sistema dei valori territoriali, appartenenti al sistema infrastrutturale storico ed elementi caratteristici di un sistema di mobilità e di comunicazione a volte non più riconoscibile.
5. Il Comune nei propri atti di pianificazione:
  - a) verifica, specifica ed integra l'individuazione del sistema della mobilità di matrice storica ed assume, in coerenza con le indicazioni del PTPR, le forme di tutela e valorizzazione più idonee;
  - b) verifica e integra a scala di maggior dettaglio i dati conoscitivi individuati dal PTCP verificando le eventuali integrazioni e/o modifiche in funzione dell'importanza storica, delle attuali caratteristiche e dell'attuale funzione svolta dai diversi elementi;
  - c) presta attenzione al contesto ambientale in cui i singoli elementi costitutivi del *Sistema della mobilità di matrice storica* si collocano ed alle potenziali connessioni degli stessi con la Rete Ecopaesistica provinciale;
  - d) individua, se necessario, eventuali altre emergenze, singole o complesse, da sottoporre ad azioni di tutela;
  - e) prevede opportune aree di rispetto e/o salvaguardia intorno ai beni individuati a tutela del bene stesso e del suo contesto di riferimento, finalizzate alla "creazione e/o conservazione di quei coni visuali", che ne consentono la percezione visiva, e alla conservazione del ruolo connotante del bene stesso rispetto al paesaggio;
  - f) individua l'insieme degli elementi riconducibili al sistema della mobilità storica a partire dalla sede viaria storica, ma ricomprendendo gli slarghi e le piazze urbane, nonché gli elementi di pertinenza ancora leggibili quali: ponti e ponti-diga, trafori, gallerie, pilastri ed edicole, oratori, fontane, miliari, parapetti, muri di contenimento, case cantoniere, edifici storici di servizio, arredi (cartelli isolati ed affissi agli edifici, scritte, illuminazione pubblica, manufatti civili per l'approvvigionamento idrico, per lo scolo delle acque, ecc.).

## 26.1 Viabilità storica

1. E' considerata *Viabilità storica* quella i cui tracciati attuali, anche pedonali o mulattieri ivi compresi i tracciati che rientrano nel campo della ricerca archeologica, confermano quelli presenti nella prima levata delle tavolette I.G.M. del 1888. La permanenza, la continuità e la leggibilità del tracciato antico, anche in presenza di modifiche e varianti, sono considerate di per sé valori meritevoli di tutela.

2. La *viabilità storica* è definita dalla sede viaria storica, comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, nonché dagli elementi di pertinenza ancora leggibili, indicativamente: ponti e ponti-diga, trafori, gallerie, pilastri ed edicole, oratori, fontane, miliari, parapetti, muri di contenimento, case cantoniere, edifici storici di servizio (ospitali, poste, alberghi, dogane), postazioni di guardia (garitte e simili), edifici religiosi (santuari) e militari (rocche, torri, ecc.), cavalcavia, sottopassi, fabbricati di servizio ferroviario e tramviario, arredi (cartelli isolati ed affissi agli edifici, scritte, illuminazione pubblica, manufatti civili per l'approvvigionamento idrico, per lo scolo delle acque, ecc.), cabine elettriche, magazzini per lo stoccaggio delle merci, portici, scalinate o gradinate, marciapiedi e banchine, arredo vegetazionale (siepi, filari di alberi, piante su bivio, ecc.).

3. Il PTCP contiene una prima individuazione della viabilità storica, e il PGT recepisce, verifica e integra tale prima individuazione.

## 26.2 Ferrovie storiche e Stazioni ferroviarie

1. Sono considerati appartenenti al *Sistema della mobilità di matrice storica* quegli elementi, lineari (tracciati ferroviari) e puntuali (stazioni ferroviarie), presenti nella prima levata delle tavolette IGM.

## 26.3 Ponti di interesse storico

1. Sono considerati appartenenti al *Sistema della mobilità di matrice storica* le opere di supporto al traffico come i ponti, in quanto opere d'arte territoriale facenti parte integrante del sistema infrastrutturale, che, in quanto conservanti valore storico-tradizionale, risultano elementi isolati e caratteristici di una viabilità di collegamento e di comunicazione nella maggioranza dei casi scomparsa.

## **Art.27 Sistema irriguo di matrice storica**

1. Il PTCP individua il *Sistema irriguo di matrice storica* di rilevanza paesaggistica provinciale, ovvero i *Canali di matrice storica* e i *Manufatti idraulici di rilevante interesse storico*.

2. Laddove gli elementi ricadano o interessino o attraversino *Aree assoggettate a specifica tutela*, di cui all'articolo 16, le norme seguenti sono da intendersi integrative delle stesse.

3. Analogamente a quanto indicato per il *Sistema insediativo di matrice storica* e il *Sistema della mobilità di matrice storica*, sono considerati appartenenti al *Sistema irriguo di matrice storica* quegli elementi, lineari e puntuali, presenti nella prima levata delle tavolette IGM.

4. Il *Sistema irriguo di matrice storica* costituisce nel territorio mantovano la trama strutturante e fondamentale del paesaggio agrario.

## 27.1 Canali di matrice storica

1. Sono gli elementi della rete idrica cui il PTCP riconosce come specificità l'aver svolto nel corso dei decenni passati il ruolo di elemento ordinatore del sistema podere agricolo e del modello organizzativo e d'uso del territorio agricolo, la cui trasformazione comporterebbe una riduzione/azzeramento dell'identità paesistica degli stessi ambiti agricoli

2. Il PTCP individua quali canali di matrice storica:

- a) nel Circondario A - i corsi d'acqua Albana e Albanella, Alto Mantovano, Baldassarò, Baldassarola, Barzisa-Boldone, Birbesi Seriola di Cavriana e di Guidizzolo, Brolazzo,

- Budriaco, Canal-Fossa Maggiore, Canale Virgilio, Cavo Nuovo, Colarina, Colarina-Raffaina, Corgolina, Dell'isola, Dell'isoletto, Filippina e Filippina bassa, Fossa del Maglio, Fossa delle Bertone e Fossa Cini, Fosso Dugale, Fosso Gambaredolo-Gambaredoletto, Fosso Osetto, Fosso Petengo, Fosso Rio Pescante, Fuga della Grilla, Gambino di Asola, Gardesana, Goldone e Costanzolo, Gozzolina, Lunga e Fossa Guerra, Molinella e Fossa di Pozzolo, Musona, Naviglio di Goito, Osone, Palazzetto, Piubega, Redone inferiore, Redone superiore, Scolo Caldone, Scolo Dugale, Scolo Fabbrica, Scolo Gambino, Secondario del Quaglia, Seriola del Mulino (Seriola di Casalmoro), Seriola Fuga, Seriola Marchionale, Seriola Ravazziga, Tartaro Fabrezza o Fabbressa, Torrente Tartaro, Vaso Gambino o Tartaro Rabbioso, Vaso Mediarolo, Vaso Ressico e Gerola, Villabona, Zenerato;
- b) nel Circondario B - i corsi d'acqua Canale Bogina, Canale Ceriana, Canale Navarolo, Cavo Riglio, Colatore Cumola, Colatore Gambalo, Corbolo, Dugale Baghella, Dugale Casumenta, Dugale Delmoncel, Fossetta, Lodolo, Scolo Cavata, Scolo Degana-Loiolone, Scolo Gambina, Scolo Podiola, Scolo Riglio, Scolo Senga, Scolo Tartaro, Senga, Senghina, Senghina Balestra, Tartaro Fabrezza o Fabbressa, Zenerato;
- c) nel Circondario C - i corsi d'acqua Albareda, Allacciante Correggioli, Allacciante Zolli, Beccaguda, Bignardina Pradazzo, Bondanello, Cabonrevere, Campolongo due ponti, Canale Portazzolo, Canale Fossalta Sup., Canal Bianco, Canale Canamelet, Canale Fissero-tartaro, Canale Fossalta, Canale Mantovano, Canale Raffaele-Tonina, Canale Fossalta, Canale Fossetto, Canale Mezzano, Canale Sermide, Canale Bonifica Mantovano-Reggiano, Burana, Cascina, Cavallette, Cavetta, Cavetta Mandriolo, Cavo Madama, Correggioli allacciante Po-Vecchio, Diga Bagliana, Dogaretto, Dugale Barbello, Dugale Fossalta, Dugale logomoro, Dugale Morella, Dugale Nuovo, Dugale Pandaino, Dugale Piva, Dugale Rame, Dugale Tagliata, Dugale Telo, Dugale Tosino, Dugale Trentine, Dugale Valdirame, Dugale Valluzza, Dugale Cannucchio, Dugale Cardinale, Dugale Connocchio, Dugale delle pietre, Dugale Fossetto, Dugale Moglia, Dugale Mossara, Dugale Nuovo, Dugale Occari, Dugale Portazzolo, Dugale Rastello, Dugale Spino, Dugale Spognasco, Dugaletto, Dugale Valsolle, Dugale Vangadizzo, Dugale Vecchio, Dugale Bagliana, Dugale Comuna Bellis, Finelle, Fiume Tartaro, Fiume Tione, Fossa Buttelora, Fossa dei Gamberi Morante-Fossaviva, Fossa Nosina, Fossa Vongadizza, Fossa Bagliana, Fossa Busatello, Fossa Cini, Fossa Gorgadelli, Fossa Morta di Borgoforte e Roncocorrente, Fossetta Pietre, Fosso Buttelora, Fosso Ostiglia, Fosso Valdirame, Fosso Pilone, Fosso Tartarello, Frassinara Cavallette, Gandazza, Luzzarese, Madama, Mandracchio, Molinella e Fossa di Pozzolo, Molino, Moretta, Parmigiana Moglia, Pirona, Po Morto, Po Vecchio, Rottazzo, Schiappa Diversivo, Scolo Cavallette, Scolo Cavetto, Scolo Fisseretto, Scolo Redefossi, Scolo Zolli, Scolo Dugaletto, Spazzacampagna sinistro, Spazzacampagna destro, Spinelle, Tenchellino, Tragatello settentrionale e Tragatello medio, Tragatto, Trigolaro, Zanolò e Gorgo, Zara;
- d) nel Circondario D - i corsi d'acqua Agnella e Fosso Arrigoncina, Allegrezza, Allegrezza vecchia, Allegrezzola di castelbelforte, Baldassarò, Baldassarola, Begotta, Berla - Canale Gasparola, Bolognina, Bolognina vecchia, Canale "a" o torri caselle, Canale "b" o paolotti, Canale "c" o delle maldure, Canale "d" o della polveriera, Canale Acque Alte Mantovane, Canale Bellaria, Canale Paiolo alto, Cantarana-bersella, Cavallette, Cavo Carzolana, Ceresare, Colarina, Colarina-Raffaina, Colatore Barbassola, Collettore Gorizia, Colombare - Tonfiolo, Comune e Canale Fissero, Comunella, Condotto Alto di Canedole, Condotto Basso di Casale, Condotto Boccona, Condotto Bonchesana, Condotto Brusca, Condotto Castellazzo, Condotto Dossi-Pezze, Condotto Magretta, Condotto Marangoni, Condotto Morari, Condotto Mussolina, Condotto Olmo Lungo, Condotto Palazzetto, Condotto Pila Castelletto, Condotto Prestinari, Condotto Roverina, Corbolo, Cornaola, De morta, dei Bissi, Gabaldono, di Roncoferraro, Diramazione Prandini, Diversivo Fossaviva - Rio Frassinera, Diversivo Lodolo-Corbolino, Donata, Dugale Derbasco, Dugale Tomba, Dugaletto - allacciante Dugaletto Bolognina, Dugaletto Cavallare, Dugaletto di Roncoferraro, Essere di Canedole, Essere di Casteldario, Filippina e Filippina bassa, Fiorile

- cavo Rovercito, Fonatana, Fontana Chauvenet, Fontana Cornalino, Fontana Rezzana, Fontanile della Pioppa, Fontanile Gambanera, Fontanone di Pellaloco, Fossa dei Gamberi, Fossa di Paloni, Fossamorta di Borgoforte e Roncocorrente, Fossetta di Castelforte, Fossigone o Cavo Nuovo, Fosso della Pila e Seriola, Fosso di Roncoferraro e Fosso di Ghisiolo, Fosso Livelli, Fosso Mainolda, Fosso Mantovano, Fossoldino di Casteldario, Fossoldo, Gabaldone alto, Gallo, Galvana, Gamaitone, Gambarara nuova e vecchia, Gardesana, Gardesana di Pellaloco, Gardesana sinistra, Gherardo Vecchio, Gobia, Goldone e Costanzolo, Guerrera di Canfurlone, Guerrera di Soave, Guerriero di Canedole, Lodolo, Lunga e Fossa Guerra, Madama, Mandracchio, Manna, Marchesano, Martinella, Merlongola, Molinella e Fossa di Pozzolo, Musona, Naviglio di Goito, Nuvolona - Monasterolo, Olmo, Osone, Paiolo, Palfier alto, Parcarello, Pero, Piubega, Poletto, Re di Corniano, Re di Mapello, Re di Romana, Re di Soana, Rio Derbasco, Roggia Essere, Scolo basso, Scolo Ca' Mantovane, Scolo Cavetto, Scolo Colombarotto, Scolo Degana-Loiolone, Scolo Duganella di Castellucchio, Scolo Fossaviva e Fosso Gambari, Scolo Frassinara, Scolo Grezzana, Fontana del Tormine, Scolo Senga, Scolo Zolli, Secchiarolino, Secchiarolo, Selva, Senga, Senghina, Senghina barzelle, Seriola di Villagrossa, Seriola Marchionale, Seriola Sabbioncelli, Sgarzabello, Sintalonga Cavallare, Solfero, Streggia, Tartagliona, Tartaglioncella, Todeschino, Tromba, Vittoria, Vivarana - Cantalupa, Zolletto.

3. Gli indirizzi del PTCP da assumere come riferimento per il recepimento dei *Canali di matrice storica* negli strumenti pianificatori provinciali e comunali sono:

- a) il riconoscimento dei canali di cui è accertabile la presenza anteriormente alla prima levata cartografica IGM e la tutela sugli elementi propri e su quelli di connessione ed integrazione al territorio, in relazione ai valori della memoria storica e di caratterizzazione e fruibilità del paesaggio così come specificato negli Indirizzi di Tutela del PTPR;
- b) l'orientare gli interventi di manutenzione, fatte salve le esigenze di sicurezza idraulica stabilite dai Consorzi di Bonifica e di Irrigazione competenti, al recupero ed alla salvaguardia delle caratteristiche naturali degli alvei prevedendo la salvaguardia della configurazione del tracciato e dei manufatti di più antica realizzazione che su di esso insistono;
- c) assicurare che la manutenzione e l'eventuale ripristino delle opere infrastrutturali che attraversano le aste individuate deve avvenire garantendo il rispetto delle condizioni di naturalità verificate in sede di progetto, prima dell'intervento, e la contestuale predisposizione delle opportune attenzioni alle caratteristiche dei manufatti da realizzare con particolare attenzione agli aspetti progettuali relativi alla forma degli elementi progettati ed ai materiali utilizzati specie in relazione ad ambiti paesistici rilevanti.

4. Il Comune nei propri atti di pianificazione, con riferimento ai canali di matrice storica elencati al precedente punto 2:

- a) verifica e integra a scala di maggior dettaglio i canali storici individuati dal PTCP nonché le parti del territorio ed i beni che presentano significative relazioni con gli stessi, dettando disposizioni volte ad indirizzare e controllare le eventuali trasformazioni ed a prescrivere il corretto inserimento degli interventi edilizi ammessi;
- b) predispone, per i corpi idrici di matrice storica compresi nella Rete Ecopaesistica Provinciale di primo e di secondo livello, una specifica normativa finalizzata al prevedere una fascia di salvaguardia a tutela dell'identità dell'elemento idrico e del contesto ambientale circostante come previste per i corsi d'acqua naturali e artificiali vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/04 (articolo 142, comma 1, lettera c) iscritti nell'elenco di cui alla D.G.R. n. 4/12028 del 25.07.1986.
- c) definisce criteri di compensazione e/o di mitigazione per eventuali interventi.



## 27.2 Manufatti idraulici di rilevante interesse storico

1. Sono elementi, spesso di rilevante interesse, che frequentemente versano in cattivo stato di manutenzione.
2. Gli indirizzi del PTCP da assumere come riferimento per il recepimento negli strumenti pianificatori provinciali e comunali sono:
  - a) il riconoscimento dei manufatti di cui è accertabile la presenza anteriormente alla prima levata cartografica IGM e la tutela sugli elementi propri e su quelli di connessione ed integrazione al territorio, in relazione ai valori della memoria storica e di caratterizzazione e fruibilità del paesaggio, così come specificato negli Indirizzi di Tutela del PTPR;
  - b) orientare gli interventi di manutenzione, fatte salve eventuali esigenze anche di sicurezza idraulica stabilite dai Consorzi di Bonifica e di Irrigazione competenti per territorio, al recupero ed alla salvaguardia dei manufatti di più antica realizzazione e delle relative caratteristiche;
  - c) assicurare che la manutenzione e il recupero dei *Manufatti idraulici di rilevante interesse storico* avvenga nel pieno rispetto delle caratteristiche del manufatto stesso (materiche, tecnologiche, funzionali, ecc.);
3. Il Comune nei propri atti di pianificazione:
  - a) verifica e integra a scala di maggior dettaglio i Manufatti idraulici di rilevante interesse storico individuati dal PTCP nonché le parti del territorio ed i beni che presentano significative relazioni con gli stessi, dettando disposizioni volte ad indirizzare e controllare le eventuali trasformazioni ed a prescrivere il corretto inserimento degli interventi edilizi ammessi;
  - b) prevede una analisi per verificare l'interesse dei manufatti sia dal punto di vista storico-architettonico (verificando la presenza dei singoli manufatti nell'elenco dei beni storico-architettonici), sia per il funzionamento della rete idraulica (verificando progetti di manutenzione/riqualificazione con il Consorzio di Bonifica e di Irrigazione competente).
  - c) prevede, per i manufatti ricadenti in un ambito paesisticamente rilevante e comunque per tutti i manufatti compresi nella Rete Ecopaesistica Provinciale di primo e secondo livello, opportune aree di salvaguardia a protezione dell'elemento e del contesto in cui lo stesso risulta inserito.

### **Art.28 Sistemi dell'organizzazione del paesaggio agrario**

1. Il PTCP individua i *Sistemi dell'organizzazione del paesaggio agrario* di rilevanza paesaggistica provinciale, indicando gli *Ambiti rurali di pregio* e la *Trama dell'assetto idraulico-agrario*.
2. Il PTCP riconosce a queste aree uno specifico interesse paesaggistico, dove la diversa morfologia di luoghi e la variabilità propria delle colture, portano a definire ambiti con caratteristiche fisionomiche e paesaggistiche notevoli, caratterizzati dalla presenza di risaie, colture orto-floro-vivaistiche, frutteti, vigneti, pioppeti e altre legnose agrarie.
3. La Regione individua sul territorio della Provincia di Mantova i seguenti *Paesaggi agrari tradizionali*:

Rif. Num.	Descrizione
44	• Campagna della zona di Pietole e delle "4 Ville"
45	• Coltivi irrigui della valle del Mincio
46	• Corti rurali di matrice gonzaghesca
47	• Tessuto delle bonifiche polironiane
48	• Tracce di "piantata" padana dell'Oltrepò mantovano

### 28.1 *Ambiti rurali di pregio*

1. Gli *ambiti rurali di pregio* si riconoscono per la sedimentazione storica degli usi e delle dinamiche agricole e insediative rurali. Essi si configurano come risorsa paesaggistica rinnovabile e sono declinabili secondo le peculiarità messe in luce nelle unità tipologiche di paesaggio. Gli *Ambiti rurali di pregio* non coincidono necessariamente con i soli ambiti destinati all'attività agricola.

2. Gli indirizzi del PTCP da assumere come riferimento per il recepimento degli *Ambiti rurali di pregio* negli strumenti pianificatori provinciali e comunali sono:

- a) il riconoscimento delle sistemazioni agrarie tradizionali come caratterizzanti ed identificative del paesaggio rurale tradizionale, il sistema delle reti scolanti e della viabilità podereale ad esse collegate, nonché i maceri e i filari alberati;
- b) la conservazione del territorio rurale ai fini dell'equilibrio ecosistemico, di ricarica e di rigenerazione delle risorse idriche e di valorizzazione paesistica;
- c) il mantenimento della continuità del territorio rurale, con particolare attenzione agli ambiti di interazione con il sistema insediativo urbano ed infrastrutturale;
- d) il sostegno alla diversificazione e alla multifunzionalità (produttiva, fruitiva e paesaggistica) delle attività agricole che integrino e coniughino le logiche del produrre con quelle paesistico ambientali.

3. Il Comune nei propri atti di pianificazione:

- a) verifica, individua ed articola ulteriormente il paesaggio agrario, le relative criticità e potenzialità evidenziando e tutelando i gradi di sensibilità paesaggistica e ambientale;
- b) prevede che ogni eventuale intervento edilizio deve configurarsi con tipologie e materiali adeguati al luogo in cui si collocano e deve essere sufficientemente mitigato con impianti arboreo arbustivi anche con riferimento alle misure contenute nel PIF.

### 28.2 *Altri canali del reticolo idrico*

1. Le trasformazioni avvenute nell'agricoltura mantovana hanno generato una rilevante semplificazione del paesaggio; si sono ridotte le partiture poderali, i corpi idrici secondari e, conseguentemente, le reti arboree che hanno contraddistinto per secoli l'immagine paesaggistica della pianura mantovana.

2. Il PTCP individua aree che hanno mantenuto una caratterizzazione morfologica riconducibile alla trama dell'assetto idraulico – agrario del territorio.

3. Gli indirizzi del PTCP da assumere come riferimento per il recepimento della *Trama dell'assetto idraulico-agrario* negli strumenti pianificatori provinciali e comunali sono:

- a) il sostegno della tutela paesistica di questi ambiti deve essere assicurato con l'attivazione di strategie colturali, tese ad evitare la perdita di un documento della memoria storica quale il tracciato delle linee della orditura della rete irrigua e di organizzazione della rete agricola.

4. Il Comune fatte salve le esigenze di sicurezza idraulica stabilite dai Consorzi di Bonifica e di Irrigazione competenti per territorio, nei propri atti di pianificazione:

- a) prevede che la progettazione delle infrastrutture e delle aree di espansione insediativa risulti attenta ed orientata al mantenimento del disegno della tessitura, evitando le interruzioni, l'abbandono o la manomissione dei tracciati delle colture arboree e arbustive, al contrario da considerare come elementi ordinatori delle nuove eventuali configurazioni morfologiche;
- b) indica specifiche azioni e programmi di tutela finalizzati al riconoscimento ed al mantenimento dell'organizzazione della viabilità interpodereale, alla riorganizzazione della rete irrigua orientata secondo le trame esistenti, all'incentivazione della difesa della vegetazione di alto fusto e dei sistemi vegetazionali complessi.

**Art.29 Luoghi della percezione e della memoria (p)**

1. Il PTCP individua i *Luoghi della percezione e della memoria* di rilevanza paesaggistica provinciale, quali elementi identitari a cui affidare il compito di trasmettere la testimonianza di un passato da valorizzare, da riconsiderare attraverso iniziative di valorizzazione capaci di cogliere dimensioni percettive di luoghi e situazioni di forte significato culturale e di sorprendente unicità.

2. La Regione individua sul territorio della Provincia di Mantova i seguenti *Luoghi dell'identità*:

<i>Rif. Num.</i>	<i>Descrizione</i>
66	• Abbazia di San Benedetto Po
67	• Castello scaligero di Villimpenta
68	• Il Mincio dinanzi alla Villa della Giraffa a Goito
69	• Laghi di Mantova e castello di S. Giorgio
70	• Palazzo Te a Mantova
71	• Rivarolo Mantovano (porta di-)
72	• Sabbioneta

3. La Regione individua sul territorio della Provincia di Mantova le seguenti *Visuali sensibili*:

<i>Rif. Num.</i>	<i>Descrizione</i>
80	• Ponte sul Po a Borgoforte di Borgo Virgilio
81	• Ponte sul Po a Revere di Borgo Mantovano

4. Il PTCP recepisce i *Luoghi dell'identità* e le *Visuali sensibili*, contenuti nei repertori del Piano Paesaggistico del PTR, come richiamati ai precedenti commi 2 e 3.

5. Nell'Allegato C6 – *Repertorio dei Luoghi della percezione e della memoria*, viene proposta una prima ricognizione delle situazioni di maggior valore identitario e visivo, che il PTCP individua.

6. Gli indirizzi del PTCP da assumere come riferimento per il recepimento dei *Luoghi della percezione e della memoria* negli strumenti pianificatori provinciali e comunali sono:

- a) promuovere progetti finalizzati al riconoscimento e alla valorizzazione di quegli ambiti definibili come *Luoghi della percezione e della memoria*, con la specifica finalità di evitare la perdita della memoria storica collettiva, in un'ottica di fruizione turistico – ricreativa.

7. Il Comune nei propri atti di pianificazione:

- a) verifica, individua ed articola ulteriormente il tema dei *Luoghi della percezione e della memoria*, le relative criticità e potenzialità evidenziando e tutelando i gradi di sensibilità paesaggistica e ambientale;
- b) prevede che ogni eventuale intervento edilizio, che si pone in relazione con quei luoghi deve configurarsi con tipologie e materiali adeguati al luogo in cui si collocano e deve essere sufficientemente mitigato con impianti arboreo arbustivi anche con riferimento alle misure contenute nel PIF;
- c) individua specifici coni ottici di valorizzazione degli elementi identitari e delle visuali sensibili indicando specifiche norme di tutela.

### **Art.30 Itinerari culturali europei e nazionali (p)**

1. Il programma degli *Itinerari Culturali Europei* costituisce una proposta, sostenuta dalla programmazione Comunitaria, fondamentale per promuovere un lavoro di ri-costruzione delle identità e delle culture transfrontaliere.
2. Il PTCP assume il tema degli *Itinerari Culturali Europei*, la cui caratteristica principale è la complessità della progettazione e della gestione, a partire dall'individuazione del percorso fino al processo di riconoscimento in sede europea.
3. Lo sviluppo effettivo degli itinerari richiede che le differenti iniziative, che le singole comunità locali mettono in atto, promuovano iniziative concrete e tangibili, al fine di riconoscersi come appartenenti all'itinerario culturale.
4. La volontà di valorizzare il ricco patrimonio composto dalla rete di Cammini – storici, naturalistici, culturali e religiosi – che attraversano l'Italia ha avviato la creazione, in capo al Ministero della cultura, di una rete di mobilità lenta, promuovendo una nuova dimensione turistica (tra gli obiettivi del Piano Strategico del Turismo).
5. I Cammini sono definiti: "itinerari culturali di particolare rilievo europeo e/o nazionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce sostenibile, e che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, nonché una occasione di valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e dei territori interessati."
6. Il Ministero ha promosso l'Atlante digitale dei Cammini d'Italia: un contenitore di percorsi e vie pensato e realizzato sulle linee guida indicate dalla direttiva ministeriale e regolamentato – con la messa a punto degli opportuni criteri – nell'ambito del Comitato Cammini, coordinamento inter-istituzionale formato da MiBACT, Regioni e Province autonome.

#### **30.1 Via Carolingia**

1. Il progetto della *Via Carolingia* è nato per rispondere al bisogno di ricercare e trasmettere il senso di appartenenza ad una comunità più grande, quale è l'Europa, seguendo il percorso del viaggio (da Aquisgrana a Roma) e delle tappe che Carlo Magno effettuò nell'autunno dell'800 per recarsi a Roma.
2. L'obiettivo è pertanto non solo recuperare, ma anche salvaguardare, valorizzare e gestire i contesti paesaggistici e culturali interessati dal tragitto per la fruizione turistica e culturale del territorio.
3. La *Via Carolingia* si pone come un segno tangibile della comunità culturale europea e costituisce un momento importante in grado di sottolineare efficacemente l'impegno per la ricerca delle origini comuni e per la fattiva cooperazione tra i diversi Paesi che anima questa fase di progressiva unità dell'Europa, per la costruzione dell'identità europea.
4. L'itinerario nella provincia si articola lungo una direttrice nord - sud interessando principalmente i comuni di Castiglione delle Stiviere, - Volta Mantovana - Goito - Mantova - Borgo Virgilio - Suzzara.
5. Il Comune nei propri atti di pianificazione:
  - a) verifica e integra a scala di maggior dettaglio il percorso della Via Carolingia indicando le parti del territorio ed i beni che presentano significative relazioni con l'itinerario e dettando disposizioni volte ad indirizzare e controllare le eventuali trasformazioni ed a prescrivere il corretto inserimento degli interventi edilizi ammessi.

#### **30.2 Via Claudia Augusta**

1. Il progetto della *Via Claudia Augusta* muove dal nome dell'antica strada imperiale che da Altino portava ad Augusta attraversando il Veneto, il Trentino Alto Adige, il Tirolo e la Baviera, e pertanto può essere considerata la direttrice Venezia - Monaco dell'epoca romana e medioevale.

2. Per secoli e secoli la *Via Claudia Augusta* ha costituito l'asse portante delle comunicazioni tra la cultura latina e germanica, e lungo la sua direttrice sono ancora ben visibili le testimonianze storiche, che attestano la valenza di questo antico percorso stradale. *Via Claudia Augusta* è pertanto il nome attribuito al progetto per la promozione dell'antico asse viario quale percorso turistico europeo di natura storico ambientale, per la ricostruzione e interconnessione della memoria storica, per la valorizzazione dei beni ambientali di pregio, per il recupero delle numerose emergenze artistiche ed architettoniche.

3. Il progetto interessa direttamente la parte orientale della provincia ed in particolare il territorio del Comune di Ostiglia, ma può costituire un riferimento importante per la valorizzazione dell'intero quadrante sud-orientale e divenire tema di interazione con le iniziative di valorizzazione delle Province di Verona e Rovigo.

4. Il Comune nei propri atti di pianificazione:

- a) verifica e integra a scala di maggior dettaglio il percorso della Via Claudia Augusta indicando le parti del territorio ed i beni che presentano significative relazioni con l'itinerario e dettando disposizioni volte ad indirizzare e controllare le eventuali trasformazioni ed a prescrivere il corretto inserimento degli interventi edilizi ammessi.

### 30.3 Via Matildica del Volto Santo

1. La Via Matildica del Volto Santo è un cammino che da Nord a Sud ha l'ambizione di ricucire le connessioni tra Europa e Mediterraneo: è l'antico itinerario dei pellegrini che, dalle regioni germaniche, scendevano alla volta di Roma. Si snoda dalle terre dei Canossa, che da Mantova attraversano la pianura padana, e si inerpica sull'Appennino fino a ridiscendere in Toscana per arrivare a Lucca dove si immette nella Via Francigena. Può essere affrontato nella sua interezza oppure nei suoi tre tratti storici, rispettivamente la Via del Preziosissimo Sangue, il Cammino di San Pellegrino e la Via del Volto Santo.

2. Imperniato sulla figura di Matilde di Canossa tra le personalità chiave del Medioevo europeo, il percorso è direttamente legato a quattro luoghi emblematici: Mantova, che diede i natali a Matilde; San Benedetto Po, nella cui abbazia ebbe sepoltura prima di essere trasportata in Vaticano; Canossa, dove avvenne il noto episodio dell'umiliazione dell'Imperatore di Germania; Lucca, città originaria della famiglia di Matilde.

3. Il percorso connette castelli, pievi, monasteri e abbazie, città rinascimentali e borghi medioevali e s'inserisce nel grande progetto europeo degli *Eurovelo*, puntando sulla mobilità lenta come cifra di un nuovo modo di fare rete tra comunità e territori.

4. Il Comune nei propri atti di pianificazione:

- a) verifica e integra a scala di maggior dettaglio il percorso della Via Matildica del Volto Santo indicando le parti del territorio ed i beni che presentano significative relazioni con l'itinerario e dettando disposizioni volte ad indirizzare e controllare le eventuali trasformazioni ed a prescrivere il corretto inserimento degli interventi edilizi ammessi.

### **Art.31 Percorsi paesaggistici**

1. Il PTCP individua i *Percorsi Paesaggistici* quali tracciati di interesse naturalistico e storico culturale di livello provinciale, riconoscendo questi elementi come appartenenti al sistema dei valori paesaggistici, a cui viene attribuito un prevalente valore fruitivo e visivo-percettivo con particolare riferimento ai modi contemporanei di fruire della dimensione paesaggistica.

2. Gli indirizzi del PTCP da assumere come riferimento per il recepimento dei *Percorsi Paesaggistici* negli strumenti pianificatori provinciali e comunali sono:

- a) il riconoscimento e la tutela della viabilità di fruizione panoramica e ambientale, complessivamente denominata di fruizione paesaggistica, attraverso la quale si entra in contatto con le risorse paesaggistiche provinciali;

- b) l'attribuzione di una valenza fruitiva alla viabilità panoramica, ovvero quella che domina ampie prospettive e quella che attraversa, per tratti di significativa lunghezza, zone agricole, parchi e riserve naturali, o comunque territori ampiamente dotati di verde, o che costeggia corsi d'acqua e laghi o che collega mete di interesse turistico anche minore;
- c) il mantenimento, conseguibile attraverso la definizione di fasce di rispetto di adeguata ampiezza, inedificabili o edificabili secondo opportuni criteri e limitazioni, di valori percettivi rilevanti anche attraverso la predisposizione di aree di sosta attrezzate.

3. In prima applicazione si riconoscono i seguenti *Percorsi Paesaggistici*:

- a) *"Tracciati guida paesaggistici"* e *"Strade panoramiche"*, come indicati nella **Progetto di Valorizzazione del Paesaggio (PVP)** ~~nelle Tavole B ed E e correlato documento "Piano paesaggistico - Repertori" del Piano Paesaggistico~~ del PTR;
- b) quelli individuati dal *"Piano dei percorsi e delle piste ciclopedonali"* **della Provincia di Mantova** ~~approvato con D.G.P. n° 103 del 11 maggio 2006~~, che costituisce piano di settore del PTCP. ~~vigente, nell'ambito dell'aggiornamento al 12/2021.~~

4. Il Comune nei propri atti di pianificazione:

- a) recepisce ed integra l'individuazione dei tracciati contenuta nel PTCP, e definisce le relative misure di protezione da osservarsi nella edificazione al di fuori del perimetro dei centri abitati.
- b) prevede lungo i tratti stradali indicati nel PTCP come *tracciati di interesse naturalistico e storico culturale* il divieto di installare nuova cartellonistica pubblicitaria all'esterno dei centri abitati, gli enti competenti provvedono inoltre alla graduale rimozione di quella esistente in occasione della scadenza dei contratti in essere;
- c) procede ad una analisi del sistema ambientale, in coerenza con le indicazioni fornite dal PTCP, finalizzata all'individuazione dei possibili archi e nodi della rete dei percorsi ambientali locali, procedendo ad una eventuale progettazione di dettaglio con finalità di salvaguardia attiva in termini di valorizzazione degli elementi esistenti e di mitigazione degli elementi di criticità.

### 31.1 *"Tracciati guida paesaggistici"*

1. La Regione individua sul territorio della Provincia di Mantova i seguenti *Tracciati guida paesaggistici*:

Rif. Num.	Descrizione
<del>45</del> 15	• La via dell'Oglio
<del>49</del> 27	• Via Postumia
<del>54</del> 36	• Navigazione sui fiumi Po, Adda e Mincio
<del>52</del> 37	• Pista ciclabile Mantova-Peschiera del Garda e Ciclopista del Sole
38	• <b>Via Carolingia</b>
<del>53</del> 41	• Sentiero del Po

2. Il PTCP recepisce i *Tracciati guida paesaggistici*, contenuti nei Repertori ~~del Piano Paesaggistico del~~ **Progetto di Valorizzazione del Paesaggio (PVP)** del PTR, come richiamati al precedente comma 1.

~~3. Il PTCP rimanda a quanto contenuto nel vol. 2 de "I paesaggi della Lombardia" (PTPR del 2001).~~

3. Il PTCP recepisce quanto contenuto nell'art. ~~35~~ 26, comma ~~10~~ della ~~Normativa del Piano Paesaggistico~~ **Disciplina del Progetto di Valorizzazione del Paesaggio (PVP)** del PTR.

### 31.2 "Strade panoramiche"

1. La Regione individua sul territorio della Provincia di Mantova le seguenti *Strade panoramiche*:

Rif. Num.	Denominazione	Descrizione
<del>76</del> 65	SP 19	- da Monzambano a Volta Mantovana
<del>77</del> 66	SP 42-SP 53	- da Motteggiana a San Benedetto Po
<del>75</del> 67	SP 8, 13, 15, 18	- da Solferino e Cavriana a Monzambano
68	SS 10 padana inferiore	- dal ponte sul Po a Cremona, da Gadesco a Pontirolo, da Calvatone a Marcaria, passaggio sui laghi di Mantova, da Gazzo a Castel d'Ario
<del>66</del> 69	SS 12 dell'Abetone e del Brennero	- da Ghisone a Pieve di Coriano e ponte sul Po a Revere di Borgo Mantovano
<del>68</del> 70	Ex SS 236 Goitese	- da Goito a Porto Mantovano
<del>69</del> 71	<del>Ex</del> SS 358 di Castelnuovo	- ponte sul Po a Viadana
<del>70</del> 72	Ex SS 413 del Polirone	- da Bagnolo San Vito a San Benedetto Po
<del>71</del> 73	Ex SS 420 di Sabbioneta	- ponte sul Po a Casalmaggiore, da Vigoreto a Villa Pasquali, da Gazzuolo a Campitello
<del>72</del> 74	Ex SS 482 del Mincio	- da Ponte Merlano a Sacchetta
<del>73</del> 75	Ex SS 496 di Quistello	- da San Benedetto Po a Quistello e a San Giacomo delle Segnate
<del>74</del> 76	Ex SS 567 del Benaco	- da Castiglione delle Stiviere al bivio per Castelvenzagò
<del>67</del> 77	Ex SS 62 della Cisa	- da Mantova a Cittadella e ponte sul Po a Borgoforte di Borgo Virgilio

2. Il PTCP recepisce le *Strade panoramiche*, contenute nei Repertori ~~del Piano Paesaggistico~~ Progetto di Valorizzazione del Paesaggio del PTR, come richiamati al precedente comma 1.

~~3. Il PTCP rimanda a quanto contenuto nel vol. 2 de "I paesaggi della Lombardia" (PTPR del 2001).~~

3. Il PTCP recepisce quanto contenuto nell'art. 35 ~~26, commi 9 e 11~~ della ~~Normativa del Piano Paesaggistico~~ Disciplina del Progetto di Valorizzazione del Paesaggio (PVP) del PTR.

### 31.3 "Piano dei percorsi e delle piste ciclopedonali"

1. Nel *Piano dei percorsi e delle piste ciclopedonali* è considerata viabilità di fruizione ambientale la rete dei percorsi fruibili con mezzi di trasporto ecologicamente compatibili: sentieri escursionistici, pedonali ed ippici, di media e lunga percorrenza, piste ciclabili ricavate sui sedimi stradali o ferroviari dismessi o lungo gli argini e le alzaie di corsi d'acqua naturali e artificiali; in particolare la rete risponde ai seguenti requisiti: - risulta fruibile con mezzi e modalità altamente compatibili con l'ambiente e il paesaggio, vale a dire con mezzi di trasporto ecologici (ferroviari, di navigazione, pedonali ..) - privilegia, ove possibile, il recupero delle infrastrutture territoriali dismesse - tende alla separazione, ovunque sia possibile, dalla rete stradale ordinaria - persegue l'interazione con il sistema dei trasporti pubblici locali e con la rete dell'ospitalità diffusa.

**Art.32 Obiettivi per la Rete Ecopaesistica Provinciale**

1. In attuazione delle indicazioni del PTPR, il PTCP individua come obiettivo strategico la costruzione della *Rete Ecopaesistica Provinciale* (REP) con funzione ecologica e fruitiva, **anche con finalità di adattamento al cambiamento climatico.**
2. Essa costituisce ulteriore articolazione e sviluppo della Rete Verde Provinciale già individuata nel PTCP vigente.
3. Nel definire e promuovere la Rete Ecopaesistica, la Provincia persegue i seguenti obiettivi specifici:
  - garantire la tutela di habitat e/o specie animali e vegetali rare o minacciate, in particolare attraverso:
    - la tutela assoluta dei gangli primari,
    - l'individuazione degli ulteriori nodi ecologici esistenti o potenziali da valorizzare come gangli secondari,
    - la realizzazione dei corridoi ecologici esistenti e di connessione fra i gangli;
  - evitare la frammentazione ecologica e facilitare l'interconnessione delle aree naturali esistenti, ancorché non estese, attraverso processi di rinaturalizzazione;
  - rafforzare la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua e dai canali, riconoscendo anche alle fasce di pertinenza e tutela fluviale il ruolo di ambiti vitali propri del corso d'acqua;
  - promuovere processi di rinaturalizzazione, di ricostituzione di elementi naturali o semi-naturali (aree boscate, vegetazione ripariale, filari, stagni e zone umide) nel territorio rurale e favorirne l'equilibrio e l'integrazione con le pratiche agricole;
  - rafforzare la funzione di corridoio entro gli ambiti urbanizzati svolta da parchi e giardini pubblici, dalle aree verdi in genere, ancorché abbandonate;
  - associare alla funzione strettamente ambientale quella turistica-ricreativa, promuovendo la conoscenza e la fruizione del territorio e la tutela degli ambiti a maggiore valenza percettiva;
  - promuovere, nella collaborazione con i comuni, distribuzione spaziale degli insediamenti e livello qualitativo degli stessi in modo da limitare l'interferenza con la Rete Ecopaesistica, favorire l'incremento dei livelli di dotazione naturalistica (anche attraverso adeguati interventi compensativi e mitigativi) e dare risposta ai punti di conflitto esistenti e potenziali;
  - garantire l'integrazione fra l'infrastrutturazione del territorio e la Rete Ecopaesistica, attraverso la costruzione di fasce mitigative funzionali al raccordo tra le opere di mitigazione/compensazione progettate e realizzate in riferimento alle infrastrutture e gli interventi di costruzione della Rete Ecopaesistica Provinciale. Le stesse attenzioni dovranno essere previste anche per gli interventi non considerati dallo studio di incidenza;
  - promuovere il coordinamento e l'ottimizzazione delle risorse economiche e finanziarie, individuate ed individuabili, gestite dai vari Settori della Provincia o legate ad azioni specifiche di altri Enti competenti, per la realizzazione integrata degli obiettivi della rete.

**Art.33 Elementi costitutivi la Rete Ecopaesistica Provinciale**

1. La Rete Ecopaesistica Provinciale è articolata in: *Primo livello della rete - corridoi ambientali sovrastemici, Secondo livello della rete - aree di protezione dei valori ambientali, Terzo livello*



della rete - aree di conservazione o ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli, Interferenze e Altri elementi della rete.

### 33.1 Primo livello della rete – corridoi ambientali sovrasistemici

1. Sono costituiti da:

- a) *i nodi a più elevata naturalità* (le riserve naturali ed i siti **di Rete Natura 2000 di Importanza Comunitaria** esistenti, la foresta della Carpaneta, i laghi di Mantova e le aree di confluenza dei fiumi Oglio, Mincio e Secchia in Po e del fiume Chiese in Oglio) identificati come *gangli primari regionali o provinciali della Rete Ecopaesistica* per i quali la finalità principale è la conservazione e valorizzazione della biodiversità presente e potenziale;
- b) *le aste fluviali* comprese entro gli argini maestri dei fiumi Oglio, Mincio, Chiese e Secchia e le aree classificate come fascia A e B del Po che costituiscono i *principali corridoi ecologici esistenti* per i quali la finalità principale è la conservazione e valorizzazione della biodiversità presente e potenziale;
- c) *i territori dei parchi regionali esistenti* (Oglio Sud e Mincio), le zone di protezione speciale, nonché le valli di Secchia e Chiese, il paleoalveo del Mincio e i territori dei cordoni morenici, che costituiscono i *principali corridoi ecopaesistici provinciali* chiamati a svolgere un ruolo di connessione diffusa e nei quali potenziare maggiormente la presenza degli elementi verdi lineari;
- d) *i principali corridoi ecopaesistici* desunti dalla pianificazione regionale **(comprensivi dei corridoi verdi di progetto e da definire di cui all'allegato 2.1)**, ovvero le direttrici Mincio - Chiese nell'alta pianura attraverso il canale Virgilio; Mincio - Tione attraverso la Foresta della Carpaneta; Mincio - Tione nel territorio comunale di Roverbella; Oglio - Mincio (dalla riserva di Marcaria alle Valli) lungo le quali promuovere azioni e politiche volte a costituire nuove connessioni ecologiche.

### 33.2 Secondo livello della rete – aree di protezione dei valori ambientali

1. Sono costituiti dai possibili corridoi ecopaesistici di connessione est-ovest delle valli fluviali fra loro e delle valli fluviali con gli ambiti delle reti verdi extraprovinciali:

- a) *corridoi ecopaesistici secondari* chiamati a svolgere un ruolo di connessione diffusa entro il territorio rurale e nei quali potenziare la presenza degli elementi verdi lineari e ripariali. Ove tali corridoi si attestino su canali (in genere sui canali di valore naturale) o su percorsi di fruizione paesistica, ed in mancanza di elementi geomorfologici di riferimento, sono stati indicativamente rappresentati con un buffer di 300 metri dal canale o dal percorso individuato;
- b) *nodi potenziali secondari della Rete Ecopaesistica*, ovvero ambiti ad elevata complessità progettuale (naturale, storico-culturale, percettiva, etc.) nei quali è possibile riconoscere una pluralità di problematiche e di attenzioni progettuali. Tali nodi si distinguono in:
  - nodi a potenziale valore naturale nei quali Provincia, Enti Parco o Enti locali sono chiamati a favorire l'implementazione e la ricostituzione della biodiversità;
  - nodi a potenziale valore storico-culturale nei quali Provincia, Enti Parco o Enti locali sono chiamati a favorire la tutela e la valorizzazione dal punto di vista percettivo e storico-culturale.

### 33.3 Terzo livello della rete - Aree di conservazione o ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli

1. Sono aree che richiedono una gestione sostenibile delle risorse naturali e culturali compatibile con le necessità delle attività agricole e con gli indirizzi agronomici consolidati sul territorio.

2. Tali risorse e attività si differenziano rispetto sia alle componenti della REP, sia alle grandi categorie di paesaggio precedentemente individuate; si è quindi ritenuto necessario articolare gli indirizzi in modo da sottrarsi al rischio di una omogeneizzazione dei caratteri naturalistici e paesaggistici del territorio e al contempo evitare inutili rigidità nei confronti delle attività agricole esistenti.

3. Il PTCP per queste aree si riferisce a due differenti obiettivi:

- a) tutela dei fattori produttivi dell'attività agricola, quali il suolo e le infrastrutture agricole;
- b) tutela e valorizzazione del paesaggio agricolo: comporta una maggiore attenzione alla localizzazione e realizzazione dei manufatti di supporto all'attività agricola, anche in funzione del contesto ambientale e paesaggistico in cui vengono insediate.

### 33.4 Interferenze

Interferenze nel progetto di Rete Ecopaesistica costituita da elementi areali, lineari o puntuali che si presentano come elementi di disturbo per l'attuazione del progetto.

1. Questi sono individuati in:

- a) *Ambiti insediativi di interferenza*, quali situazioni di continuità e correlazione del sistema rurale paesistico e della Rete Ecopaesistica a rischio di compromissione per i quali si richiedono attente indicazioni di contenimento dei processi di consumo di suolo;
- b) *Barriere infrastrutturali*, quali elementi lineari o nodi puntuali in cui è evidente e critica l'interruzione della rete e per i quali proporre interventi di limitazione dell'interferenza.

### 33.5 Altri elementi della rete

1. Il PTCP individua inoltre quale riferimento per la definizione di azioni di interesse provinciale:

- a) I *PLIS previsti* rappresentano ulteriori nodi da assumere come riferimento per l'implementazione della REP, verificando il ruolo che gli stessi potranno svolgere nel modello concettuale elaborato (gangli primari, secondari, stepping stone...);
- b) Le *Zone di ripopolamento e cattura*, che sono prevalentemente da destinare ad incrementare la riproduzione naturale delle specie selvatiche autoctone e a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie.

2. Il PTCP identifica la struttura della REP sulla base delle conoscenze e della situazione presente del territorio e chiede ad Enti interessati e Comuni la collaborazione per meglio individuare, articolare e caratterizzare la rete.

## **Art.34 Indirizzi del PTCP per la costruzione della Rete Ecopaesistica Provinciale**

1. Con riferimento ai contenuti dei documenti di indirizzo regionale ed in particolare alle indicazioni della d.g.r. n. 8/8515 del 26 novembre 2008 integrata con la d.g.r. n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, alla struttura della rete come descritta nell'articolo 33, il PTCP definisce indirizzi che i piani di settore provinciali, gli atti di programmazione e di governo della Provincia, nonché i PGT dei Comuni, devono osservare.

### 34.1 Indirizzi del PTCP per gli elementi di primo livello della rete

1. Il PTCP individua in coerenza con i contenuti della d.g.r. n. 8/8515 del 26 novembre 2008 integrata con la d.g.r. n. 8/10962 del 30 dicembre 2009 gli *Elementi di primo livello della rete*.

2. Laddove tali ambiti ricomprendono *Aree assoggettate a specifica tutela*, di cui all'articolo 16, le norme seguenti sono da intendersi integrative delle stesse.

3. Gli indirizzi del PTCP da assumere come specifico riferimento per il recepimento degli elementi del progetto della Rete Ecopaesistica Provinciale negli strumenti pianificatori provinciali e comunali sono:

- a) la limitazione delle espansioni per i nuclei urbani che rischiano di ridurre la continuità ecologica delle valli fluviali, al fine di evitare l'aumento del rischio alluvionale presente in queste fasce;
- b) l'adozione di strategie tese ad indirizzare i finanziamenti disponibili verso il mantenimento e la realizzazione di cortine verdi che aumentino le connessioni floristiche e faunistiche tra le aree protette;
- c) l'incentivazione all'utilizzo di specie arboree e arbustive tipiche di questo ambiente al fine di migliorare anche l'efficacia depurativa, la capacità di ritenzione dell'acqua e di contenimento dei fenomeni erosivi, **anche al fine dell'adattamento al cambiamento climatico;**
- d) la valorizzazione dal punto di vista ricreativo, turistico e didattico dei principali tracciati locali esistenti, in particolare quelli connessi alle opere di arginatura, attraverso la realizzazione dei sentieri naturalistici proposti dal PTPR, di percorsi ciclo-pedonali od equestri e di luoghi di sosta in presenza di coni visuali di rilevante interesse;
- e) l'individuazione nelle aree periurbane di corridoi verdi, per garantire la funzione di connessione ecologica anche attraverso interventi di estensione limitata ma diffusi, perseguendo contemporaneamente l'obiettivo di qualificare il territorio agricolo e di costituire un filtro fra i limiti della città e la campagna. In particolare il PTCP evidenzia l'esigenza di promuovere progetti di tutela, recupero e valorizzazione delle aree fluviali e perifluviali prioritariamente laddove queste intersecano o lambiscono i centri urbani e possono quindi assumere la valenza di aree di compensazione ecologica degli ambienti urbani e di dotazioni territoriali anche per finalità ricreative;
- f) qualora sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di diversa localizzazione, devono essere previste idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale **degli insediamenti/interventi**, con le indicazioni del Nuovo Allegato D5 – *Criteri di mitigazione e compensazione*.

4. Il Comune nei propri atti di pianificazione:

- a) individua a scala di maggior dettaglio i gangli primari;
- b) limita le espansioni degli elementi e dei nuclei urbani che interessano detti ambiti e verifica che gli stessi non riducano la continuità ecologica delle fasce verdi;
- c) definisce specifici criteri di intervento in modo che le trasformazioni consentite non pregiudichino gli obiettivi di funzionalità ecologica di cui ai precedenti commi;
- d) individua nelle aree periurbane corridoi verdi, per garantire la funzione di connessione ecologica anche attraverso interventi di estensione limitata ma diffusi, perseguendo contemporaneamente l'obiettivo di qualificare il territorio agricolo e di costituire un filtro fra i limiti della città e la campagna.

#### *34.2 Indirizzi del PTCP per gli elementi di secondo livello della rete*

1. Il PTCP individua in coerenza con i contenuti della d.g.r. n. 8/8515 del 26 novembre 2008 integrata con la d.g.r. n. 8/10962 del 30 dicembre 2009 gli *Elementi di secondo livello della rete*.

2. Laddove tali ambiti ricomprendono *Aree assoggettate a specifica tutela*, di cui all'articolo 16, le norme seguenti sono da intendersi integrative delle stesse.

3. Gli indirizzi del PTCP da assumere come specifico riferimento per il recepimento degli elementi del progetto della REP negli strumenti pianificatori provinciali e comunali sono:

- a) la tutela degli elementi paesaggistici caratteristici con particolare attenzione alla presenza di coni visuali di rilevante interesse;
- b) l'attenta gestione delle risorse naturali presenti, che hanno una funzione di completamento e di salvaguardia delle componenti di primo livello della Rete Ecopaesistica;
- c) il contenimento della crescita insediativa e la razionalizzazione del disegno dei centri abitati, evitando fenomeni di crescita incoerente con la loro matrice storica;
- d) favorire la formazione di ambienti interconnessi con un carattere di rilevante naturalità, seppur di limitata estensione, anche attraverso la tutela dei canali con forte valenza ambientale e, dove possibile, l'inserimento di elementi di maggiore naturalità in quelli rettilinei, recuperando e valorizzando le frange boscate e le zone umide, integrandole con i nuovi ecosistemi;
- e) tutelare gli elementi tradizionali della struttura agraria quali le maglie poderali, gli elementi della rete irrigua e, dove presenti, i fontanili e le zone umide, recuperandoli e valorizzandoli attraverso il mantenimento delle cortine verdi e la ricostruzione degli ambienti degradati;
- f) la limitazione dell'azione antropica alle sole attività agricole, favorendo le pratiche più idonee con l'elevata valenza paesistico-ambientale degli elementi idraulici. Questo attraverso la valorizzazione delle infrastrutture idriche ottenibile mediante il recupero in senso naturalistico delle aree di risulta limitrofe ai canali e il mantenimento dell'andamento meandriforme dei corsi d'acqua;
- g) la valorizzazione di elementi di interesse idraulico di particolare pregio ingegneristico e paesaggistico. Questa azione costituisce un'occasione per realizzare, attraverso adeguate politiche di tutela e di valorizzazione dei siti, un nodo di forte interesse progettuale e di convergenza tra la rete dei corridoi ecologici, che si appoggia anche a canali artificiali, e la valorizzazione degli elementi storico-architettonici di matrice idraulica, presenti nell'area;
- h) regolare la crescita insediativa considerando maggiormente l'orditura storica degli insediamenti e tutelando la morfologia e l'organizzazione del territorio, la sensibilità dei suoli e la presenza di elementi di pregio paesaggistico e naturalistico.

#### 4. Il Comune nei propri atti di pianificazione:

- a) individua a scala di maggior dettaglio i corridoi ecopaesistici secondari;
- b) tutela gli elementi vegetazionali isolati esistenti e la presenza di filari o piantate;
- c) verifica i caratteri di "storicità" di alcuni collegamenti infrastrutturali e di alcuni manufatti edilizi;
- d) promuove l'estensione dei popolamenti vegetali autoctoni secondo modalità e distribuzione compatibili con le attività necessarie alla manutenzione del corpo idrico e alla produzione agricola nelle aree limitrofe;

#### 34.3 Indirizzi del PTCP per gli elementi di terzo livello della rete

1. Il PTCP individua in coerenza con i contenuti della d.g.r. n. 8/8515 del 26 novembre 2008 integrata con la d.g.r. n. 8/10962 del 30 dicembre 2009 gli *Elementi di terzo livello della rete*
2. Laddove tali ambiti ricomprendono *Aree assoggettate a specifica tutela*, di cui all'articolo 16, le norme seguenti sono da intendersi integrative delle stesse.
3. Gli indirizzi del PTCP da assumere come specifico riferimento per il recepimento degli elementi del progetto della REP negli strumenti pianificatori provinciali e comunali sono:

- a) la limitazione alle sole necessità dell'attività agricola, e compatibilmente con la morfologia del territorio e la presenza di elementi di pregio naturale, la realizzazione delle attività di scavo finalizzate al miglioramento della gestione dei fondi agricoli e la movimentazione di inerti necessari allo svolgimento delle ordinarie pratiche agricole;
- b) la conservazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio di interesse storico, culturale, architettonico e paesaggistico costituito dalle cascine, soprattutto di quelle a corte segnalate anche dal PTPR, in un'ottica di massimo e prioritario utilizzo per le esigenze connesse alle attività agricole;
- c) il prevedere che gli interventi di recupero e di nuova edificazione nelle aree agricole, devono essere collocati all'interno di un quadro di riferimento che consideri fattori legati ai caratteri del contesto paesistico-ambientale, a quelli storico-architettonici degli edifici e alle esigenze funzionali delle attività agricole. All'interno di un criterio generale in cui assumono la massima priorità le esigenze legate alle attività agricole, occorre comunque preservare gli edifici di rilevanza architettonica e rispettare negli interventi di recupero o di ampliamento i caratteri edilizi delle cascine di interesse storico-culturale, mentre nei contesti paesistico-ambientali di pregio occorre favorire quelle forme di agriturismo che ne consentano di mantenere l'elevata qualità;
- d) la salvaguardia e l'implementazione dei filari arborei ed arbustivi esistenti e favorire la ricostituzione di quelli che evidenziano i limiti della parcellizzazione poderale o che sottolineano la trama degli elementi storici (strade, ferrovie, corsi d'acqua);
- e) la tutela dei segni morfologici del territorio, quali gli orli di terrazzo di erosione, le rilevanze geomorfologiche secondarie e i piccoli dossi, anche attraverso la valorizzazione paesaggistica e naturale da attuare tramite la formazione di cortine arbustive e la realizzazione di opere funzionali anche al mantenimento di tali segni;
- f) il recupero e la valorizzazione dei tracciati storici e la maglia strutturale del paesaggio, come indicato dal PTPR, anche attraverso l'uso di elementi verticali quali le piantumazioni;
- g) il recupero e la valorizzazione degli spazi di risulta e le strade alzaie al fine di facilitare la fruizione dei luoghi attraverso la realizzazione di piste ciclabili e di luoghi di sosta;
- h) la tutela dei corsi d'acqua artificiali di valenza storica, che spesso rappresentano elementi di elevato interesse paesistico e a cui spesso si associa una forte valenza ecologica, anche attraverso il reperimento di finanziamenti di carattere pubblico da ottenere mediante la predisposizione di appositi progetti.

#### 4. Il Comune nei propri atti di pianificazione:

- a) individua a scala di maggior dettaglio le ipotesi dei corridoi ecopaesistici di terzo livello;
- b) tutela gli elementi vegetazionali isolati esistenti e la presenza di filari o piantate;
- c) verifica i caratteri di "storicità" di alcuni collegamenti infrastrutturali e di alcuni manufatti edilizi;
- d) promuove l'estensione dei popolamenti vegetali autoctoni secondo modalità e distribuzione compatibili con le attività necessarie alla manutenzione del corpo idrico e alla produzione agricola nelle aree limitrofe;

#### 34.4 Indirizzi del PTCP per le interferenze della rete

1. Il PTCP individua le *Interferenze nel progetto di Rete Ecopaesistica* esistenti e previste.

2. Gli indirizzi del PTCP da assumere come specifico riferimento per il recepimento delle *Interferenze nel progetto di Rete Ecopaesistica* negli strumenti pianificatori provinciali e comunali sono:

- a) il contenimento delle spinte insediative negli ambiti a rischio di compromissione, ovvero in ambiti che hanno subito fenomeni di urbanizzazione ed infrastrutturazione tali da mettere a rischio la continuità della stessa;
- b) il potenziamento della naturalità di tali zone con vegetazione autoctona in senso prioritario rispetto a qualsiasi altro ambito provinciale, anche in funzione del miglioramento della qualità paesistica;
- c) l'attuazione di eventuali previsioni urbanistiche vigenti che interessano il varco deve in ogni caso assicurare una larghezza dello spazio inedificato idonea alla continuità ecologica ed in ogni caso non provocare l'occlusione dello stesso;
- d) il ricorso a opportune tecnologie di bonifica in termini di sostenibilità ed economia circolare secondo i criteri che mirano a raggiungere il miglior rapporto costi-benefici (abbattere i costi e contemperare i tempi per la bonifica e per la rigenerazione).

3. Il Comune nei propri atti di pianificazione:

- a) procede alla perimetrazione, a scala di maggior dettaglio, degli ambiti dei varchi in modo da salvaguardare la continuità del corridoio ecologico;
- b) verifica e integra a scala di maggior dettaglio gli ambiti in questione nonché le parti del territorio ed i beni che presentano significative relazioni con gli stessi, dettando disposizioni volte ad indirizzare e controllare le eventuali trasformazioni ed a prescrivere il corretto inserimento degli interventi edilizi ammessi;
- c) assicura il riequipaggiamento arboreo-arbustivo e le azioni da attivare ai fini del raggiungimento degli obiettivi della rete;
- d) prevede, nel caso delle linee ferroviarie e di infrastrutture stradali superiori o uguali a due corsie per senso di marcia, sia esistenti che in previsione, passaggi faunistici adeguati a soddisfare l'esigenza di permeabilità ecologica;
- e) evita l'individuazione di nuovi ambiti di trasformazione in corrispondenza dei varchi individuati;
- f) l'attuazione di eventuali previsioni urbanistiche vigenti che prevedano una parziale occlusione del varco deve in ogni caso assicurare una larghezza dello spazio inedificato idonea alla continuità ecologica ed in relazione allo stato dei luoghi.

34.5 Indirizzi per gli altri elementi della rete (PLIS proposti)

1. Il PTCP individua i *PLIS proposti* dalla Provincia quali ambiti caratterizzati da rilevate valore paesaggistico-naturale e/o agrario, nonché ambiti ed infrastrutture per la fruizione pubblica.
2. Eventuali capacità edificatorie previste dagli atti di pianificazione comunale possono essere trasferite dai Comuni su suoli esterni al parco, ovvero attribuite all'Ente gestore del Parco medesimo per la realizzazione di servizi e infrastrutture compatibili dedicate alla fruizione.
3. I PLIS proposti, la cui perimetrazione è rinviata ai Comuni in accordo con la Provincia sono:

Circondario A	<u>Ambiti del fiume Chiese</u> : comuni di Acquanegra sul Chiese, Canneto sull'Oglio ed Asola in coordinamento con il PLIS istituito in comune di Casalmoro. <u>Ambiti morenici</u> : comune di Cavriana, in coordinamento con quanto già istituito nei comuni di Castiglione delle Stiviere e Solferino.
Circondario B	<u>Ambiti delle golene del Destra Po</u> : comuni di Casalmaggiore, Pomponesco e Dosolo in coordinamento con quanto già istituito in comune di Viadana.
Circondario C	<u>Ambiti del Po vecchio</u> : comuni di Suzzara, Gonzaga, Pegognaga e San Benedetto Po.

	<p><u>Ambiti dello Zara</u>: comuni di Motteggiana, Suzzara, Pegognaga e San Benedetto Po.</p> <p><u>Ambiti delle golene del Po in sinistra Secchia</u>: comuni di Motteggiana, San Benedetto Po in coordinamento con quanto già istituito in comune di Suzzara.</p> <p><u>Ambiti delle golene del Po in destra Secchia</u>: comuni di Quistello, Quingentole, Pieve di Coriano, Revere di Borgo Mantovano, Borgocarbonara, Sermide e Felonica.</p> <p><u>Ambiti delle ex cave di Gonzaga</u>: comune di Gonzaga.</p> <p><u>Valli di Poggio Rusco</u>: comune di Poggio Rusco.</p> <p><u>Ambiti del paleoalveo del Serraglio</u>: comuni di Curtatone e Borgo Virgilio.</p>
Circondario D	<u>Ambiti delle golene del Po</u> : comuni di Borgo Virgilio, Bagnolo San Vito

4. Gli indirizzi del PTCP da assumere come specifico riferimento per il recepimento dei *PLIS proposti* negli strumenti pianificatori provinciali e comunali sono:

- la tutela e la salvaguardia degli elementi connotativi del rispettivo paesaggio nonché la riqualificazione ambientale delle aree degradate, il recupero delle infrastrutture e degli ambiti di fruizione esistenti e la formazione di ambiti e di infrastrutture volti a garantire forme di fruizione pubblica ambientalmente sostenibili e compatibili con le attività agricole insediate;
- la promozione di interventi di forestazione e di riequipaggiamento arboreo ed arbustivo con specie autoctone;
- il favorire il recupero dei manufatti esistenti senza tuttavia pregiudicare la prosecuzione dell'attività agricola e senza alterare i caratteri e gli elementi del paesaggio;
- il potenziamento dell'attività agricola insediata anche incentivando forme di multifunzionalità legate ad attività agrituristiche.

5. Il Comune nei propri atti di pianificazione:

- verifica e integra a scala di maggior dettaglio i perimetri dei PLIS individuati dal PTCP nonché le parti del territorio ed i beni che presentano significative relazioni con gli stessi, dettando disposizioni volte ad indirizzare e controllare le eventuali trasformazioni ed a prescrivere il corretto inserimento degli interventi edilizi ammessi;
- evita l'individuazione di nuovi ambiti di trasformazione in corrispondenza dei PLIS individuati dal PTCP;
- detta specifici i criteri di intervento all'interno del PLIS individuato, al fine di garantire la tutela ambientale, paesaggistica e storico-monumentale, ecologica e naturalistica;
- definisce criteri di compensazione e di mitigazione per eventuali interventi ammessi all'interno del parco stesso.

### **Art.35 Attuazione della Rete Ecopaesistica Provinciale**

1. La Provincia promuove programmi e progetti specifici per la realizzazione e valorizzazione degli elementi della Rete Ecopaesistica da attuarsi in collaborazione con le amministrazioni comunali e/o gli altri soggetti.

#### **35.1 Ruolo della Provincia**

1. La Provincia, d'intesa con la Regione, i Parchi, i Comuni e gli altri enti competenti, partecipa direttamente - con la propria capacità progettuale e finanziaria - alla costruzione della Rete Ecopaesistica, anche attraverso:

- a) ~~l'acquisizione e la rinaturalizzazione di aree (con riferimento anche agli interventi mitigativi e compensativi dei progetti);~~ la progettazione e la realizzazione di opere di mitigazione e compensazione relative a interventi infrastrutturali, insediativi, di servizi, nonché di riqualificazione ambientale e paesaggistica;
- b) la costruzione di sistemi di fruizione naturalistica, paesaggistica e storico-culturale e valorizzazione del territorio costituiti da punti di attrazione (beni architettonici, beni paesaggistici, musei, ecc.) ed itinerari, percorsi e ciclabili;
- c) l'esercizio delle funzioni di controllo ~~delle escavazioni per i comuni convenzionati;~~ e di autorizzazione di previsioni e progetti di trasformazione territoriale (valutazione di compatibilità dei PGT, autorizzazioni paesaggistiche, autorizzazioni ambientali, autorizzazioni estrattive, ecc.).

2. Le iniziative di cui al comma 1 dovranno essere coerentemente applicate dai Comuni nelle attività di pianificazione, progettazione e controllo delle trasformazioni.

### 35.2 Incentivi e finanziamenti

1. La Provincia assume gli elementi della REP come aree preferenziali ai sensi del Piano Regionale di Sviluppo Rurale per orientare contributi e i finanziamenti derivanti dalla normativa europea, nazionale e regionale di settore, in riferimento alle funzioni amministrative trasferite e delegate di competenza. I progetti già attivati in tal senso sono: Progetto sistemi verdi, PSR, Progetto grandi foreste, Piano agricolo triennale, Progetto Life - natura.



**Art.36 Obiettivi generali per il sistema insediativo**

Il PTCP assume per il sistema insediativo i seguenti obiettivi generali e tematici verso i quali finalizzare le proprie azioni:

1. Assicurare la sostenibilità degli impatti degli insediamenti sulle risorse del territorio, in particolare:
  - a) contenere e ridurre l'impatto ambientale degli insediamenti, in particolare il consumo di risorse non rinnovabili, energetiche e territoriali;
  - b) minimizzare l'ulteriore consumo di suolo, ridurre l'impermeabilizzazione complessiva e garantire la sostenibilità delle trasformazioni e privilegiare la riutilizzazione del patrimonio dismesso rispetto a nuove localizzazioni;
  - c) favorire la densificazione del tessuto urbano consolidato, in particolare nei contesti di massima accessibilità, ed il riuso delle aree già urbanizzate. Favorire il policentrismo in particolare verso i poli attrattori;
  - d) sviluppare le funzioni e la capacità dei poli insediativi esistenti e di quelli progettati, nei limiti di compatibilità derivanti dalla mitigazione dei loro impatti ambientali;
  - e) prevedere opportune forme di salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento causato dagli insediamenti industriali in aree non adatte e non sufficientemente equipaggiate con tecnologie adeguate;
  - f) perseguire l'identità e la reciproca distinzione dei centri urbani e del territorio rurale circostante evitando gli sfrangiamenti insediativi, collocando le espansioni insediative in stretta continuità con il territorio urbanizzato ed evidenziando la percezione dei confini dell'urbano;
  - g) ridurre la dispersione dell'offerta insediativa, assorbire la frammentazione e la polverizzazione dei siti industriali, a partire da quelli previsti e non utilizzati, attraverso interventi sulle reti di connessione e sui servizi per la mobilità;
  - h) concentrare le ulteriori potenzialità di offerta in collocazioni ottimali rispetto alle infrastrutture primarie per la mobilità e al sistema dei servizi, che minimizzino l'interferenza con la salvaguardia delle risorse ambientali, storiche e paesaggistiche;
  - i) contenere la sottrazione di suoli agricoli per usi urbani almeno per gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola; collocare gli eventuali ambiti per nuovi insediamenti in stretta contiguità con le aree urbane e minimizzando la frammentazione delle aziende agricole;
  - j) sviluppare la struttura policentrica del territorio provinciale, le identità locali e le gerarchie urbane consolidate e perseguire la multifunzionalità insediativa dei poli urbani esistenti, come elemento di qualificazione urbana contro il degrado e la compromissione paesaggistica;
  - k) migliorare l'accessibilità di ciascuno dei poli funzionali alla scala urbana e alla scala territoriale e regionale, sia con il trasporto collettivo che con quello privato e la mobilità non motorizzata, secondo le specifiche esigenze di ciascun polo.
2. Perseguire una governance unitaria delle politiche insediative a scala territoriale, in particolare:

- a) coordinare a livello intercomunale le politiche urbane e la programmazione dell'offerta di abitazioni e di servizi, in particolare nelle situazioni di maggiore integrazione degli insediamenti, anche in relazione alla programmazione dei servizi sovracomunali e specialistici;
- b) integrare a livello sovracomunale le scelte infrastrutturali e per la localizzazione dei servizi di rango territoriale;
- c) sviluppare la concertazione tra enti (accordi tra enti) sulle scelte e le iniziative sovracomunali;
- d) promuovere politiche selettive riguardo ad un ulteriore sviluppo delle aree produttive ed individuare i poli produttivi attorno a cui concentrare le iniziative di rilevanza sovralocale e provinciale. Questa attività pone in evidenza, accanto al tema della concertazione, la necessità di affrontare il tema della cosiddetta compensazione o perequazione territoriale;

3. Assicurare e mantenere una elevata qualità sociale e vitalità economica degli insediamenti, in particolare:

- a) sviluppare la dotazione e razionalizzare la dislocazione dei servizi specialistici e di interesse sovracomunale, scolastici e formativi, culturali, sportivi e ricreativi, sanitari e assistenziali, ecc. attraverso accordi alla dimensione territoriale;
- b) privilegiare la riqualificazione urbana, il recupero del patrimonio edilizio storico concentrato e sparso, il riuso delle aree urbanizzate dismesse;
- c) distribuire nel tempo l'attuazione delle aree edificabili attraverso una programmazione pluriennale concertata; per quanto riguarda l'attuazione delle previsioni urbanistiche già contenute nei PGT vigenti all'approvazione delle presenti norme si indirizzano i Comuni, in sede di revisione dei piani, a verificare l'idoneità di ciascuna delle previsioni in essere non attuate rispetto all'esigenza di concentrare l'offerta secondo i criteri che precedono;
- d) dislocare le funzioni fortemente generatrici di mobilità presso i nodi strategici delle reti della mobilità, per assicurare la massima accessibilità e attrattività;
- e) assicurare una stretta coerenza fra le politiche dei servizi pubblici, l'accessibilità con la rete del Servizio Ferroviario e Bus e le eventuali scelte urbanistiche di espansione urbana, con l'obiettivo di ridurre al minimo la necessità dell'uso dell'automobile per gli spostamenti a maggiore frequenza;

**f) sviluppare la ricognizione dei fabbisogni abitativi e delle tipologie di intervento idonee a soddisfare i bisogni rilevati;**

**g) coordinare le politiche urbanistiche, di rigenerazione urbana e di welfare comunale e intercomunale con pianificazione di aree per l'edilizia residenziale pubblica e, più in generale, la programmazione dell'offerta di servizi abitativi pubblici e sociali.**

4. Promuovere lo sviluppo razionale e sostenibile delle aree produttive, in particolare:

- a) concentrare in particolare l'offerta di aree specializzate per attività produttive (manifatturiere, commerciali e logistiche) negli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale suscettibili di sviluppo;
- b) concentrare le attività in un contenuto numero di poli di livello sovracomunale, distribuito in modo equilibrato sul territorio provinciale;
- c) qualificare il tessuto produttivo provinciale, ossia qualificare le imprese e insieme le aree di insediamento sia sul piano delle dotazioni che su quello morfologico;
- d) realizzare infrastrutture tradizionali e innovative, sviluppando investimenti nelle infrastrutture di comunicazione delle informazioni basate sulle reti telematiche;

- e) favorire lo sviluppo di iniziative insediative in ambiti connessi a nodi logistici intermodali acqua, ferro, gomma;
  - f) verificare le compatibilità localizzative rispetto alle risorse fisico-naturali, ai caratteri del paesaggio e più in generale agli elementi di sensibilità del territorio, se svolta a livello sovralocale permette un più efficace controllo dei fattori di qualità ambientale e territoriali.
5. Promuovere il miglioramento della qualità ecologica degli insediamenti, in particolare:
- a) governare le trasformazioni insediative secondo i principi forniti dai sistemi di gestione ambientale, valutare preventivamente gli effetti e gli impatti generabili sull'area vasta e prevedere le azioni di mitigazione e compensazione ambientale da mettere in atto;
  - b) valutare l'entità dei consumi delle risorse dell'ambito, delle opportunità di risparmio, di ottimizzazione, di riciclo e recupero delle risorse stesse (energia, acqua, rifiuti);
  - c) promuovere politiche incentivanti per il raggiungimento di elevati standard di efficienza energetica negli edifici (edilizia bioclimatica e risparmio energetico);
  - d) prevedere il riordino urbanistico, di qualità architettonica, di opere di mitigazione e ambientazione paesaggistica attraverso adeguate dotazioni ecologiche e ambientali, anche destinando a tali finalità parte delle dotazioni prescritte di aree per attrezzature e spazi collettivi.

## CAPO II – CARATTERI ED ELEMENTI DI RILEVANZA SOVRALocale

### **Art.37 Poli attrattori**

1. Il PTCP individua i centri che costituiscono un elemento di gravitazione di persone non residenti per motivi diversificati (studio, lavoro, fruizione dei servizi, turismo, esistenza di centri commerciali), differenziandoli su tre livelli, in base alla capacità attrattiva e rilevanza dei servizi insediati:
  - a) Comuni aventi caratteristiche di polo attrattore di 1° livello: MANTOVA;
  - b) Comuni aventi caratteristiche di polo attrattore di 2° livello: CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, SUZZARA, VIADANA, ASOLA, PORTO MANTOVANO, BORGO VIRGILIO;
  - c) Comuni aventi caratteristiche di polo attrattore di 3° livello: CASTEL GOFFREDO, GOITO, GONZAGA, OSTIGLIA, PEGOGNAGA, POGGIO RUSCO, SABBIONETA, BOZZOLO, GAZOLDO DEGLI IPPOLITI, CURTATONE, SAN GIORGIO BIGARELLO.
2. Gli indirizzi del PTCP da assumere come riferimento per il recepimento dei *Poli attrattori* negli strumenti pianificatori provinciali e comunali sono:
  - a) prevedere, nei Comuni aventi caratteristiche di polo attrattore individuati dal PTCP, in relazione al flusso di pendolari per motivi di lavoro, studio e fruizione di servizi e nei comuni caratterizzati da rilevanti presenze turistiche, servizi pubblici aggiuntivi, in relazione ai fabbisogni espressi dalla popolazione fluttuante;
  - b) verificare prioritariamente nei Comuni aventi caratteristiche di polo attrattore l'opportunità di localizzare i servizi di interesse sovracomunale necessari al soddisfacimento della domanda espressa dal bacino territoriale di gravitazione;
  - c) prevedere la possibilità di creare un fondo per la compensazione territoriale delle risorse derivanti dalla localizzazione di insediamenti rilevanza sovra locale a cui potranno aderire i Comuni aventi caratteristiche di polo e quelli gravitanti.
3. In particolare nei Comuni aventi caratteristiche di polo attrattore di primo e secondo livello devono essere previsti servizi di interesse sovracomunale in relazione ai fabbisogni espressi dalla

popolazione del proprio bacino di gravitazione e devono dotare il proprio Piano dei Servizi di specifica documentazione analitica (anche in riferimento alle *schede di indagine* di cui all'allegato A1: Comuni dotazioni e vocazioni) che evidenzia:

- a) le dotazioni esistenti di servizi di interesse sovracomunale localizzate nel Comune polo e nei Comuni gravitanti, con l'analisi degli utenti serviti, delle condizioni di qualità, fruibilità e accessibilità;
- b) l'accessibilità, in particolare mediante trasporto collettivo, ai servizi di interesse sovracomunale esistenti e previsti;
- c) la localizzazione delle previsioni dei servizi di interesse sovracomunale in corrispondenza dei nodi di interscambio del trasporto pubblico;
- d) l'integrazione delle previsioni relative a dotazioni a verde, corridoi ecologici e sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato, con le indicazioni del PTCP relative ai diversi livelli della Rete Ecopaesistica Provinciale, ai parchi locali di interesse sovracomunale, agli ambiti di rilevanza paesistica e agli ambiti di rilevanza naturalistica.

4. Tra i Comuni definiti come poli attrattori di terzo livello e i Comuni compresi nel loro bacino d'utenza si dovranno incentivare forme di collaborazione nella redazione dei Piani dei Servizi finalizzate alla verifica congiunta delle offerte e alla formulazione di proposte coordinate di nuovi progetti.

### **Art.38 Poli insediativi**

1. Il PTCP individua i poli insediativi cioè quegli ambiti insediativi che per dimensione o complessità delle funzioni insediate assumono una rilevanza sovracomunale. Le categorie di poli insediativi individuate sono: *Polo sanitario, Polo universitario, Polo commerciale, Polo fieristico, Polo intermodale e Polo culturale*.

2. Gli indirizzi del PTCP da assumere come riferimento per il recepimento dei *Poli insediativi* negli strumenti pianificatori provinciali e comunali sono:

- a) la promozione del riuso del tessuto urbano consolidato circostante al fine di innescare processi di riequilibrio e/o di progressiva riduzione dell'impermeabilizzazione complessiva dei suoli;
- b) sostenere il contributo della pianificazione comunale al potenziamento, alla razionalizzazione ed al coordinamento del sistema dei servizi, in particolare nei Comuni polo attrattore, anche in rapporto all'accessibilità, alla qualità ed alla fruibilità degli interventi proposti ed all'adeguatezza delle previsioni in materia di ~~edilizia economica e popolare~~ **servizi abitativi pubblici e sociali**;
- c) l'incentivazione della qualificazione eco-sostenibile degli ambiti oggetto di sviluppi insediativi con particolare attenzione agli edifici ed ai complessi monofunzionali;
- d) favorire l'attuazione dei progetti strategici di Rete Ecopaesistica Provinciale, l'attuazione dei parchi locali di interesse sovra comunale anche attraverso la sperimentazione di meccanismi di compensazione ambientale delle trasformazioni, in particolare in rapporto alla attuazione dei progetti di qualificazione energetica, paesistica ed ambientale del territorio.

3. L'individuazione del PTCP, relativa ai Poli insediativi, ha efficacia solo se confermata nel Documento di piano che tuttavia deve motivare l'eventuale mancata individuazione dell'insediamento indicato dal PTCP.

4. Laddove il Documento di Piano indichi la scelta di localizzare Poli insediativi non indicati dal PTCP, la Provincia nell'ambito della valutazione di compatibilità verifica la documentazione prodotta, valuta ed eventualmente conferma tale indicazione. L'espressione di parere favorevole

alla previsione insediativa è da intendere quale aggiornamento e integrazione ai sensi dell'articolo 9.1.

5. Il Comune che ha localizzato (o che prevede di concentrare funzioni al fine di costituire) un nuovo polo insediativo nei propri atti di pianificazione, verifica attraverso uno specifico approfondimento analitico-progettuale che le proposte di nuovi servizi ed insediamenti rispondano in adeguata misura ai seguenti requisiti:

- a) contiguità con i nodi di interscambio della "grande rete" della viabilità regionale/nazionale e in particolare vicinanza a un casello autostradale;
- b) possibilità di un valido collegamento anche con una stazione ferroviaria, eventualmente con servizi privati-navetta;
- c) capacità delle infrastrutture viarie di accesso di sostenere i nuovi flussi di traffico indotti a regime dall'insediamento, assicurando - anche attraverso la realizzazione delle opere di potenziamento eventualmente necessarie - livelli di servizio e standard di sicurezza coerenti con il rango funzionale della rete;
- d) la viabilità di accesso deve inoltre evitare l'attraversamento di centri urbani;
- e) capacità delle reti per la fornitura di acqua e di energia e per lo smaltimento dei reflui di sopperire alle esigenze del nuovo polo;
- f) un'adeguata distanza dall'area conurbata, e in particolare la non compromissione del residuo territorio rurale periurbano;
- g) salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistiche, storico-culturali ed ecologiche del territorio;
- h) preferenziale contiguità con aree già parzialmente insediate (non residenziali), evitando collocazioni isolate in contesti rurali non compromessi da insediamenti.

6. La localizzazione di un nuovo polo insediativo deve essere subordinata a preventiva concertazione con la Provincia e può comportare azioni di concertazione e perequazione, riferite ai bacini d'utenza o agli ambiti interessati dagli effetti indotti dall'insediamento, tra cui la procedura dell'Accordo di Programma.

7. Le proposte di nuovi poli insediativi devono essere accompagnate da valutazioni della sostenibilità e redditività economica dell'investimento nel medio/lungo periodo e verificate rispetto all'allegato D3 - Contenuti minimi dei PGT.

### ***Art.39 Servizi ed insediamenti di rilevanza sovralocale***

1. Il PTCP individua i *Servizi ed insediamenti di rilevanza sovralocale* con ricadute ed impatti territoriali non circoscrivibili al territorio di un solo Comune, che afferiscono ad interessi di rango sovracomunale o che rappresentano attuazione di previsioni contenute in strumenti di pianificazione e programmazione sovracomunale. Tale individuazione riguarda i Servizi ed insediamenti di rilevanza sovralocale esistenti da consolidare, sviluppare, riqualificare.

2. Le categorie dei servizi individuate sono: Servizi sanitari, Servizi socio-assistenziali, Strutture universitarie, Servizi per l'istruzione superiore, Servizi culturali, Servizi di amministrazione della giustizia, Servizi terziario-commerciali, Servizi terziario-fieristici, Servizi tecnologici e Servizi infrastrutturali.

3. Gli indirizzi del PTCP da assumere come riferimento per il recepimento dei Servizi ed insediamenti di rilevanza sovralocale negli strumenti pianificatori provinciali e comunali sono:

- a) il riconoscimento del contributo della pianificazione comunale al potenziamento, alla razionalizzazione ed al coordinamento del sistema dei servizi, in particolare nei Comuni polo attrattore, anche in rapporto all'accessibilità, alla qualità ed alla fruibilità degli

interventi proposti ed all'adeguatezza delle previsioni in materia di ~~edilizia economica e popolare~~ **servizi abitativi pubblici e sociali**;

- b) la possibilità di raggiungere un miglioramento della qualità insediativa attraverso una pianificazione comunale attenta alla integrazione tra servizi, insediamenti ed ambiente;
- c) il contributo atteso dall'attuazione dei progetti strategici di Rete Ecopaesistica Provinciale, l'attuazione dei parchi locali di interesse sovracomunale, lo sviluppo di meccanismi di compensazione ambientale delle trasformazioni, in particolare in rapporto alla attuazione dei progetti di qualificazione energetica, paesistica ed ambientale del territorio.

4. L'Allegato C4 – *Repertorio dei Servizi e degli insediamenti di rilevanza sovralocale* riporta l'individuazione effettuata dal PTCP con riferimento al contenuto delle tavole di piano.

5. L'individuazione del PTCP, relativa ai *Servizi ed insediamenti di rilevanza sovralocale*, ha efficacia solo se confermata nel Documento di piano che tuttavia deve motivare l'eventuale mancata individuazione dell'insediamento indicato dal PTCP.

6. Laddove il Documento di Piano indichi la scelta di localizzare *Servizi ed insediamenti di rilevanza sovralocale* non indicati dal PTCP, la Provincia nell'ambito della valutazione di compatibilità verifica la documentazione prodotta, valuta ed eventualmente conferma tale indicazione. L'espressione di parere favorevole alla previsione insediativa è da intendere quale aggiornamento e integrazione ai sensi dell'articolo 9.1.

7. Il Comune che ha localizzato (o che prevede di localizzare) un nuovo *servizio di rilevanza sovralocale* nei propri atti di pianificazione verifica attraverso uno specifico approfondimento analitico-progettuale che le proposte di nuovi servizi ed insediamenti rispondano in adeguata misura ai seguenti requisiti:

- a) contiguità con i nodi di interscambio della "grande rete" della viabilità regionale/nazionale e in particolare vicinanza a un casello autostradale;
- b) possibilità di un valido collegamento anche con una stazione ferroviaria, eventualmente con servizi privati-navetta;
- c) capacità delle infrastrutture viarie di accesso di sostenere i nuovi flussi di traffico indotti a regime dall'insediamento, assicurando - anche attraverso la realizzazione delle opere di potenziamento eventualmente necessarie - livelli di servizio e standard di sicurezza coerenti con il rango funzionale della rete;
- d) la viabilità di accesso deve inoltre evitare l'attraversamento di centri urbani;
- e) capacità delle reti per la fornitura di acqua e di energia e per lo smaltimento dei reflui di sopperire alle esigenze del nuovo polo;
- f) un'adeguata distanza dall'area conurbata e in particolare la non compromissione del residuo territorio rurale periurbano;
- g) salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistiche, storico-culturali ed ecologiche del territorio;
- h) preferenziale contiguità con aree già parzialmente insediate (non residenziali), evitando collocazioni isolate in contesti rurali non compromessi da insediamenti.

8. La localizzazione di un nuovo *servizio di rilevanza sovralocale* deve essere subordinata a preventiva concertazione con la Provincia e può comportare azioni di concertazione e perequazione, riferite ai bacini d'utenza o agli ambiti interessati dagli effetti indotti dall'insediamento, tra cui la procedura dell'Accordo di Programma.

9. Le proposte di nuovi Servizi ed insediamenti di rilevanza sovralocale devono inoltre essere accompagnate da valutazioni della sostenibilità e redditività economica dell'investimento nel medio/lungo periodo e verificate rispetto agli approfondimenti analitici indicati nell'allegato D3 - Contenuti minimi dei PGT.

**Art.40 Ambiti specializzati per attività produttive**

1. Il PTCP individua gli ambiti specializzati per attività produttive quali poli produttivi di livello provinciale, di livello sovracomunale e comunali e le aree produttive puntuali. A partire da questa individuazione, il piano individua, in accordo con i Comuni, opportunità di espansione per le aree produttive in relazione ai livelli di gerarchia, alla dotazione infrastrutturale e alle compatibilità fisico-naturali dei singoli poli produttivi concordando la verifica ed eventuale ridefinizione delle aree inopportunamente localizzate e/o inutilizzate.
2. Gli indirizzi del PTCP da assumere come riferimento per il recepimento degli ambiti specializzati per attività produttive negli strumenti pianificatori provinciali e comunali sono:
  - a) privilegiare la riutilizzazione del patrimonio dismesso rispetto a nuove localizzazioni, nonché il completamento delle aree industriali esistenti parzialmente utilizzate;
  - b) privilegiare la continuità dei nuovi insediamenti produttivi con il tessuto urbanizzato, anche di completamento dei poli produttivi esistenti, purché non si trovino in situazioni di conflitto con aree residenziali, consentendo di migliorare le dotazioni esistenti di servizi e infrastrutture;
  - c) evitare la localizzazione in corrispondenza dei nodi di traffico della viabilità principale e la gravitazione del traffico indotto su strade già congestionate o potenzialmente congestionabili;
  - d) la localizzazione delle attività industriali in base alle compatibilità d'uso dei suoli, minimizzando l'impatto sull'ambiente, sul paesaggio e sul sistema infrastrutturale;
  - e) il coordinamento delle localizzazioni industriali con il sistema dei servizi e delle infrastrutture;
  - f) la previsione di opportune forme di salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento causato dagli insediamenti industriali in aree non adatte e non sufficientemente equipaggiate con tecnologie adeguate;
  - g) concentrare le attività in un contenuto numero di poli di livello sovracomunale, distribuito in modo equilibrato sul territorio provinciale;
  - h) l'utilizzazione delle disponibilità dei poli di livello comunale per il soddisfacimento delle richieste indotte dal sistema produttivo locale, incentivando le rilocalizzazioni da ambiti insediativi impropri;
  - i) la riduzione della frammentazione dei siti industriali, a partire da quelli previsti e non utilizzati, attraverso interventi sulle reti di connessione e sui servizi per la mobilità.
3. Il PTCP introduce una differente definizione per ambiti produttivi "consolidati" e "suscettibili di sviluppo"; i Comuni, nell'ambito della redazione dei PGT, attribuiscono tale definizione ai poli produttivi individuati dal PTCP nel proprio territorio comunale.
4. L'Allegato C5 – Ambiti produttivi provinciali riporta l'individuazione effettuata dal PTCP con riferimento al contenuto delle tavole di piano.

**40.1 Ambiti produttivi consolidati**

1. Gli ambiti produttivi consolidati sono insiemi di aree produttive rilevanti per l'entità degli insediamenti in essere e in taluni casi anche per l'entità delle residue potenzialità edificatorie previste negli strumenti urbanistici comunali vigenti, ma che non appaiono indicati per politiche di ulteriore significativa espansione dell'offerta insediativa, in relazione alla presenza di condizionamenti di natura ambientale, o di natura urbanistica, o limiti di infrastrutturazione.

2. I criteri del PTCP da assumere come riferimento per gli *ambiti produttivi consolidati* negli strumenti pianificatori provinciali e comunali sono:

- a) l'utilizzo delle potenzialità insediative residue e di quelle derivanti da dismissioni, va governato privilegiando prioritariamente le esigenze di sviluppo e di eventuale reinsediamento di attività produttive già insediate nell'ambito o nel territorio circostante;
- b) le ulteriori espansioni insediative si motivano solamente in relazione a esigenze, non diversamente soddisfacenti, di sviluppo di attività produttive già insediate nell'ambito, o di eventuale reinsediamento di attività già insediate nel comune.

3. Laddove il Documento di Piano indichi la scelta di localizzare nuove opportunità insediative in corrispondenza di ambiti produttivi definibili dal PTCP come "consolidati", la Provincia nell'ambito della valutazione di compatibilità verifica la documentazione prodotta, valuta la corrispondenza ai criteri insediativi ed eventualmente conferma tale indicazione. ~~L'espressione di parere favorevole alla previsione insediativa è da intendere quale aggiornamento ai sensi dell'articolo 9.1.~~

#### *40.2 Ambiti produttivi suscettibili di sviluppo*

1. Gli Ambiti produttivi con potenzialità di sviluppo strategiche sono insiemi di aree produttive che, in relazione all'assenza o scarsità di condizionamenti ambientali o urbanistici e alla valida collocazione rispetto alle reti infrastrutturali e in particolare ai nodi della rete viaria di rango regionale, si valutano suscettibili di politiche di ulteriore espansione insediativa per rispondere alla futura domanda nella misura in cui si manifesterà.

2. I criteri del PTCP da assumere come riferimento per gli *ambiti produttivi suscettibili di sviluppo* negli strumenti pianificatori provinciali e comunali sono:

- a) questi ambiti sono quelli indicati dal Piano per fornire la parte prevalente dell'offerta insediativa in risposta alla eventuale ulteriore domanda futura, in particolare da parte di nuove attività, nella misura in cui la domanda si manifesterà, al fine di fornire un'offerta insediativa più qualificata e selettiva;
- b) per ciascun ambito produttivo di rilievo sovracomunale la Provincia, di concerto con i Comuni interessati, valuta le specifiche condizioni attuali e le opportunità evolutive dell'ambito;
- c) per ciascuno degli ambiti produttivi di rilievo provinciale o sovracomunale deve essere previsto il raggiungimento delle condizioni e delle prestazioni di "area ecologicamente attrezzata" come definito negli articoli seguenti;
- d) per ciascuno degli ambiti specializzati di rilievo sovracomunale di cui ai successivi artt.41 e 42, la Provincia e i Comuni nel quale l'ambito ricade o comunque interessati o influenzati dalle prospettive dell'ambito, sottoscrivono Accordi di Programma.

#### **Art.41 Ambiti produttivi di rilievo provinciale o superiore**

1. Il PTCP individua gli *Ambiti produttivi di rilievo provinciale o superiore* riconosciuti come **nodi di primo livello della rete del sistema produttivo provinciale, quali** ambiti relativi alle aree produttive che per dimensione o significatività delle strutture insediate rappresentano un riferimento prioritario per la definizione delle politiche insediative. Dal punto di vista progettuale sono da assumere come aree sostanzialmente già strutturate, per cui prevedere i completamenti infrastrutturali (prevalentemente di carattere intermodale ferro - gomma - acqua) necessari al consolidamento/potenziamento del ruolo di eccellenza.

~~2. Per questi poli sono previste possibilità di incremento dimensionale con specifico riferimento alla quota riconducibile alla componente esogena in modo subordinato e finalizzato al completamento delle infrastrutture programmate e alla qualificazione ambientale dei nuovi insediamenti.~~



2. Per quegli ambiti ritenuti suscettibili di sviluppo, il PTCP persegue il raggiungimento delle condizioni e delle prestazioni di "area produttiva ecologicamente attrezzata" (APEA) come di seguito definito e meglio dettagliato nell'allegato D3 – Contenuti minimi dei PGT.

3. L'obiettivo strategico delle APEA è la chiusura dei cicli produttivi nelle diverse componenti ambientali, ovvero l'utilizzo di un limitato input di risorse e materiali vergini, e la produzione di un limitato quantitativo di rifiuti che abbandona il sistema e, soprattutto, uno schema di comportamento collaborativo tra le varie componenti dell'ecosistema industriale.

4. Le aree specializzate per attività produttive si considerano "APEA" qualora siano realizzate le seguenti condizioni:

- a) sia individuato il soggetto gestore delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature in dotazione alle aree produttive;
- b) siano progettati e realizzati contenuti urbanistico - territoriali di qualità (socio economico-insediativo, trasporti e mobilità);
- c) siano realizzate le condizioni di gestione ambientale di qualità (acque, habitat e paesaggio, energia, materiali e rifiuti, rumore).

~~Il PTCP prevede che le nuove previsioni produttive, localizzate in questi ambiti, abbiano le caratteristiche di APEA, e stabilisce criteri, indirizzi e prescrizioni relativamente a selezione, localizzazione e dimensionamento di sviluppo delle stesse, dettagliati nell'allegato D3 – Contenuti minimi dei PGT.~~

5. Gli obiettivi da perseguire nella definizione ~~di tali criteri e prescrizioni~~ delle APEA sono:

- a) massimizzare l'accessibilità viabilistica (privata e pubblica), garantendo che la viabilità interessata ai nuovi sviluppi sia in grado di sostenere i nuovi flussi di traffico secondo standard prestazionali e di sicurezza coerenti con il rango funzionale della viabilità di accesso agli insediamenti;
- b) ridurre il consumo di suolo, privilegiando la riqualificazione di aree esistenti, escludendo, ove possibile, la possibilità di prevedere nuove aree su territori agricoli ancora non compromessi (prevedere gli eventuali nuovi sviluppi in aree limitrofe ad aree già insediate);
- c) tutelare le aree ad elevata delicatezza sotto il profilo naturalistico, paesaggistico e idrogeologico.

6. Ai nuovi interventi di ampliamento è richiesto di essere Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata, attraverso un disegno sostenibile degli stessi insediamenti e attraverso la definizione di precise regole per la progettazione architettonica-edilizia; in altre parole attraverso una progettazione del lay-out, delle infrastrutture e degli edifici, in un'ottica di efficienza energetica, riduzione dei consumi e chiusura dei cicli naturali.

#### **Art.42 Ambiti produttivi di rilievo sovralocale**

1. Il PTCP individua gli *Ambiti produttivi di rilievo sovralocale* riconosciuti come nodi di secondo livello della rete del sistema produttivo provinciale. Il PTCP li segnala come aree di rilevante ed articolata caratterizzazione "progettuale" riconoscendo tre distinte tipologie:

- a) poli che hanno raggiunto, attraverso processi localizzativi solo parzialmente governati, dimensioni insediative rilevanti e che segnalano una necessità di interventi infrastrutturali in grado di consentire una completa evoluzione/sviluppo dell'intervento insediativo. Per questi poli sono previste possibilità di incremento dimensionale con specifico riferimento alla quota riconducibile alla componente esogena in modo subordinato alla verifica delle infrastrutture programmate;
- b) poli che singole Amministrazioni Comunali hanno programmato, in modo coerente ad interventi infrastrutturali (eseguiti o previsti). Il PTCP ha verificato per questi poli la

coerenza di ipotesi di espansioni con riferimento alla quota insediativa riconducibile alla componente esogena;

- c) poli di nuova individuazione, dotati di una adeguata infrastrutturazione e localizzati in ambiti di limitata sensibilità ambientale, che il PTCP propone di concerto con le Amministrazioni Comunali interessate. Risultano finalizzati all'avvio di procedure di concertazione da avviare in sede di redazione di progetti insediativi di livello sovracomunale ed in attuazione della verifica complessiva (residenza, industria, terziario...) delle disponibilità insediative finalizzate al soddisfacimento della componente esogena e nell'ambito di attuazione dei "bilanci di circondario".

2. Laddove il Documento di Piano indichi la scelta di localizzare opportunità insediative in corrispondenza di questi ambiti produttivi tali da riconfigurare la gerarchizzazione dell'ambito, la Provincia nell'ambito della valutazione di compatibilità verifica la documentazione prodotta, valuta la corrispondenza ai criteri del PTCP ed eventualmente conferma tale indicazione.

~~L'espressione di parere favorevole alla previsione insediativa è da intendere quale aggiornamento e integrazione ai sensi dell'articolo 9.1.~~

#### **Art.43 Ambiti produttivi di rilievo comunale**

1. Il PTCP individua gli *Ambiti produttivi di rilievo comunale* riconosciuti come i nodi di terzo livello della rete del sistema produttivo provinciale. Il PTCP li segnala sulla base delle indicazioni raccolte e dopo averne verificato la condizione rispetto al sistema infrastrutturale e al sistema paesaggistico.

2. Gli *ambiti produttivi di rilievo comunale* sono indirizzati:

- a) al consolidamento ~~e sviluppo~~ delle attività produttive già insediate nell'area, per le quali possono essere previsti ampliamenti ~~dell'area stessa~~, qualora necessari ed opportuni, fermo restando il rispetto delle altre disposizioni del presente Piano;
- b) all'insediamento di nuove attività, con preferenza per il reinsediamento di attività produttive già insediate in aree urbane del Comune stesso che debbano trasferirsi, nei limiti dell'offerta di aree ancora non edificate previste nei PGT vigenti e delle opportunità offerte in caso di dismissioni, mentre non sono indicate per fornire nuova ed ulteriore offerta insediativa, oltre a quanto già previsto negli strumenti urbanistici vigenti.

3. La Provincia sulla base delle indicazioni contenute nella documentazione del PTCP e delle informazioni contenute nel SIT potrà segnalare specifici elementi di incompatibilità richiedendo una verifica delle ipotesi di localizzazione contenute nel PGT.

4. Laddove il Documento di Piano indichi la scelta di localizzare opportunità insediative in corrispondenza di questi ambiti produttivi tali da riconfigurare la gerarchizzazione dell'ambito, la Provincia nell'ambito della valutazione di compatibilità verifica la documentazione prodotta, valuta la corrispondenza ai criteri del PTCP ed eventualmente conferma tale indicazione.

~~L'espressione di parere favorevole alla previsione insediativa è da intendere quale aggiornamento e integrazione ai sensi dell'articolo 9.1.~~

#### **Art.44 Altri insediamenti produttivi**

1. Il PTCP individua *Altri insediamenti produttivi* riconosciuti elementi insediativi puntuali genericamente indicati come "aree produttive" dai PGT. Questi elementi non sono riconoscibili come parte della rete dei poli del sistema produttivo provinciale ma al contrario spesso appaiono episodi insediativi solo parzialmente "governati".

2. Gli *Altri insediamenti produttivi*, in coerenza con l'insieme delle indicazioni normative del PTCP, sono indirizzati al soddisfacimento di esigenze insediative manifestate dalle imprese già insediate.

~~3. Laddove prevista, la quota di incremento insediativo dovrà essere computata con riferimento alla quota base di cui all'articolo 47.~~

3. Laddove il Documento di Piano indichi la scelta di localizzare opportunità insediative in corrispondenza di questi ambiti produttivi tali da riconfigurare la gerarchizzazione dell'ambito, la Provincia nell'ambito della valutazione di compatibilità verifica la documentazione prodotta, valuta la corrispondenza ai criteri del PTCP ed eventualmente conferma tale indicazione. ~~L'espressione di parere favorevole alla previsione insediativa è da intendere quale aggiornamento e integrazione ai sensi dell'articolo 9.1.~~

#### **Art.45 Insediamenti commerciali**

1. Il PTCP sostiene e promuove un'equilibrata programmazione e modernizzazione del sistema distributivo commerciale, nel rispetto delle esigenze di tutela del sistema paesistico-ambientale e in coerenza con gli obiettivi di sviluppo del sistema socio-economico, del sistema insediativo e della mobilità.

2. Gli indirizzi del PTCP da assumere come riferimento per la localizzazione degli *Insediamenti commerciali* negli strumenti pianificatori provinciali e comunali sono:

- a) l'agevolazione dei processi di razionalizzazione e ammodernamento dell'offerta commerciale negli ambiti urbani;
- b) il sostegno allo sviluppo e qualificazione dei sistemi commerciali urbani, dei centri commerciali naturali, degli esercizi di vicinato anche favorendo condizioni di equilibrio tra le diverse tipologie e formule commerciali;
- c) il disincentivo al consumo di aree libere in contesti extraurbani per la localizzazione di nuove funzioni commerciali, in particolare medie e grandi strutture di vendita; in alternativa sostegno alla loro localizzazione in contesti urbani, prioritariamente connessi alla riqualificazione di comparti urbani con presenza di idonei mix funzionali;
- d) evitare la localizzazione nelle immediate vicinanze di svincoli o incroci della viabilità primaria o a ridosso di arterie e strade di rilevanza sovracomunale senza che sia prevista una viabilità di connessione idonea a sostenerne il carico di traffico indotto a regime, o comunque adeguata ad assicurare il mantenimento di standard prestazionali e di sicurezza coerenti con il rango funzionale della viabilità di accesso agli insediamenti commerciali;
- e) evitare localizzazioni che possono determinare situazioni di conflitto con attrezzature pubbliche ad elevato afflusso di utenti o comunque ad elevata sensibilità, o a ridosso di aree residenziali senza che siano previste adeguate zone di filtro e di mitigazione degli impatti;
- f) l'agevolazione alla complessiva integrazione del sistema distributivo commerciale con il sistema della mobilità ed in particolare con il trasporto pubblico, favorendo interventi che risolvano criticità pregresse;
- g) è esclusa la localizzazione e realizzazione di grandi o di medie strutture di vendita all'interno di siti della Rete Natura 2000, parchi naturali, riserve naturali regionali, monumenti naturali, parchi regionali, parchi locali di interesse sovracomunale esistenti e proposti;
- h) promuovere l'integrazione tra le diverse funzioni urbane, indicando, per le medie e grandi strutture di vendita localizzate in ambiti di trasformazione urbana, la previsione di mix funzionali di residenza, terziario, produzione di beni e servizi, attività ricreative e del tempo libero, verde fruibile.

3. Laddove la programmazione comunale preveda l'insediamento di grandi o di medie strutture di vendita la scelta dovrà essere supportata, nel Documento di Piano del PGT, con adeguate

valutazioni di sostenibilità condotte ad una scala più ampia rispetto al territorio comunale, in relazione ai seguenti profili:

- a) analisi dell'impatto socio-economico e sulla rete di vendita relativamente a tutta l'area su cui incide l'insediamento commerciale da programmare;
- b) riuso del tessuto urbano consolidato e riduzione dell'impermeabilizzazione complessiva dei suoli, anche attraverso l'inserimento di impianti a verde nelle aree a parcheggio o la realizzazione di parcheggi in strutture multipiano o interrate;
- c) contributo al potenziamento, alla razionalizzazione ed al coordinamento del sistema dei servizi, in particolare nei Comuni polo attrattore (ove si focalizzano i servizi più complessi e rari), anche in rapporto all'accessibilità, alla qualità ed alla fruibilità degli interventi proposti;
- d) sostegno ai processi di riqualificazione dei centri storici e dei "centri commerciali naturali";
- e) sostegno al mantenimento del servizio nelle località minori anche attraverso la sperimentazione, nelle zone a rischio di desertificazione del servizio, di esercizi polifunzionali;
- f) contributo alla qualificazione eco-sostenibile degli interventi;
- g) contributo alla sostenibilità delle condizioni di mobilità;
- h) contributo all'attuazione dei progetti strategici di Rete Ecopaesistica Provinciale, all'attuazione dei parchi locali di interesse sovracomunale, allo sviluppo di meccanismi di compensazione ambientale delle trasformazioni, in particolare in rapporto alla attuazione di interventi di qualificazione energetica, paesistica ed ambientale del territorio.

4. Per la localizzazione delle attività commerciali il PTCP promuove il coordinamento fra Comuni ai fini di un esame preventivo delle possibilità e delle modalità di inserimento nel territorio di tipologie distributive che determinano impatti rilevanti sull'ambiente e sul territorio; inoltre, nella definizione e articolazione dei contenuti minimi richiesti ai Comuni nell'azione di pianificazione e governo del territorio (allegato D3 – contenuti minimi dei PGT), prevede contenuti specifici in relazione ai diversi livelli di rilevanza sovracomunale delle iniziative commerciali.

5. In conformità alla normativa regionale, si ritengono di rilevanza sovracomunale le seguenti tipologie di insediamenti commerciali:

- a) la previsione di ambiti di trasformazione comprensivi di grandi strutture di vendita;
- b) la previsione di ambiti di trasformazione, o di ambiti tra loro limitrofi, comprensivi di destinazioni commerciali che possano superare i 1500 mq. di superficie di vendita (nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti) o i 2.500 mq. di superficie di vendita (nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti).

Per tali tipologie di insediamenti commerciali il PTCP individua tre livelli territoriali di sovracomunalità che delimitano il probabile impatto delle iniziative commerciali rilevanti e l'estensione dell'ambito sovracomunale da coinvolgere nella valutazione preventiva: livello provinciale, livello comprensivo dei comuni dello stesso ambito sovracomunale (circondari), livello comprensivo dei soli comuni contermini.

Per quanto riguarda gli indirizzi, le modalità e le procedure per l'attuazione di aggregazioni commerciali rilevanti si demanda all'allegato D3 – contenuti minimi dei PGT.

6. La Provincia nell'ambito della valutazione di compatibilità verifica la documentazione prodotta, valuta ed eventualmente conferma tale indicazione. ~~L'espressione di parere favorevole alla previsione insediativa è da intendere quale aggiornamento ai sensi dell'articolo 9.1.~~

**Art.46 Criteri localizzativi e dimensionali delle previsioni insediative (p)**

1. Il PTCP individua quali elementi per la definizione e valutazione delle previsioni insediative degli strumenti ~~pianificatori provinciali e comunali~~ di pianificazione territoriale e urbanistica:

- a) i criteri localizzativi di cui al successivo ~~comma 1 dell'~~art. 46.1, dei quali viene riportata una prima individuazione nelle tavole di piano;
- b) i criteri dimensionali di cui al successivo ~~comma 1 dell'~~art. 46.2, integrati con i criteri e le disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la rigenerazione urbana e territoriale, come sviluppati al successivo art.47, in ~~attuazione alla Legge 31/2014 ed al PTR,~~ recepimento del PTR integrato ai sensi della LR 31/2014;

c) i criteri di qualità per l'applicazione della soglia di riduzione del consumo di suolo di cui al PTR integrato ai sensi della Legge 31/2014 ed in particolare i "criteri di tutela del sistema rurale e dei valori ambientali e paesaggistici".

**46.1 Criteri localizzativi (p)**

1. In coerenza con gli *Obiettivi per il sistema insediativo e produttivo* di cui all'articolo 36, i *criteri localizzativi* del PTCP da assumere come riferimenti per la verifica delle previsioni insediative degli strumenti pianificatori provinciali e comunali sono:

- a) valorizzazione delle aree di particolare interesse paesaggistico-ambientale, dei percorsi storico-culturali con riferimento alle indicazioni relative alla compatibilità d'uso contenute nelle tavole del PTCP, soprattutto in relazione agli ambiti di maggiore sensibilità relativamente ai temi della capacità d'uso del suolo, della vulnerabilità e della rilevanza paesistica e che pertanto segnalano una minore compatibilità alla localizzazione di attività antropiche;
- b) attenzione ai caratteri storici dell'edilizia e alle strutture urbane nella definizione degli interventi di riqualificazione urbanistica e nelle scelte di viabilità urbana;
- c) tutela dei valori paesaggistico-ambientali, considerando gli specifici indirizzi redatti per gli ambiti di particolare valenza paesaggistica di cui ai successivi articoli;
- d) rispetto degli andamenti morfologici dei suoli, porsi in continuità con le linee direttrici dello sviluppo urbano e la percezione degli elementi significativi del paesaggio;
- e) privilegiare forme insediative compatte ed evitare forme insediative frammentate e polverizzate, anche al fine del contenimento dei costi di infrastrutturazione primaria e di una migliore accessibilità, anche pedonale, ai servizi;
- f) favorire, nelle scelte localizzative dello sviluppo insediativo, la riqualificazione funzionale e la ristrutturazione urbanistica dei vuoti con particolare attenzione alle frange urbane;
- g) evitare le espansioni insediative lineari lungo le arterie stradali e le conurbazioni diffuse;
- h) rispettare le "economie" fisico-organizzative dei territori agricoli, in quanto l'orditura dei suoli coltivati, le rogge, i canali, i dugali, le strade poderali, ecc., oltre ad essere elementi costitutivi del paesaggio, sono componenti rilevanti dell'economia dei luoghi;
- i) minimizzare l'ulteriore consumo di suolo, ridurre l'impermeabilizzazione complessiva e garantire la sostenibilità delle trasformazioni e privilegiare la riutilizzazione del patrimonio dismesso rispetto a nuove localizzazioni;
- j) perseguire l'identità e la reciproca distinzione dei centri urbani e del territorio rurale circostante evitando gli sfrangiamenti insediativi, collocando le espansioni insediative in stretta continuità con il territorio urbanizzato ed evidenziando la percezione dei confini dell'urbano;

- k) sviluppare la struttura policentrica del territorio provinciale, le identità locali e le gerarchie urbane consolidate e perseguire la multifunzionalità insediativa dei poli urbani esistenti, come elemento di qualificazione urbana contro il degrado e la compromissione paesaggistica;
- l) promuovere politiche selettive riguardo ad un ulteriore sviluppo delle aree produttive e ad individuare i poli produttivi attorno a cui concentrare le previsioni di rilevanza sovralocale e provinciale. Questa attività pone in evidenza, accanto al tema della concertazione, la necessità di affrontare il tema della cosiddetta compensazione o perequazione territoriale;
- m) privilegiare la riqualificazione urbana, il recupero del patrimonio edilizio storico concentrato e sparso, il riuso delle aree urbanizzate dismesse;
- n) distribuire nel tempo l'attuazione delle aree edificabili attraverso una programmazione pluriennale concertata; per quanto riguarda l'attuazione delle previsioni urbanistiche già contenute nei PGT vigenti all'approvazione delle presenti norme si indirizzano i Comuni, in sede di revisione dei piani, a verificare l'idoneità di ciascuna delle previsioni in essere non attuate rispetto all'esigenza di concentrare l'offerta secondo i criteri che precedono;
- o) concentrare in particolare l'offerta di aree specializzate per attività produttive (manifatturiere, commerciali e logistiche) negli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale suscettibili di sviluppo;
- p) favorire lo sviluppo di previsioni insediative in ambiti connessi a nodi logistici intermodali acqua, ferro, gomma;
- q) governare le trasformazioni insediative secondo i principi forniti dai sistemi di gestione ambientale, valutare preventivamente gli effetti e gli impatti generabili sull'area vasta e prevedere le azioni di mitigazione e compensazione ambientale da mettere in atto;
- r) promuovere politiche incentivanti per il raggiungimento di elevati standard di efficienza energetica negli edifici (edilizia bioclimatica e risparmio energetico);
- s) perseguire la sostenibilità degli insediamenti e in particolare l'uso razionale e il risparmio delle risorse idriche, attraverso l'estensione dei servizi essenziali a tutte le zone già urbanizzate o oggetto di nuove urbanizzazioni, come specificato nell'allegato D3 – contenuti minimi del PGT;

**2. Margini urbani - bassa permeabilità.** L'applicazione dei *criteri localizzativi* del PTCP evidenzia come questi margini debbano essere sostanzialmente mantenuti nella loro configurazione, evitando interventi di espansione insediativa che ne alterino il valore morfologico e formale e ne occultino la riconoscibilità. Il Comune nei propri atti di pianificazione:

- a) evita l'individuazione di nuovi ambiti di trasformazione in corrispondenza dei margini individuati;
- b) prevede la redazione di progetti di riqualificazione organici, mirati alla valorizzazione degli elementi di carattere paesaggistico, di natura ambientale o infrastrutturale, presenti.

**3. Margini urbani - media permeabilità.** L'applicazione dei *criteri localizzativi* del PTCP evidenzia come questi margini possano essere oggetto di interventi che ne modifichino la loro configurazione attuale, ponendo tuttavia attenzione alla realizzazione di interventi che ne cancellino o alterino in modo permanente il valore di persistenza. Il Comune nei propri atti di pianificazione:

- a) evita l'individuazione di nuovi ambiti di trasformazione in corrispondenza dei margini individuati;
- b) prevede la redazione di progetti di completamento che debbono assumere come finalità la definizione di un disegno insediativo organico, in cui funzioni, tipologie edilizie, altezze, orientamento ed allineamenti degli elementi edilizi possano porsi in un coerente rapporto

con le preesistenze garantendo la valorizzazione di visuali e di trame di connessione con il sistema degli spazi aperti.

**4. Margini di salvaguardia dei valori ambientali.** L'applicazione dei *criteri localizzativi* del PTCP evidenzia come questi margini debbano essere considerati come limiti rispetto cui attestare i tessuti edificati, anche attraverso eventuali completamenti e ricuciture dei tessuti esistenti. Il Comune nei propri atti di pianificazione:

- a) evita l'individuazione di nuovi ambiti di trasformazione in corrispondenza dei margini individuati;
- b) analizza la natura dell'interferenza (di compatibilità con i differenti caratteri fisico-naturali del territorio) e prevede verifiche puntuali relativamente alla compatibilità delle differenti funzioni insediate;
- c) prevede la redazione di progetti di completamento che debbono assumere come finalità la definizione di un disegno insediativo organico, in cui funzioni, tipologie edilizie, altezze, orientamento ed allineamenti degli elementi edilizi possano porsi in un coerente rapporto con le preesistenze garantendo la valorizzazione di visuali e di trame di connessione con il sistema degli spazi aperti.

**5. Ambiti di ricomposizione insediativa.** L'applicazione dei *criteri localizzativi* del PTCP evidenzia come in questi ambiti risulti prioritaria l'adozione di politiche di completamento, razionalizzazione e riordino del sistema urbano. Il Comune nei propri atti di pianificazione:

- a) analizza e declina l'esigenza di ricomposizione che potrà essere prevalentemente orientata:
  - alla valorizzazione del paesaggio agrario tradizionale ed alla crescita concentrata sui nodi della rete policentrica;
  - alla valorizzazione delle risorse storico-culturali, ambientali e paesaggistiche ed alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;
  - alla ricomposizione indirizzata prevalentemente al consolidamento insediativo dei nodi urbani di rango maggiore, alla tutela ed alla valorizzazione del paesaggio agrario tradizionale.
- b) prevede la redazione di progetti di completamento che debbono assumere come finalità la definizione di un disegno insediativo organico, in cui funzioni, tipologie edilizie, altezze, orientamento ed allineamenti degli elementi edilizi possano porsi in un coerente rapporto con le preesistenze garantendo la valorizzazione di visuali e di trame di connessione con il sistema degli spazi aperti.

**6. Nuclei urbani caratterizzati da processi di conurbazione arteriale.** L'applicazione dei *criteri localizzativi* del PTCP evidenzia come in questi nuclei risulti prioritario agire al fine limitare gli effetti di urbanizzazione arteriale. Il Comune nei propri atti di pianificazione:

- a) verifica e integra a scala di maggior dettaglio i Nuclei e definisce le tipologie di intervento ammissibili corredate da indicazioni perequative e criteri di intervento della riqualificazione urbanistica che, in coerenza con gli obiettivi e le disposizioni del PTCP, favoriscano forme più definite e compatte sui limiti dei centri abitati;
- b) valuta la possibilità del recupero delle aree libere intercluse, o di quelle eventualmente liberabili attraverso progetti di ricomposizione, del loro inserimento nel sistema di verde urbano (fra cui anche costituzione di varchi) ai fini di ottimizzare le sinergie, sia in termini ecologici che ricreativi, con il sistema degli spazi rurali;
- c) non consente in questi ambiti nuovi sviluppi insediativi e nuove intersezioni al sistema infrastrutturale interessato dalla conurbazione;

- d) permette ed incentiva interventi di recupero e di riorganizzazione dell'esistente finalizzata alla ridefinizione degli accessi. Gli interventi di recupero dovranno assumere criteri progettuali verificati anche in funzione della ridefinizione paesaggistica complessiva.

#### *46.2 Criteri dimensionali (p)*

1. In coerenza con gli *Obiettivi per il sistema insediativo e produttivo* di cui all'articolo 36, i *criteri dimensionali* del PTCP da assumere come riferimenti per la *verifica delle previsioni insediative* degli strumenti pianificatori provinciali e comunali sono:

- a) minimizzare l'ulteriore consumo di suolo, ridurre l'impermeabilizzazione complessiva e garantire la sostenibilità delle trasformazioni;
- b) favorire la densificazione del tessuto urbano consolidato, in particolare nei contesti di massima accessibilità, ed il riuso delle aree già urbanizzate. Favorire il policentrismo in particolare verso i poli attrattori;
- c) governare le trasformazioni insediative secondo i principi forniti dai sistemi di gestione ambientale, valutare preventivamente gli effetti e gli impatti generabili sull'area vasta e prevedere le azioni di mitigazione e compensazione ambientale da mettere in atto;
- d) valutare l'entità dei consumi delle risorse dell'ambito, delle opportunità di risparmio, di ottimizzazione, di riciclo e recupero delle risorse stesse (energia, acqua, rifiuti);
- e) privilegiare la riqualificazione urbana, il recupero del patrimonio edilizio storico concentrato e sparso, il riuso delle aree urbanizzate dismesse.

### CAPO V - CONSUMO DI SUOLO, RIGENERAZIONE E MONITORAGGIO

#### **Art.47 Criteri e indirizzi per la riduzione del consumo di suolo (p)**

##### *47.1 Criteri del PTR per la riduzione del consumo di suolo ai sensi della LR 31/2014 (p)*

1. La Legge Regionale 31/2014, assumendo il suolo quale risorsa non rinnovabile e bene comune, individua, quale politica per frenare il consumo di suolo, fino all'obiettivo dell'azzeramento entro il 2050, la riduzione per soglie differenziate delle previsioni insediative dei PGT, in particolare degli Ambiti di Trasformazione (AT), orientando prioritariamente gli interventi edilizi verso le aree già urbanizzate, degradate e sottoutilizzate.

2. La legge Regionale 31/2014 demanda al Piano Territoriale Regionale (PTR) la definizione dei criteri e dei parametri per la riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione urbana e territoriale, da verificare, approfondire e attuare nei PTCP delle Province e nei PGT dei Comuni.

3. Il PTR integrato ai sensi della LR 31/2014, approvato con DCR n. 411 del 19/12/2018, per la Provincia di Mantova, riconoscendo un ridotto livello di consumo di suolo, ha determinato una prima soglia tendenziale di riduzione degli AT, **con riferimento alla data di approvazione della LR 31/2014 (02/12/2014)**, pari al 20/25% per la residenza e al 20% per le altre funzioni urbane, **quale obiettivo da raggiungere entro l'anno 2025**, demandando al PTCP l'articolazione della soglia a livello locale e l'approfondimento dei criteri di riduzione e di rigenerazione.

4. Costituiscono riferimenti metodologici e strumenti operativi per l'adeguamento del PTCP e dei PGT, gli elaborati del PTR integrato ai sensi della LR 31/2014, in particolare:

- a. Il documento: "*PROGETTO DI PIANO*", che definisce i temi dell'integrazione PTR: obiettivi, natura, struttura, elaborati e percorso, in termini di:
  - misura: calcolo del consumo di suolo e definizione delle soglie;



- ambiti territoriali omogenei, articolazioni territoriali sub-provinciali adeguati a garantire lo sviluppo delle politiche di riduzione del consumo di suolo del PTR;
- qualità dei territori: elementi, temi e attenzioni per orientare le scelte dei vari livelli di pianificazione nell'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo;
- rigenerazione urbana e territoriale: l'insieme di iniziative e interventi urbanistico-edilizi per il recupero e la riqualificazione dell'ambiente costruito, dismesso, degradate o sottoutilizzato;
- la carta del consumo di suolo e il monitoraggio: strumenti, basi informative, metodologie per la verifica dell'efficacia delle politiche di riduzione del consumo di suolo, estesa, in modo integrato a tutti i livelli di pianificazione.

b. Il documento: *"CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO"*, che definisce i criteri, gli indirizzi, le linee tecniche e gli strumenti per ridurre il consumo di suolo e sviluppare processi di rigenerazione per ciascuno dei temi dell'integrazione PTR (misura, qualità, rigenerazione, carta consumo di suolo e monitoraggio), da assumere, sviluppare e dettagliare nel PTCP e nei PGT.

c. Il documento: *"ANALISI SOCIO-ECONOMICHE E TERRITORIALI"*, che dettaglia gli approfondimenti relativi alle analisi utilizzate per individuare gli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), per definire le componenti del consumo di suolo in termini di metodologie, basi informative, parametri (superfici urbanizzata e urbanizzabile), indicatori, modalità di calcolo del consumo di suolo e soglie regionali di riduzione del consumo di suolo.

d. Le *TAVOLE E LE BANCHE DATI* del PTR integrato, quali strumenti operativi per l'adeguamento del PTCP e dei PGT, e per le successive fasi di monitoraggio, gestione, aggiornamento dei piani, in particolare:

- le tavole di analisi (tav. 02, 03, 04), in cui sono rappresentati gli elementi identitari della struttura regionale con riferimento sia ai caratteri del sistema paesistico-ambientale che a quelli del sistema insediativo e infrastrutturale;
- le tavole dei valori del suolo e degli indirizzi di piano (tav. 05), relative a "Suolo utile netto", "Valori paesistico-ambientali", "Qualità agricola del suolo utile netto", "Strategie e sistemi della rigenerazione";
- le tavole di progetto per ogni Provincia (tav. 06), sintesi dell'apparato conoscitivo, di valutazione e di progetto del PTR integrato, in cui sono indicati i caratteri e criteri per la riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione per ogni ATO.

5. Costituiscono riferimenti specifici del documento PTR: *"CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO"* per la determinazione delle soglie di riduzione degli Ambiti di Trasformazione (AT):

- a. il capitolo **2.1** *"Glossario"* con la definizione dei parametri, degli indicatori e delle modalità di calcolo del consumo di suolo;
- b. il capitolo **2.2** *"Soglie di riduzione"* con la definizione della soglia regionale, dell'articolazione delle soglie provinciali e del recepimento delle soglie a livello comunale;
- c. Il capitolo **2.3** *"Stima dei fabbisogni"* con la definizione delle modalità per il calcolo del fabbisogno abitativo per i nuovi insediamenti residenziali e del fabbisogno per altri usi urbani;

d. Il capitolo *"Criteri di qualità per l'applicazione della soglia"* per la tutela del suolo agricolo e naturale, nonché la salvaguardia del sistema rurale e dei valori ambientali e paesaggistici.

6. Il PTR sviluppa inoltre le seguenti disposizioni della LR 31/2014 da recepire nei PGT:

- a. ogni nuova previsione di trasformazione del suolo agricolo deve tendere almeno ad un bilancio ecologico del suolo pari a zero, come definito alla lettera d) comma 1, art.2, l.r. 31/2014;

b. le varianti in attuazione di accordi di programma regionali, le varianti per l'ampliamento di attività economiche esistenti e le varianti di cui all'art.97 della LR 12/05 (SUAP), ad esclusione di quelle per attività di logistica o autotrasporto incidenti su una superficie agricola o naturale di superficie territoriale superiore a 5.000mq, sono ammissibili ancorché comportanti consumo di suolo, come definito al comma 4, art.5, l.r. 31/2014;

c. il consumo di suolo generato dalle varianti di cui alla precedente lettera b) concorre al rispetto della soglia regionale e provinciale di riduzione del consumo di suolo.

#### 47.2 Indirizzi del PTCP per l'applicazione delle soglie di riduzione comunali del consumo di suolo (p)

1. Il PTCP, approfondendo i criteri del PTR e verificando le basi dati utilizzate, articola alla scala comunale la soglia di riduzione provinciale del PTR, che i Comuni dovranno assumere nei PGT.

2. Costituisce limite di sostenibilità del PTCP la soglia minima provinciale di riduzione del 20% degli Ambiti di Trasformazione (AT) e di ogni altra previsione insediativa dei PGT che possa costituire consumo di suolo, per tutte le funzioni urbane (sia residenziali che non residenziali), assumendo le modalità di valutazione dei fabbisogni proposte dal PTR, per la stima degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo dei PGT.

3. La soglia minima del 20% viene modulata in 5 classi dal 18% al 22%, attribuite ai Comuni in base a un sistema di parametri e indicatori sullo stato e le previsioni di consumo di suolo dei singoli PGT.

4. Nella determinazione delle superfici da ridurre sono assunti i seguenti fattori: stato di fatto e di previsione con riferimento alla data del 02/12/2014 e alla data di adeguamento del PGT, grado di attuazione e quota edificata ed edificabile degli Ambiti di Trasformazione.

5. Il PTCP contabilizza ~~e ridistribuisce su tutti i Comuni~~ le quantità degli Ambiti di Trasformazione ridotte successivamente all'entrata in vigore della LR 31/2014, eccedenti la soglia minima attribuita, da ridistribuire su tutti i Comuni o da mantenere quale fondo compensativo delle soglie comunali e provinciali.

6. In fase di adeguamento dei PGT e di valutazione di compatibilità con il PTCP la soglia minima attribuita potrà essere rivalutata, in relazione ai seguenti fattori:

- a. riconosciuti fabbisogni per aree residenziali o altri usi urbani superiori o inferiori rispetto alle aree disponibili;
- b. disponibilità di aree sottoutilizzate, normate dal Piano delle Regole;
- c. disponibilità di aree dismesse e da riqualificare, quali aree per la rigenerazione urbana e territoriale, di cui all'art. 47.3;
- d. ruolo del Comune quale polarità attrattiva, per la presenza di poli insediativi, servizi e ambiti produttivi, nodi infrastrutturali, progetti di sviluppo sovralocali;
- e. presenza di ambiti di valore paesaggistico, di rischio e degrado paesaggistico;
- f. volontà espressa dal Comune di incrementare la soglia minima di riduzione.

7. In fase di adeguamento dei PGT e di valutazione di compatibilità con il PTCP, saranno oggetto di verifica e aggiornamento da parte dei Comuni, nonché di confronto con la Provincia, i parametri, gli indicatori e i fattori di rivalutazione della soglia minima, al fine di definire e condividere la soglia di riduzione assunta nel PGT da ogni Comune.

8. In fase di adeguamento dei PGT e di valutazione di compatibilità con il PTCP, la Provincia terrà monitorate le soglie e le quantità di riduzioni operate nei PGT adeguati, anche al fine di ridistribuire o mantenere le quote eccedenti la soglia comunale minima attribuita.

9. Su proposta dei Comuni interessati o della Provincia, più Comuni possono, tramite apposito accordo, scambiare parte delle soglie di riduzione di consumo di suolo.

10. Costituisce riferimento metodologico e dispositivo per l'attribuzione della classe di soglia minima comunale e per la determinazione delle superfici da ridurre, da verificare e condividere con i Comuni interessati, l'**Allegato Tecnico 1** ai presenti Indirizzi Normativi, in cui sono riportati:

- a. i parametri utilizzati sullo stato e le previsioni di consumo di suolo (Tabella 1);
- b. gli indicatori e le soglie percentuali minime di riduzione degli AT comunali (Tabella 2);
- c. le superfici minime di AT da ridurre ~~con redistribuzione di quelle già ridotte~~ (Tabella 3).

11. Il PTCP verifica l'applicazione della soglia di riduzione alla scala sovralocale degli Ambiti Geografici e dei Circondari di cui all'Art. 6, quali articolazione degli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) del PTR.

#### 47.3 Indirizzi del PTCP per la rigenerazione urbana e territoriale (p)

1. La L.R. 31/2014 assume la rigenerazione urbana e territoriale tra le azioni fondamentali per contenere il consumo di suolo e demanda al PTR la definizione di specifici criteri riguardanti le caratteristiche delle aree della rigenerazione, le strategie, gli strumenti e le modalità di attuazione alle diverse scale: regionale, d'area vasta e comunale.

2. Costituisce riferimento specifico del documento PTR: "*CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO*" per la gestione dei processi di rigenerazione:

- a. il capitolo ~~5~~: "*Criteri per la rigenerazione urbana e territoriale*" con la definizione delle strategie e delle iniziative per favorire la realizzazione di nuovi insediamenti in aree già edificate che non costituiscono consumo di suolo.

3. Il PTR integrato ai sensi della LR 31/2014:

- a. ha individuato gli Aree di programmazione della rigenerazione territoriale che assumono rilevanza regionale, tra cui l'Areale n. 9 centrato sul Comune di Mantova;
- b. ha previsto che le Province e i Comuni possano individuare le Aree di rigenerazione territoriale di scala strategica che assumono rilevanza sovralocale;
- c. ha disposto che i Comuni individuino nella Carta del Consumo di Suolo del Piano delle Regole del PGT le Aree della rigenerazione urbana (locale) e territoriale (sovralocale), quali aree dismesse, degradate e sottoutilizzate, nonché le superfici oggetto di progetti di recupero o di riqualificazione urbana in essere (let. e-bis) c.1 art. 10 l.r. 12/05);
- d. ha disposto che i Comuni individuino nel Documento di Piano del PGT gli Ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale, definendo specifiche modalità di intervento e adeguate misure di incentivazione (let. e-quinquies) c. 2 art. ~~10~~ **8** l.r. 12/05) e sulle quali prevedere la localizzazione prioritaria di attività produttive e logistiche (let. e-sexies) c.2 art. ~~10~~ **8** l.r. 12/05).

4. Il PTCP propone un primo sviluppo dell'Areale n. 9 di Mantova, con il "*Masterplan per la programmazione e rigenerazione territoriale del polo produttivo di livello provinciale di Mantova est e del sito inquinato di interesse nazionale - laghi di Mantova e polo chimico*", quale progetto strategico di diretta attuazione del PTCP, ai sensi dell'art. 5.1.

5. In fase di adeguamento dei PGT e di valutazione di compatibilità con il PTCP, saranno oggetto di approfondimento e verifica da parte dei Comuni, nonché di confronto con la Provincia, tutti gli elementi di cui al comma 3.

6. Il PTCP propone una prima individuazione delle *Aree di rigenerazione territoriale di rilevanza sovralocale* da verificare e condividere con i Comuni interessati, come riportato nell'**Allegato tecnico 2**.

7. Gli esiti degli approfondimenti e delle verifiche realizzate saranno oggetto di condivisione anche con la Regione nell'ambito del progetto di implementazione del sistema di conoscenza e monitoraggio della rigenerazione.

#### 47.4 Indirizzi del PTCP per la verifica e il monitoraggio del consumo di suolo (p)

1. Il PTR integrato ai sensi della LR 31/2014, approfondendo i dettami della LR 12/2005, assume il monitoraggio del consumo di suolo quale strumento fondamentale per il governo del territorio, attraverso un sistema unitario di informazioni e indicatori condiviso tra Comuni, Province e Regione, a partire dall'informazione più dettagliata a livello comunale.
2. Costituiscono riferimento specifico del documento PTR: "*CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO*", per il monitoraggio del consumo di suolo:
  - a. il capitolo 4 "*Criteri per la Carta del consumo di suolo dei PGT*";
  - b. il capitolo 6 "*Monitoraggio*" con la definizione delle informazioni da raccogliere e degli indicatori da monitorare per verificare l'efficacia dei piani e delle azioni attivate.
3. Con riferimento a quanto previsto dal PTR, il PTCP specifica il set di dati fondamentali e gli elaborati da produrre in fase di adeguamento dei PGT per la verifica della soglia di riduzione del consumo di suolo nell'ambito della valutazione di compatibilità con il PTCP, come riportato nell'**Allegato Tecnico 3**, che costituisce integrazione dell'allegato D3 - Contenuti minimi dei PGT.
4. In coordinamento con la Regione e i Comuni, la Provincia effettua verifiche periodiche, almeno ogni 2 anni, sullo stato e le previsioni del consumo di suolo e delle previsioni e degli interventi di rigenerazione urbana e territoriale.

### TITOLO III – SISTEMA TEMATICO RISCHIO, DEGRADO E COMPROMISSIONE PAESAGGISTICA

#### CAPO I – OBIETTIVI GENERALI PER IL SISTEMA RISCHIO, DEGRADO E COMPROMISSIONE PAESAGGISTICA

##### ***Art.48 Obiettivi generali per il sistema del rischio, degrado e compromissione paesaggistica***

1. Il PTCP persegue l'obiettivo strategico di attivare politiche per un territorio più vivibile e sicuro assumendo i seguenti obiettivi verso i quali finalizzare le proprie azioni:

- a) nelle aree e negli ambiti degradati o compromessi, favorire gli interventi di recupero e riqualificazione ai fini di reintegrare o reinterpretare i valori paesaggistici preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici correlati con questi;
- b) perseguire il rallentamento del deflusso delle acque, soprattutto in caso di eventi atmosferici rilevanti, attraverso il convogliamento delle stesse in aree appositamente individuate e pertanto naturalmente idonee alla esondazione temporanea (come aree boscate o ambiti estrattivi dismessi);
- c) nelle aree e negli ambiti a rischio di degrado e/o compromissione paesaggistica, mettere in atto misure di prevenzione e di contenimento dei processi che lo determinano;
- d) concentrare prioritariamente gli interventi di compensazione in tali aree ed ambiti ai fini del perseguimento delle finalità sopraindicate;
- e) perseguire la multifunzionalità insediativa dei poli urbani esistenti, come elemento di qualificazione urbana contro il degrado e la compromissione paesaggistica.

#### CAPO II – TUTELA DELLE MATRICI AMBIENTALI, IDROGEOLOGICHE ED IDRAULICHE

##### ***Art.49 Dissesti del territorio provinciale e rischio sismico (p)***

1. Il PTCP individua i Dissesti del territorio provinciale riconoscendo le aree a rischio idrogeologico molto elevato, le aree a rischio idraulico e le aree a rischio sismico. Laddove gli elementi ricomprendono *Aree assoggettate a specifica tutela* le norme seguenti sono da intendersi integrative delle stesse.

2. In sede di elaborazione dei PGT, le analisi geologiche ed idrogeologiche, oltre a precisare le classi di vulnerabilità per zone, dovranno esplicitare il livello di rischio idrogeologico per ogni intervento o trasformazione proposta a seconda della classe di vulnerabilità in cui esso ricade.

3. Tutti i Comuni della Provincia di Mantova ricadono in aree classificate a media criticità idraulica dal R.R. 7/2017 "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12" e sono pertanto tenuti alla redazione dello studio comunale di gestione del rischio idraulico ai sensi dello stesso regolamento al fine del conseguimento degli obiettivi di invarianza idraulica e idrologica.

4. Il Regolamento edilizio comunale deve altresì recepire la disciplina del principio di invarianza idraulica e idrologica secondo le indicazioni dell'art.6 del R.R. 7/2017.

5. Il Comune inoltre con propri atti, adotta il "*Documento di polizia idraulica*", ai sensi della legge regionale n. 4 del 15 marzo 2016 **e s.m.i. e della delibera n. XI/4037 del 14 dicembre 2020 e s.m.i.,** ~~la delibera n. 4229 del 23 ottobre 2015, modificata ed integrata dalla delibera n. 4439 del 30 novembre 2015 e dal decreto n. 13807 del 22 dicembre 2016,~~ che contiene il censimento del reticolo idrico superficiale di competenza (RIM) e il relativo regolamento di Polizia Idraulica.

6. La verifica del rischio idrogeologico dovrà essere un parametro tecnico di riferimento costante per tutti quegli interventi soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) nonché a tutti gli interventi significativi assoggettati alla verifica di compatibilità ambientale.

7. La componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT è redatta in conformità alle metodologie contenute nei criteri attuativi dell'art. 57 della l.r. n. 12 del 2005, approvati con D.G.R. n. 2616 del 2011 e integrati con D.G.R. 6738 del 19 giugno 2017 e con D.G.R. n. ~~2120 del 9 settembre 2019~~ 4685/2021, I PGT dei Comuni interessati dalle opere prioritarie per la difesa del suolo riportate negli "strumenti operativi" del PTR devono altresì recepire i progetti indicati nella Tabella "Progetti e studi di riferimento per le previsioni di infrastrutture per la difesa del suolo" e i relativi aggiornamenti.

#### 49.1 Aree a rischio idrogeologico molto elevato (p)

~~1. Le aree a rischio idrogeologico molto elevato, individuate nella cartografia del PTCP ricomprendono le aree di cui all'Elaborato 2 - Allegato 4.1 "Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato", contenente la perimetrazione e la zonizzazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato in ambiente collinare e montano (zona 1 e zona 2) e sul reticolo idrografico principale e secondario nelle aree di pianura (zona I e zona BPr) - AREE RME VIGENTI del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po (P.A.I.) nella versione vigente (data approvazione??), aggiornata rispetto alla versione PAI originale approvata con DPCM 24 maggio 2001, secondo le procedure definite nel PAI e nelle disposizioni regionali attuative del PAI in campo urbanistico. Ricomprendono altresì le aree dell'elaborato 8 "Tavole di delimitazione delle fasce fluviali", contenente la delimitazione delle fasce fluviali dell'asta del Po e dei suoi principali affluenti (Fascia A, Fascia B, Fascia B di progetto, Fascia C.~~

1. Le aree a rischio idrogeologico molto elevato, individuate nella cartografia del PTCP ricomprendono le aree del Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, denominato anche PS 267, approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 1998, n. 267, come modificato dal D.L. 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con la legge di conversione 13 luglio 1999, n. 226, con deliberazione del C.I. n. 14/1999 del 20 ottobre 1999.

2. Le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono individuate sulla base della valutazione dei fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, della relativa pericolosità e del danno atteso. Esse tengono conto sia delle condizioni di rischio attuale sia delle condizioni di rischio potenziale anche conseguente alla realizzazione delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

3. In queste aree si applicano le norme previste dal Titolo IV delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) e delle indicazioni contenute nell'articolo 6 della D.G.R. n. 7/7365 del 11 dicembre 2001 "Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) in campo urbanistico", (successivamente aggiornata e integrata con ulteriori atti fino all'attuale D.G.R. n. 2616 del 30 novembre 2011).

#### 49.2 Aree a rischio idraulico e Piano di Gestione dei Rischi di Alluvioni (PGRA) (p)

1. Le Aree a rischio idraulico rappresentano ambiti territoriali di particolare criticità idraulica e aree soggette a possibili esondazioni o allagamenti. Sono individuate a partire dalle elaborazioni effettuate dai Consorzi di Bonifica e di Irrigazione, nell'ambito della revisione dei Programmi di Bonifica, poi inserite nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni redatto e approvato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con delibera n.2/2016 del 03/03/2016.

2. In questi ambiti la pianificazione territoriale dovrà rispettare le indicazioni fornite dal PGRA e dalla DGR X/6738 del 19 giugno 2017 "Disposizioni regionali concernenti l'attuazione del piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell'emergenza, ai sensi dell'art. 58 delle norme di attuazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico" nei confronti di ogni trasformazione territoriale. In particolare la definizione delle

aree di espansione insediativa dovrà provvedere a verificare i livelli di interferenza con queste aree e definire articolati normativi capaci di verificare per queste aree i livelli di compatibilità della trasformazione antropica.

3. La tutela paesistica di queste aree deve essere orientata a prevedere possibilità di intervento che consentano il superamento della situazione attuale, che produce e determina sistematiche esondazioni con conseguenti danni ai territori in scarsa pendenza all'interno degli abitati ed in aree agricole. In questo senso vanno promosse azioni e programmi di tutela finalizzati all'adeguamento e all'aggiornamento tecnologico del sistema dei canali primari e secondari nonché al miglioramento qualitativo delle acque, con una separazione della rete fognaria da quella idrica superficiale, e un adeguamento dei depuratori prima dell'immissione di queste acque nei ricettori superficiali.

4. Il Comune nei propri atti e strumenti dovrà garantire l'osservanza della normativa vigente in materia di polizia idraulica (RD 523/1904), di bonifica ed irrigazione (LR 31/2008, e DDG 8943/2007, Regolamento Regionale n.3/2010 e Regolamenti Consortili), di tutela delle acque (DGR 2244/2006), di tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici (D.LGS 152/2006).

#### 49.3 Piano di Gestione dei Rischi di Alluvioni del Reticolo Secondario di Pianura (p)

1. Il PTCP individua nella Tavola 3 - Dissesti del territorio provinciale, ~~e rischio sismico~~ **Rischio idraulico e Pericolosità sismica** in particolare nella Tavola 3a - "Aree a rischio idraulico - scenari di pericolosità del reticolo secondario di pianura", gli scenari di pericolosità relativi al Reticolo Secondario di Pianura, riferiti al reticolo consortile, in cui vengono individuati:

- Pericolosità P3-H scenario frequente,
- Pericolosità P2-M scenario poco frequente,
- Territori comunali interessati da possibili esondazioni rare non perimetrabili.

2. Ai sensi dell'art. 59 delle N.d.A. del PAI (introdotto con il nuovo Titolo V), tutti i Comuni, ove necessario, provvedono ad adeguare i rispettivi strumenti urbanistici conformandoli alla nuova perimetrazione delle aree a rischio.

3. La perimetrazione e la classificazione delle aree a pericolosità P3/H, P2/M e ~~P1/L~~ **rara/diffusa** per il Reticolo Secondario di Pianura, individuate nella Tavola 3a, ~~acquistano efficacia con l'approvazione del PTCP ed~~ entrano in vigore con il recepimento nello strumento urbanistico comunale, nella componente geologica, idrogeologica e sismica.

4. Per il **RETICOLO SECONDARIO DI PIANURA**, per le classi di pericolosità P3/H e P2/M si applicano le norme della DGR 6738/2017 della Regione Lombardia, in particolare:

- ad integrazione delle disposizioni vigenti di cui alla d.g.r. IX/2616/2011, che non considerano attualmente tali aree tra le aree vulnerabili dal punto di vista idraulico da rappresentare nella carta di sintesi (e pertanto non danno indicazioni in merito alla classe di fattibilità geologica da assegnare) e date le caratteristiche delle alluvioni dovute ad esondazione del reticolo artificiale di bonifica, che, seppure caratterizzate da alta frequenza, presentano tiranti e velocità esigui, per le aree classificate a pericolosità P3/H e P2/M sul reticolo consortile, si ritiene che sussistano consistenti limitazioni all'utilizzo per scopi edificatori e/o alla modifica di destinazione d'uso per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa. Sono pertanto da applicare le limitazioni relative alla classe 3 di fattibilità geologica.

5. Per il **RISCHIO DI ESONDAZIONE ELEVATO O MEDIO**, entro le aree P3/H e P2/M, laddove negli strumenti urbanistici non siano già vigenti norme equivalenti, o fino a quando il Comune non realizzi uno studio di approfondimento al livello locale, secondo le indicazioni fornite al paragrafo 3.3.4. "Procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali" della DRG X/6738 del 19 giugno 2017, è necessario:



- subordinare gli eventuali interventi edilizi alla realizzazione di uno studio di compatibilità idraulica, che l'Amministrazione comunale è tenuta ad acquisire in sede di rilascio del titolo edilizio. Tale studio è finalizzato a definire i limiti e gli accorgimenti da assumere per rendere l'intervento compatibile con le criticità rilevate, in base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione locali. Detto studio può essere omesso per gli interventi edilizi che non modificano il regime idraulico dell'area allagabile, accompagnando il progetto da opportuna asseverazione del progettista (es. recupero di sottotetti, interventi edilizi a quote di sicurezza);
- garantire l'applicazione di misure volte al rispetto del principio dell'invarianza idraulica, finalizzate a salvaguardare e non peggiorare la capacità ricettiva del sistema idrico e a contribuire alla difesa idraulica del territorio;
- vietare la realizzazione di piani interrati o seminterrati non dotati di sistemi di autoprotezione e idonei accorgimenti edilizi;
- nei piani interrati o seminterrati, dotati di sistemi di autoprotezione e idonei accorgimenti edilizi, dimensionati sulla base degli esiti dello studio compatibilità idraulica, vietare un uso che preveda la presenza continuativa di persone;
- progettare e realizzare le trasformazioni consentite con modalità compatibili, senza danni significativi, con la sommersione periodica;
- progettare gli interventi in modo da favorire il deflusso/infiltrazione delle acque di esondazione, evitando interventi che ne comportino l'accumulo, ovvero che comportino l'aggravio delle condizioni di pericolosità/rischio per le aree circostanti.

6. Per le *CLASSI DI PERICOLOSITÀ P3/H* e *P2/M*, spetta ai Comuni, in fase di adeguamento del PGT alle presenti norme, verificare, di concerto con i Consorzi di Bonifica, lo stato di attuazione delle opere idrauliche attualmente in fase di progettazione e/o realizzazione ad opera dei Consorzi stessi e di conseguenza declassare e/o eliminare le aree coinvolte a seguito della realizzazione e collaudo delle opere.

7. Per il *RISCHIO DI ESONDAZIONI RARE A PERICOLOSITÀ DIFFUSA*, per i territori comunali in cui il presente PTCP ha individuato il rischio di esondazioni rare a pericolosità diffusa spetta ai Comuni, in fase di adeguamento del PGT, in accordo con i Consorzi di Bonifica, provvedere alla più dettagliata perimetrazione di tali aree, qualora ritenuto necessario e/o possibile; fino alla loro esatta individuazione nel PGT, su tutto il territorio comunale valgono le seguenti norme:

- è vietata la realizzazione di piani interrati o seminterrati non dotati di sistemi di autoprotezione e idonei accorgimenti edilizi;
- nei piani interrati o seminterrati, dotati di sistemi di autoprotezione e idonei accorgimenti edilizi, dimensionati sulla base degli esiti dello studio compatibilità idraulica, è vietato un uso che preveda la presenza continuativa di persone;
- è obbligatorio progettare e realizzare le trasformazioni consentite con modalità compatibili, senza danni significativi, con la sommersione periodica;
- è obbligatorio progettare gli interventi in modo da favorire il deflusso/infiltrazione delle acque di esondazione, evitando interventi che ne comportino l'accumulo, ovvero che comportino l'aggravio delle condizioni di pericolosità/rischio per le aree circostanti;
- è da prevedere una sopraelevazione di 50 cm per le nuove edificazioni.

8. Per il *RETICOLO PRINCIPALE* si rimanda alla normativa vigente del PGRA, ricordando che valgono le seguenti correlazioni:

Per il Reticolo Principale di pianura (RP)

1. nelle aree interessate da alluvioni frequenti (H-P3) vigono le limitazioni e le prescrizioni previste per la fascia A dal Titolo II delle NA del PAI.



2. nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (M-P2) vigono le limitazioni e le prescrizioni previste per la fascia B dal Titolo II delle NA del PAI.
3. nelle aree interessate da alluvioni rare (L-P1) vigono le limitazioni e le prescrizioni previste per la fascia C dall'art. 31 delle NA del PAI.

#### 49.4 Aree a rischio sismico (p)

1. Le Aree a rischio sismico rappresentano ambiti territoriali di sensibilità individuati dalla Regione Lombardia con D.g.r. 11 luglio 2014 - n. X/2129 "Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia" nel rispetto dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2003, n. 3274 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", con la quale sono stati approvati i criteri per l'individuazione delle zone sismiche e la formazione e aggiornamento degli elenchi delle zone medesime.
2. Per queste aree gli indirizzi regionali prevedono disposizioni specifiche per l'attuazione dell'Ordinanza 3274/03 che ha introdotto una nuova classificazione sismica del territorio regionale e l'obbligo di procedere, con priorità per zone sismiche 2 - media sismicità, a specifiche verifiche sugli edifici ed opere strategiche e rilevanti, in caso di terremoto.
3. Nel territorio provinciale vengono individuati 5 comuni a rischio sismico 2 - medio (Ponti sul Mincio, Monzambano, Cavriana, Solferino e Castiglione delle Stiviere); mentre vengono individuati quali territori a rischio sismico 3 - basso tutti i restanti comuni della provincia.
4. I comuni, ai sensi della delibera regionale 30/11/2011, n. 2616 "Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell'art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12" e, in particolare l'Allegato 5, contenente le linee guida per la definizione della vulnerabilità e della pericolosità sismica a livello comunale, dovranno prevedere analisi di approfondimento sismico (microzonazione) svolta a livello comunale e valutare le aree suscettibili di amplificazione sismica.
5. Le analisi di approfondimento dovranno basarsi sulla cartografia di cui alla Tavola 3 - Dissesti del territorio provinciale, ~~e rischio sismico - Rischio idraulico e Pericolosità sismica~~ in particolare **Tavola 3b - "Aree a rischio sismico - aree suscettibili degli effetti locali"**, in cui sono raffigurate le aree suscettibili degli effetti locali, con l'obiettivo di perseguire la riduzione del rischio sismico e di agevolare gli adempimenti dei Comuni in materia, definendo gli scenari di pericolosità sismica locale con riguardo a tutto il territorio provinciale, identificando le parti di territorio suscettibili di effetti di sito e di altri tipi di effetti locali, in coerenza con la metodologia e le disposizioni nazionali e regionali in materia.
6. La Tavola 3**b** - "Aree a rischio sismico - aree suscettibili degli effetti locali" distingue le aree sulla base degli effetti locali attesi in caso di evento sismico e, fatte salve le prescrizioni maggiormente limitative in materia di dissesto idrogeologico, individua le necessarie indagini ed analisi di approfondimento che devono essere effettuate dagli strumenti di pianificazione a scala comunale.

#### 49.5 Norme per la prevenzione e riduzione del rischio sismico

1. Gli strumenti urbanistici comunali realizzano tre livelli di approfondimento in conformità alle disposizioni in materia di prevenzione del rischio sismico e di microzonazione sismica, a seconda delle finalità e delle applicazioni, nonché degli scenari di pericolosità locale.
2. Costituiscono riferimento tecnico per i tre livelli di approfondimento l'Allegato 5 della D.g.r. n. IX/2616 del 2011 e s.m.i. e "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" (Gruppo di Lavoro MS, 2008), disponibili nel sito web del Dipartimento di Protezione Civile, e i successivi aggiornamenti e integrazioni promossi dalla Commissione Tecnica per la microzonazione sismica del DPC, relativi alle procedure di analisi della pericolosità sismica locale in condizioni di particolare criticità (instabilità di versante, faglie attive e capaci, liquefazione), anch'essi

disponibili nel sito web del DPC.

3. L'analisi di secondo livello è obbligatoria per tutti i comuni della Provincia di Mantova per tutte le aree urbanizzate e/o per le aree di espansione urbanistica; inoltre l'applicazione del secondo livello consente l'individuazione delle aree in cui la normativa nazionale risulta insufficiente a salvaguardare dagli effetti di amplificazione sismica locale (DGR2616/2011 - Fa calcolato superiore a Fa di soglia comunali forniti dal Politecnico di Milano).

4. Per queste aree si dovrà procedere alle indagini ed agli approfondimenti di terzo livello o, in alternativa, utilizzare lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore, con il seguente schema:

- anziché lo spettro della categoria di suolo B si utilizzerà quello della categoria di suolo C; nel caso in cui la soglia non fosse ancora sufficiente si utilizzerà lo spettro della categoria di suolo D;
- anziché lo spettro della categoria di suolo C si utilizzerà quello della categoria di suolo D;
- anziché lo spettro della categoria di suolo E si utilizzerà quello della categoria di suolo D.

5. L'applicazione del terzo livello di approfondimento è consigliato in fase di pianificazione per tutte le tipologie di edifici:

- quando, a seguito dell'applicazione del secondo livello di analisi (ai sensi della D.g.r. n. IX/2616 del 2011 e s.m.i.), si dimostra l'inadeguatezza della normativa sismica nazionale all'interno degli scenari pericolosità sismica locale caratterizzati da effetti di amplificazioni morfologiche e litologiche identificati nella Tavola 3b - *"Aree a rischio sismico - aree suscettibili degli effetti locali"*;
- in presenza di aree caratterizzate da effetti di densificazione e/o liquefazione. Qualora l'analisi di secondo livello dimostri l'adeguatezza della normativa sismica nazionale all'interno degli scenari pericolosità sismica locale caratterizzati da effetti di amplificazioni morfologiche e litologiche, l'analisi di terzo livello è limitata alle problematiche relative alla sola liquefazione.

6. L'applicazione del terzo livello di approfondimento è obbligatoria in fase di pianificazione per l'individuazione delle aree di insediamento di nuovi edifici strategici e rilevanti di cui al D.d.u.o. n. 19904 del 21 novembre 2003 e dal D.d.u.o. 22 maggio 2019 - n. 7237.

7. Quando il terzo livello di approfondimento non viene eseguito in fase di pianificazione, in fase di progettazione è obbligatorio effettuare lo studio di risposta sismica locale ai sensi delle NTC 2018 per tutte le tipologie di edifici, quando non si applichi lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore indicata dall'analisi di secondo livello.

8. La verifica a liquefazione è sempre obbligatoria in fase di progettazione.

9. Nelle zone ricadenti su pendii con acclività  $> 15^\circ$  gli studi dovranno valutare anche l'incremento di sollecitazione sismica dovuto alla morfologia del terreno. Per queste aree è obbligatorio l'approfondimento di terzo livello.

### **Art.50 Rischio idraulico delle aste principali (p)**

1. Il PTCP recepisce le salvaguardie, e i rispettivi regimi autorizzatori, relative alla tutela dei corpi idrici superficiali, con riferimento in particolare:

#### **50.1 Fasce del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) (p)**

1. Le aree individuate dall'Autorità di Bacino del fiume Po nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) sono:

- a) la fascia A, dove il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle

condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra;

- b) la fascia B, dove il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali ed ambientali;
- c) la fascia C, dove il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle differenti ipotesi di rischio; gli stessi saranno oggetto di uno studio di dettaglio che specificherà i limiti degli ambiti interessati;
- d) le aree a rischio idrogeologico molto elevato sul reticolo idrografico principale e secondario nelle aree di pianura (zona I e zona BPr), come descritte al precedente articolo 49.1;
- e) le aree di dissesto o di propensione al dissesto individuate dal Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico del bacino del fiume Po per il territorio provinciale. In virtù delle caratteristiche del territorio provinciale il PAI non ha individuato aree ove vigono le prescrizioni immediatamente vincolanti di cui all'articolo 9 delle Norme di Attuazione del PAI ma ha individuato aree soggette alle disposizioni di cui al punto 5 - "Aree in dissesto" della D.G.R. n. 7/7365 "Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) in campo urbanistico".

2. Le norme di attuazione del PAI agli articoli 29, 30, 31 e 39 individuano le attività vietate e consentite all'interno delle fasce, in particolare:

*- Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A)*

- 1. Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.
- 2. Nella Fascia A sono vietate:
  - a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
  - b. la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);
  - c. la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);
  - d. le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto

nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;

- e. la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- f. il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.

3. Sono per contro consentiti:

- a. i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
  - b. gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
  - c. le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
  - d. i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m<sup>3</sup> annui;
  - e. la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
  - f. i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
  - g. il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;
  - h. il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
  - i. il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
  - j. l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;
  - k. l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.
4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.
5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

*- Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B)*

1. Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.
2. Nella Fascia B sono vietati:
  - a. gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di vaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di vaso in area idraulicamente equivalente;
  - b. la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. l);
  - c. in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.
3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell'art. 29:
  - a. gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
  - b. gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;
  - c. la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
  - d. l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;
  - e. il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.
4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

*- Art. 31. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)*

1. Nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.

2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.
3. In relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell'Autorità di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C.
5. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000.

**- Art. 39. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica**

1. I territori delle Fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai seguenti speciali vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguite dal Piano stesso:

a) le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, così come definito dalla successiva lett. c), sono destinate a vincolo speciale di tutela fluviale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150;

b) alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente lettera c), si applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4;

c) per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.

2. All'interno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma 1, lett. c), si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all'interno dei centri edificati ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B, l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con l'autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.

3. Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro,

risanamento conservativo, come definiti all'art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.

4. Nei territori della Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite:

a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;

d) opere attinenti l'esercizio della navigazione e della portualità, commerciale e da diporto, qualora previsti nell'ambito del piano di settore, anche ai sensi del precedente art. 20.

5. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al precedente art. 38.

6. Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni del presente Piano, nei termini previsti all'art. 27, comma 2, devono rispettare i seguenti indirizzi:

a) evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva;

b) favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nella fascia;

c) favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistico-ambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra la destinazione naturalistica e l'assetto agricolo e forestale (ove presente) delle stesse.

7. Sono fatti salvi gli interventi già abilitati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del presente Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

8. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni.

9. Per le aree inserite all'interno dei territori protetti nazionali o regionali, definiti ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni e/o da specifiche leggi regionali in materia, gli Enti di gestione, in sede di formazione e adozione di strumenti di pianificazione d'area e territoriale o di loro varianti di adeguamento, sono tenuti, nell'ambito di un'intesa con l'Autorità di bacino, a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative prescrizioni del presente Piano, specificatamente finalizzate alla messa in sicurezza dei territori.

3. In fascia C, in coerenza con il comma 10 dell'articolo 20 della Normativa del Piano Paesaggistico Regionale del PTR, il PTCP persegue le seguenti linee di azione d'indirizzo regionale:

- contenimento del consumo di suolo tramite idonee misure per la limitazione dei fenomeni di dispersione urbana e di sviluppo lineare lungo le arterie della mobilità;
- priorità, nelle scelte di sviluppo, per il recupero urbanistico di aree dismesse in contesti già urbanizzati;
- azioni di ricomposizione paesaggistica del paesaggio rurale e naturale tramite il potenziamento della Rete Ecopaesistica Provinciale, con specifica attenzione ai sistemi verdi correlati all'idrografia superficiale e al trattamento dei territori liberi da edificazione contermini alla viabilità principale; i comuni possono dedicare a queste azioni quote specifiche di standard qualitativi, e le province individuare misure di intervento correlate all'utilizzo di fondi compensativi provinciali;
- tutela e valorizzazione, anche in termini di accessibilità pubblica ed idoneo equipaggiamento vegetale, della viabilità minore e della rete dei percorsi di fruizione del territorio, quale sistema di relazione tra i centri e nuclei di antica formazione, gli insediamenti rurali tradizionali e i beni storico-culturali diffusi sul territorio, nonché necessario supporto per la loro promozione;
- recupero e valorizzazione dell'ingente patrimonio architettonico storico-tradizionale, costituito da centri storici, nuclei di antica formazione, edilizia rurale diffusa ed esempi di archeologia industriale anche tramite la promozione di servizi connessi a circuiti e percorsi di fruizione culturale ed agro-eno-gastronomica e a forme di turismo sostenibile correlate al rilancio del sistema turistico del Po;
- recupero paesaggistico e ambientale delle aree degradate e in abbandono con prioritaria attenzione ai territori contermini alla Rete Ecopaesistica Provinciale e alla rete irrigua;
- individuazione di specifiche azioni di mitigazione di insediamenti e infrastrutture a rilevante impatto paesistico, con particolare attenzione ai detrattori assoluti e relativi indicati al paragrafo 6 della Parte quarta degli Indirizzi di tutela del presente piano, tramite schermature verdi coerenti con il disegno e le connotazioni vegetazionali del contesto paesaggistico locale;
- attenta valutazione, sotto il profilo della compatibilità paesaggistica, di previsioni relative a nuovi impianti industriali, poli logistici e grandi strutture di vendita, privilegiando in tal senso aree dismesse o comunque già oggetto di forte alterazione delle connotazioni paesaggistiche e ambientali.

## 50.2 Opere di sicurezza idraulica

1. Ai sensi del Testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche Regio decreto n. 523 del 25 luglio 1904, Art 96 c 1, con riferimento a tutte le acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, quali gli *Argini maestri demaniali* di cui all'art 23.4 c.2 lettera a), i Comuni devono provvedere ad inserire, all'interno dei regolamenti comunali, regole precise riguardo al divieto di attività di aratura e piantumazione di essenze vegetali a distanza minore di 4 metri dal piede dell'argine, al divieto di attività di costruzione e/o edificazione e scavo a distanza minore di 10 metri dal piede dell'argine, con obbligo di spazio per il libero passaggio per il transito degli Enti preposti al controllo e alla manutenzione (Regione, AIPO, ecc.) e dei mezzi d'opera addetti alla manutenzione.



### **Art.51 Vulnerabilità degli acquiferi (p)**

1. Il PTCP individua la Vulnerabilità degli acquiferi indicando le aree ad alta vulnerabilità e le aree di ricarica dell'acquifero profondo.
2. Laddove gli elementi ricomprendono *Aree assoggettate a specifica tutela* le norme seguenti sono da intendersi integrative delle stesse.

#### **51.1 Aree ad alta vulnerabilità degli acquiferi (p)**

1. Il PTCP individua le aree ad alta vulnerabilità degli acquiferi come ambiti di maggiore sensibilità relativamente ai temi della vulnerabilità e che pertanto segnalano una minore compatibilità alla localizzazione di attività antropiche.
2. Ai sensi delle direttive attuative della L.R. 12/05, contenute nelle D.G.R. n. 8/1566 del 22 dicembre 2005 e n. 8/7374 del 28 maggio 2008, i Comuni sono tenuti, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o loro varianti, a predisporre uno studio geologico che, assumendo le indicazioni di cui al D.Lgs. 152/99 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", individui indirizzi normativi specifici da prevedere relativamente alla trasformazione del territorio agricolo. Viste le specificità del territorio provinciale gli indirizzi normativi saranno da prevedere con specifico riferimento alla definizione di modalità di intervento:
  - a) in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
  - b) in zone vulnerabili da prodotti fitosanitari.
3. Gli indirizzi del PTCP da assumere come riferimento per il recepimento delle *Aree ad alta vulnerabilità degli acquiferi* negli strumenti pianificatori provinciali e comunali sono:
  - a) la necessità di conoscere i livelli di vulnerabilità del territorio potenzialmente soggetto a trasformazioni in virtù del fatto che altri soggetti, pubblici o privati, potranno in futuro proporre trasformazioni ad oggi non previste dai piani;
4. Il Comune nei propri atti di pianificazione e in particolare nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT:
  - a) verifica e integra a scala di maggior dettaglio le perimetrazioni indicate dal PTCP nonché le parti del territorio ed i beni che presentano significative relazioni con gli stessi, dettando disposizioni volte ad indirizzare e controllare le eventuali trasformazioni ed a prescrivere il corretto inserimento degli interventi edilizi ammessi;
  - b) sviluppa un'analisi della vulnerabilità degli acquiferi e dei più rilevanti potenziali centri di pericolo per l'inquinamento delle falde, anche in relazione alle specifiche tipologie di contaminanti rinvenute nell'area, e attribuendo ad essa adeguate classi di fattibilità geologica e relative prescrizioni;
  - c) individua le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 94 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

#### **51.2 Aree di ricarica dell'acquifero profondo (p)**

1. Il processo di urbanizzazione influenza inevitabilmente la quantità e qualità delle risorse idriche sotterranee, in relazione alla diminuzione della ricarica dell'acquifero, all'aumento della richiesta idrica o al decadimento di qualità dei corsi d'acqua con conseguente rischio di contaminazione degli acquiferi.
2. Il Comune nei propri atti di pianificazione e in particolare nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT:

- a) verifica e integra a scala di maggior dettaglio le perimetrazioni indicate dal PTCP nonché le parti del territorio ed i beni che presentano significative relazioni con gli stessi, dettando disposizioni volte ad indirizzare e controllare le eventuali trasformazioni ed a prescrivere il corretto inserimento degli interventi edilizi ammessi;
- b) sviluppa un'analisi della vulnerabilità degli acquiferi e dei più rilevanti potenziali centri di pericolo per l'inquinamento delle falde, anche in relazione alle specifiche tipologie di contaminanti rinvenute nell'area, e attribuendo ad essa adeguate classi di fattibilità geologica e relative prescrizioni;
- c) esplicita il livello di rischio idrogeologico per ogni intervento o trasformazione proposta a seconda della classe di vulnerabilità in cui esso ricade;
- d) verifica il rischio idrogeologico definendo parametri tecnici di riferimento per tutti quegli interventi soggetti a procedure di valutazione.

3. Inoltre è esclusa la possibilità di costruzione di nuove discariche rifiuti o varianti sostanziali a quelle esistenti che implicino consumo di suolo.

### **Art.52 Criticità ambientali**

1. Il PTCP individua le Criticità ambientali ovvero le *aste della rete dei canali e dei corsi d'acqua che presentano elementi di criticità ambientale* legati all'interferenza con funzioni antropiche, i *siti contaminati* e gli *impianti a rischio rilevante di incidente*. Laddove gli elementi ricomprendono *Aree assoggettate a specifica tutela* le norme seguenti sono da intendersi integrative delle stesse.

2. Gli indirizzi del PTCP da assumere come riferimento per il recepimento delle *Criticità ambientali* negli strumenti pianificatori provinciali e comunali sono:

- a) il prevedere, in deroga al criterio di concentrare la nuova offerta insediativa per le attività produttive negli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale individuati dal PTCP, nel caso risulti necessario, ai fini della sicurezza del territorio e degli insediamenti, la delocalizzazione di uno stabilimento a rischio di incidente rilevante; in questo caso potranno essere individuate nuove aree specializzate specificamente destinate alla rilocalizzazione di tali stabilimenti in località che risultino idonee alla minimizzazione del rischio, nel rispetto di tutte le disposizioni del PTCP.

#### **52.1 Aste della rete dei canali e dei corsi d'acqua che presentano elementi di criticità ambientale legati all'interferenza con funzioni antropiche**

1. Il Comune nei propri atti di pianificazione:

- a) verifica e integra a scala di maggior dettaglio le perimetrazioni indicate dal PTCP nonché le parti del territorio ed i beni che presentano significative relazioni con gli stessi, dettando disposizioni volte ad indirizzare e controllare le eventuali trasformazioni ed a prescrivere il corretto inserimento degli interventi edilizi ammessi;
- b) verifica le potenzialità ambientali dei corsi d'acqua in ambito urbano prevedendo, in accordo con i Consorzi di Bonifica e di Irrigazione, progetti di riqualificazione degli alvei degli stessi, al fine di una valorizzazione/integrazione dell'elemento idrico nel paesaggio urbano comunale;
- c) evidenzia, laddove necessario, le criticità legate ad una sistematica interferenza tra la rete di smaltimento dei reflui con la rete dei corsi d'acqua superficiali.

#### **52.2 Siti contaminati**

1. Il PTCP individua i siti contaminati ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs.3 aprile 2006 n.152 e s.m.i.

2. Il Comune nei propri atti di pianificazione:

- a) verifica e integra a scala di maggior dettaglio le perimetrazioni indicate dal PTCP nonché le parti del territorio ed i beni che presentano significative relazioni con gli stessi, dettando disposizioni volte ad indirizzare e controllare le eventuali trasformazioni ed a prescrivere il corretto inserimento degli interventi edilizi ammessi;

### *52.3 Impianti a rischio di incidente rilevante*

1. Il PTCP individua gli impianti a rischio di incidente rilevante rientranti nel campo di applicazione del D.M. 9 maggio 2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante".

2. Per il contesto ambientale si considerano come principali elementi vulnerabili:

- a) Il sistema idrografico,
- b) Il sistema provinciale delle aree naturali protette,
- c) Il sistema Rete Natura 2000,
- d) Altri sistemi, zone ed elementi naturali e paesaggistici;

3. Per il contesto territoriale sono considerati principali elementi vulnerabili:

- a) I poli funzionali (esistenti, potenziali e di progetto),
- b) I servizi sanitari e scolastici,
- c) Le strutture commerciali (intese come grandi strutture di vendita),
- d) Il sistema infrastrutturale per la mobilità,
- e) Le reti tecnologiche (linee e cabine di trasformazione ad alta tensione),
- f) I centri abitati.

5. In sede di verifica ed aggiornamento per l'adeguamento del piano urbanistico, i Comuni sono tenuti ad approfondire e verificare, ovvero ad implementare, tali elementi di vulnerabilità in relazione alle caratteristiche del territorio e alle ipotetiche conseguenze derivanti dalle diverse tipologie di scenario incidentale e di sostanza pericolosa coinvolta, stabilendone nel contempo la disciplina di tutela e le eventuali misure di prevenzione e mitigazione atte a ridurre il danno e a garantire la protezione dell'ambiente e della popolazione.

6. In deroga al criterio di concentrare la nuova offerta insediativa per le attività produttive negli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale individuati dal PTCP, nel caso risulti necessario, ai fini della sicurezza del territorio e degli insediamenti, provvedere alla delocalizzazione di uno stabilimento a rischio di incidente rilevante, potranno essere individuate nuove aree specializzate specificamente destinate alla rilocalizzazione di tali stabilimenti, con la procedura dell'Accordo di programma in variante, in località che risultino idonee alla minimizzazione del rischio, nel rispetto di tutte le altre disposizioni del presente Piano.

7. Le eventuali nuove localizzazioni di cui al punto precedente dovranno evitare, di preferenza, di interessare ambiti rurali integri, se non in contiguità con altri insediamenti produttivi preesistenti.

## CAPO III – DEGRADO E COMPROMISSIONE PAESAGGISTICA

### ***Art.53 Elementi detrattori generatori di degrado/compromissione paesaggistica***

1. Il PTCP individua gli Elementi detrattori generatori di degrado/compromissione paesaggistica indicando gli ambiti di urbanizzazione e di infrastrutturazione, gli impianti industriali esistenti e previsti, le grandi strutture di vendita, gli impianti trattamento rifiuti, discariche attive e dismesse, gli ambiti a forte presenza di allevamenti zootecnici intensivi, gli ambiti estrattivi, le

cave attive e dismesse, gli elettrodotti. Laddove gli elementi ricomprendono *Aree assoggettate a specifica tutela* le norme seguenti sono da intendersi integrative delle stesse.

2. La Provincia, assumendo gli esiti della Valutazione Ambientale Strategica del PTCP, può redigere un Regolamento Tematico finalizzato alla esplicitazione dei criteri di intervento negli ambiti di degrado/compromissione paesaggistica.

#### *53.1 Ambiti di nuova urbanizzazione e di infrastrutturazione*

1. Gli indirizzi del PTCP da assumere come riferimento per il recepimento degli *Ambiti di urbanizzazione e di infrastrutturazione* negli strumenti pianificatori provinciali e comunali sono:

- a) il riconoscimento delle *neo-urbanizzazioni* quali luoghi a cui prestare attenzione nell'integrazione degli aspetti paesistici nelle politiche e nelle azioni di Programmazione e Pianificazione territoriale prevedendo una accurata progettazione e realizzazione degli interventi.

2. Il Comune nei propri atti di pianificazione:

- a) definisce le ipotesi di intervento valutando il territorio sotto il profilo paesaggistico in base alla rilevazione, alla lettura e alla interpretazione dei fattori fisici, naturali, storico-culturali, estetico-visuali ed alla possibile ricomposizione relazionale dei vari fattori presenti;
- b) individua i nuovi interventi di urbanizzazione, sia in termini localizzativi che di assetto, sulla base di una approfondita analisi descrittiva del paesaggio, dell'ambiente e del contesto interessato ponendo come obiettivi primari:
  - il rispetto dei caratteri strutturali del paesaggio interessato (naturali e storici),
  - l'assonanza con le peculiarità morfologiche dei luoghi,
  - la ricostruzione di un rapporto più equilibrato tra parti urbanizzate e spazi aperti, che dovranno essere messi in valore, riscoprendone i caratteri sostantivi e identitari, anche in correlazione con la definizione delle Rete Ecopaesistica Provinciale e dei sistemi verdi comunali.

#### *53.2 Aree produttive esistenti e previste*

1. Il Comune nei propri atti di pianificazione:

- a) prevede una specifica quota della superficie scoperta da dedicare alla realizzazione di elementi verdi di inserimento paesaggistico e ambientale, da individuare e progettare in riferimento sia alle necessità di schermatura delle parti più impattanti sia in funzione della ricostruzione o del potenziamento di sistemi ed elementi verdi e d'acqua di connotazione del sistema paesaggistico locale di riferimento; questi interventi possono anche ricadere all'esterno dell'area di pertinenza, ma preferibilmente in stretta correlazione con essa.

#### *53.3 Grandi strutture di vendita*

1. Il Comune nei propri atti di pianificazione:

- a) prevede che le nuove grandi strutture di vendita e di centri commerciali devono essere valutati in termini di scelte localizzative e progettuali, con riferimento all'efficacia di correlazione con il contesto paesistico locale e sovrallocale, considerando in tal senso:
  - qualità e quantità degli elementi verdi e dei percorsi ciclo-pedonali di connessione con le reti verdi provinciali e comunali;
  - la previsione di interventi compensativi specificamente orientati alla riqualificazione e ricomposizione paesaggistica di aree all'intorno;

- l'attenta e organica progettazione degli affacci sulla viabilità pubblica con specifica cura dei prospetti architettonici e delle aree pedonali e di parcheggio;
- b) sono fatte salve indicazioni o prescrizioni più specifiche di cui alla disciplina di tutela a corredo delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di beni paesaggistici.

#### *53.4 Impianti trattamento rifiuti, discariche attive e dismesse*

##### 1. Il Comune nei propri atti di pianificazione:

- a) prevede adeguati interventi di sistemazione degli spazi pubblici o di pubblico affaccio e di potenziamento del verde al fine di limitarne l'impatto paesaggistico e ricostruire qualificanti elementi di correlazione con il contesto; in ogni caso detti impianti non possono essere collocati nelle seguenti tipologie di territori:
- territori contermini ai laghi di cui alla lettera b) articolo 142 del D. Lgs. 42/2004,
  - immobili ed aree di cui all'articolo 157 e alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 134 del D.Lgs. 42/2004,
  - immobili ed aree di cui agli articoli 10 e 11 del D. Lgs. 42/2004;
- b) sono comunque fatte, salve per le diverse fattispecie di interventi e impianti, le indicazioni specifiche contenute negli atti di indirizzo, di pianificazione e di attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa ai rifiuti.

#### *53.5 Ambiti a forte presenza di allevamenti zootecnici intensivi*

##### 1. Il Comune nei propri atti di pianificazione:

- a) promuove, sulla base di un'attenta individuazione e valutazione dei caratteri paesistici preesistenti e delle criticità emergenti, in particolare negli ambiti a maggiore sensibilità paesaggistica e ad elevata funzionalità ecologica, azioni di potenziamento dell'uso multiplo degli spazi agricoli finalizzato alla valorizzazione dei contesti rurali, collegata:
- alla salvaguardia e alla riqualificazione delle tessiture del territorio, delle infrastrutture d'acqua, di terra e del verde che le definiscono;
  - alla definizione di nuove relazioni con il sistema degli insediamenti;
  - al riutilizzo turistico-fruttivo;
  - alla valorizzazione del rapporto "paesaggio-prodotto", attraverso lo sviluppo di beni e servizi in grado di aumentare la competitività delle filiere tipiche dei settori agroalimentari e forestali, in stretta connessione con il paesaggio locale;
  - alla produzione di energia da fonti rinnovabili correttamente inserita nel paesaggio agrario locale di riferimento;

#### *53.6 Ambiti estrattivi, cave attive e da riqualificare*

##### 1. Gli indirizzi del PTCP da assumere come riferimento per il recepimento degli *Ambiti estrattivi, cave attive e da riqualificare* negli strumenti pianificatori provinciali e comunali sono:

- a) il riconoscimento, in coerenza con le indicazioni del Piano Cave Provinciale, che recuperi e i ripristini delle cave dovranno avvenire sulla base di progetti che contemplano l'intero ambito di cava promuovendo il miglioramento complessivo della qualità paesistica dei luoghi e favorendo la rinaturazione;

##### 2. Il Comune nei propri atti di pianificazione:

- a) verifica e integra a scala di maggior dettaglio gli ambiti estrattivi individuati dal PTCP nonché le parti del territorio ed i beni che presentano significative relazioni con gli stessi,

dettando disposizioni volte ad indirizzare e controllare le eventuali trasformazioni ed a prescrivere il corretto inserimento degli interventi edilizi ammessi;

### 53.7 Elettrodotti

1. Il PTCP persegue l'obiettivo di razionalizzare la rete di trasporto dell'energia elettrica dell'intero territorio provinciale, rendendo minimo l'impatto ambientale e sanitario della rete stessa e migliorandone nel contempo l'efficacia in termini di resa.
2. Considerato il rilevante impatto paesistico comunque connesso alla realizzazione di nuovi elettrodotti, i progetti delle nuove linee di trasporto sono soggetti ad un parere vincolante della Provincia, in funzione dei criteri di tutela paesistica del PTCP.
3. La Provincia nell'ambito della valutazione di compatibilità del progetto, verifica la documentazione prodotta ed esprime il proprio motivato parere. L'espressione di parere favorevole è da intendere quale aggiornamento e integrazione del PTCP ai sensi del punto 9.2 dell'articolo 9.
4. Il Comune nei propri atti di pianificazione:
  - a) verifica e integra a scala di maggior dettaglio gli elettrodotti individuati dal PTCP nonché le parti del territorio ed i beni che presentano significative relazioni con gli stessi, dettando disposizioni volte ad indirizzare e controllare le eventuali trasformazioni ed a prescrivere il corretto inserimento degli interventi edilizi ammessi;
  - b) promuove l'interramento delle linee elettriche prioritariamente nei parchi e nelle riserve naturali e in corrispondenza di aree e beni di cui alle lettere a) e b) di cui all'articolo 136 del D. Lgs. 42/2004.

### 53.8 Altri elementi detrattori

1. Gli indirizzi del PTCP da assumere come riferimento per il recepimento degli *Altri elementi detrattori* negli strumenti pianificatori provinciali e comunali sono:
  - a) l'installazione di impianti di tele e radio comunicazione è da limitare il più possibile in tutte le aree e gli immobili di cui all' articolo 136 dello stesso D. Lgs. 42/2004, gli enti territoriali competenti individuano in tal senso criteri di esclusione degli stessi in riferimento alle esigenze di tutela dei caratteri connotativi del paesaggio, sono fatte salve eventuali prescrizioni indicate nella disciplina di tutela a corredo delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico o degli atti di cui all'articolo 157 del D. Lgs. 42/2004;
  - b) l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, e in particolare di impianti eolici e grandi impianti fotovoltaici, in mancanza di specifici criteri per il corretto inserimento paesaggistico, tengono prioritariamente conto delle indicazioni di tutela, salvaguardia e valorizzazione paesaggistica contenute nei precedenti articoli, sono comunque di massima da escludersi in aree e immobili di cui all' articolo 136 dello stesso D. Lgs. 42/2004;
  - c) fatte salve le indicazioni contenute nei Piani di sistema e quanto in merito indicato per la pianificazione locale e la verifica paesaggistica dei progetti, le previsioni e i progetti di nuove infrastrutture della mobilità non già soggette a procedure di valutazione o verifica di impatto ambientale ai sensi di legge devono essere corredati da specifico studio e indicazioni progettuali relativi al disegno degli spazi liberi contermini e alla organizzazione di strutture e spazi di servizio, volti a garantire: la salvaguardia delle componenti paesaggistiche di maggiore connotazione del contesto, la non occlusione di visuali significative, la minor compromissione possibile di corridoi verdi ed ecologici, l'introduzione di elementi significativi e coordinati di correlazione con il contesto in riferimento ad equipaggiamenti verdi delle fasce stradali e ricostruzione di alberate e macchie boschive, la riqualificazione di situazioni di degrado e compromissione paesaggistica dei territori attraversati in coerenza con gli obiettivi locali di ricomposizione

del paesaggio; sulla base di detti studi e indicazioni vengono altresì individuati, con gli enti locali, gli interventi compensativi prioritariamente finalizzati al miglioramento del paesaggio in riferimento all'inserimento dell'infrastruttura;

- d) al fine di evitare la formazione di situazioni di degrado e di promuovere una migliore qualificazione paesaggistica del territorio regionale, nel caso di interventi di razionalizzazione della viabilità esistente che comportino la dismissione di tronchi o tratti stradali a seguito di varianti di percorso, l'Ente gestore predispone e attua, ove possibile, un progetto di recupero e valorizzazione paesaggistica del tracciato dismesso al fine di favorirne una fruizione paesaggistica sostenibile; nel caso di reliquati residuali non riutilizzabili in tal senso, L'Ente provvede alla rimozione degli stessi e al ripristino di adeguata copertura vegetale;
- e) nella valutazione delle opere compensative relative ad interventi che riguardano territori afferenti o limitrofi ad ambiti ed aree di riconosciuti degrado o compromissione paesaggistica, deve essere verificato che una specifica quota delle spese per suddette opere compensative sia destinata alla riqualificazione paesistica di detti ambiti o aree.

## TITOLO IV – SISTEMA TEMATICO DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI

### CAPO I – OBIETTIVI GENERALI PER IL SISTEMA DELLA MOBILITÀ E TRASPORTI

#### ***Art.54 Obiettivi generali per il sistema della mobilità e dei trasporti***

1. A partire dall'obiettivo strategico "garantire un sistema infrastrutturale adeguato, integrato e sicuro e sviluppare una mobilità efficiente e sostenibile dal punto di vista sociale ed ambientale" il PTCP assume per il sistema della mobilità e dei trasporti i seguenti obiettivi generali verso i quali finalizzare le proprie azioni:

- a) **CONNESSIONE** - Migliorare la connettività del territorio mantovano a corridoi e poli regionali, nazionali ed europei per potenziare competitività e sviluppo, in particolare:
- attuare le opere per il completamento dei collegamenti viari principali per integrare Mantova col sistema degli itinerari di lunga percorrenza, prevedendo o rafforzando il collegamento con poli urbani e nodi di accesso regionali ed extraregionali in modo da ancorare il territorio alle relazioni est-ovest e nord-sud;
  - cogliere l'occasione della ridefinizione in atto del sistema infrastrutturale per perseguire accordi e percorsi di mediazione tesi a trasformare i nuovi attraversamenti in opportunità anche locali di connessione alle reti europee prioritarie;
  - ottimizzare l'accessibilità delle polarità urbane, con particolare riferimento a quelle localizzate presso i corridoi principali e/o che intrattengono maggiori relazioni extralocali;
  - potenziare le relazioni tra i nodi intermodali ed il sistema infrastrutturale alternativo alla gomma, attraverso il completamento degli interventi di logistica connessi al sistema ferroviario e di navigazione commerciale.
- b) **ACCESSIBILITÀ** - Garantire l'accessibilità al territorio - ai poli principali, tra poli secondari e tra aree periferiche - per assicurare le relazioni di persone e merci, incentivando la creazione di un sistema policentrico e migliorando l'efficienza e la velocità della rete, in particolare:
- implementare azioni e iniziative mirate a valorizzare e potenziare la rete ferroviaria per i servizi di trasporto persone e merci;
  - migliorare la rete di viabilità secondaria e di attraversamento urbano attraverso interventi mirati - di completamento, riqualificazione e controllo dell'urbanizzazione nei pressi delle infrastrutture di collegamento - sulla base della progettualità già sviluppata;
  - potenziare i servizi di trasporto pubblico locale, provinciale e interprovinciale sulla rete ferroviaria e di integrazione tra i centri abitati, a partire dall'area interurbana mantovana, secondo la gerarchia della rete e dei nodi, garantendo un servizio efficace, sicuro e veloce;
  - razionalizzare l'offerta di trasporto facendo corrispondere agli spostamenti più consistenti, in particolare del tipo casa-lavoro o in ambito urbano, la combinazione di modi di trasporto economicamente ed ambientalmente più adeguati ed efficienti;
  - perseguire la capillarità della rete e del servizio, per permettere l'utilizzo del mezzo pubblico da parte di quote sempre maggiori di popolazione, anche mediante l'utilizzazione di servizi atipici (servizi a chiamata);
  - creare condizioni più favorevoli alla mobilità non motorizzata (a piedi e in bicicletta);
  - realizzare interventi sulla rete ferroviaria per facilitare l'accesso delle merci attraverso l'utilizzo di raccordi ferroviari connessi ai nodi di interscambio e alle aree produttive.
- c) **QUALITÀ** - Garantire la qualità, la sicurezza e l'integrazione del sistema della mobilità, in particolare:



- garantire la sicurezza delle infrastrutture e dei manufatti esistenti attraverso interventi di manutenzione, riqualificazione e verifica strutturale;
- ridurre l'incidentalità e aumentare la sicurezza della mobilità per tutti gli utenti, a partire dalle categorie più esposte: pedoni e ciclisti;
- incrementare la qualità e l'efficienza degli itinerari, anche agendo sulla gerarchia della rete;
- promuovere lo sviluppo dell'intermodalità e perseguire l'integrazione tra le differenti reti di trasporto mediante il potenziamento dei singoli sistemi infrastrutturali (gomma, ferro, acqua, aria, bicicletta) per distribuire i flussi di traffico passeggeri e merci in modo equilibrato tra le varie modalità;
- incentivare la fruibilità, l'integrazione con i servizi urbani e l'accessibilità pedonale e ciclabile dei centri di interscambio modale di persone (stazioni ferroviarie e del TPL);
- sviluppare sistemi mirati alla minimizzazione dei tempi di spostamento complessivi e all'integrazione tariffaria;
- monitorare lo stato di fattibilità e di realizzazione dei nuovi assi autostradali programmati e dei connessi interventi sulla rete provinciale, per individuare ed affrontare eventuali effetti negativi sia sul sistema infrastrutturale che insediativo, paesaggistico e ambientale;
- attuare il Masterplan per la programmazione e rigenerazione territoriale del polo produttivo di livello provinciale di Mantova est e del Sito Inquinato di interesse Nazionale - Laghi di Mantova e Polo Chimico
- realizzare interventi di potenziamento della capacità di interscambio modale delle merci;
- completare l'ambito portuale e retro-portuale di Mantova - Valdarò, a caratterizzazione logistica e produttiva, nell'ambito del potenziamento del sistema portuale mantovano e del completamento a livello provinciale del sistema idroviario padano veneto.

d) **SOSTENIBILITA'** - Promuovere la sostenibilità ambientale e sociale del sistema dei trasporti, in particolare:

- favorire le azioni e le iniziative per lo sviluppo della mobilità sostenibile e convertire quote sempre maggiori di trasporto su strada in trasporto ferroviario o di navigazione interna;
- valorizzare la mobilità lenta come importante complemento per la mobilità quotidiana di breve raggio, e per i collegamenti casa-lavoro, casa-studio, realizzando percorsi ciclabili protetti intercomunali;
- promuovere e completare il sistema dei percorsi ciclabili a scala provinciale ed infra-provinciale;
- incentivare la navigazione turistica dei laghi e dei fiumi nelle aree più pregiate della provincia;
- porre in atto misure per evitare la penetrazione nei centri urbani (in particolare a Mantova) dei veicoli merci non strettamente afferenti ad essi;
- incentivare azioni che favoriscano l'adozione da parte delle imprese di modalità di trasporto basate sul ferro e sull'acqua;
- promuovere la pianificazione integrata delle reti tecnologiche con le altre reti infrastrutturali contenendone l'impatto sul territorio, prevedendone l'interramento negli ambiti più delicati, applicando le metodologie e avviando le specifiche di mappatura regionali;
- garantire, in fase progettuale, l'integrazione fra reti per la mobilità e reti verdi attraverso una adeguata verifica dell'inserimento ambientale e paesaggistico delle infrastrutture considerando, per le infrastrutture stradali, il loro ruolo di principale e

dinamico punto di vista nei confronti del paesaggio attraversato.

e) INNOVAZIONE - Promuovere politiche innovative per la programmazione e la condivisione delle azioni, in particolare:

- perseguire il miglioramento delle competenze in materia di mobilità, trasporti e logistica ;
- sviluppare i sistemi di trasporto intelligenti" (ITS) - fondati sull'applicazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) ai trasporti – finalizzati ad ampliare la conoscenza, a governare i flussi e la domanda, a ridurre l'impatto ambientale degli spostamenti;
- sensibilizzare ed incentivare aziende, enti locali, operatori e cittadini verso servizi e pratiche di mobilità integrata ed ecosostenibile;
- individuare modalità innovative ed ambientalmente sostenibili per la distribuzione finale delle merci (delivery);
- incentivare modalità di progettazione infrastrutturale e mitigazione/compensazione degli impatti che coinvolgano attivamente il ruolo dell'agricoltura, della forestazione e del paesaggio come elemento di rinaturalizzazione e di valorizzazione.

## CAPO II – CARATTERI DEL SISTEMA DELLA MOBILITÀ

### ***Art.55 Componenti del sistema della mobilità di rilevanza provinciale***

1. La descrizione del sistema della mobilità e dei trasporti deriva dalla lettura dei caratteri propri delle infrastrutture e dalla implementazione della progettualità. Con riferimento alla L.R. 12/05 e s.m.i., in particolare agli articoli 15, 18 e 102 bis, l'assetto strategico di ciascuna componente, definito nel titolo IV delle presenti norme al successivo capoIII ed individuato nelle tavole di piano, è costituito dalla rete e dai nodi esistenti e di progetto (distinti in infrastrutture da riqualificare o potenziare e infrastrutture di nuova realizzazione). Tale assetto ha valore vincolante per quanto riguarda il rango funzionale e la classificazione di ciascuna infrastruttura, mentre ha valore indicativo per quanto riguarda il preciso posizionamento e sviluppo planimetrico dei tracciati e nodi di progetto e delle relative fasce e corridoi di salvaguardia di cui ai successivi articoli, per i quali si rimanda ai progetti approvati più recenti come indicati nel prospetto tabellare **dell'Allegato 3.3: Nuovo Allegato B2** – *Progetti:Sistema della mobilità*. La precisa individuazione delle caratteristiche planoaltimetriche dei tracciati e nodi infrastrutturali è quindi demandata ai vari livelli progettuali previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di lavori pubblici.

2. Le opere di interesse nazionale e regionale sono soggette a disciplina specifica, cui si rimanda.

3. Le infrastrutture di progetto oltre al rango funzionale sono distinte in base al livello di fattibilità o stato progettuale: progettazione almeno di fattibilità tecnica ed economica, studi o documenti di fattibilità, ipotesi da verificare, nonché al loro grado di strategicità per il raggiungimento degli obiettivi del PTCP riguardo al sistema della mobilità e dei trasporti.

#### ***55.1 Riconoscimento di rilevanza sovracomunale***

1. Il PTCP riconosce rilevanza sovracomunale alle seguenti componenti del sistema della mobilità:

- a) la rete viabilistica di livello nazionale, regionale, provinciale e sovralocale ed i nodi viabilistici ad alta accessibilità e/o criticità;
- b) la rete ferroviaria di livello internazionale, nazionale e regionale per il trasporto di persone e i raccordi ferroviari per il trasporto di merci;
- c) la rete ed il sistema dei servizi del trasporto pubblico locale extraurbano;

- d) la rete navigabile commerciale e turistica;
- e) la rete dei percorsi e delle ciclovie di livello extraprovinciale, provinciale e sovralocale;
- f) i corridoi tecnologici;
- g) i principali nodi di scambio intermodale fra le reti e i servizi di cui sopra: ~~e/o di rilevante complessità~~:
  - le stazioni ferroviarie;
  - gli scali merci pubblici e privati;
  - le fermate del trasporto pubblico locale di livello sovralocale;
  - i porti commerciali pubblici e privati,
  - altri nodi di rilevante complessità.

### CAPO III – PRESCRIZIONI E INDIRIZZI PER GLI ELEMENTI DELLA RETE

#### **Art.56 Definizione e efficacia della rete e dei nodi viabilistici (p)**

1. La gerarchia della rete e dei nodi viabilistici ha efficacia ai fini:
  - a) della classificazione delle strade esistenti e delle relative fasce di rispetto stradale
  - b) della classificazione dei nodi esistenti e delle relative attenzioni
  - c) della programmazione degli interventi necessari alla realizzazione di una rete viabilistica integrata ed efficiente ed alla coerente individuazione dei tracciati viari
  - d) degli standard di riferimento per la progettazione delle strade
  - e) delle salvaguardie localizzative dei tracciati in cui sono previste le nuove infrastrutture di collegamento di interesse del PTCP
  - f) delle attenzioni localizzative degli areali d'intorno ai nuovi nodi viabilistici di interesse del PTCP
  - g) degli indirizzi per i piani di settore e per la pianificazione comunale
2. Gli Uffici competenti in materia di viabilità afferiscono all'Area Lavori Pubblici e Trasporti della Provincia.

#### *56.1 Assetto strategico della rete viabilistica (p)*

1. Il PTCP individua l'assetto strategico della rete viabilistica secondo i seguenti livelli di rango funzionale:
  - a) *rete autostradale (RN)* avente funzioni di servizio nei confronti della mobilità nazionale; per la rete esistente è costituita da: Autostrada A22;
  - b) *rete della viabilità di livello regionale (RR)*, avente funzioni di servizio nei confronti della mobilità regionale, sia interna alla regione che di penetrazione-uscita; per la rete esistente è costituita dai seguenti assi: Strada Statale 12, ex Strade Statali (ex SS - 236, 10, 343, 62, 249, 413 e 482), Asse interurbano Sud di Mantova, Tangenziale Nord di Mantova;
  - c) *rete della viabilità di livello provinciale (RP)*, per la rete esistente costituita da: ex Strade Statali (ex SS - 420, 496 e 358), Strade Provinciali (SP); in prima istanza il PTCP individua con un unico simbolo grafico due differenti tipologie di infrastrutture:
    - le strade extraurbane di collegamento tra la viabilità di livello precedente e tra le altre polarità provinciali e di penetrazione-uscita (RP1);

- le strade extraurbane di collegamento tra la viabilità di livello precedente e tra gli altri nodi comunali (RP2);

d) *rete della viabilità di livello locale (RC)*, costituita dalle strade extraurbane di collegamento locale, non comprese nei livelli precedenti; per la rete esistente è costituita da: Strade Comunali (SC).

2. La definizione della rete, fatte salve le competenze sovraordinate statali e regionali, è di competenza del PTCP.

3. Nelle tavole di piano è individuato l'assetto strategico della rete viabilistica. Sono inoltre individuate le principali infrastrutture di collegamento poste esternamente al territorio provinciale. Queste sono rappresentate al fine di comprendere la struttura della rete extra-provinciale e verificarne il rapporto con le progettualità provinciali.

4. Tutte le strade non espressamente individuate nelle tavole del PTCP nei livelli di cui sopra sono da considerare strade di rilievo locale la cui compiuta definizione è di competenza comunale.

#### 56.2 Assetto strategico dei nodi viabilistici (p)

1. Il PTCP contestualmente all'assetto strategico della rete viabilistica, individua i seguenti nodi ad alta accessibilità e/o **complessità criticità** di rilevanza provinciale:

- a) caselli autostradali;
- b) altri **fondamentali** nodi di interconnessione tra la rete RR e RP come precedentemente definita, in ambito urbano o extraurbano, caratterizzati da **rilevante-complessità criticità**, **denominati Nodi Viari - Critici**, su cui sono individuabili progettualità specifiche.

2. La definizione dei nodi, fatte salve le competenze sovraordinate statali e regionali, è di competenza del PTCP.

3. Nelle tavole di piano è individuato l'assetto strategico dei nodi viabilistici.

#### 56.3 Classificazione delle strade (p)

1. Le strade vengono transitoriamente distinte nel PTCP, ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 285/92 "Nuovo Codice della Strada" a cui si rimanda, finché non verrà effettuata la loro classificazione gerarchica (ai fini amministrativi) nonché tecnico-funzionale (riguardante le caratteristiche costruttive) da parte degli Enti competenti, nei seguenti tipi:

- a) tipo A: autostrade. Per la rete esistente è ascrivibile a tale categoria la A22;
- b) tipo B: strade extraurbane principali. Per la rete esistente sono ascrivibili a tale categoria l'Asse interurbano Sud e la Tangenziale nord (parte);
- c) tipo C: strade extraurbane secondarie. Per la rete esistente sono ascrivibili a tale categoria la SS12 Abetone-Brennero, **la SS10 Padana Inferiore, la SS343 Asolana, la SS358 Di Castelnuovo** (rimaste di competenza ANAS) e tutte le altre strade extraurbane (ex SS e SP);
- d) tipo D/E/F: strade urbane di scorrimento, di quartiere e strade locali, non di competenza provinciale.

### **Art.57 Prescrizioni in materia di rispetto stradale (p)**

#### 57.1 Distanze di rispetto dai confini stradali (p)

1. Ai sensi del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della strada (CdS), D.P.R. 495/1992, **Art 26**, fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del Codice, le distanze dal

confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- a. 60 m per le strade di tipo A;
- b. 40 m per le strade di tipo B;
- c. 30 m per le strade di tipo C;
- d. 20 m per le strade di tipo F;
- e. 10 m per le «strade vicinali» di tipo F.

2. Tali distanze devono essere osservate anche all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale (ad esclusione delle aree soggette ad attuazione diretta, o per le quali siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del DPR 495/1992) sia a salvaguardia dei manufatti viari e degli interventi di manutenzione e/o potenziamento che per una corretta relazione tra gli stessi e gli ambiti di sviluppo insediativo. In tale caso le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- a. 30 m per le strade di tipo A;
- b. 20 m per le strade di tipo B;
- c. 10 m per le strade di tipo C.

3. Si richiama inoltre l'ottemperanza a quanto previsto dal DPR 142/04 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26/11/95, n.447" in materia di fasce di pertinenza acustica, e dalla L.R. n.13/01 (art.5, comma 3) e successivi adempimenti attuativi.

#### 57.2 Accessi alle strade extraurbane (p)

1. Tutti i nuovi accessi sulle strade di competenza provinciale devono essere aperti secondo modalità da concordare preventivamente, di concerto con l'ufficio di piano e con l'ufficio concessioni della Provincia il quale provvederà a rilasciare la necessaria Autorizzazione.
2. Le valutazioni in ordine alla fattibilità degli accessi verranno effettuate in base a quanto previsto dal D.Lgs. 285/92 Nuovo Codice della Strada e dalla normativa regionale di settore.
3. Tali valutazioni devono essere svolte dagli enti competenti anche all'interno dei centri abitati in relazione ai nuovi accessi e alle distanze da rispettare.

#### 57.3 Nodi viabilistici (p)

1. L'individuazione dei nodi viabilistici assume valore al fine di perseguire, oltre all'integrazione col sistema della mobilità, adeguate attenzioni insediative affinché non siano assunte scelte urbanistiche che ne compromettano la funzionalità o la possibilità di realizzazione se trattasi di nuovi nodi.
2. Per tutti i nodi viabilistici esistenti o da potenziare e per quelli di nuova realizzazione definiti nel PTCP, i Comuni interessati dovranno provvedere alla loro evidenziazione nei propri strumenti urbanistici, in particolare effettuando una verifica puntuale del loro livello di efficienza ed una valutazione rispetto all'esistenza di eventuali criticità.
3. Nei principali nodi presenti in ambito urbano in cui si riscontrino problemi di attraversamento dei centri abitati dovrebbero essere attuate azioni finalizzate al miglioramento delle condizioni ambientali attraverso limitazioni e/o alternative all'attraversamento di mezzi pesanti. Dove possibile, in base ad approfondimenti sui flussi di traffico accompagnati da studi di tipo ambientale, il traffico di attraversamento dovrebbe essere spostato su nuovi percorsi. In tal caso il progetto della nuova strada dovrebbe essere strettamente correlato alla realizzazione degli

interventi di riorganizzazione funzionale e fisica della sede stradale esistente che viene declassata, tali da privilegiarne l'utilizzo per la mobilità locale, il trasporto pubblico, la circolazione pedonale e in bicicletta, la sosta, l'animazione urbana.

4. La Provincia potrà redigere, valutando ed assumendo le principali criticità evidenziate, un documento di approfondimento metodologico per individuare le possibili soluzioni da rivolgere ai piani di settore provinciali.

#### 57.4 Salvaguardie per le strade di progetto (p)

~~1. Infrastrutture per la mobilità del PTR — Per ciascuna delle opere per il sistema della mobilità qualificate nel PTR come obiettivi infrastrutturali prioritari di interesse regionale e sovraregionale (art. 102 bis l.r. 12/05) è istituita una misura di salvaguardia urbanistica volta a preservarne le condizioni di fattibilità, apposta con riferimento al livello progettuale dell'opera (\* Studio di Fattibilità/Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali \*\* Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica \*\*\* Progetto Definitivo/Progetto Esecutivo) e al dimensionamento della fascia/corridoio al cui interno non è consentita l'approvazione di varianti urbanistiche che prevedano nuove edificazioni, indicati nei criteri di applicazione del PTR, in funzione del contesto attraversato e della tipologia costruttiva dell'infrastruttura, secondo i seguenti prospetti:~~

#### 1. Infrastrutture per la mobilità del PTR

Per ciascuna delle opere per il sistema della mobilità qualificate nel PTR come obiettivi infrastrutturali prioritari di interesse regionale e sovraregionale (art. 20 L.R. 12/05) è istituito un corridoio di salvaguardia urbanistica ai sensi dell'art. 102 bis L.R. 12/05 volto a preservarne le condizioni di realizzabilità e al cui interno non è consentita l'approvazione di varianti urbanistiche che prevedano nuove edificazioni. Tale misura è apposta alle opere indicate nel PTR - Strumenti operativi - con riferimento al livello progettuale e al dimensionamento del corridoio, in particolare:

a. interventi infrastrutturali elencati nella tabella "obiettivi infrastrutturali prioritari di interesse regionale e sovraregionale" e relativo livello progettuale, come mutuati dall'Allegato 3 alla relazione di monitoraggio del Programma Regionale Mobilità e Trasporti e relativi aggiornamenti che, per la Provincia di Mantova sono:

##### a) Sezione STRADE

INTERVENTO	Cod. PRMT	Progetto/i di riferimento	Comuni interessati	Soggetto attuatore (titolare rilascio ACT)
Sistema autostradale				
Collegamento autostradale Brennero-La Spezia (Ti.Bre.)	V 02	Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 94 del 20.12.2004 pubblicata sulla G.U. n. 155 del 19.5.2005). Definitivo valutato positivamente dal CIPE (Delibera n. 132 del 9.5.2006 pubblicata sulla G.U. n. 284 del 6.12.2006).	Acquanegra sul Chiese, Bozzolo, Calvatone, Casteldidone, Ceresara, Gazoldo degli Ippoliti, Goito, Gussola, Marmirolo, Piacenza [dal 1.1.2019: Piacenza Drizzona], Redondesco, Rodigo, San Giovanni in Croce, Tornata, Torricella del Pizzo, Volta Mantovana.	Società Autostrada Ligure Toscana S.p.A.
Autostrada regionale Cremona-Mantova	V 16	Preliminare approvato in Conferenza di Servizi regionale ai sensi l.r. 9/2001 (d.g.r. n. VII/15954 del 30.12.2003 pubblicata sul BURL n. 21 - 1° suppl. straordinario del 27.1.2004). Per il tratto "Variante alla [ex] S.S. 10 in Comune di Curtatone e Mantova": preliminare approvato in Conferenza di Servizi regionale ai sensi l.r. 9/2001 (d.g.r. n. VIII/1399 del 14.12.2005 pubblicata sul B.U.R.L. n. 3 - 4° suppl. straordinario del 20.1.2006). Definitivo depositato dal proponente STRADIVARIA S.p.A. in procedura VIA nazionale il 30.6.2008 e relative integrazioni pubblicate il 31.7.2009.	Acquanegra sul Chiese, Bagnolo San Vito, Bigarello [dal 1.1.2019: San Giorgio Bigarello], Borgo Virgilio, Bozzolo, Cà d'Andrea [dal 1.1.2019: Torre de' Picenardi], Calvatone, Cappella De' Picenardi, Castel D'Ario, Castellucchio, Cremona, Curtatone, Derovere, Drizzona [dal 1.1.2019: Piacenza Drizzona], Gadesco Pieve Delmona, Malagnino, Mantova, Marcaria, Persico Dosimo, Piacenza [dal 1.1.2019: Piacenza Drizzona], Pieve San Giacomo, Roncoferraro, San Giorgio di Mantova [dal 1.1.2019: San Giorgio Bigarello], San Giovanni in Croce, Solarolo Rainerio, Tornata, Torre De' Picenardi, Vescovato, Voltido.	STRADIVARIA S.p.A.

per i quali l'aggiornamento pubblicato su BURL n. 50 s.o. del 7/12/2020 indica

**In GRASSETTO i progetti da assumere per l'individuazione dei corridoi di salvaguardia urbanistica ex art. 102bis l.r. 12/2005**

per i restanti progetti è fatta salva la salvaguardia ai sensi della L.R. 9/2001;

b. "criteri di applicazione" dei corridoi di salvaguardia urbanistica (art. 102 bis L.R. 12/05) in funzione del contesto attraversato, della fase progettuale (\* Studio di Fattibilità/Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali \*\* Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica \*\*\* Progetto Definitivo/Progetto Esecutivo) e della tipologia costruttiva dell'infrastruttura, secondo i seguenti prospetti:

**ambito EXTRAURBANO**

Fase progettuale	Ampiezza per tipologia costruttiva – Valori base [m per lato dall'asse]			$\Delta\pm$ [%]	Corridoi [numero max]	Note
	A	B	C, F ext			
<b>SdF / DFAP</b>	150	100	80	- 25 / + 25	3	
<b>PFTE</b>	100	80	60	- 75 / + 50	2	
<b>PD / PE</b>	80	60	40	+ 25	1	$\Delta$ in solo aumento per garantire ampiezze mai inferiori a fascia di rispetto ex art. 26 D.P.R. 485/1992.

Tabella 1A – Corridoi di salvaguardia stradali in ambito extraurbano.

**ambito URBANO**

Fase progettuale	Ampiezza per tipologia costruttiva – Valori base [m per lato dall'asse]		$\Delta\pm$ [%]	Corridoi [numero max]	Note
	D	E, F urb			
<b>SdF / DFAP</b>	80	40	- 25 / + 25	3	
<b>PFTE</b>	60	30	- 25 / + 25	2	
<b>PD – PE</b>	40	20	+ 50	1	$\Delta$ in solo aumento per garantire ampiezze mai inferiori a fascia di rispetto ex art. 26 DPR 485/1992

Tabella 1B – Corridoi di salvaguardia stradali in ambito urbano.

~~2. Infrastrutture viarie del PTCP – Per ciascuna delle opere di progetto riguardanti la rete viabilistica autostradale, di livello regionale, provinciale e sovralocale individuate nel PTCP vengono istituite misure di salvaguardia volte a preservare le condizioni di fattibilità tecnica e urbanistica degli interventi infrastrutturali, apposte con le modalità indicate nei prospetti al precedente comma 1. I Comuni interessati da tratti stradali della viabilità autostradale (RN), regionale (RR), provinciale e sovralocale (RP) esistenti da potenziare in sede e/o da realizzare in nuova sede sono tenuti alla trasposizione delle fasce o dei corridoi di salvaguardia all'interno dei propri strumenti urbanistici quale misura di carattere prescrittivo diretto o indiretto ai sensi degli artt. 2 e 65 dei presenti IN. Sono fatti salvi eventuali dimensionamenti di ampiezza superiore derivanti dal recepimento di corridoi di salvaguardia infrastrutturali già operanti ai sensi di legge, ovvero da diversa indicazione fornita dagli Enti competenti o dall'applicazione di misure più restrittive disposte dai PGT. Ulteriori specifiche indicazioni sono previste:~~

~~a) Laddove il PTCP individua ipotesi di collegamento da realizzare con la predisposizione di nuovi tracciati viabilistici ma non ancora supportate da studi o di documenti fattibilità, per le stesse non vengono definite salvaguardie infrastrutturali. Tali tracciati potranno essere~~



individuati dai PGT che dovranno garantire la possibilità di conseguire gli obiettivi di connettività e potranno altresì prevedere opportune misure di salvaguardia;

- b) Per tutti i tratti stradali della rete della viabilità di livello regionale (RR), provinciale e sovralocale (RP) da realizzare ex-novo e per il potenziamento di quelli esistenti lo standard minimo di riferimento da assumere nella progettazione degli interventi è quello corrispondente alla categoria C - Strade extraurbane secondarie; nei casi consentiti dalla normativa nazionale e regionale in materia di costruzione di strade è ammessa l'assunzione di standard inferiori in relazione ai vincoli fisici e ambientali o in tratti limitati condizionati da insediamenti preesistenti; standard superiori potranno essere definiti in sede di progettazione per la rete della viabilità di livello regionale ed in relazione al traffico di previsione. Per quanto riguarda i nodi su tale rete dovranno essere privilegiate, per quanto possibile, le soluzioni a rotatoria a raso e con ridotto consumo di territorio, previa verifica della loro compatibilità, ai fini della sicurezza, con la tipologia e l'intensità del traffico. Gli interventi di riqualificazione della sede viaria esistente devono essere generalmente accompagnati dal miglioramento dell'accessibilità e dalla razionalizzazione delle intersezioni.

3. Le **fasce di salvaguardia stradale** vengono istituite se sia stato approvato il progetto almeno di fattibilità tecnica ed economica dell'opera e riguardano previsioni aventi efficacia localizzativa prescrittiva e prevalente secondo i disposti contenuti nell'art. 65.2 (*salvaguardie dirette*). Nelle fasce di salvaguardia stradale si applicano le limitazioni alle attività edilizie stabilite dalla disciplina del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione per le zone di rispetto stradale.

4. I **corridoi di salvaguardia stradale** vengono istituiti se non sia stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera e riguardano previsioni aventi efficacia localizzativa differita secondo i disposti contenuti nell'art. 65.2 (*salvaguardie indirette*). I corridoi di salvaguardia infrastrutturale vanno definiti in relazione ai vincoli fisici e ambientali e agli insediamenti preesistenti ma devono essere considerati nei PGT come porzioni di territorio la cui destinazione è quella dello strumento urbanistico comunale vigente all'atto dell'approvazione del PTCP, non interessabili da previsioni di nuovi insediamenti, nelle quali, in attesa della approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica del tracciato stradale previsto, pur senza configurare vincoli di inedificabilità assoluta, devono essere prescritte particolari limitazioni o condizioni agli interventi edilizi ammissibili in modo da preservare i residui varchi di passaggio dell'infrastruttura. In particolare:

- a) Per i corridoi ricadenti in ambiti agricoli, pur essendo consentiti interventi di potenziamento dei centri aziendali agricoli preesistenti, deve essere evitata la formazione di nuovi centri aziendali;
- b) Per tutti i corridoi i nuovi edifici, pur essendo consentiti interventi di potenziamento di quelli esistenti, dovranno essere realizzati ad una distanza dall'asse del corridoio infrastrutturale non inferiore a quella degli edifici preesistenti.

## 2. Rete della viabilità autostradale (RN)

- a) Per tutti i tratti stradali della rete autostradale esistenti da potenziare in sede, e per quelli da realizzare in nuova sede per i quali sia stato approvato il progetto almeno di Fattibilità Tecnica ed Economica, a decorrere dall'approvazione del PTCP sono istituite fasce di salvaguardia di ampiezza pari a m 60 per lato dal confine stradale di progetto volte a preservare le condizioni di fattibilità tecnica e urbanistica degli interventi infrastrutturali. I Comuni interessati sono tenuti alla trasposizione di tali fasce all'interno dei propri strumenti urbanistici quale misura di carattere prescrittivo diretto ai sensi degli artt. 2 e 65 delle presenti norme. Sono fatti salvi eventuali dimensionamenti di ampiezza superiore derivanti dal recepimento di corridoi di salvaguardia infrastrutturali operanti ai sensi di legge, ovvero da diversa indicazione fornita dagli Enti competenti.



- b) Per quanto riguarda l'individuazione delle nuove infrastrutture autostradali contenute nelle tavole di piano, essa si deve intendere unicamente come indicazione e non come precisa individuazione del tracciato dell'opera, la quale è demandata ai vari livelli progettuali previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di lavori pubblici.

### 3. Rete della viabilità di livello regionale (RR), provinciale e sovralocale (RP)

Per tutti i tratti stradali della rete della viabilità di livello regionale, provinciale e sovralocale da realizzare ex-novo e per il potenziamento di quelli esistenti lo standard minimo di riferimento da assumere nella progettazione degli interventi è quello corrispondente alla categoria C - Strade extraurbane secondarie; nei casi consentiti dalla normativa nazionale e regionale in materia di costruzione di strade è ammessa l'assunzione di standard inferiori in relazione ai vincoli fisici e ambientali o in tratti limitati condizionati da insediamenti preesistenti; standard superiori potranno essere definiti in sede di progettazione per la rete della viabilità di livello regionale ed in relazione al traffico di previsione. Per quanto riguarda i nodi su tale rete dovranno essere privilegiate, per quanto possibile, le soluzioni a rotatoria a raso e con ridotto consumo di territorio, previa verifica della loro compatibilità, ai fini della sicurezza, con la tipologia e l'intensità del traffico. Gli interventi di riqualificazione della sede viaria esistente devono essere generalmente accompagnati dal miglioramento dell'accessibilità e dalla razionalizzazione delle intersezioni. Ulteriori specifiche indicazioni sono previste:

- a) Per tutti i tratti stradali della rete della viabilità di livello regionale, provinciale e sovralocale esistenti da consolidare o potenziare in sede, e per quelli da realizzare in nuova sede per i quali sia stato approvato il progetto almeno di Fattibilità Tecnica ed Economica, a decorrere dall'approvazione del PTCP sono istituite fasce di salvaguardia infrastrutturale di ampiezza pari a m 40 per lato dal confine stradale di progetto per le strade di tipo "B" e m 30 per lato dal confine stradale di progetto per le strade di tipo "C", volte a preservare le condizioni di fattibilità tecnica e urbanistica degli interventi. I Comuni interessati sono tenuti alla trasposizione di tali fasce all'interno dei propri strumenti urbanistici quale misura di carattere prescrittivo diretto ai sensi degli artt.2 e 65 delle presenti norme. Sono fatti salvi eventuali dimensionamenti di ampiezza superiore derivanti dal recepimento di corridoi di salvaguardia infrastrutturali già operanti ai sensi di legge, ovvero da diversa indicazione fornita dagli Enti competenti o dall'applicazione di misure più restrittive disposte dai PGT.
- b) Per i tratti stradali di nuova individuazione per i quali, ai sensi del PTCP, sia da prevedersi la realizzazione di interventi di riqualifica o in nuova sede e non sia stato ancora approvato un progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica il PTCP prevede misure di salvaguardia indirette; i Comuni interessati dovranno prevedere nei propri strumenti urbanistici un corridoio di salvaguardia infrastrutturale di larghezza da definirsi in relazione ai vincoli fisici e ambientali e agli insediamenti preesistenti, comunque non inferiore a m. 120, per la rete regionale (RR), a m. 100 per la rete (RP1), a m. 80 per la rete (RP2).
- c) Laddove il PTCP individua ipotesi di collegamento da realizzare con la predisposizione di nuovi tracciati viabilistici ma non ancora supportate da Documenti o Studi di fattibilità, per le stesse non vengono definite salvaguardie infrastrutturali. Tali tracciati potranno essere individuati dai PGT che dovranno garantire la possibilità di conseguire gli obiettivi di connettività e potranno altresì prevedere opportune misure di salvaguardia.

Le fasce di salvaguardia infrastrutturale riguardano previsioni aventi efficacia localizzativa prescrittiva e prevalente secondo i disposti contenuti nell'art. 65.2, comma 1, lett. a) - **salvaguardie dirette**. Nelle fasce di salvaguardia stradale si applicano le limitazioni alle attività edilizie stabilite dalla disciplina del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione per le zone di rispetto stradale.

I corridoi di salvaguardia infrastrutturale riguardano previsioni aventi efficacia localizzativa differita secondo i disposti contenuti nell'art. 65.2, comma 1, lett. b) - **salvaguardie indirette**. I corridoi di salvaguardia infrastrutturale vanno definiti in relazione ai vincoli fisici e ambientali e agli insediamenti preesistenti ma devono essere considerati nei PGT come porzioni di territorio

la cui destinazione è quella dello strumento urbanistico comunale vigente all'atto dell'approvazione del PTCP, non interessabili da previsioni di nuovi insediamenti, nelle quali, in attesa della approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica del tracciato stradale previsto, pur senza configurare vincoli di inedificabilità assoluta, devono essere prescritte particolari limitazioni o condizioni agli interventi edilizi ammissibili in modo da preservare i residui varchi di passaggio dell'infrastruttura. In particolare:

d) per i corridoi ricadenti in ambiti agricoli, pur essendo consentiti interventi di potenziamento dei centri aziendali agricoli preesistenti, deve essere evitata la formazione di nuovi centri aziendali;

e) per tutti i corridoi i nuovi edifici, pur essendo consentiti interventi di potenziamento di quelli esistenti, dovranno essere realizzati ad una distanza dall'asse del corridoio infrastrutturale non inferiore a quella degli edifici preesistenti.

#### ***Art.58 Prescrizioni per la definizione e l'efficacia della rete per il trasporto pubblico locale (p)***

1. La gerarchia della rete per il trasporto pubblico locale ha efficacia ai fini:
  - a) della classificazione delle ferrovie esistenti e delle relative fasce di rispetto ferroviario,
  - b) della programmazione coerente di eventuali interventi sui nodi di scambio intermodale per l'integrazione con le altre modalità di trasporto,
  - c) degli indirizzi per i piani di settore e per la pianificazione comunale.
2. Il PTCP individua il sistema portante del trasporto pubblico locale nel Servizio Ferroviario Regionale integrato con il Servizio Ferroviario Metropolitano (~~di progetto~~) e con il Servizio di Trasporto Pubblico Locale su gomma.
3. I piani di settore, al fine di agevolare l'efficacia ed efficienza del trasporto pubblico e di aumentarne l'utilizzo:
  - a) individuano le linee di forza della rete di trasporto a maggiore utenza, nelle quali assicurare servizi ad alta frequenza e capacità e l'integrazione con le altre modalità di trasporto;
  - b) prevedono il raccordo, attraverso sedi o corsie riservate agli utenti deboli (ciclisti e pedoni), alle fermate principali di tali itinerari;
  - c) prevedono la realizzazione di parcheggi scambiatori e la dotazione di adeguati spazi di sosta per le biciclette presso le fermate principali degli itinerari;
  - d) prevedono l'attivazione di sistemi di gestione centralizzata dei servizi e delle informazioni all'utenza.

~~4. L'Ufficio competente in materia di trasporto pubblico locale afferisce all'Area Lavori Pubblici e Trasporti della Provincia — Pianificazione Servizio di Trasporto provinciale, in sinergia con l'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Mantova e Cremona.~~

##### ***58.1 Il sistema del trasporto pubblico su ferro (p)***

1. E' attribuita rilevanza provinciale alla rete ferroviaria per il trasporto di persone di livello internazionale, nazionale e regionale (così definita in base a standard relativi alla portata) e relativi nodi.
2. Il PTCP individua l'assetto strategico della rete ferroviaria.
3. In riferimento al D.P.R. 753/1980, lungo i tracciati delle linee ferroviarie, anche in concessione, gli strumenti urbanistici comunali prevedono il divieto di costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza minore di m. 30 dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia. A questo riguardo, inoltre, sono da considerare come

riferimento anche tutte le ulteriori prescrizioni previste dal D.P.R. 753/1980, in particolare gli articoli 15, 40, da 44 a 60, dal DPR 459/98 art. 3, dalla L 447/95 art. 8, dal DM 137/14 All. A e dalla L. 210/85 articoli 15 e 25. relativi alla salvaguardia delle infrastrutture ferroviarie, al rispetto delle distanze in relazione al clima acustico e a nuove previsioni urbanistiche ed edificatorie, alle limitazioni per attraversamenti o parallelismi.

Si richiamano inoltre:

- il carattere di eccezionalità delle deroghe previste dal DPR 753/80, art 60;

- le procedure autorizzative riguardanti la costruzione, la ricostruzione e l'ampliamento di qualsiasi opera, pubblica o privata, che riguarda distanze in deroga, attraversamenti e parallelismi all'interno della fascia di rispetto ferroviaria e in vicinanza alle linee ferroviarie (il cui iter è consultabile sul sito dell'Ente Gestore dell'Infrastruttura ferroviaria o di Regione Lombardia);

- per tutti gli interventi richiesti da privati e/o Enti pubblici all'interno della fascia di rispetto ferroviaria che comportano il rilascio di un titolo autorizzativo di qualsiasi genere da parte dei Comuni, prima del suddetto rilascio è necessario accertare che i richiedenti abbiano ottenuto il Nulla Osta da parte dell'Ente Gestore dell'Infrastruttura ferroviaria o della Regione Lombardia.

~~4. Infrastrutture per la mobilità del PTR – Per ciascuna delle opere per il sistema della mobilità qualificate nel PTR come obiettivi infrastrutturali prioritari di interesse regionale e sovraregionale (art. 102 bis l.r. 12/05) è istituita una misura di salvaguardia urbanistica volta a preservarne le condizioni di fattibilità, apposta con riferimento al livello progettuale dell'opera (\* Studio di Fattibilità/Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali; \*\* Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica; \*\*\* Progetto Definitivo/Progetto Esecutivo) e al dimensionamento della fascia/corridoio al cui interno non è consentita l'approvazione di varianti urbanistiche che prevedano nuove edificazioni, indicati nei criteri di applicazione del PTR secondo il seguente prospetto:~~

4. Infrastrutture per la mobilità del PTR - Per ciascuna delle opere per il sistema della mobilità qualificate nel PTR come obiettivi infrastrutturali prioritari di interesse regionale e sovraregionale (art. 20 L.R. 12/05) è istituito un corridoio di salvaguardia urbanistica ai sensi dell'art. 102 bis L.R. 12/05 volto a preservarne le condizioni di realizzabilità e al cui interno non è consentita l'approvazione di varianti urbanistiche che prevedano nuove edificazioni. Tale misura è apposta alle opere indicate nel PTR - Strumenti operativi - con riferimento al livello progettuale e al dimensionamento del corridoio. in particolare:

a. "criteri di applicazione" dei corridoi di salvaguardia urbanistica (art. 102 bis L.R. 12/05) in funzione del contesto attraversato, della fase progettuale (\* Studio di Fattibilità/Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali \*\* Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica \*\*\* Progetto Definitivo/Progetto Esecutivo) e della tipologia costruttiva dell'infrastruttura, secondo il seguente prospetto:

Fase progettuale	Ampiezza per tipologia – Valori base <b>Ferrovie</b> Sistemi trasporto su impianti fissi a guida vincolata	$\Delta\pm$ [%]	Corridoi [numero max]
<b>SdF / DFAP</b>	Riferimento a disciplina ex artt. 49 – 56 D.P.R. 753/1980 o proiezione di servitù di sottosuolo	$\Delta$ in solo aumento, fino al limite di riferimento di 75 m per lato dall'asse dell'infrastruttura ferroviaria o 30 m per lato dall'asse per gli altri sistemi di trasporto a impianti fissi	3
<b>PFTE</b>			2
<b>PD – PE</b>			1

Tabella 2 – Corridoi di salvaguardia per ferrovie e altri sistemi di trasporto su impianti fissi a guida vincolata.

~~5. Infrastrutture ferroviarie del PTCP~~ Per ciascuna delle opere di progetto riguardanti la rete ferroviaria individuate nel PTCP vengono istituite misure di salvaguardia volte a preservare le condizioni di fattibilità tecnica e urbanistica degli interventi infrastrutturali, apposte con le modalità indicate nel prospetto al precedente comma 4. I Comuni interessati da tratti delle linee ferroviarie esistenti da consolidare o potenziare in sede e/o da realizzare in nuova sede, sono tenuti alla trasposizione delle fasce o dei corridoi di salvaguardia all'interno dei propri strumenti urbanistici quale misura di carattere prescrittivo diretto o indiretto ai sensi degli artt. 2 e 65 dei presenti IN, fatte salve diverse indicazioni fornite dagli Enti competenti. In particolare:

~~a) se sia stato approvato un progetto almeno di fattibilità tecnica ed economica dell'opera, vengono istituite fasce di salvaguardia ferroviaria che assumono i disposti del DPR 753/1980 (salvaguardie dirette);~~

~~b) qualora non sia stato approvato un progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera, vengono istituiti corridoi di salvaguardia ferroviaria pari a 75 m. per lato dall'asse dell'infrastruttura (salvaguardie indirette).~~

5. *Infrastrutture ferroviarie del PTCP* – Per tutti i tratti delle linee ferroviarie individuati dal PTCP esistenti da consolidare o potenziare in sede, e per quelli da realizzare in nuova sede, i Comuni interessati sono tenuti alla trasposizione delle fasce o dei corridoi di salvaguardia all'interno dei propri strumenti urbanistici secondo i disposti del DPR 753/1980, quale misura di carattere prescrittivo diretto o indiretto ai sensi degli artt. 2 e 65 delle presenti norme, fatte salve diverse indicazioni fornite dagli Enti competenti.

6. Si richiama inoltre l'ottemperanza a quanto previsto dal DPR 459/98 "Regolamento recante norme in esecuzione dell'art. 11 della legge 28/10/95 n.447" in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario, in particolare l'art.3, comma 2 il quale:

- a) fissa le fasce di pertinenza delle infrastrutture (fascia A entro i 100 m, fascia B entro i 250 m) ed i relativi limiti da rispettare;
- b) decreta che, per le aree non ancora edificate, gli interventi di mitigazione per il rispetto dei limiti sono a carico di chi costruisce,

e dalla L.R. n.13/01 (art.5, comma 3) e successivi adempimenti attuativi.

#### 58.2 *Il sistema del trasporto pubblico su gomma (p)*

1. E' attribuita rilevanza provinciale alla rete del trasporto pubblico locale ed ai relativi nodi e al sistema dei servizi individuati nel programma di bacino del Trasporto Pubblico Locale, a cui si demanda.

#### 58.3 *Il sistema del trasporto turistico su acqua (p)*

1. E' attribuita rilevanza provinciale alla rete del trasporto turistico su acqua ed ai relativi nodi e sistema dei servizi individuati nel piano. ~~di settore della Navigazione Turistica, a cui si demanda~~

### **Art.59 Prescrizioni per la definizione e l'efficacia della rete per il trasporto merci (p)**

1. La rete per il trasporto delle merci ha efficacia ai fini:

- a) della individuazione dei raccordi ferroviari esistenti e delle relative fasce di rispetto ferroviario,
- b) della programmazione degli interventi necessari alla realizzazione di una rete per il trasporto merci integrata ed efficiente ed alla coerente individuazione dei tracciati ferroviari ed idroviari e degli eventuali interventi sui nodi ~~infrastrutturali e~~ di scambio intermodale per l'integrazione con le altre modalità di trasporto,

- c) delle salvaguardie per la localizzazione dei tracciati in cui sono previste le nuove infrastrutture ferroviarie ed idroviarie di collegamento nonché sui nodi di cui sopra,
- d) degli indirizzi per i piani di settore e per la pianificazione comunale.

2. Il PTCP individua il sistema portante del trasporto delle merci nel Servizio Ferroviario Regionale integrato con i raccordi Ferroviari Merci e nel Servizio di Navigazione Commerciale, coordinati con i nodi di scambio intermodali e con le altre modalità di trasporto.

~~3. Gli Uffici competenti in materia di trasporto delle merci afferiscono ai Servizi Pianificazione servizio di Trasporto provinciale e Servizi e opere del Sistema Portuale Mantovano.~~

#### 59.1 Il sistema del trasporto merci su ferro – Raccordi merci (p)

1. E' attribuita rilevanza provinciale a tutti i raccordi ferroviari individuati nelle tavole del PTCP.

~~2. Per i raccordi ferroviari esistenti restano valide le prescrizioni di cui agli articoli precedenti; per i raccordi ferroviari di progetto individuati nel PTCP vengono istituite misure di salvaguardia volte a preservare le condizioni di fattibilità tecnica e urbanistica degli interventi infrastrutturali, apposte con le modalità indicate nel prospetto al precedente art 58.1.4. I Comuni interessati da tratti del sistema del trasporto merci su ferro esistente da consolidare o potenziare in sede e/o da realizzare in nuova sede, sono tenuti alla trasposizione delle fasce o dei corridoi di salvaguardia all'interno dei propri strumenti urbanistici quale misura di carattere prescrittivo diretto o indiretto ai sensi degli artt.2 e 65 dei presenti IN, fatte salve diverse indicazioni fornite dagli Enti competenti. In particolare:~~

2. Per i raccordi ferroviari esistenti restano valide le prescrizioni di cui agli articoli precedenti. Per tutti i tratti del sistema del trasporto merci su ferro individuati dal PTCP esistenti da consolidare o potenziare in sede e per quelli da realizzare in nuova sede, i Comuni interessati dovranno prevedere nei propri strumenti urbanistici generali, nei tratti esterni ai centri abitati, fasce o corridoi di salvaguardia infrastrutturale quale misura di carattere prescrittivo diretto o indiretto ai sensi degli artt.2 e 65 delle presenti norme, fatte salve diverse indicazioni fornite dagli Enti competenti. In particolare:

a) se sia stato approvato un progetto almeno di fattibilità tecnica ed economica dell'opera, vengono istituite fasce di salvaguardia ~~ferroviaria nei tratti esterni ai centri abitati~~ **infrastrutturale** secondo i disposti del DPR 753/1980 pari a 30 m. per lato dalla rotaia più esterna (*salvaguardie dirette*);

b) qualora non sia stato approvato un progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera, vengono istituiti corridoi di salvaguardia ferroviaria di larghezza da definirsi in relazione ai vincoli fisici e ambientali e agli insediamenti preesistenti, comunque non inferiore a 70 m ~~per lato dall'asse dell'infrastruttura~~ (*salvaguardie indirette*).

#### 59.2 Il sistema del trasporto delle merci su acqua (p)

1. E' attribuita rilevanza provinciale a tutta la rete navigabile commerciale individuata nelle tavole del PTCP e al sistema portuale mantovano.

~~2. Per la rete navigabile commerciale esistente restano valide le prescrizioni di cui agli articoli precedenti. Per la rete navigabile commerciale di progetto individuata nel PTCP vengono istituite misure di salvaguardia volte a preservare le condizioni di fattibilità tecnica e urbanistica degli interventi infrastrutturali, apposte secondo le seguenti modalità: i Comuni interessati da tratti della rete navigabile commerciale esistenti da consolidare o potenziare in sede e/o da realizzare in nuova sede sono tenuti alla trasposizione delle fasce o dei corridoi di salvaguardia all'interno dei propri strumenti urbanistici quale misura di carattere prescrittivo diretto o indiretto ai sensi degli artt.2 e 65 dei presenti IN, fatte salve diverse indicazioni fornite dagli Enti competenti. In particolare:~~

2. Per la rete navigabile commerciale esistente restano valide le prescrizioni di cui agli articoli

precedenti. Per tutti i tratti della rete navigabile commerciale individuati nel PTCP esistenti da consolidare o potenziare in sede e/o da realizzare in nuova sede i Comuni interessati sono tenuti alla trasposizione delle fasce o dei corridoi di salvaguardia infrastrutturale all'interno dei propri strumenti urbanistici, nei tratti esterni ai centri abitati, quale misura di carattere prescrittivo diretto o indiretto ai sensi degli artt. 2 e 65 delle presenti norme, fatte salve diverse indicazioni fornite dagli Enti competenti. In particolare:

- a) qualora sia stato approvato un progetto almeno di fattibilità tecnica ed economica dell'opera, vengono istituite fasce di salvaguardia ~~idroviaria~~ **infrastrutturale** ~~nei tratti esterni ai centri abitati~~ pari a 30 m. per lato (**salvaguardie dirette**, di cui all'art. 65.2 comma 1, let. a);
- b) qualora non sia stato approvato un progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera, vengono istituiti corridoi di salvaguardia ~~idroviaria~~ **infrastrutturale** di larghezza da definirsi in relazione ai vincoli fisici e ambientali e agli insediamenti preesistenti, comunque non inferiore a 100 m (**salvaguardie indirette**, di cui all'art. 65.2 comma 1, let. b).

### **Art.60 Prescrizioni per agevolare la mobilità non motorizzata (p)**

1. La gerarchia della rete e dei percorsi e delle ciclovie ha efficacia ai fini:

- a) della classificazione delle piste e percorsi esistenti,
- b) della programmazione degli interventi necessari alla realizzazione di una rete ciclopeditonale integrata ed efficiente ed alla coerente individuazione dei tracciati delle infrastrutture ciclabili,
- c) degli standard di riferimento per la progettazione delle piste e dei percorsi ciclabili,
- d) delle salvaguardie per la localizzazione dei tracciati in cui sono previste le nuove infrastrutture di collegamento per la mobilità lenta di interesse del PTCP,
- e) degli indirizzi per i piani di settore e per la pianificazione comunale,

~~2. L'Ufficio competente in materia di progettazione ciclabile è il Servizio Ciclabili.~~

#### **60.1 Piano dei percorsi e delle piste ciclopeditonali ~~e della mobilità sostenibile~~ (p)**

1. Il "Piano dei percorsi e delle piste ciclopeditonali ~~e della mobilità sostenibile~~" della Provincia di Mantova, che costituisce piano di settore del PTCP, assume la rete dei percorsi ciclabili di livello comunitario, nazionale e regionale individuati nel PTR, sviluppa e disciplina la rete di livello provinciale e locale.

2. Il PTCP assume i contenuti del "Piano dei percorsi ~~e delle piste ciclopeditonali~~ e della mobilità sostenibile" e riporta l'individuazione delle principali ciclovie di rango provinciale e superiore.

3. Per i tratti della rete ciclabile per i quali, ai sensi del PTCP e del piano di settore, sia da prevedersi la realizzazione in nuova sede e sia stato approvato un progetto di fattibilità tecnica ed economica, i Comuni interessati dovranno prevedere nei propri strumenti urbanistici generali fasce di salvaguardia almeno pari alla larghezza dell'infrastruttura ciclabile, secondo i disposti contenuti nell'art. **65.2, comma 1 let. a) - salvaguardie dirette.**

4. Per gli eventuali tratti della rete ciclabile considerati strategici per i quali, ai sensi del PTCP e del piano di settore, sia da prevedersi la realizzazione in nuova sede, ma non sia stato ancora approvato un progetto di fattibilità tecnica ed economica, i Comuni interessati sono tenuti ad indicare e salvaguardare nei rispettivi strumenti urbanistici il corridoio infrastrutturale per l'eventuale realizzazione della ciclovie, secondo i disposti contenuti nell'art. **65.2, comma 1 let. b) - salvaguardie indirette.**

## **Art.61 Prescrizioni per la definizione e l'efficacia dei nodi di scambio intermodale (p)**

1. La definizione dei nodi di scambio intermodale fra le reti e i servizi di cui agli articoli precedenti ha efficacia ai fini:

- a) della programmazione coerente di eventuali interventi sui nodi di scambio intermodale per l'integrazione con le altre modalità di trasporto,
- b) dell'apposizione delle salvaguardie sui nodi di scambio intermodale di interesse provinciale, nonché delle attenzioni per l'edificazione e l'integrazione col sistema della mobilità,
- c) degli indirizzi per i piani di settore e per la pianificazione comunale

~~2. Gli Uffici competenti per la progettazione dei nodi intermodali per il trasporto delle persone e delle merci afferiscono ai Servizi Pianificazione servizio di Trasporto provinciale e Servizi e opere del Sistema Portuale Mantovano.~~

2. I nodi di scambio intermodale di cui al presente articolo vengono individuati nelle tavole del PTCP al fine di ottimizzare i flussi nei nodi dei sistemi del trasporto di persone e di merci – sistema logistico - provinciali. La rilevanza è attribuita in base alla funzione, al rango e alla localizzazione di tali elementi pertanto l'interesse e l'impegno della Provincia a valorizzarli ed a svilupparli si concentra, in via preferenziale, su di essi. Eventuali nuove localizzazioni devono essere oggetto di valutazione rispetto alla compatibilità ed all'opportunità di potenziamento e sono subordinate a preventiva concertazione con la Provincia (con riferimento all'art. 38 comma 6).

3. I nodi di scambio intermodale svolgono un ruolo essenziale nell'assicurare la continuità e l'efficienza nella mobilità delle persone e delle merci, l'uso equilibrato ed efficace delle diverse reti e servizi, ciascuno secondo le proprie potenzialità, la riduzione dei tempi e dei costi della mobilità e il suo impatto ambientale.

4. Per tutti i nodi di scambio intermodale individuati nel PTCP ~~come nodi infrastrutturali su cui sono in corso progetti o accordi~~, i Comuni interessati dovranno provvedere alla loro evidenziazione nei propri strumenti urbanistici, in particolare effettuando una verifica puntuale del loro livello di efficienza ed una valutazione rispetto all'esistenza di eventuali criticità, individuando l'areale da tutelare comprensivo di eventuali pertinenze necessarie per garantire la piena funzionalità del nodo stesso **e potranno altresì prevedere opportune misure di salvaguardia.**

### **61.1 Nodi di scambio intermodale per il trasporto pubblico (p)**

1. E' attribuita valenza sovralocale ai seguenti nodi di interscambio delle persone, individuati nelle tavole del PTCP:

- a) Stazioni ferroviarie di livello provinciale (Mantova, Suzzara, Poggio Rusco e Ostiglia, così individuate in relazione ai livelli delle linee ferroviarie intersecate), di livello sovralocale (tutte le rimanenti) e quelle del sistema metropolitano della Grande Mantova; ~~esistenti e di progetto;~~
- b) Stazioni e fermate del trasporto pubblico di livello sovralocale (fermate di Mantova, scuole e servizi sovralocali) ~~esistenti e di progetto~~ (per cui si demanda al programma di bacino del TPL e al PUMS di Mantova);
- c) I porti/pontili turistici pubblici e privati;
- d) Altri nodi rilevanti di interscambio ferro/auto/bici.

### **61.2 Nodi di scambio intermodale per il trasporto delle merci (p)**

1. E' attribuita valenza sovralocale ai seguenti nodi di interscambio delle merci, ~~logistici~~ individuati nelle tavole del PTCP:



- a) Gli scali merci **ferroviari** pubblici e privati (**raccordi al porto di Valdaro e alle aree produttive**) ~~esistenti —porto di Valdaro, Asola— e di progetto—Gonzaga, Suzzara, Marcaria, Viadana Gerbolina, Ostiglia, Revere di Borgo Mantovano, Castiglione d/S; quelli potenziali di supporto alle aree produttive~~
- b) I porti commerciali pubblici e privati **esistenti** (pubblici: Revere di Borgo Mantovano, Ostiglia, Viadana Roncoferraro, S. Benedetto Po, Mantova-Valdaro / privati: Ostiglia, Sermide e Felonica, n. 4 a Mantova) ~~e di progetto (completamento porto di Valdaro)-~~
- c) I centri intermodali ~~esistenti e di progetto Centro InterModale~~ **(Mantova-Valdaro porto e retroporto)** ~~area produttiva di Mantova est~~

### 61.3 **Altri** nodi infrastrutturali di rilevante complessità (p)

1. Il PTCP attribuisce rilevanza provinciale ad altri **fondamentali** nodi infrastrutturali, caratterizzati da rilevante complessità e su cui sono individuabili progettualità specifiche **da sviluppare anche a fronte dell'attivazione di accordi (es: scali ferroviari potenziali di supporto alle aree produttive)**. Tali nodi sono individuati nelle tavole del PTCP con la seguente classificazione:

- a) nodo intermodale di completamento/sviluppo**
- b) nodo ferroviario – potenziale**
- c) nodo idroviario – potenziale.**

2. L'individuazione di tali nodi assume valore al fine di perseguire, oltre all'integrazione col sistema della mobilità e dei servizi di supporto, adeguate attenzioni insediative affinché non siano assunte scelte urbanistiche che ne compromettano la funzionalità o la possibilità di realizzazione se trattasi di nuovi nodi.

~~3. Per tutti i nodi di rilevante complessità individuati nel PTCP come nodi infrastrutturali potenziali su cui sviluppare progetti o accordi, i Comuni interessati dovranno provvedere alla loro evidenziazione nei propri strumenti urbanistici, in particolare effettuando una verifica puntuale del loro livello di efficienza ed una valutazione rispetto all'esistenza di eventuali criticità o individuando l'areale da tutelare comprensivo di eventuali pertinenze necessarie per garantire la piena funzionalità del nodo stesso e potranno altresì prevedere opportune misure di salvaguardia.~~

### 61.4 *Ambito del Masterplan per la programmazione e rigenerazione territoriale del polo produttivo di livello provinciale di Mantova est e del sito inquinato di interesse nazionale - laghi di Mantova e polo chimico" (p)*

1. I progetti infrastrutturali individuati nell'ambito del Masterplan, indicato al comma 4 dell'articolo 47.3 ~~dei presenti IN del PTCP~~, costituiscono articolazioni e parti di attuazione diretta del programma complessivo e concorrono al raggiungimento degli obiettivi strategici previsti nel masterplan stesso.

### **Art.62 Indirizzi riguardo ai corridoi tecnologici dove realizzare infrastrutture di rete**

1. I corridoi tecnologici dove realizzare le infrastrutture di rete di interesse provinciale o sovracomunale (acqua, energia elettrica alta tensione, gas alta pressione, infrastrutture tecnologiche per l'informazione ICT) sono localizzati nel sottosuolo, generalmente in apposite sedi lungo le infrastrutture per la mobilità.

2. Dove tali reti, per documentate ragioni di impossibilità tecnica, debbano essere realizzate nel soprassuolo, il loro inserimento paesistico-ambientale è assicurato da opportune mitigazioni e compensazioni al pari delle infrastrutture per la mobilità viabilistica, ponendo maggiore attenzione alle aree maggiormente sensibili o paesaggisticamente rilevanti.



3. Come prima individuazione dei corridoi tecnologici il PTCP assume quella effettuata nel PTR della Regione Lombardia.

**Art.63 Indirizzi per l'inserimento ambientale e paesaggistico e la mitigazione degli impatti delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità**

1. Il presente articolo esplicita indirizzi e criteri per la realizzazione di opere mitigative e compensative aventi valore di dotazioni ambientali delle infrastrutture della mobilità.

2. Costituisce riferimento ed attuazione del presente articolo **il Nuovo Allegato D5 - Criteri di mitigazione e compensazione.**

- a) ~~l'allegato D5 - Criteri di mitigazione e compensazione ambientale;~~
- b) ~~l'allegato ... contenente la valutazione delle infrastrutture della mobilità con riferimento all'inserimento ambientale e alle interferenze.~~

**63.1. Progettazione delle infrastrutture viabilistiche**

1. Oltre alle "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. 5/11/2001, e successive modificazioni e integrazioni, ed alle norme dettate dalla Regione Lombardia (DGR 27 settembre 2006 n. 8/3219 e s.m.i.), i progetti di infrastrutture viabilistiche extraurbane in nuova sede, di competenza provinciale e comunale, devono rispettare i presenti indirizzi e criteri. Questi ultimi devono essere rispettati anche nella redazione dei progetti delle opere infrastrutturali riguardanti sistemi di mobilità diversi da quelli viabilistici (escluse le opere per la realizzazione di piste e percorsi ciclabili, considerabili di per sé compensative). I medesimi costituiscono linee guida da applicarsi, in via preferenziale e nei limiti del possibile, anche negli interventi di adeguamento di sedi stradali preesistenti.

2. Si richiamano inoltre le disposizioni in materia di protezione dall'impatto acustico.

3. La progettazione di una infrastruttura viaria riguarda l'insieme costituito dalla sede stradale, ossia dalla carreggiata e dalle relative pertinenze, nonché da tutte le opere e porzioni di territorio necessarie per la realizzazione delle mitigazioni e/o compensazioni correlate alla realizzazione e all'esercizio dell'opera, aventi valore di dotazioni ecologiche ed ambientali.

4. La progettazione di una strada nelle sue varie fasi (fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva) deve comprendere, insieme con la progettazione della carreggiata e delle sue pertinenze funzionali, anche l'individuazione e la progettazione delle fasce di ambientazione, dimensionate in modo tale da essere sufficienti per l'insieme di finalità di cui al successivo punto 2, compatibilmente con le preesistenze del territorio attraversato. Parimenti il finanziamento e gli appalti per la realizzazione della strada devono riguardare contestualmente il finanziamento e la realizzazione della fascia di ambientazione e delle opere di mitigazione progettate. Nel caso in cui l'opera preveda la procedura di VIA, il progetto preliminare delle fasce di ambientazione, nel caso di verifica di assoggettabilità, e quello definitivo, nel caso di VIA, dovranno essere parte integrante degli elaborati da presentare.

5. I presenti criteri si applicano anche ai progetti dei nuovi nodi viabilistici ed ai nodi intermodali di competenza provinciale e comunale.

**63.2. Fascia di ambientazione: definizione, funzioni, dimensioni**

1. Per fascia di ambientazione si intende un insieme di aree, generalmente adiacenti alla carreggiata, interne e/o esterne alla sede stradale, ma anche estese all'interno del territorio attraversato, adibite ed organizzate per le seguenti funzioni:

- a) per l'inserimento di tutte le opere e misure necessarie alla mitigazione e/o compensazione degli impatti derivati dalla presenza del tracciato e dal suo esercizio in relazione alle

componenti rumore, atmosfera, suolo e sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, vegetazione, paesaggio, socioeconomica;

- b) in particolare per l'inserimento paesaggistico dell'infrastruttura, intendendo per paesaggio l'insieme di tutte le componenti ambientali di carattere antropico e naturale che lo costituiscono. Per inserimento paesaggistico non si intende quindi solo la mitigazione della percezione della nuova infrastruttura da punti di vista esterni ad essa mediante fasce boscate, ma anche le soluzioni morfologiche per ricostruire e riprogettare le relazioni fra l'infrastruttura e l'organizzazione spaziale storicizzata del territorio attraversato, anche al fine di valorizzare la percezione di tale organizzazione spaziale da parte di chi percorre l'infrastruttura (fasce verdi intermittenti/ricucitura dei paesaggi attraversati/ricostruzione di ambiti di connessione, ...);
- c) per l'incremento delle dotazioni ecologiche del territorio, in particolare per la realizzazione di corridoi ecologici di livello provinciale e locale; con ciò si intende la realizzazione non solo di appropriati impianti arborei e arbustivi, ma anche di dispositivi di sicurezza per la fauna selvatica nei confronti della viabilità e di dispositivi di collegamento di eventuali corridoi ecologici preesistenti attraversati dall'infrastruttura;
- d) in particolare, nel caso delle strade extraurbane secondarie, per la realizzazione di siepi miste autoctone anche in funzione dell'incremento della sicurezza stradale in caso di uscita di strada e di riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico.

2. Come primo riferimento si indica di prevedere le fasce di ambientazione nell'insieme dell'arteria stradale, localizzandole all'interno delle fasce e/o corridoi di salvaguardia definiti dal PTCP o delle distanze di rispetto infrastrutturale. Le dimensioni delle fasce di ambientazione saranno definite nei diversi tratti in sede di progetto in funzione dei risultati mitigativi, compensativi e percettivi che si vogliono raggiungere e potranno variare laddove le aree latitanti l'infrastruttura sono condizionate da insediamenti preesistenti.

3. Le fasce di ambientazione possono essere in tutto o in parte espropriate dall'Ente proprietario o concessionario dell'infrastruttura. In questo caso esse vanno a fare parte della sede stradale e la loro manutenzione è a carico dell'Ente stesso. Le fasce di ambientazione possono viceversa essere in tutto o in parte attuate attraverso la formazione di servitù sulle proprietà private coinvolte; in questo caso queste porzioni non fanno parte della sede stradale, e la manutenzione del loro assetto, ai fini del mantenimento nel tempo delle funzioni loro attribuite, è regolata da appositi accordi con le proprietà stesse, anche attraverso l'utilizzo di finanziamenti, comunitari, regionali e provinciali, in correlazione con il Piano Regionale di Sviluppo Rurale.

4. Nella progettazione delle fasce di ambientazione, in riferimento all'impianto di specie vegetali, dovranno essere rispettate le disposizioni dettate dal D. Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della strada" e successive modifiche, e dal suo Regolamento di applicazione.

5. In alternativa, sulla base di elementi di prefattibilità e di valutazione sommaria dei costi, per la realizzazione delle opere compensative possono essere proposte aree esterne all'arteria stradale, previa concertazione della scelta delle aree con l'ufficio di piano e con gli altri enti che possano risultare eventualmente influenzati dalla proposta. Per l'individuazione delle aree vocate a tale scopo si assume il progetto della Rete Ecopaesistica provinciale come individuato nel PTCP.

6. Per quanto riguarda le specie vegetali da utilizzare e le modalità di attuazione, che dovranno sempre rapportarsi al contesto ambientale e paesaggistico attraversato, si deve fare riferimento alle indicazioni del Piano di Indirizzo Forestale **vigente. cui si rimanda, e in particolare:**

- ~~a) alle classificazioni contenute nel capitolo 1.7 della relazione;~~
- ~~b) all'elenco di specie vegetali idonee contenuto nell'Allegato C al Regolamento attuativo (ed all'elenco di specie inidonee contenuto nell'allegato B);~~
- ~~c) al requisito della certificazione dei materiali vegetali utilizzati trattato negli art. 51 e 52 del Regolamento attuativo;~~

7. Per l'individuazione della quota da destinare ad interventi compensativi delle infrastrutture della mobilità si assume in prima istanza ~~il criterio 2 relativo al rapporto di compensazione di cui alla PARTE I del~~ i criteri di cui al cap. 3 del Nuovo allegato D5 - Criteri di mitigazione e compensazione. Tale quota si intende come superficie minima eventualmente incrementabile a seconda del tipo d'intervento da realizzare e del contesto territoriale e paesaggistico in cui si inserisce.

*63.3. Interferenze: primi criteri per l'inserimento delle infrastrutture che interferiscono con ambiti rilevanti del sistema paesaggistico e del sistema insediativo*

1. Le interferenze dei progetti infrastrutturali con ambiti rilevanti del sistema paesaggistico e del sistema insediativo sono individuate in prima istanza nelle tavole del PTCP.

2. Gli studi di fattibilità dei progetti che interferiscono con tali ambiti devono contenere approfondimenti rispetto agli impatti ambientali e sul sistema agricolo o insediativo, anche valutando possibili alternative progettuali. In tali ambiti e in quelli interessati da eventuali nuovi progetti devono essere adottate soluzioni progettuali idonee alla mitigazione dei tratti viabilistici e deve essere previsto un incremento delle opere per gli elementi di compensazione assumendo in prima istanza ~~il criterio 2bis relativo al rapporto di compensazione di cui alla PARTE I dell'allegato D5—Criteri di mitigazione e compensazione ambientale~~ la quota aggiuntiva di cui al cap. 3 ~~del~~ Nuovo allegato D5 - Criteri di mitigazione e compensazione. La quota complessiva si intende come superficie minima.

3. Particolare attenzione deve essere riservata anche alla tutela dei coni visuali che dalla rete viabilistica esistente e di progetto si aprono su ambiti ed elementi rilevanti del sistema paesaggistico.

#### CAPO IV – CRITERI PER IL RECEPIMENTO DEGLI ELEMENTI DELLA RETE

##### ***Art.64 Criteri per la programmazione degli interventi sul sistema della mobilità e dei trasporti***

1. Coerentemente con l'assetto strategico della rete e dei nodi del sistema della mobilità individuato nel PTCP e con il grado di strategicità dell'opera nell'ambito dell'assetto trasportistico provinciale, il Piano Triennale delle Opere Pubbliche (PTOOPP) costituisce riferimento per la definizione degli interventi di competenza provinciale e delle relative priorità

##### ***Art.65 Criteri per la definizione e il recepimento delle salvaguardie della rete e dei nodi infrastrutturali (p)***

###### *65.1 Salvaguardie Obiettivi infrastrutturali prioritari regionale e sovraregionale del PTR (p)*

1. i sensi dell'art. 102 bis della l.r. 12/2005, come modificato da l.r 18/19 e relativi criteri di applicazione contenuti nei documenti del PTR (inseriti nell'aggiornamento PTR 2020) per ciascuna delle opere qualificate nel PTR come Obiettivi infrastrutturali prioritari di interesse regionale e sovraregionale è istituito un corridoio di salvaguardia urbanistica volto a preservarne le condizioni di realizzabilità tecnica ed economica, ovvero di fruibilità prestazionale e sicurezza della circolazione, rispetto a previsioni di trasformazione o utilizzo del suolo fisicamente o funzionalmente interferenti con le infrastrutture stesse. La misura di salvaguardia decorre con l'approvazione del PTR o di relative varianti o aggiornamenti e permane per tutto (e solo) l'arco temporale in cui l'opera rimane inserita nel P.T.R. ed è apposta con riferimento al livello progettuale dell'opera e al dimensionamento del corridoio indicati nel PTR secondo i prospetti ivi indicati. ~~Tale modalità viene assunta nella presente normativa ed estesa a ciascuna delle opere individuate nel PTCP come progetti della rete viabilistica e della rete ferroviaria.~~

## 65.2 Salvaguardie per i tracciati della rete infrastrutturale di interesse del PTCP (p)

1. Il PTCP, in base al grado di strategicità e/o fattibilità, definisce le seguenti salvaguardie per le previsioni localizzative delle infrastrutture di rilevanza provinciale:

- a) **Salvaguardie dirette**, riguardano previsioni localizzative aventi efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT che devono essere recepite nel Documento di Piano: sono immediatamente operanti e finalizzate al mantenimento delle condizioni di realizzabilità delle opere. Le *salvaguardie dirette* oltre che prescrittive nei confronti della pianificazione comunale, costituiscono disciplina del territorio immediatamente vigente ad ogni conseguente effetto quale vincolo conformativo della proprietà, a norma dell'art. 18, comma 2b) della L.R. 12/05. Tale efficacia viene definita nelle tavole di piano e nel prospetto tabellare **dell'allegato 3.3: Nuovo Allegato B2 – Progetti: Sistema della mobilità**, mentre la dimensione e il posizionamento delle salvaguardie sono ricavabili dalle presenti norme oppure precisate negli elaborati di progetto, se ad un livello sufficientemente avanzato, a cui si rimanda.
- b) **Salvaguardie indirette**, riguardano previsioni localizzative che rinviando la propria efficacia al momento in cui vengono recepite negli atti del PGT (Documento di Piano): operano in modo differito ma prevedono ugualmente misure di tutela delle condizioni di realizzabilità dell'opera. Il loro accoglimento è oggetto di confronto con i Comuni; fino al momento del recepimento nei PGT, quando assumono efficacia di *salvaguardie dirette*, è necessario garantire per le stesse un corridoio di inedificabilità. In caso di non recepimento, i Comuni hanno l'obbligo di segnalare all'Ufficio di piano eventuali procedimenti in essere che possano pregiudicare la realizzazione dell'intervento, al fine di verificare eventuali avanzamenti progettuali.

## 65.3 Attenzioni per la localizzazione di nodi viabilistici, intermodali e di rilevante complessità (p)

1. Il PTCP definisce specifiche tutele (in grado di garantire e di valorizzare il livello di accessibilità) e attenzioni (verificando le condizioni e/o trasformazioni urbanistiche al contorno e promuovendo la localizzazione di funzioni di eccellenza nei pressi dei nodi intermodali) nei confronti dei nodi viabilistici, intermodali o di rilevante complessità, le quali devono essere rispettate nelle scelte urbanistiche comunali e valutate nell'ambito dei piani di settore.

2. A tal fine le previsioni di trasformazione contenute nei PGT nell'intorno dei nodi viabilistici ed intermodali individuati nelle tavole del PTCP sono subordinate a preventiva concertazione con la Provincia e soggette a valutazione di compatibilità col PTCP.

3. Gli interventi insediativi previsti dai PGT dovranno prevedere uno studio adeguato delle problematiche viabilistiche e di accesso con altri sistemi di mobilità e formulare, di concerto con la Provincia, soluzioni di intervento capaci di ridefinire il livello delle prestazioni dell'intersezione.

## 65.4 Concertazione delle nuove previsioni infrastrutturali significative (p)

1. Modifiche di tracciato significative di un tratto infrastrutturale di rango provinciale, possono essere proposte dai Comuni, sulla base di elementi di prefattibilità e di valutazione sommaria dei costi e dei benefici, esclusivamente in sede di formazione dei PGT oppure con la procedura di un Accordo di Programma, coinvolgendo oltre alla Provincia, anche gli altri comuni che possano risultare eventualmente influenzati dalla proposta; proposte di modifiche di tracciato adottate con procedure diverse sono considerate non conformi al PTCP.

**Art.66 Obiettivi generali per il sistema agricolo e rurale**

1. Il PTCP costituisce il quadro strategico di riferimento per le politiche volte a garantire lo sviluppo e la salvaguardia di attività agricole sostenibili e per la programmazione degli interventi nel territorio rurale.
2. La pianificazione del territorio rurale attua inoltre gli obiettivi e gli indirizzi individuati dal presente piano per ciascuna Unità Tipologica di Paesaggio di cui all'articolo art.17.2, al fine di valorizzare l'identità e le specificità paesaggistiche, socio-economiche, naturali-ambientali, storico-culturali delle singole parti del territorio rurale.
3. In coerenza con gli obiettivi primari della LR12/05:
  - a) *promuovere un uso più corretto del territorio per soddisfare le esigenze insediative senza compromettere il territorio libero;*
  - b) *contenere il consumo di suolo, promuovendo un miglior uso di quello già compromesso, anche attraverso il recupero e la riqualificazione delle aree dimesse;*
  - c) *salvaguardare il territorio libero e il paesaggio assicurandone la tutela e la valorizzazione, tenendo conto degli aspetti relativi alla sicurezza (assetto idrogeologico, sismico, ecc....).*
4. Il PTCP si propone di perseguire la difesa e la valorizzazione degli spazi rurali e delle attività agricole, attraverso:
  - a) *il miglioramento della competitività del settore agricolo e la valorizzazione della multifunzionalità dello spazio agricolo;*
  - b) *il contenimento del consumo di suolo agricolo per usi urbani;*
  - c) *il potenziamento della funzione paesaggistica ed ecosistemica dello spazio rurale;*
  - d) *l'integrazione di politiche per la salvaguardia del valore naturale, ambientale e paesaggistico con politiche volte a garantire lo sviluppo di attività agricole sostenibili, sotto il profilo socio-economico e ambientale;*
  - e) *il recupero del patrimonio edilizio esistente per usi compatibili con l'agricoltura e il contenimento di ogni ulteriore nuova edificazione.*
5. Nel territorio rurale, la pianificazione provinciale, territoriale e settoriale, e la pianificazione comunale perseguono inoltre i seguenti obiettivi:
  - a) *promuovere lo sviluppo di una agricoltura sostenibile e multifunzionale;*
  - b) *preservare i suoli ad elevata vocazione agricola e quelli destinati alle produzioni tipiche locali;*
  - c) *promuovere nelle aree marginali il mantenimento delle attività agricole e di comunità rurali vitali, quale presidio del territorio indispensabile per la sua salvaguardia, incentivando lo sviluppo nelle aziende agricole di attività complementari;*
  - d) *promuovere la difesa del suolo e degli assetti idrogeologici, geologici ed idraulici e salvaguardare la sicurezza del territorio e le risorse naturali e ambientali;*
  - e) *promuovere la valorizzazione e la salvaguardia del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e strutturale tradizionale;*
  - f) *valorizzare la funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli impatti negativi dei centri urbani e dei grandi tracciati infrastrutturali.*

**Art.67 Definizione del territorio rurale (p)**

1. Per territorio rurale si intendono quelle parti di territorio non edificate, effettivamente adibite ad attività agricola, ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 18 maggio 2001 n.228, o i cui suoli siano comunque idonei all'attività produttiva agricola e i relativi insediamenti agricoli.
2. Devono essere considerati parte del territorio rurale anche gli insediamenti e le infrastrutture che, pur essendo elementi estranei al sistema agricolo, non alterano le caratteristiche di dominanza del territorio rurale stesso, quali in particolare piccoli nuclei abitati, edifici produttivi isolati non facenti parte di un ambito specializzato per attività produttive, impianti transitori per l'estrazione e il trattamento di inerti, impianti puntuali isolati, insediamenti agroindustriali.
3. Il PTCP, all'interno del territorio rurale, definisce, individua e disciplina gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, ai sensi dell'art. 15, comma 4 della LR12/05.
4. Il PGT recepisce gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico del PTCP e gli altri ambiti agricoli individuati dal PTCP, definisce e dettaglia alla scala comunale, sulla base delle disposizioni del presente capo, le aree agricole e gli interventi in esso effettuabili, in relazione alle esigenze di sviluppo delle imprese agricole, al riuso del patrimonio esistente e alle condizioni di insediamento di infrastrutture e impianti di pubblica utilità o comunque compatibili con i caratteri del territorio rurale.

**Art.68 Articolazione del territorio rurale in ambiti agricoli (p)**

Il PTCP, in relazione alle caratteristiche, alle risorse e alle funzioni, sulla base delle proposte dei comuni e in conformità ai criteri di cui alla DGR 19 settembre 2008, n. 8/8059, articola il territorio rurale in ambiti agricoli diversificati, in particolare:

- a) Ambiti agricoli strategici ad elevata caratterizzazione produttiva,
- b) Ambiti agricoli strategici ad elevata valenza paesaggistica,
- c) Ambiti agricoli di interazione tra il sistema insediativo ed il sistema agricolo,
- d) Aree agricole soggette a trasformazione.

2. Gli *Ambiti agricoli strategici ad elevata caratterizzazione produttiva* e gli *Ambiti agricoli strategici ad elevata valenza paesaggistica*, definiscono e individuano gli Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico di cui all'art. 15, comma 4 della LR12/05, che assumono efficacia prescrittiva e prevalente ai sensi dell'art. 18 della LR12/05.

3. Il PTCP, ai sensi della DGR 19 settembre 2008, n. 8/8059, persegue il riconoscimento della particolare rilevanza dell'attività agricola nel contesto provinciale e riconosce come valore strategico l'estensione e la continuità territoriale degli ambiti di cui al precedente comma.

**68.1 Ambiti agricoli strategici ad elevata caratterizzazione produttiva (p)**

1. Il PTCP individua gli *Ambiti agricoli strategici ad elevata caratterizzazione produttiva* quali Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, ovvero quelle parti del territorio rurale particolarmente idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, allo svolgimento di attività di produzione di beni agro-alimentari ad alta intensità e concentrazione; in tali ambiti possono essere presenti limitate aree di valore naturale e ambientale.

2. Gli indirizzi del PTCP da assumere come riferimento per il recepimento degli *Ambiti agricoli strategici ad elevata caratterizzazione produttiva* nei PGT sono:

- a) favorire la diffusione e il potenziamento dell'azienda produttiva specializzata, strutturata e competitiva, orientata al prodotto, con metodiche e tecnologie ad elevata compatibilità

ambientale e con pratiche culturali rivolte al miglioramento della qualità merceologica, della salubrità e della sicurezza alimentare dei prodotti;

- b) tutelare le aziende multifunzionali, ovvero le aziende orientate all'offerta di servizi agro-ambientali e ricreativi, spesso localizzate in collegamento a specifici beni di interesse naturalistico o storico culturale, ancorché le stesse non assumano un ruolo preminente a livello di produzione e diffusione territoriale;
- c) conservare il sistema dei suoli agricoli produttivi escludendone la compromissione a causa dell'insediamento di attività, non strettamente connesse con la produzione agricola, non di interesse pubblico.

3. Il Comune nei propri atti di pianificazione:

- a) verifica e integra a scala di maggior dettaglio il perimetro degli Ambiti agricoli strategici ad elevata caratterizzazione produttiva individuati dal PTCP nonché le parti del territorio ed i beni che presentano significative relazioni con gli stessi, dettando disposizioni volte ad indirizzare e controllare le eventuali trasformazioni ed a prescrivere il corretto inserimento degli interventi edilizi ammessi;
- b) procede, sulla base di oggettive risultanze riferite alla scala comunale, ad apportare modifiche agli *Ambiti agricoli strategici ad elevata caratterizzazione produttiva* del PTCP, quali rettifiche (intendendosi per tali le correzioni di errori e le variazioni compatibili), precisazioni (intendendosi per tali le eventuali indicazioni integrative in relazione all'uso concreto ed effettivo di singole aree ovvero alla presenza di risorse, di manufatti, di impianti che siano valutati come compatibili con il mantenimento degli stessi negli ambiti agricoli) e miglioramenti (intendendosi per tali le eventuali modifiche e integrazioni degli ambiti suddetti che meglio garantiscano il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 66);
- c) assicura la continuità delle aree agricole e dei sistemi agroforestali, anche con riferimento ad analoghi usi e destinazioni nei Comuni confinanti nonché in relazione alla presenza dei corridoi ecologici provinciali e all'esigenza di contrastare fenomeni di conurbazione e di saldatura degli insediamenti urbani;
- d) determina politiche di intervento per le attività produttive agricole anche disincentivando i processi di frammentazione del sistema poderale delle aziende agricole, prestando particolare attenzione al disegno delle infrastrutture stradali di competenza comunale.

4. La Provincia, nell'ambito della procedura di valutazione di compatibilità, verifica la documentazione prodotta, valuta ed eventualmente conferma tali indicazioni. L'espressione favorevole alle modifiche e integrazioni proposte è da intendere quale correzione e aggiornamento del PTCP ai sensi dell'articolo 9.1.

*68.2 Ambiti agricoli strategici ad elevata valenza paesaggistica (p)*

1. Il PTCP individua gli *Ambiti agricoli strategici ad elevata valenza paesaggistica* quali Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, ovvero quelle parti del territorio rurale caratterizzate dalla presenza di elementi rilevanti di naturalità e dall'integrazione del sistema paesaggistico e ambientale e del relativo patrimonio storico-culturale e fisico-naturale con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo.

2. Gli indirizzi del PTCP da assumere come riferimento per il recepimento degli *Ambiti agricoli strategici ad elevata valenza paesaggistica* nel PGT sono:

- a) la salvaguardia e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti nel territorio;
- b) la conservazione o la ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi habitat, e delle associazioni vegetali e forestali;

- c) la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici;
- d) la promozione della multifunzionalità dell'impresa agricola, espressa attraverso la produzione di servizi quali: manutenzione degli assetti idrogeologici, promozione delle vocazioni produttive, tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali, gestione degli equilibri faunistici, sviluppo della biodiversità;
- e) l'incentivazione del recupero del patrimonio edilizio di interesse storico e architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale diffuso nel territorio rurale.

3. Il Comune nei propri atti di pianificazione:

- a) verifica e integra a scala di maggior dettaglio il perimetro degli *Ambiti agricoli strategici ad elevata valenza paesaggistica* individuati dal PTCP nonché le parti del territorio ed i beni che presentano significative relazioni con gli stessi, dettando disposizioni volte ad indirizzare e controllare le eventuali trasformazioni ed a prescrivere il corretto inserimento degli interventi edilizi ammessi;
- b) procede, sulla base di oggettive risultanze riferite alla scala comunale, ad apportare modifiche agli *Ambiti agricoli strategici ad elevata valenza paesaggistica* del PTCP, quali rettifiche (intendendosi per tali le correzioni di errori e le variazioni compatibili), precisazioni (intendendosi per tali le eventuali indicazioni integrative in relazione all'uso concreto ed effettivo di singole aree ovvero alla presenza di risorse, di manufatti, di impianti che siano valutati come compatibili con il mantenimento degli stessi negli ambiti agricoli) e miglioramenti (intendendosi per tali le eventuali modifiche e integrazioni degli ambiti suddetti che meglio garantiscano il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 66;
- c) assicura la continuità delle aree agricole e dei sistemi agroforestali, anche con riferimento ad analoghi usi e destinazioni nei Comuni confinanti nonché in relazione alla presenza dei corridoi ecologici provinciali e all'esigenza di contrastare fenomeni di conurbazione e di saldatura degli insediamenti urbani;
- d) detta specifiche indicazioni per il corretto inserimento paesaggistico degli interventi edilizi ammessi localizzati negli ambiti di rilevanza paesistica e negli ambiti di rilevanza naturalistica.

4. La Provincia, nell'ambito della procedura di valutazione di compatibilità, verifica la documentazione prodotta, valuta ed eventualmente conferma tali indicazioni. L'espressione favorevole alle modifiche e integrazioni proposte è da intendere quale correzione e aggiornamento del PTCP ai sensi dell'articolo 9.1.

*68.3 Ambiti agricoli di interazione tra il sistema insediativo ed il sistema agricolo (p)*

1. Il PTCP definisce gli *Ambiti agricoli di interazione tra il sistema insediativo ed il sistema agricolo*, ovvero quelle parti del territorio rurale più prossime ai centri abitati in cui le esigenze dell'interazione devono essere colte nella doppia direzione: dalle funzioni urbane verso le funzioni agricole e dalle funzioni agricole in direzione delle differenti funzioni urbane;

2. Il PTCP definisce gli *Ambiti agricoli di interazione tra il sistema insediativo ed il sistema agricolo*, assumendo come primo riferimento una fascia (buffer) di interferenza di 200 metri dal limite del tessuto urbano consolidato dei principali centri abitati.

3. Il Comune, in fase di redazione del PGT:

- a) procede alla perimetrazione di dettaglio delle aree agricole di interazione che potranno ridefinirsi anche attraverso la sistematica ricerca di elementi fisici presenti sul territorio che possano definirne la delimitazione in modo univoco e riconoscibile;



- b) sviluppa specifiche analisi a supporto di tale perimetrazione, valutando sia le esigenze produttive dell'agricoltura e del suo ruolo nei confronti della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, sia le esigenze di assetto e sviluppo dei centri abitati e delle infrastrutture per la mobilità, approfondendo i caratteri del tessuto agricolo comunale attraverso una dettagliata classificazione delle funzioni dello spazio rurale;
- c) procede, sulla base di oggettive risultanze riferite alla scala comunale, ad apportare modifiche agli *Ambiti agricoli di interazione tra il sistema insediativo ed il sistema agricolo* del PTCP, quali rettifiche (intendendosi per tali le correzioni di errori e le variazioni compatibili), precisazioni (intendendosi per tali le eventuali indicazioni integrative in relazione all'uso concreto ed effettivo di singole aree) e miglioramenti (intendendosi per tali le eventuali modifiche e integrazioni degli ambiti suddetti che meglio garantiscano il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 66);
- d) attiva un confronto con la Provincia teso a verificare l'insieme delle soluzioni progettuali che incidono sulle diverse categorie di ambiti agricoli del PTCP in relazione agli ambiti del tessuto urbano consolidato e agli ambiti di trasformazione del PGT. Una prima valutazione delle proposte del Comune da parte della Provincia potrà avvenire già in sede di Conferenza VAS del PGT;
- e) formula, al termine di questa fase di confronto, la propria proposta di individuazione finale, coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 66 e nel rispetto dell'insieme delle indicazioni contenute nelle norme del PTCP.

4. La Provincia, nell'ambito della procedura di valutazione di compatibilità, verifica la documentazione prodotta, valuta ed eventualmente conferma tali indicazioni. L'espressione favorevole alle modifiche e integrazioni proposte è da intendere quale correzione e aggiornamento del PTCP ai sensi dell'articolo 9.1.

#### *68.4 Aree agricole soggette a trasformazione (p)*

1. Il PTCP individua le *Aree agricole soggette a trasformazione*, ovvero quelle parti del territorio rurale, agricole nello stato di fatto, ma la cui trasformabilità è già prevista negli strumenti urbanistici vigenti e nella programmazione sovraordinata.
2. Il Comune nei propri atti di pianificazione verifica e aggiorna il permanere delle condizioni di potenziale insediabilità in rapporto allo stato di attuazione del piano e indica le *Aree agricole soggette a trasformazione* da confermare negli Ambiti di Trasformazione del PGT, da assumere negli Ambiti del Tessuto Urbano Consolidato del PGT o da individuare negli Ambiti agricoli del PTCP.
3. Laddove il comune confermi le *Aree agricole soggette a trasformazione* quali Ambiti di Trasformazione del PGT, promuove soluzioni progettuali orientate al miglioramento dei contesti territoriali periurbani e delle espansioni insediative, garantendo la presenza di spazi aperti ed un corretto mantenimento della continuità e della funzionalità delle reti ecologiche integrate con le reti dei servizi e di fruizione urbana.
4. La Provincia, nell'ambito della procedura di valutazione di compatibilità, verifica la documentazione prodotta, valuta ed eventualmente conferma tali indicazioni. L'espressione favorevole alle modifiche e integrazioni proposte è da intendere quale correzione e aggiornamento del PTCP ai sensi dell'articolo 9.1.

#### *68.5 Recepimento e modifica degli Ambiti agricoli del PTCP nelle aree agricole del PGT (p)*

1. Il Comune, in fase di redazione del PGT, formula una proposta di recepimento e modifica degli *ambiti agricoli del PTCP*, unitamente alla individuazione degli *Ambiti di Trasformazione* e degli *Ambiti del Tessuto Urbano Consolidato*, nei limiti e con le modalità indicate nei precedenti articoli 68.1, 68.2, 68.3 e 68.4.
2. il Comune, nella proposta di recepimento e modifica degli ambiti agricoli del PTCP, in base ad una lettura approfondita dei caratteri del sistema agricolo e periurbano, potrà operare una

maggiore articolazione delle aree agricole, individuando più tipologie in modo da rispondere alle proprie esigenze progettuali. In ogni caso il PGT dovrà indicare in modo esplicito per ogni tipologia di area agricola individuata, comunque denominata, di quale delle 4 categorie di ambiti agricoli individuati dal PTCP rappresenti la "traduzione" in ambito comunale.

3. La proposta di recepimento e modifica degli *Ambiti Agricoli del PTCP* potrà comprendere variazioni compatibili per l'individuazione di nuovi Ambiti di Trasformazione del PGT o di ampliamenti ad insediamenti esistenti.

4. Costituiscono variazioni compatibili, configurabili quali rettifiche, le modifiche che non variano in diminuzione la superficie complessiva degli Ambiti Agricoli a connotazione strategica di cui ai precedenti articoli 68.1 e 68.2.

5. La Provincia, nell'ambito della procedura di valutazione di compatibilità, verifica la documentazione prodotta, valuta ed eventualmente conferma tali indicazioni. L'espressione favorevole alle modifiche e integrazioni proposte è da intendere quale correzione e aggiornamento del PTCP ai sensi dell'articolo 9.1.

6. Nel caso in cui le proposte di modifica di cui al precedente comma 3 si configurino come ampliamenti ad insediamenti esistenti di limitate dimensioni, ovvero che complessivamente non comportino una trasformazione d'area superiore al 10% del comparto oggetto di ampliamento, la procedura di valutazione di compatibilità sarà espressa con procedura accelerata ovvero entro e non oltre 60 gg in luogo dei 120 previsti dalla legge.

#### **Art.69 Indirizzi per la disciplina delle aree agricole del PGT**

1. I Comuni recepiscono e specificano nei PGT le individuazioni di Ambiti Agricoli del PTCP, nei limiti e con le modalità di cui al precedente articolo 68.

2. I Comuni possono individuare e articolare eventuali specificità delle proprie aree agricole comunali e possono indicare le eventuali aree da interessare con progetti di tutela, recupero e valorizzazione degli elementi naturali ed antropici.

3. Gli indirizzi del PTCP da assumere come riferimento per il recepimento degli *Ambiti agricoli strategici* del PTCP nella disciplina degli atti di pianificazione comunale sono:

- a) individuare per l'attività agricola un ruolo centrale nella economia del territorio rurale, e stimolare, attraverso specifiche azioni, la formazione e lo sviluppo di aziende competitive e sostenibili, riferibili a tutte le possibili combinazioni di due principali tipologie:
  - l'azienda produttiva specializzata, orientata al prodotto, con metodiche ad impatto ambientale controllato;
  - l'azienda multifunzionale, orientata anche all'offerta di servizi agroambientali e ricreativi, volti alla soddisfazione della domanda proveniente dalla collettività inurbata.
- b) contenere l'artificializzazione degli assetti colturali, per evitare l'estendersi di fenomeni di semplificazione paesaggistica e naturalistica, con conseguente perdita di qualità e di biodiversità, tutelando nel contempo l'assetto idraulico del territorio. Tale indirizzo sarà perseguito in generale in tutte le aree agricole ed in particolare con una specifica attenzione per quei territori maggiormente depauperati sotto il profilo ambientale e paesaggistico quali:
  - il territorio agricolo con elevata frammentazione degli spazi naturali e seminaturali;
  - le aree, eventualmente individuate nei PGT, nelle quali la qualità dei paesaggi e dei relativi caratteri appare scarsa o insufficiente;

- c) supportare le politiche specifiche per il miglioramento delle produzioni in una logica anche di contenimento dei consumi idrici e di un miglioramento complessivo della risorsa acqua. A tal fine le politiche per le aree agricole dovranno incentivare:
- le tecniche di allevamento innovative per migliorare l'igiene e il benessere degli animali e per ridurre le deiezioni da smaltire;
  - la promozione di interventi volti al risparmio della risorsa idrica attraverso l'uso plurimo delle acque (civile, industriale e agricolo) di derivazione superficiale, l'ottimizzazione dei sistemi di distribuzione irrigua aziendali e interaziendali e la riduzione degli emungimenti da pozzo.

4. Il Comune nei propri atti di pianificazione può:

- a) valutare l'entità del patrimonio inutilizzato o sottoutilizzato potenzialmente riutilizzabile per nuove funzioni e l'entità dei nuovi pesi insediativi che ciò può determinare;
- b) definire precise limitazioni al numero di unità immobiliari ricavabili da ciascun edificio in relazione alla tipologia, in modo da evitare lo snaturamento della tipologia stessa anche attraverso la realizzazione di nuovi volumi ad uso pertinenza;
- c) delimitare con attenzione le destinazioni d'uso ammissibili negli interventi di riuso, disciplinando in particolare, e differenziando in relazione agli usi, le condizioni minime necessarie di infrastrutturazione e i requisiti della rete stradale e delle altre infrastrutture a rete, ed escludendo in linea generale la possibilità di insediamento in territorio rurale di nuove attività extra-agricole con dimensioni tali da generare necessità di nuova infrastrutturazione del territorio;
- d) subordinare l'attuazione dei singoli interventi di riuso al rispetto dei requisiti di sostenibilità ambientale;
- e) individuare le condizioni per cui l'intervento sarà subordinato alla stipula di una specifica convenzione.

5. Per quanto riguarda il patrimonio edilizio esistente nelle aree agricole, i PGT disciplinano le condizioni di permanenza e di eventuale adeguamento di tutte le attività e funzioni già presenti, se considerate compatibili, e le condizioni di insediamento di nuove attività e funzioni attraverso il riuso di edifici preesistenti, sulla base delle seguenti disposizioni:

- a) deve essere favorita la conservazione e il riuso degli edifici di interesse storico-architettonico, di quelli di pregio storico-culturale e testimoniale, nonché dei restanti edifici esistenti aventi tipologia originaria abitativa, fermo restando che per questi ultimi, privi di pregio storico-culturale e testimoniale, va ammessa anche la demolizione senza ricostruzione, in particolare negli ambiti ad alta vocazione produttiva;
- b) deve essere evitato nel contempo che gli interventi di riuso comportino lo snaturamento delle caratteristiche tipologiche degli immobili e delle caratteristiche del contesto ambientale rurale, e inoltre che la diffusione degli interventi di riuso comporti incrementi eccessivi della popolazione residente sparsa e in particolare incrementi di carico eccessivi su reti infrastrutturali deboli e destinate a restare tali.

***Art.70 Insediamenti compatibili nelle aree destinate all'agricoltura dei PGT***

1. Nelle aree destinate all'agricoltura i PGT disciplinano le condizioni per la realizzazione di costruzioni, infrastrutture, impianti, attrezzature e l'insediamento di attività necessarie alla conduzione dei fondi agricoli, all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, nei limiti di cui al Titolo III della LR 12/05, nel rispetto delle disposizioni del presente piano e in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi di cui al presente capo.

2. E' ammessa, in accordo con le proprietà interessate, la modificazione della destinazione agricola dei suoli per la realizzazione di elementi funzionali della Rete Ecopaesistica, nei casi di carenza di nodi o collegamenti ecologici strategici per il funzionamento della Rete Ecopaesistica stessa.

3. I PGT classificano e disciplinano nelle aree destinate all'agricoltura le preesistenti attività agro-industriali di gestione e trasformazione dei prodotti agro-alimentari collocate al di fuori di ambiti specializzati per attività produttive; consentono inoltre la realizzazione di nuove attività con le suddette caratteristiche privilegiando le aree contigue a stabilimenti preesistenti o ad ambiti specializzati per attività produttive, e a condizione che sia verificata l'adeguatezza delle infrastrutture e la compatibilità paesaggistica e ambientale rispetto ai carichi attesi.

4. Nel definire la disciplina degli interventi edilizi nel territorio rurale, gli strumenti urbanistici comunali perseguono prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente e il contenimento di ogni ulteriore nuova edificazione.

### ***Art.71 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in ambiti agricoli (p)***

1. Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili possono essere individuati in area agricola se costituiscono attività agricola connessa (art. 2135 terzo comma del codice civile) a quella dell'imprenditore agricolo (o consorzio fra imprenditori agricoli) titolare dell'impianto.

2. Gli impianti, la cui conduzione non costituisce attività agricola connessa o la cui potenza sia superiore a 1 Mwe (al di sotto di tale soglia, il D.Lgs.387 definisce gli impianti di microgenerazione per cui favorire lo sviluppo) dovranno essere ubicati in zone non agricole adeguatamente classificate dal PGT (produttive o per impianti tecnologici) ovvero dovrà essere prevista variante allo stesso.

3. In applicazione della LR 26/03, che attribuisce alle province l'adozione di interventi per la promozione e l'incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili, il PTCP definisce *indirizzi* per la localizzazione e realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili da assumere come specifico riferimento per il recepimento negli strumenti pianificatori provinciali e comunali ed in particolare:

#### *a) per tutti i tipi di impianto:*

- si prevede di favorire la diffusione di impianti di piccola taglia (tra i 50 e i 400kW) alimentati da combustibili locali (biomasse legnose locali, liquami zootecnici e biomasse di scarto agricole ed agroindustriali di provenienza locale) e disincentivare l'importazione di biocombustibili di provenienza tropicale (ad esempio olio di palma) e la produzione di biocombustibili con prodotti utilizzabili anche per uso alimentare.

#### *b) per impianti a biomassa vegetale:*

- per impianti di cogenerazione a biomassa legnosa di potenza > 200kWe (caldaie o gassificatori) si potrà prevedere l'utilizzo di almeno il 50% dell'energia termica prodotta;
- le ceneri degli impianti a biomassa legnosa a servizio delle aziende agricole possono essere riutilizzate sui terreni aziendali o restituite nelle zone boschive sfruttate per la produzione di biomassa.

#### *c) per impianti a biogas:*

- per impianti di co-digestione anaerobica (liquami zootecnici e altre biomasse vegetali) e per gli impianti di digestione anaerobica di sole biomasse vegetali il riutilizzo agronomico sul suolo del digestato è subordinato alla presentazione di un Piano di Utilizzazione Agronomica;
- gli impianti con potenza > 1Mwe potranno prevedere trattamenti di denitrificazione del digestato prima dello spandimento o di altro utilizzo.

*d) per impianti a biocombustibile:*

- favorire filiere cortissime (all'interno della stessa azienda o del consorzio di aziende) di autoproduzione di olio vegetale grezzo per l'autotrazione di mezzi agricoli;
- per i cogeneratori alimentati da biocombustibili (olii vegetali, biodiesel) di potenza > 200kWe si dovrà prevedere l'utilizzo di almeno il 50% dell'energia termica prodotta.

*e) per impianti fotovoltaici:*

- gli impianti di potenza > 100 kWe potranno essere realizzati su suolo agricolo solo all'interno degli ambiti agricoli di interazione, **previo parere favorevole del Comune interessato dall'intervento**. Al di fuori di detti ambiti potranno essere realizzati solo in zone adeguatamente classificate dai PGT con preferenza per aree tecnologiche, zone di rispetto di infrastrutture e strade;
- per tutti gli impianti realizzati su terreno a precedente uso agricolo deve essere previsto il ripristino dell'uso preesistente a fine esercizio.

*f) per impianti mini-idroelettrici:*

- incentivare la realizzazione di mini-impianti idroelettrici che sfruttino le acque correnti nei canali irrigui nell'ambito dell'uso plurimo della risorsa idrica o che sfruttino i salti esistenti delle reti irrigue.

4. La Provincia, anche assumendo gli esiti della Valutazione Ambientale Strategica del PTCP, può redigere un Regolamento Tematico finalizzato a dettagliare criteri e procedure per la localizzazione e realizzazione di insediamenti in area agricola, quale strumento per la verifica delle scelte previste da ciascun piano o progetto.

***Allegati Tecnici degli Indirizzi Normativi***

*Allegato Tecnico 1 - Soglie comunali di riduzione del consumo di suolo*

*Allegato Tecnico 2 - Prima individuazione delle Aree della rigenerazione territoriale*

*Allegato Tecnico 3 - Dati e specifiche per il monitoraggio del consumo di suolo*